



Apollinaris

COMMENTARIUS IURIDICUS INSTITUTI UTRIVSQUE IURIS

2012 | LXXXV | 2

PAOLO GHERRI, Linguaggi, concetti e Diritto

DANIELA TARANTINO, *Instrumenta publica ed instrumenta privata: la Prova documentale nel Diritto canonico codificato e nella prassi rotale*

GRZEGORZ ERLEBACH, Nuove competenze della Rota Romana in seguito al *motu proprio "Quærit Semper"*

MATTEO NACCI, L'anima giuspubblicistica di Pietro Gasparri e le *Institutiones Iuris Publici*

Director:

Emmanuel J. Arroba Conde, cmf

*Consilium redactionis:*Natalis Loda
Paulus Gherri
Henricus Mei
Raphäel Lomonaco*A secretis:*Paulus Gherri (*Redactor*)
E-mail: apollinaris@pul.it*Redazione:*Pontificia Università Lateranense
Ufficio Edizioni
Piazza S. Giovanni in Laterano, 4 - 00120 Città del Vaticano*Abbonamenti:*Lateran University Press
Ufficio Marketing e Abbonamenti
Piazza S. Giovanni in Laterano, 4 - 00120 Città del Vaticano
Tel. +39 06/69895688 - Fax +39 06/69895501 - E-mail: promozioneelup@pul.it

Quote 2012:

Abbonamento annuo (2 numeri)	70,00 euro	Estero 110,00 euro
Un fascicolo	40,00 euro	Estero 55,00 euro
Annata arretrata	90,00 euro	Estero 140,00 euro

La Rivista ha periodicità semestrale.

L'abbonamento decorre dal 1° gennaio di ogni anno.

I fascicoli non pervenuti all'abbonato devono essere reclamati presso l'Ufficio Abbonamenti entro 15 giorni dal ricevimento del fascicolo successivo.

Il versamento delle quote degli abbonamenti può essere effettuato con le seguenti modalità:

*Payment can be done by:**La payment de la tarif peut être effectuée avec le moyens suivantes:**El pago de la tarifa puede ser efectuado de las siguientes formas:*

- tramite versamento su conto corrente postale (solo Italia):

c.c. n. 76563030

- tramite bonifico bancario (coord. IBAN):

Banco Posta - Poste Italiane S.p.A. - Direzione Operazioni

IBAN: IT23N0760103200000076563030

- tramite bonifico bancario internazionale (coord. IBAN):

*international bank transfer (ref. IBAN)**avec virement bancaire international (ref. IBAN)**consignación bancaria internacional (ref. IBAN)*

IBAN: IT23N0760103200000076563030

Bic-SWIFT BPPIITRRXXX

intestato a / *in favour of / au nom de / a favor de*

Pontificia Università Lateranense - Editoria

Piazza di San Giovanni in Laterano, 4 - 00120 Città del Vaticano

specificando come causale del versamento "Abbonamento Apollinaris".

www.e-lup.com

ISBN ePUB 978-88-465-0954-3

ISBN PDF 978-88-465-0955-0

© COPYRIGHT 2013 - ISBN 978-88-465-0871-3

ISSN 0392-2359

LATERAN UNIVERSITY PRESS
PONTIFICIA UNIVERSITÀ LATERANENSE
PIAZZA SAN GIOVANNI IN LATERANO, 4
CITTÀ DEL VATICANO

INDEX

I. Apostolica	
SUPREMUM TRIBUNAL SIGNATURÆ APOSTOLICÆ, <i>Decreta</i>	413
CRISTIAN BEGUS, <i>Adnotationes in Decreta</i>	445
II. Studia	
PAOLO GHERRI, Linguaggi, concetti e Diritto	467
DANIELA TARANTINO, <i>Instrumenta publica ed instrumenta privata: la Prova documentale nel Diritto canonico codificato e nella prassi rotale</i>	541
III. Argumenta	
GRZEGORZ ERLEBACH, Nuove competenze della Rota Romana in seguito al <i>motu proprio</i> “ <i>Quærit Semper</i> ”	587
MATTEO NACCI, L’anima giuspubblicistica di Pietro Gasparri e le <i>Institutiones Iuris publici</i>	603
V. Bibliographica	
SIMON KASSAS, <i>Droits de l’homme et Islam</i> , Paris, 2011	625
IVAN SANTUS, <i>Il contributo della Santa Sede al Diritto internazionale. Dall’ingerenza umanitaria alla responsabilità di proteggere</i> , Padova, 2012	628

Fontes huius voluminis	635
Bibliographia huius voluminis	645

VI. Indices

Index Canonum CIC 1983	663
Index Nominum et Auctorum	667
Index generalis	679

I. APOSTOLICA

SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL

Decreta et Sententiæ

La nuova “*Lex propria*” del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica all’Art. 11 prevede espressamente la pubblicazione delle “*Decisiones selectæ*” dello stesso Supremo Tribunale¹. La Rivista *Apollinaris* pubblicherà periodicamente Decisioni, corredate dalla traduzione in lingua italiana e da qualche cenno di commento da parte della Rivista stessa².

1 Art. 11 §4: «*Ipse [=Præpositus Cancellariæ] curat ut omnes Decisiones colligantur; quarum aliqua, quotannis a Praefecto in Congressu selectæ, ope Supremi Tribunalis publici Iuris fiunt*».

2 Pur non trattandosi della ‘edizione critica’ delle Decisioni, il necessario rispetto dello *stilus* originario motiva la loro non uniformità grafica e stilistica (es. minuscole/Maiuscole, modalità delle citazioni, ecc.) rispetto alla metodologia generale adottata dalla Rivista.

Prot. N. 41719/08 CA

Suppressionis paroeciae B et reductionis ecclesiae in usum profanum
(D.na N. et alii - Congregatio pro Clericis)

SENTENTIA DEFINITIVA

IN NOMINE DOMINI. AMEN

BENEDICTO PP. XVI feliciter regnante, Pontificatus sui anno VII, die 21 maii 2011 Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal, videntibus Em.mis ac Rev.mis D.nis Raimundo Leone Card. Burke, *Praefecto*, Carolo Card. Caffarra, *Ponente*, Ioanne Card. Lajolo, Exc.misque ac Rev.mis D.nis Xaverio Echevarría Rodríguez et Philippo Iannone, O.Carm., atque intervenientibus Cl.mo D.no Carolo Gullo, utpote Recurrentium Patrono, Cl.ma D.na Martha Wegan utpote Patrona Congregationis pro Clericis et Exc.mi Episcopi, Rev.do D.no Marco Graulich, S.D.B., Promotore Iustitiae Substituto, in causa de qua supra, hanc definitivam tulit sententiam.

I. Facti Species

1. Die 1 novembris 2001, Episcopus dioecesanus litteras pastorales edidit, quibus explicavit necessitatem examinandi et reordinandi structuras pastorales in dioecesi, ob mutatas condiciones ecclesiales et sociales.

In iisdem litteris, Exc.mus Episcopus unamquamque paroeciam invitavit ad illam reordinationem ponderandam intra fines respectivae regionis pastoralis. Regio quaedam erat unitas pastoralis comprehendens paroecias A et B, necnon sacellum apud universitatem studiorum.

Litteris diei 25 maii 2006, Rev.mus Vicarius episcopalis pro paroeciis Rev. dum administratorem paroecialem B certiore fecit Exc.mum Episcopum ad normam canonis 515, § 2 consilium presbyterale audivisse, quod commendarat mutationem dictae paroeciae in sic dictam missionem seu quasi-paroeciam, unitam cum paroecia A atque Exc.mum Episcopum hanc commendationem accepisse et executionem in diem 1 octobris 2006 statuuisse.

Haec decisio, omnibus paroecianis divulgata, tunc impugnata non est.

Antea autem iam incepta erat ponderatio reordinationis vitae ecclesiasticae in illa regione pastorali, at absque communi consensu.

2. Tempore interiecto triginta quattuor regiones pastorales, in quibus diocesis divisa erat, suas propositiones mandaverant, quas dein Rev.mus Vicarius episcopalis una cum Collegio Consultorum accurate perpendit. Die 11 aprilis 2007 votum definitivum Exc.mo Episcopo oblatum est.

Diebus 20 et 27 aprilis 2007, Exc.mus Episcopus rem, iuxta normam can. 515, § 2, proposuit consilio presbyterali. Circa paroeciam, de qua, consilium die 27 aprilis 2007 unanimiter approbavit propositum ut «Mission B would close on 16 August 2007 entrusting the care for its area and people to A».

Eodem die 27 aprilis 2007, Exc.mus Episcopus unicuique familiae suam decisionem notificavit, claudendi nempe missionem B, statuens quod: «its ministries will be consolidated with Parish A», cum effectu inde a die 1 iulii 2007.

Die autem 1 maii 2007 D.na N. simul cum tribus aliis paroecianis ab Exc.mo Episcopo petiit «reconsideration of ... decision to close parish B and the church», indicans se ultiores notitias transmissuram et advocatum canonicum nominaturam esse. Simul vero, id est eadem die, ipsi Congregationem pro Clericis adiverunt.

Instantia diei 5 maii 2007, octoginta octo christifideles, D.na N. inclusa, petitionem scriptam iteraverunt ut Exc.mus Episcopus praefatam decisionem revocare vellet.

Die 4 iunii 2007 Congregatio pro Clericis respondit D.nae N., asserens dictam instantiam recursum hierarchicum considerari non posse.

Interea autem, die 26 maii 2007 D.na N. et alii secundam instantiam in merito causae mandaverant tam Exc.mo Episcopo quam Congregationi pro Clericis.

Litteris dein diei 12 iunii 2007, Rev.mus Vicarius episcopalis respondit ad instantias Exc.mo Episcopo missas, totam rem fusius explicans atque motivis decisionis expositis. Ipse distinguit inter duos actus administrativos, mutationem nempe B a paroecia in quasi-paroeciam, quae status mutatio a nullo denunciata erat, atque eius unionem extinctivam cum paroecia A per «action of amalgamation [consolidation, merger]». Tandem indicavit Exc.mum Episcopum propriam decisionem confirmavisse.

Die dein 20 iunii 2007 D.na N. et alii responsionem ad Congregationem pro Clericis transmiserunt, eorum recursum hierarchicum confirmantes, et die 27 iunii 2007 Exc.mum Episcopum de recurso certiore fecerunt.

Die autem 5 augusti 2008, Congregatio decreto (prot. n. 20082142) recursum reiecit et decisiones Exc.mi Episcopi confirmavit «*in procedendo et in decernendo*».

3. Quam adversus decisionem D.na N. cum D.no M., die 26 augusti 2008 recursum interposuit coram H.S.T.

Die 4 decembris 2009 Signatura Apostolica statuit recursum *fumo boni iuris* gaudere ideoque admittendum esse ad disceptationem coram Em.mis et Exc.mis Patribus atque die 22 decembris 2009 decrevit concedendam esse et facto concedi suspensionem quoad clausuram ecclesiae, tantum autem ea mente ut Exc.mus Episcopus pendente recursu eam et bona suppressae missionis B tuto custodiret.

Deinde, die 16 ianuarii 2010 dubium concordatum est hac sub sequenti formula: **An constet de violatione legis in procedendo vel in decernendo relate ad decisionem Congregationis pro Clericis diei 5 augusti 2008.**

II. In Iure et in Facto

4. In primis videndum est de asserta interpositione recursus hierarchici extra terminum peremptorium. Congregatio enim recursum reiecit ob inobservantiam normarum recursum hierarchicum respicientium tam circa mutationem paroeciae B in quasi-paroeciam seu missionem quam circa eius unionem extinctivam cum paroecia A. Dein necessaria est ulterior accurata distinctio inter duos actus Exc.mi Episcopi, scilicet inter unionem extinctivam quasi-paroeciae B cum paroecia A et clausuram ecclesiae quasi-paroeciae extinctae eiusque destinationem in usum profanum.

A. De asserta inobservantia normarum recursum hierarchicum respicientium

5. In primis dicendum est Congregationem pro Clericis recte reiecisit recursum hierarchicum adversus mutationem paroeciae B in missionem seu quasi-paroeciam, nam «this cannot be questioned a year after the fact», omisa insuper petitione de qua in can. 1734, eo vel magis quod ex actis constat paroecianos iam diu certiores factos fuisse de effectibus decisionis, v.g. per notitias ipsis diebus 16 et 17 septembris 2006 datas.

6. Aliter autem res se habet relate ad suppressionem missionis seu quasi-paroeciae B.

Contra hanc decisionem remonstrationem, de qua in can. 1734, proposuerunt die 1 maii 2007 D.na N. et alii tamquam membra olim paroeciae B eiusve consilii oeconomici vel pastoralis, et iterum octoginta octo paroeciani, inter quos D.na N., die 5 maii 2007. D.na N. et alii, insuper iam die 1 maii 2007 et iterum die 26 maii eiusdem anni praepropere ad Congregationem pro Clericis provocaverunt.

Congregatio pro Clericis ergo recte die 4 iunii 2007 respondit instantiam diei 1 maii 2007 considerari non posse et item in impugnatione decreto diei 5

augusti 2008 quod: «the recourse regarding the disposition of the Ordinary in closing the Mission B has not respected the time limits imposed by the law for the Bishop's response». Recursus dierum 1 et 26 maii 2007 enim ante decursum terminum, de quo in can. 1735, propositi erant.

D.na N. et alii tamen alium recursum interposuerunt apud Congregationem pro Clericis.

Die enim 12 iunii 2007 Rev.mus Vicarius episcopalis ad remonstrationem coram Exc.mo Episcopo factam respondit, asserens in casu servatum non fuisse terminum triginta dierum Exc.mo Episcopo iuxta normam can. 1735 concessum, ante recursum ad Congregationem. Sed Rev.mus Vicarius episcopalis etiam notificavit Exc.mum Episcopum decisionem confirmavisse et amplam explanationem quoad rationes motivas dedit. Die igitur 12 iunii 2007 habita est reiectio petitionis (cf. can. 1735) ex parte Exc.mi Episcopi.

Contra hanc reiectionem D.na N. et alii responsionem Rev.mi Vicarii episcopalis una cum suis animadversionibus die 20 iunii 2007 ad Congregationem transmiserunt, suum confirmantes recursum hierarchicum. Hic autem recursus intra fatalia legis (cf. can. 1737, § 2) interpositus habendus est, ideoque verus recursus contra confirmationem decisionis.

Quod ergo dictum est a Congregatione quoad recursum diei 26 maii 2007, validum non est quoad recursum diei 20 iunii 2007. Ad hanc proceduram igitur quod attinet, responsio Congregationis fundamentum non habet. Stat contra id quod a D.na N. dictum est in recursu ad H.S.T. i.e., quod «there has been a gross miscarriage of justice to dismiss this appeal for untimeliness», quatenus agitur de recursu diei 20 iunii 2007 contra confirmatam decisionem Exc.mi Episcopi.

B. De unione extinctiva quasi-paroeciae B cum paroecia A

7. Ad hanc rem quod attinet, non exstat in actis decretum formale promulgatum, sed utique ex epistola fidelibus quasi-paroeciae B die 27 aprilis 2007 missa sine ullo dubio apparet decisio Exc.mi Episcopi, confirmata dein a Congregatione pro Clericis. Die ergo 27 aprilis 2007 Exc.mus Episcopus suppressit per unionem extinctivam quasi-paroeciam B.

Sua ex parte Congregatio pro Clericis recursum contra istam decisionem reiecit non solum propter inobservantiam normarum pro recursu hierarchico, verum etiam quia Exc.mus Ordinarius recte egit in procedendo et in decernendo.

Et reapse nullum dari potest dubium quominus consilium presbyterale ad rem consultatum fuerit. Rationes motivae decisionis insuper summarie explicatae sunt in epistola die 27 aprilis 2007 ab Exc.mo Episcopo unicuique familiae quasi-paroeciae B missa. Rev.mus dein Vicarius episcopalis illas rationes motivas amplius exposuit in responsione diei 12 iunii 2007 ad remonstrationem, notificans quoque confirmationem decisionis ex parte Exc.mi Episcopi.

Assertio iuxta quam Exc.mus Episcopus non exposuisset rationes motivas igitur ullo fundamento caret.

Lex dein Ecclesiae ad rem postulat ut rationes motivae sint iustae, non autem graves. Existimatio autem quoad iustas rationes et earum existentiam obiectivam commissa est et esse debet praecipue et necessarie discrimini Episcopi. Cum in casu haudquaquam probetur eum arbitrarie egisse, eius decisio a Congregatione confirmata sustinenda est.

C. De reductione ecclesiae B in usum profanum

8. Acta dioecesana et decretum Congregationis re vera tantum de clausura ecclesiae verbum faciunt. Iurisprudencia autem H.S.T. semper aequiparat clausuram ecclesiae cum eius reductione in usum profanum. Insuper, proposita ecclesiae alienatio ex actis clare apparet.

Pars recurrens, in commercio litterarum tam cum Exc.mo Episcopo quam cum Congregatione, asserit D.num P. praedium pro aedificatione ecclesiae dedisse ea mente ut, si forsitan ecclesia venundaretur, illum in heredum dominium reverti deberet. Sed attente inspecto contractu, haud confirmatur haec assertio D.nae N. Re vera legitur in contractu: «That the said premises are free from encumbrances that the said party of the first part will forever warrant the title to said premises».

Haec recurrentis assertio igitur fundamento caret. Neque heredes ullum initium dabant actioni legali.

Res tamen profundius inspicienda est.

Iuxta normam can. 1222, § 1, Episcopus sine dubio ecclesiam in usum profanum non sordidum redigere potest, si adest impossibilitas obiectiva et absoluta adhibendi ecclesiam protinus ad cultum divinum aut eam reficiendi. Sed praeter hanc facti speciem, ut Episcopus redigere possit ecclesiam in usum profanum, omnino oportet ut adsint causae graves, non solummodo iustae, et insuper consilium presbyterale ad rem auditum sit (cf. can 1222, § 2).

Hoc in casu, ex actis constat de optimo statu conservationis ecclesiae, dum fideles parati sunt ad necessarios sumptus pro ecclesia sustinendos. Sufficere praeterea nequeunt rationes motivae characteris generalis uti v.gr. reductio numeri sacerdotum, numerus elevatus aedificiorum sacrorum. Necessarium est in singulis casibus probare reapse haberi causas graves. Ex actis vero causae patet determinationem reductionis ecclesiae B in usum profanum sic et simpliciter niti proposito generali reordinationis structurae pastoralis. Necessarium autem erat diligenter distinguere inter processum reordinationis paroeciarum et determinationem quoad statutum canonicum aedificii sacri.

Decisio igitur Exc.mi Episcopi a Congregatione pro Clericis confirmata, infirmanda est, quia in decernendo violavit normam can. 1222, § 2.

Altera ex parte ex actis evincitur consilium presbyterale ad rem consultatum fuisse, ideoque non sustineri hanc assertam violationem legis in procedendo ad reductionem ecclesiae in usum profanum non sordidum quod attinet.

III. Conclusio

9. Omnibus sive in iure sive in facto aequè rimatis, infrascripti Iudices, Christi nomine invocato, pro Tribunali sedentes et solum Deum pro oculis habentes, dubio respondendum decreverunt et facto respondent:

NEGATIVE, seu non constare de violatione legis in procedendo et in decernendo relate ad decisionem Congregationis pro Clericis diei 5 augusti 2008 quoad mutationem status paroeciae B et unionem extinctivam cum paroecia A;

AFFIRMATIVE, seu constare de violatione legis in decernendo relate ad decisionem Congregationis pro Clericis diei 5 augusti 2008 quoad reductionem ecclesiae B in usum profanum ob defectum causae gravis;

NEGATIVE, seu non constare de violatione legis in procedendo relate ad decisionem Congregationis pro Clericis diei 5 augusti 2008 quoad reductionem ecclesiae B in usum profanum.

Retineatur pro expensis H.S.T. cautio in eius arca deposita. Partes suo quaeque Cl.mo Patrono congruum solvant honorarium.

Ita pronuntiamus ac statuimus, mandantes iis quorum interest, ut hanc Nostram definitivam sententiam executioni tradant, ad omnes iuris effectus.

Quod notificetur omnibus quorum interest ad omnes iuris effectus.

Datum Romae, e sede Supremi Signaturae Apostolicae Tribunalis, die 21 maii 2011.

(Signati) Raimundus Leo Card. BURKE, *Praefectus*

Carolus Card. CAFFARRA, *Ponens*

Ioannes Card. LAJOLO

✠ Xaverius ECHEVARRÍA RODRÍGUEZ

✠ Philippus IANNONE, O.Carm.

Et notificetur.

Die 11 augusti 2011

✠ Franciscus DANEELS, O.Praem., *Secretarius*

Paulus MALECHA, *Praepositus Cancellariae*

* * * * *

TRADUZIONE ITALIANA

Prot. N. 41719/08 CA

Soppressione della parrocchia B e riduzione della chiesa ad uso profano
(Sig.ra N. ed altri - Congregazione per il Clero)

SENTENZA DEFINITIVA

IN NOME DI DIO. AMEN

Nel VII anno di Pontificato di Papa Benedetto XVI, il 21 maggio 2011, il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, alla presenza degli Em.mi e Rev. mi Raymond Leo Card. Bruke, *Prefetto*, Carlo Card. Caffarra, *Ponente*, Giovanni Card. Lajolo, e degli Ecc.mi e Rev.mi Javier Echevarría Rodríguez e Filippo Iannone, O.Carm., e intervenienti il Chiar.mo Carlo Gullo, come Patrono dei Ricorrenti, la Chiar.ma Martha Wegan, come Patrona della Congregazione per il Clero e dell'Ecc.mo Vescovo, il Rev.do Don Marco Graulich, S.D.B., Promotore di Giustizia Sostituto, nella causa di cui sopra, ha emesso questa sentenza definitiva.

I. Fattispecie

1. Il 1° novembre 2001, il Vescovo diocesano divulgò una lettera pastorale, con la quale illustrò la necessità di esaminare e riordinare le strutture pastorali nella diocesi, a causa delle mutate condizioni ecclesiali e sociali.

Nella medesima lettera, l'Ecc.mo Vescovo invitò ciascuna parrocchia a valutare quel riordino all'interno dei confini della rispettiva zona pastorale. Una zona era l'unità pastorale comprendente le parrocchie A e B, nonché la cappella presso l'università degli studi.

Con lettera del 25 maggio 2006 il Rev.mo Vicario episcopale per le parrocchie informò il Rev.mo amministratore parrocchiale B che l'Ecc.mo Vescovo aveva udito il consiglio presbiterale a norma del canone 515, § 2, che aveva raccomandato il cambiamento di detta parrocchia in una così detta missione ossia quasi-parrocchia unita con la parrocchia A e che l'Ecc.mo Vescovo aveva accolto quella raccomandazione e aveva stabilito l'esecuzione in data 1° ottobre 2006.

Questa decisione, divulgata a tutti i parrocchiani, allora non fu impugnata.

D'altra parte già prima era stata iniziata la valutazione del riordino della vita ecclesiastica in quella zona pastorale, ma senza comune consenso.

2. Trascorso il tempo, le trentaquattro zone pastorali, nelle quali la diocesi era divisa, avevano mandato le loro proposte che poi il Rev.mo Vicario episcopale valutò accuratamente insieme al Collegio dei Consultori. L'11 aprile 2007 fu presentato all'Ecc.mo Vescovo il voto definitivo.

I giorni 20 e 27 aprile 2007 l'Ecc.mo Vescovo propose la cosa al consiglio presbiterale secondo la norma del can. 515, § 2. Circa la parrocchia *de qua* il 27 aprile 2007 il consiglio all'unanimità approvò il proposito che «*Mission B would close on 16 August 2007 entrusting the care for its area and people to A*».

Lo stesso 27 aprile 2007 l'Ecc.mo Vescovo notificò a ciascuna famiglia la sua decisione di chiudere appunto la missione B, stabilendo che: «*its ministries will be consolidated with Parish A*» con effetto fin dal 1° luglio 2007.

Ma il 1° maggio 2007 la Sig.ra N. insieme con altri tre parrocchiani chiese all'Ecc.mo Vescovo la «*reconsideration of... decision to close parish B and the church*» dichiarando che avrebbe trasmesso ulteriori notizie e avrebbe nominato un avvocato canonico. Nello stesso tempo in realtà, cioè nel medesimo giorno, gli stessi adirono la Congregazione per il Clero.

Con istanza del 5 maggio 2007 ottantotto fedeli, inclusa la Sig.ra N., rinnovarono la richiesta scritta affinché l'Ecc.mo Vescovo volesse revocare la predetta decisione.

Il 4 giugno 2007 la Congregazione per il Clero rispose alla Sig.ra N. asserendo che detta istanza non poteva essere considerata un ricorso gerarchico.

Ma intanto, il 26 maggio 2007 la Sig.ra N. e altri avevano mandato una seconda istanza in merito alla causa sia all'Ecc.mo Vescovo sia alla Congregazione per il Clero.

Con lettera poi del 12 giugno 2007 il Rev.mo Vicario episcopale rispose alle istanze inviate all'Ecc.mo Vescovo, spiegando tutta la cosa più approfonditamente e avendo esposto i motivi della decisione. Egli stesso distingue tra i due atti amministrativi, precisamente la mutazione di B da parrocchia a quasi-parrocchia, mutazione di stato che non era stata denunciata da alcuno, e la sua unione estintiva con la parrocchia A per «*action of amalgamation [consolidation, merger]*». Infine dichiarò che l'Ecc.mo Vescovo aveva confermato la propria decisione.

Il 20 giugno 2007 poi, la Sig.ra N. ed altri trasmisero la risposta alla Congregazione per il Clero, confermando il loro ricorso gerarchico, e il 27 giugno 2007 informarono del ricorso l'Ecc.mo Vescovo.

Ma il 5 agosto 2008 la Congregazione con decreto (prot. n. 20082142) rigettò il ricorso e confermò le decisioni dell'Ecc.mo Vescovo «*in procedendo et in decernendo*».

3. Contro questa decisione la Sig.ra N. con il Sig. M. il 26 agosto 2008 interpose ricorso avanti a questo Supremo Tribunale.

Il 4 dicembre 2009 la Segnatura Apostolica stabilì che il ricorso godeva di *fumus boni iuris* e pertanto doveva essere ammesso alla discussione avanti agli Em.mi ed Ecc.mi Padri e il 22 dicembre 2009 decretò che doveva essere concessa e di fatto era concessa la sospensione per quel che riguarda la chiusura della chiesa, ma soltanto nel senso che l'Ecc.mo Vescovo, pendente il ricorso, custodisse al sicuro quella ed i beni della missione soppressa B.

Poi il 16 gennaio 2010 fu concordato il dubbio sotto questa seguente formula: **Se consti della violazione di legge in procedendo o in decernendo relativamente alla decisione della Congregazione del Clero del 5 agosto 2008.**

II. In Diritto e in Fatto

4. Innanzitutto ci si deve occupare della asserita interposizione del ricorso gerarchico fuori dal termine perentorio. La Congregazione infatti rigettò il ricorso per l'inosservanza delle norme riguardanti il ricorso gerarchico sia circa la mutazione della parrocchia B in quasi-parrocchia o missione sia circa la sua unione estintiva con la parrocchia A. Poi è necessaria un'ulteriore accurata distinzione tra due atti dell'Ecc.mo Vescovo, cioè tra l'unione estintiva della quasi-parrocchia B con la parrocchia A e la chiusura della chiesa della quasi-parrocchia estinta e la sua destinazione all'uso profano.

A. L'asserita inosservanza delle norme riguardanti il ricorso gerarchico

5. Innanzitutto si deve dire che la Congregazione per il Clero giustamente ha rigettato il ricorso gerarchico contro la mutazione della parrocchia B in missione o quasi-parrocchia, infatti «*this cannot be questioned a year after the fact*», omessa inoltre la richiesta di cui al can. 1734, tanto più che dagli atti consta che i parrocchiani erano stati informati già da lungo tempo degli effetti della decisione, per esempio per mezzo delle notizie agli stessi date nei giorni 16 e 17 settembre 2006.

6. Ma la cosa è diversa relativamente alla soppressione della missione o quasi-parrocchia B.

Contro questa decisione il 1° maggio 2007 proposero la *remonstratio* di cui al can. 1734 la Sig.ra N. ed altri come membri della già parrocchia B o del suo consiglio economico o pastorale, e di nuovo ottantotto parrocchiani, tra i quali la Sig.ra N., il 5 maggio 2007. La Sig.ra N. ed altri inoltre già il 1° maggio 2007 e di nuovo il 26 maggio dello stesso anno anticipatamente ricorsero alla Congregazione per il Clero.

La Congregazione per il Clero pertanto giustamente il 4 giugno 2007 rispose che l'istanza del 1° maggio 2007 non poteva essere considerata e parimenti nell'impugnato decreto del 5 agosto 2008 che «*the recourse regarding the disposition of the Ordinary in closing the Mission B has not respected the time limits imposed by the law for the Bishop's response*». I ricorsi dei giorni 1° e 26 maggio 2007 infatti erano stati proposti prima del decorso del termine di cui al can. 1735.

La Sig.ra N. e gli altri tuttavia proposero un altro ricorso presso la Congregazione per il Clero.

Infatti il 12 giugno 2007 il Rev.mo Vicario episcopale rispose alla *remonstratio* fatta avanti all'Ecc.mo Vescovo, asserendo che nel caso non era stato rispettato il termine di trenta giorni concesso all'Ecc.mo Vescovo secondo la norma del can. 1735 prima del ricorso alla Congregazione. Ma il Rev.mo Vicario episcopale fece conoscere anche che l'Ecc.mo Vescovo aveva confermato la decisione e diede un'ampia spiegazione per quanto riguarda le ragioni motive. Pertanto il 12 giugno 2007 si è avuto un rigetto della domanda (cf. can. 1735) da parte dell'Ecc.mo Vescovo.

Contro questo rigetto la Sig.ra N. ed altri trasmisero alla Congregazione il 20 giugno 2007 la risposta del Rev.mo Vicario episcopale insieme alle loro osservazioni, confermando il loro ricorso gerarchico. Questo ricorso invece deve essere ritenuto interposto entro i *fatalia legis* (cf. can. 1737, § 2) e pertanto un vero ricorso contro la conferma della decisione.

Pertanto ciò che è stato detto dalla Congregazione per quanto riguarda il ricorso del 26 maggio 2007, non è valido per quanto riguarda il ricorso del 20 giugno 2007. Quindi per quanto riguarda questa procedura, la risposta della Congregazione non ha fondamento. Vale al contrario ciò che è stato detto dalla Sig.ra N. nel ricorso a questo Supremo Tribunale cioè che «*there has been a gross miscarriage of justice to dismiss this appeal for untimeliness*» per quanto attiene al ricorso del 20 giugno 2007 contro la decisione confermata dell'Ecc.mo Vescovo.

B. L'unione estintiva della quasi-parrocchia B con la parrocchia A

7. Per quanto riguarda questa cosa, non c'è negli atti un decreto formale promulgato, ma comunque dalla lettera mandata il 27 aprile 2007 ai fedeli della quasi-parrocchia B appare senza nessun dubbio la decisione dell'Ecc.mo Vescovo, confermata poi dalla Congregazione per il Clero. Pertanto il 27 aprile 2007 l'Ecc.mo Vescovo soppresse la quasi-parrocchia B per unione estintiva.

Da parte sua la Congregazione per il Clero rigettò il ricorso contro questa decisione non solo per l'inosservanza delle norme per il ricorso gerarchico,

ma in realtà anche perché l'Ecc.mo Ordinario agì correttamente *in procedendo e in decernendo*.

E in realtà non può darsi alcun dubbio che il consiglio presbiterale sia stato consultato sulla cosa. Le ragioni motive della decisione inoltre sono state sommariamente spiegate nella lettera inviata il 27 aprile 2007 dall'Ecc.mo Vescovo a ciascuna famiglia della quasi-parrocchia B. Il Rev.mo Vicario episcopale poi espose più ampiamente quelle ragioni motive nella risposta del 12 giugno 2007 alla *remonstratio*, notificando anche la conferma della decisione da parte dell'Ecc.mo Vescovo. L'asserzione secondo cui l'Ecc.mo Vescovo non avesse esposto le ragioni motive pertanto manca di ogni fondamento.

Inoltre la legge della Chiesa per la cosa richiede che le ragioni motive siano giuste, ma non gravi. Ma la valutazione sulle giuste ragioni e sulla loro esistenza oggettiva è affidata e deve esserelo particolarmente e necessariamente alla decisione del Vescovo. Non essendo provato nel caso in alcun modo che egli agì arbitrariamente, la sua decisione confermata dalla Congregazione deve essere sostenuta.

C. La riduzione della chiesa B a uso profano

8. Gli atti diocesani ed il decreto della Congregazione in realtà fanno parola soltanto della chiusura della chiesa. Ma la giurisprudenza di questo Supremo Tribunale equipara sempre la chiusura della chiesa con la sua riduzione a uso profano. Inoltre, appare chiaramente dagli atti la proposta alienazione della chiesa.

La parte ricorrente, nello scambio di lettere sia con l'Ecc.mo Vescovo sia con la Congregazione, asserisce che il Sig. P. aveva dato il terreno per l'edificazione della chiesa con l'intenzione che, se eventualmente la chiesa fosse stata messa in vendita, quello sarebbe dovuto tornare nel dominio degli eredi. Ma esaminato attentamente il contratto, questa affermazione della Sig.ra N. non è confermata. In realtà nel contratto si legge: «*That the said premises are free from encumbrances that the said party of the first part will forever warrant the title to said premises*».

Questa affermazione della ricorrente pertanto manca di fondamento. Né gli eredi davano alcun inizio ad azione legale.

Tuttavia la cosa deve essere esaminata più profondamente.

Secondo la norma del can. 1222, § 1, il Vescovo senza dubbio può ridurre una chiesa a uso profano non indecoroso, se c'è l'impossibilità oggettiva e assoluta di adibire la chiesa senz'altro al culto divino o restaurarla. Ma oltre a questa fattispecie, perché il Vescovo possa ridurre una chiesa a uso profano, occorre senza dubbio che ci siano cause gravi, non solamente giuste, e che inoltre sia sentito il consiglio presbiterale sulla cosa (cf. can. 1222, § 2).

In questo caso, dagli atti consta dell'ottimo stato di conservazione della chiesa, mentre i fedeli sono pronti a sostenere le necessarie spese per la chiesa. Inoltre non possono essere sufficienti ragioni motivate di carattere generale come per esempio la riduzione del numero dei sacerdoti, il numero elevato di edifici sacri. È necessario nei singoli casi provare che si abbiano davvero cause gravi. In verità dagli atti della causa risulta chiaramente che la decisione della riduzione della chiesa B a uso profano si fonda *sic et simpliciter* nel proposito generale di riordino della struttura pastorale. Era invece necessario distinguere diligentemente tra il processo di riordino delle parrocchie e la decisione relativa allo *status* canonico dell'edificio sacro.

Pertanto la decisione dell'Ecc.mo Vescovo, confermata dalla Congregazione per il Clero, deve essere invalidata poiché violò *in decernendo* la norma del can. 1222 § 2.

D'altra parte dagli atti si evince che il consiglio presbiterale fu consultato sulla cosa, e pertanto non si regge questa asserita violazione di legge *in procedendo* per quanto riguarda la riduzione della chiesa a uso profano non indecoroso.

III. Conclusione

9. Approfondito equamente ogni aspetto in diritto ed in fatto, i sottoscritti Giudici incaricati di decidere, invocato il nome di Cristo, e avendo solo Dio davanti agli occhi, al dubbio proposto hanno decretato sia da rispondere e rispondono:

NEGATIVAMENTE, ossia che non consta della violazione della legge *in procedendo* e *in decernendo* relativamente alla decisione della Congregazione per il Clero del 5 agosto 2008 per quanto riguarda la mutazione dello *status* della parrocchia B e l'unione estintiva con la parrocchia A;

AFFERMATIVAMENTE, ossia che consta della violazione della legge *in decernendo* relativamente alla decisione della Congregazione per il Clero del 5 agosto 2008 per quanto riguarda la riduzione della chiesa B a uso profano per mancanza di causa grave;

NEGATIVAMENTE, ossia che non consta della violazione della legge *in procedendo* relativamente alla decisione della Congregazione per il Clero del 5 agosto 2008 per quanto riguarda la riduzione della chiesa B a uso profano.

Si trattenga per le spese di questo Supremo Tribunale la cauzione depositata nella sua cassa. Le parti paghino ciascuna un congruo onorario al loro Chiarissimo Patrono.

Così pronunciamo e stabiliamo, incaricando gli aventi interesse affinché mandino ad esecuzione questa Nostra sentenza definitiva, a tutti gli effetti di diritto.

Ciò si notifici agli aventi interesse a tutti gli effetti di diritto.

Dato a Roma, dalla Sede del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica,
21 maggio 2011.

Raymond Leo Card. BURKE, *Prefetto*

Carlo Card. CAFFARRA, *Ponente*

Giovanni Card. LAJOLO

✠ Javier ECHEVARRÍA RODRÍGUEZ

✠ Filippo IANNONE, O.Carm.

E si notifici.

L'11 agosto 2011

✠ Frans DANEELS, O.Praem., *Segretario*

Pawel MALECHA, *Preposto alla Cancelleria*

Prot. N. 42278/09 CA
Reductionis ecclesiae in usum profanum

SENTENTIA DEFINITIVA

IN NOMINE DOMINI. AMEN.

BENEDICTO PP. XVI feliciter regnante, Pontificatus sui anno VII, die XXI maii MMXI, Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal, videntibus Em.mis ac Rev.mis D.nis Raimundo Leone Card. Burke, *Praefecto et Ponente*, Carolo Card. Caffarra et Ioanne Card. Lajolo atque Exc.mis et Rev.mis D.nis Xaverio Echevarría Rodríguez et Philippo Iannone, O.Carm., intervenientibus Cl.ma Martha Wegan, utpote Patrona Recurrentis, Cl.ma Alexia Gullo, tamquam Patrona Congregationis pro Clericis atque Rev.mo D.no Iosepho Punderson, Promotore Iustitiae deputato, in causa, de qua supra, hanc definitivam tulit sententiam.

I. FACTI SPECIES

1. Die 14 augusti 2008, Exc.mus Episcopus dioecesanus clausuram, a die 25 augusti sequentis, ecclesiae A decrevit, quam iam die 15 septembris 2007 per litteras circulares proposuerat. Postea, nempe per decretum diei 3 septembris 2008, idem Praesul unionem exstinctivam paroeciae A et aliarum paroeciarum ordinavit, indicans insuper venditionem futuram ecclesiae A.

D.na N., membrum paroeciae A, cum aliis paroecianis, revocationem decisionum, quoad clausuram ecclesiae et suppressionem paroeciae, die 30 augusti petivit. Cum Exc.mus Episcopus nullam responsionem intra terminum, de quo in can. 1735, protulisset, D.na N. recursum coram Congregatione pro Clericis die 3 octobris interposuit, petens suspensionem decisionum executionis. Congregatio autem pro Clericis per decretum diei 12 ianuarii 2009 recursum reiecit, declarans Exc.mum Episcopum proceduram canonicam in decisionibus perficiendis secutum esse et decisiones ipsas, propter penuriam sacerdotum et prudentem administrationem bonorum temporalium necnon curam pastoralem fidelibus provisam, iustas et proportionatas fuisse.

2. Adversus decisionem Congregationis pro Clericis, d.na N. et alii recursum coram H.S.T. die 5 februarii 2009 interposuerunt, sed solummodo in materia reductionis ecclesiae in usum profanum non sordidum, declarantes in epistula diei 11 maii 2009: “This Appeal relates **only** to the closure of the church of Parish A...”. Litteris dierum 6 martii 2009 et 11 maii 2009 H.S.T. acta a Congregatione petivit, quae Congregatio tandem die 5 iunii 2009 transmisit, animadvertens recursum in limine reiciendum esse ob eius propositionem nomine coetus, non autem singulorum.

Receptis memorialibus Patronorum et voto Rev.mi Promotoris Iustitiae deputati, in Congressu diei 22 iunii 2010, Praefectus H.S.T. recursum admisit ad disceptationem coram Em.mis et Exc.mis Patribus Iudicibus. Die 26 eiusdem mensis hoc dubium concordatum est: **An constet de violatione legis in procedendo vel in decernendo relate ad decisionem Congregationis pro Clericis diei 12 ianuarii 2009, quatenus respiciat reductionem ecclesiae in usum profanum.** Omnibus peragendis rite peractis, nunc praefato dubio respondendum est.

II. IN IURE ET IN FACTO

3. Uti iam animadversum est, Congregatio pro Clericis, per epistolam diei 5 iunii 2009, qua acta causae H.S.T. transmittibat, asseruit defectum legitimationis activae, quia recursus interpositus fuisset a coetu et non a singulis paroecianis. Sed e contra, quattuor recurrentes in causa clare indicaverant se agere nomine proprio, non nomine alicuius coetus. Cl.ma Patrona Auctoritatis ecclesiasticae, ceterum, admisit d.nam N. legitimatione activa gaudere in causa.

4. Cl.ma Patrona Recurrentis violationem legis in procedendo asseruit, retinens Exc.mum Episcopum cum membris Consilii Presbyteralis minime de gravibus rationibus ad ecclesiam in usum profanum redigendam locutum esse, quia citatione can. 1222, § 2 caret eius decretum, quod postea Congregatio pro Clericis erronee confirmavisset.

Quoad assertam violationem legis in procedendo, verum est quod tum Exc.mus Episcopus cum Congregatio pro Clericis in suis decretis citant can. 515, § 2, de suppressione paroeciae, et omiserunt citationem can. 1222, § 2, de reductione ecclesiae in usum profanum. Sed ex actis causae demonstratur Exc.mum Episcopum consilium, de quo in can. 1222, § 2, a membris Consilii Presbyteralis exquisivisse. Exc.mus Praesul in sessione Consilii Presbyteralis amplas notitias praeparatorias de proposita suppressione aliquarum paroeciarum et reductione aliquarum ecclesiarum in usum profanum dedit. Haud dubitandum est membra Consilii Presbyteralis conscia fuisse de duabus distinctis

decisionibus, nempe, decisione de suppressione paroeciarum et decisione de reductione ecclesiarum in usum profanum. Clarius nihilominus Exc.mus Episcopus de duobus canonibus distinctis loqui potuisset. Dicta claritas incomprehensionem aliquam inter paroecianos minuere valuisset.

5. Cl.ma Patrona Recurrentis tres violationes legis in decernendo asseruit. Primo, ipsa contendit deesse in casu graves causas de quibus in can. 1222, § 2. Secundo, ipsa tenet quod clausura ecclesiae ante diem suppressionis paroeciae magnum detrimentum spirituale pro paroecianis constituit. Tertio, Cl.ma Patrona asserit decretum graves contentiones inter paroecianos suscitasse ad detrimentum boni communis.

Quoad primam assertam violationem legis in decernendo, norma canonica relate ad aedem sacram observanda exigit ut iudicium Episcopi de ecclesia in usum profanum redigenda fundamento obiectivo, scilicet causa gravi, innitatur. Hoc in casu, distinguendae sunt causa ad paroeciam supprimendam et causa ad ecclesiam in usum profanum redigendam. Exc.mus Episcopus de duobus rationibus motivis locutus est, nempe, de penuria sacerdotum et de recta administratione bonorum Ecclesiae. Penuria sacerdotum esse potest causa ad paroeciam supprimendam, sed minime ad ecclesiam in usum profanum redigendam, quia, etiamsi sacerdotes in Dioecesi pauci sunt, laici pii et dedicati, uti iam in aliis temporibus et locis per saecula accidit, possunt apte de ecclesia tamquam aede sacra et symbolo eorundem fidei Catholicae curare.

De recta administratione bonorum ecclesiasticorum in primis documentis exhibitis ab Exc.mo Episcopo sermo de statu ecclesiae A sat genericus evasit. Postea autem tum coram Congregatione pro Clericis cum coram H.S.T. documenta ab Exc.mo Episcopo producta indicant tria motiva ad administrationem bonorum temporalium pertinentia: 1) incapacitatem paroecianorum in loco quinque ecclesias sustinendi; 2) inidoneitatem ecclesiae A ad necessitates novae paroeciae servandas relate ad ecclesiam matricem B; et 3) statum historicum ecclesiae B tamquam ecclesiae antiquissimae omnium ecclesiarum in Dioecesi.

Documenta ultimatim exhibita plene demonstrant fundamentum obiectivum decisionis Exc.mi Episcopi in ecclesia B tamquam sede novae paroeciae eligenda et in ecclesia A in usum profanum redigenda. De opportunitate decisionum Exc.mi Episcopi disputari potest, sed haec disputatio competentiam H.S.T. exsultat. Secundum suam propriam competentiam H.S.T. iudicare debet solummodo an constet ex actis decisionem Exc.mi Episcopi minime arbitrariam, seu in casu causa gravi deficiente, fuisse.

Quoad secundam assertam violationem legis in decernendo, verum est quod Exc.mus Episcopus ecclesiam A in usum profanum redegit die 25 au-

gusti 2008, sed suppressionem paroeciae A solummodo inde a die 3 septembris 2008 decrevit. Secundum Cl.mam Patronam Recurrentis paroeciani detrimentum subierunt ob defectum ecclesiae paroecialis, sed hoc detrimentum dari potuisset solummodo si, hoc facto, necessitates spirituales fidelium haud servabantur. Exc.mus autem Episcopus bene providit praefatis necessitatibus apud ecclesias B et C in eodem, etiam vicinissimo, loco. De Sanctis Missis in eisdem ecclesiis notitia paroecianis data erat. Anterior reductio ecclesiae in usum profanum forsitan aliquod incommodum pro paroecianis constituit, haudquaquam vero magnum detrimentum spirituale.

Tertio, Cl.ma Patrona Recurrentis asseruit decretum ansam dedisse gravibus contentionibus cum detrimento boni animarum. Detrimento autem boni animarum, de quo in can. 1222, § 2, non oritur ex facto quod decretum reductionis ecclesiae in usum profanum aliquibus paroecianis inopportunum visum est vel etiam illegitimum.

III. CONCLUSIO

6. Omnibus in iure et in facto aequè rimatis, infrascripti Patres pro Tribunali sedentes ac solum Deum prae oculis habentes, dubio proposito respondendum esse decreverunt atque respondent:

NEGATIVE, seu non constare de violatione legis in procedendo vel in decernendo relate ad decisionem Congregationis pro Clericis diei 12 ianuarii 2009, quatenus respiciat reductionem ecclesiae in usum profanum.

Pro expensis processualibus cautio in arca H.S.T. deposita retineatur. Partes suae quaeque Cl.mae Patronae congruum solvant honorarium.

Hanc definitivam sententiam cum omnibus quorum interest communicandam et executioni mandandam decernimus, ad omnes iuris effectus.

Datum Romae, e sede Supremi Signaturae Apostolicae Tribunalis, die XXI maii MMXI.

(Signati) Raimundus Leo Card. BURKE, *Praefectus et Ponens*

Carolus Card. CAFFARRA

Ioannes Card. LAJOLO

✠ Xaverius ECHEVARRÍA RODRÍGUEZ

✠ Philippus IANNONE, O.Carm.

Et notificetur.

Die 11 augusti 2011

✠ Franciscus DANEELS, O.Praem., *Secretarius*

Paulus MALECHA, *Praepositus Cancellariae*

* * * * *

TRADUZIONE ITALIANA

Prot. N. 42278/09 CA

Riduzione di chiesa a uso profano

SENTENZA DEFINITIVA

Nel VII anno di Pontificato di Papa Benedetto XVI, il 21 maggio 2011, il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, alla presenza degli Em.mi e Rev.mi Raymond Leo Card. Bruke, *Prefetto e Ponente*, Carlo Card. Caffarra e Giovanni Card. Lajolo, e degli Ecc.mi e Rev.mi Javier Echevarría Rodríguez e Filippo Iannone, O.Carm., intervenienti la Chiar.ma Martha Wegan, come Patrona della Ricorrente, la Chiar.ma Alessia Gullo, come Patrona della Congregazione per il Clero e il Rev.do Mons. Joseph Punderson, Promotore di Giustizia deputato, nella causa, di cui sopra, ha emesso questa sentenza definitiva.

I. FATTISPECIE

1. Il 14 agosto 2008 l'Ecc.mo Vescovo diocesano decretò la chiusura, dal seguente 25 agosto della chiesa A, che già dal 15 settembre 2007 aveva proposto con lettera circolare. Poi, precisamente per mezzo del decreto del 3 settembre 2008, lo stesso Presule ordinò l'unione estintiva della parrocchia A e di altre parrocchie, indicando inoltre la vendita futura della chiesa A.

La Sig.ra N., membro della parrocchia A, con altri parrocchiani, chiese il 30 agosto la revoca delle decisioni, per quanto riguarda la chiusura della chiesa e la soppressione della parrocchia. Non avendo l'Ecc.mo Vescovo dato nessuna risposta entro i termini, di cui al can. 1735, la Sig.ra N. interpose ricorso il 3 ottobre avanti alla Congregazione per il Clero, chiedendo la sospensione dell'esecuzione delle decisioni. Ma la Congregazione per il Clero

con decreto del 12 gennaio 2009 rigettò il ricorso, dichiarando che l'Ecc.mo Vescovo aveva seguito la procedura canonica nelle decisioni da prendere e che le decisioni stesse erano state giuste e proporzionate a causa della penuria di sacerdoti e della prudente amministrazione dei beni temporali nonché della cura pastorale garantita ai fedeli.

2. Contro la decisione della Congregazione per il Clero, la Sig.ra N. ed altri interposero ricorso il 5 febbraio avanti a questo Supremo Tribunale, ma solo in materia di riduzione della chiesa a uso profano non indecoroso, dichiarando nella lettera dell'11 maggio 2009: «*This Appeal relates **only** to the closure of the church of Parish A...*». Con lettere del 6 marzo 2009 e dell'11 maggio 2009 questo Supremo Tribunale chiese gli atti alla Congregazione, che la Congregazione trasmise alla fine il 5 giugno 2009, osservando che il ricorso doveva essere rigettato *in limine* per la sua proposizione a nome del *coetus*, ma non dei singoli.

Ricevuti i memoriali dei Patroni ed il voto del Rev.mo Promotore di Giustizia deputato, nel Congresso del 22 giugno 2010 il Prefetto di questo Supremo Tribunale ammise il ricorso alla discussione avanti agli Em.mi ed Ecc.mi Padri Giudici. Il 26 dello stesso mese fu concordato questo dubbio: **Se consti della violazione di legge *in procedendo* o *in decernendo* relativamente alla decisione della Congregazione per il Clero del 12 gennaio 2009, per quanto riguarda la riduzione della chiesa a uso profano.**

Ritualmente fatto quanto era da farsi, ora deve risponderci al predetto dubbio.

II. IN DIRITTO E IN FATTO

3. Come già è stato osservato, la Congregazione per il Clero, con lettera del 5 giugno 2009, con la quale trasmetteva gli atti della causa a questo Supremo Tribunale, asserì il difetto di legittimazione attiva, poiché il ricorso sarebbe stato interposto da un *coetus* e non dai singoli parrochiani. Ma al contrario quattro ricorrenti nella causa avevano indicato chiaramente che agivano in nome proprio, non in nome di un qualche *coetus*. La Chiar.ma Patrona dell'Autorità ecclesiastica del resto ammise che la Sig.ra N. godeva di legittimazione attiva nella causa.

4. La Chiar.ma Patrona della Ricorrente contestò la violazione di legge *in procedendo*, ritenendo che l'Ecc.mo Vescovo non avesse parlato per nulla con i membri del Consiglio Presbiterale delle gravi ragioni per ridurre la chiesa a uso profano poiché il suo decreto, che poi la Congregazione per il Clero avrebbe confermato erroneamente, manca della citazione del can. 1222, § 2.

Per quanto riguarda l'asserita violazione di legge *in procedendo*, è vero che sia l'Ecc.mo Vescovo sia la Congregazione per il Clero nei loro decreti citano il can. 515, § 2 sulla soppressione della parrocchia, ed omisero la citazione del can. 1222, § 2 sulla riduzione della chiesa a uso profano. Ma dagli atti della causa è dimostrato che l'Ecc.mo Vescovo aveva chiesto il parere di cui al can. 1222, § 2 ai membri del Consiglio Presbiterale. L'Ecc.mo Presule nella seduta del Consiglio Presbiterale diede ampie notizie preparatorie sulla proposta soppressione di alcune parrocchie e sulla riduzione di alcune chiese a uso profano. Non si deve dubitare che i membri del Consiglio Presbiterale fossero consapevoli delle due distinte decisioni, appunto, della decisione sulla soppressione delle parrocchie e della decisione sulla riduzione delle chiese a uso profano. Tuttavia l'Ecc.mo Vescovo avrebbe potuto parlare più chiaramente dei due distinti canoni. Detta chiarezza avrebbe potuto ridurre una qualche incomprensione tra i parrocchiani.

5. La Chiar.ma Patrona della Ricorrente contestò tre violazioni di legge *in discernendo*. In primo luogo, la stessa sostiene che mancano nel caso le gravi cause di cui al can. 1222, § 2. In secondo luogo, la stessa osserva che la chiusura della chiesa prima del giorno della soppressione della parrocchia ha costituito un grande danno spirituale per i parrocchiani. In terzo luogo, la Chiar.ma Patrona asserisce che il decreto ha suscitato dei gravi litigi tra i parrocchiani a danno del bene comune.

Per quanto riguarda la prima asserita violazione di legge *in discernendo*, la norma canonica da osservare relativamente all'edificio sacro esige che il giudizio del Vescovo sulla chiesa da ridurre ad uso profano deve ricondursi ad un fondamento obiettivo, cioè ad una causa grave. In questo caso, si devono distinguere la causa per sopprimere la parrocchia e la causa per ridurre la chiesa a uso profano. L'Ecc.mo Vescovo ha parlato di due ragioni motive, propriamente, della penuria di sacerdoti e della retta amministrazione dei beni della Chiesa. La penuria di sacerdoti può essere una causa per sopprimere una parrocchia, ma non per ridurre una chiesa ad uso profano, poiché, anche se i sacerdoti nella Diocesi sono pochi, laici pii e disponibili possono, come già accadde in altri tempi e luoghi per secoli, aver cura adeguatamente della chiesa come edificio sacro e simbolo della loro fede Cattolica.

Sulla retta amministrazione dei beni ecclesiastici nei primi documenti esibiti dall'Ecc.mo Vescovo il discorso sullo stato della chiesa A risulta abbastanza generico. Ma poi tanto avanti alla Congregazione per il Clero quanto avanti a questo Supremo Tribunale i documenti prodotti dall'Ecc.mo Vescovo indicano tre motivi pertinenti all'amministrazione dei beni temporali: 1) l'in-

capacità dei parrocchiani di sostenere *in loco* cinque chiese; 2) l'inidoneità della chiesa A a soddisfare le necessità della nuova parrocchia in relazione alla chiesa matrice B; e 3) lo stato storico della chiesa B come chiesa più antica di tutte le chiese nella Diocesi.

I documenti ultimamente esibiti dimostrano pienamente il fondamento oggettivo della decisione dell'Ecc.mo Vescovo sulla chiesa B come sede da scegliere per la nuova parrocchia e sulla chiesa A da ridurre a uso profano. Si può discutere dell'opportunità delle decisioni dell'Ecc.mo Vescovo, ma questa discussione esula dalla competenza di questo Supremo Tribunale. Secondo la competenza sua propria questo Supremo Tribunale deve giudicare soltanto se consti dagli atti che la decisione dell'Ecc.mo Vescovo non sia stata arbitraria, ossia mancante nel caso di una causa grave.

Per quanto riguarda la seconda asserita violazione di legge *in decernendo*, è vero che l'Ecc.mo Vescovo ha ridotto la chiesa A a uso profano il 25 agosto 2008, ma decretò la soppressione della parrocchia A soltanto a partire dal giorno 3 settembre 2008. Secondo la Chiar.ma Patrona del Ricorrente i parrocchiani subirono un danno per la mancanza di una chiesa parrocchiale, ma questo danno si sarebbe potuto dare solo se, fatto ciò, non fossero curate le necessità spirituali dei fedeli. Ma l'Ecc.mo Vescovo provvide bene alle predette necessità presso le chiese B e C nel medesimo, anche vicinissimo, luogo. Delle Sante Messe nelle medesime chiese era stata data notizia ai parrocchiani. L'anticipata riduzione della chiesa a uso profano forse ha costituito un qualche disagio per i parrocchiani, in nessun modo in realtà un grande danno spirituale.

In terzo luogo, la Chiar.ma Patrona della Ricorrente contestò che il decreto diede occasione a gravi dispute con danno del bene delle anime. Ma il danno del bene delle anime di cui al can. 1222, § 2, non nasce dal fatto che il decreto di riduzione della chiesa in uso profano sia sembrato ad alcuni parrocchiani inopportuno o anche illegittimo.

III. CONCLUSIONE

6. Osservato tutto rettamente sia in diritto sia in fatto, i sottoscritti Padri incaricati di decidere avendo solo Dio davanti agli occhi, al dubbio proposto decisero che deve risponderci e rispondono:

NEGATIVAMENTE, ossia che non consta della violazione di legge *in procedendo e in decernendo* relativamente alla decisione della Congregazione per il Clero del 12 gennaio 2009 per quanto riguarda la riduzione della chiesa a uso profano.

Si trattenga per le spese processuali la cauzione depositata nella cassa di questo Supremo Tribunale. Le parti paghino un congruo onorario a ciascuna loro Chiar.ma Patrona.

Stabiliamo questa sentenza definitiva debba essere comunicata agli aventi interesse e debba essere mandata ad esecuzione, a tutti gli effetti di diritto.

Dato a Roma, dalla sede del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, 21 maggio 2011.

Raymond Leo Card. BURKE, *Prefetto e Ponente*

Carlo Card. CAFFARRA,

Giovanni Card. LAJOLO

✠ Javier ECHEVARRÍA RODRÍGUEZ

✠ Filippo IANNONE, O.Carm.

E si notifichi.

L'11 agosto 2011

✠ Frans DANEELS, O.Praem., *Segretario*

Pawel MALECHA, *Preposto alla Cancelleria*

Prot. n. 44426/10 CA³

Reductionis ecclesiae in usum profanum

Confecto summario in causa de qua supra, ad disceptationem coram Em.mis atque Exc.mis H.S.T. Patribus Iudicibus delata, Exc.mus Episcopus dioecesanus die 14 iunii 2011 decretum edidit quod «revokes the previous provision regarding the disposition of Saint [...] Church issued on Friday, February 21, 2008, and replaces it with the above provision that Saint [...] Church be reduced to an oratory».

Cum exinde obiectum controversiae iuxta dubium concordatum non amplius haberetur, H.S.T. die 14 iulii 2011 decretum edidit quo lis finita declarata est. Quam adversus decisionem Cl.ma Recurrentium Patrona, invocato art. 28, § 1 *Legis propriae*, die 29 iulii 2011 ad Em.mum H.S.T. Praefectum provocavit atque institit ut lis ad iudicium deferretur.

De decreto litis finitae inaccurate ab Officio dioecetano publici iuris facto certior facta, haec Signatura Apostolica Exc.mo Episcopo die 2 augusti 2011 rescripsit Supremum Tribunal litem finitam in causa declaravisse «because you withdrew your decision to reduce the church to profane use and you disposed that the church would remain open to be used for divine worship» atque hoc modo minime Signaturam Apostolicam Exc.mi Episcopi decisionem confirmavisse «that St. [...] Church is canonically no longer an *ecclesia* as defined in can. 1214 but merely an *oratorium* as defined in can. 1223».

Quibus praehabitis,

SUPREMUM SIGNATURAE APOSTOLICAE TRIBUNAL

Re sedulo perpensa;

3 *Nota di Redazione:* avendo il Vescovo ridotto una chiesa ad uso profano ed essendo stata confermata la sua decisione dalla Congregazione per il Clero, era stato proposto ricorso alla Segnatura Apostolica, che dopo la dovuta discussione aveva ammesso in Congresso la Causa alla discussione davanti al Collegio dei Giudici. Allora il Vescovo revocò la sua decisione, con l'effetto che la Segnatura apostolica dichiarò la lite che stava trattando finita. Ma la Chiar.ma Patrona dei ricorrenti insistette per la revoca di detta dichiarazione. Con questo decreto la Segnatura decise di non revocarla.

Praemisso quod Exc.mus Episcopus decreto diei 14 iunii 2011 duas decisiones sumpsit omnino distinctas, id est primum revocavit decretum quo ecclesia [...] in usum profanum die 21 februarii 2008 reducta est, quae ecclesia proinde restituta est pristino suo statui ecclesiae (cf. can. 1214); dein eandem ecclesiam in oratorii statum (cf. can. 1223) reducendam statuit;

Pro comperto habito quod Recurrentes alteram decisionem, ecclesiam scilicet in oratorium reducendi, primum remonstratione ac dein recursu hierarchico coram Congregatione pro Clericis impugnaverunt; qua de re Congregatio competens est ad actus impugnati suspensionem, si et quatenus, decernendam necnon omnes alias quaestiones ad rem pertinentes solvendas;

Cauto quod nullum prorsus praeiudicium ex decreta lite finita Recurrentibus provenit; nam si recursus adversus reductionem ecclesiae in oratorium apud Congregationem pro Clericis nunc pendens quovis modo in Recurrentium favorem cedit, superstes manet seu reviviscit decisio restitutionis ecclesiae [...] in suo pristino ecclesiae statu; si vero, idem recursus adversus Recurrentes solvitur, haec Signatura Apostolica inconcusse tenet Exc.mum Episcopum oratorium in usum profanum non sordidum in casu reducere non posse, nisi ad amussim servatis canonibus et praescriptionibus de ecclesiae reductione in usum profanum (cf. can. 1222), quia reductio ecclesiae prius in oratorium ac dein in usum profanum iure praesumitur unum constituere actum administrativum, duobus quidem inextricabilibus gressibus latum;

Auditis Rev.mo Promotore Iustitiae et Rev.do Promotore Iustitiae Substituto;

decrevit:

In decisis.

Et notificetur omnibus quorum interest ad omnes iuris effectus.

Romae, e sede Supremi Signaturae Apostolicae Tribunalis, die 8 novembris 2011.

Raimundus Leo Card. BURKE

Praefectus

✠ Franciscus DANEELS, O.Praem.

Secretarius

* * * * *

TRADUZIONE ITALIANA

Prot. n. 44426/10 CA
Riduzione di chiesa a uso profano

Fatto il sommario nella causa di cui sopra, portata alla discussione avanti agli Em.mi ed Ecc.mi Padri Giudici di questo Supremo Tribunale, l'Ecc.mo Vescovo diocesano il 14 giugno 2011 emise un decreto che «*revokes the previous provision regarding the disposition of Saint [...] Church issued on Friday, February 21, 2008, and replaces it with the above provision that Saint [...] Church be reduced to an oratory*».

Non avendosi più quindi l'oggetto della controversia secondo il dubbio concordato, questo Supremo Tribunale il 14 luglio 2011 emise un decreto con il quale la lite è stata dichiarata finita. Contro questa decisione la Chiar.ma Patrona dei Ricorrenti, invocato l'art. 28, § 1 della *Lex propria*, il 29 luglio 2011 ricorse all'Em.mo Prefetto di questo Supremo Tribunale ed insistette perché la lite fosse portata a giudizio.

Questa Segnatura Apostolica, informata circa la non accurata pubblicazione del decreto di lite finita fatta dall'Ufficio diocesano, il 2 agosto 2011 scrisse all'Ecc.mo Vescovo che il Supremo Tribunale aveva dichiarato nella causa la lite finita «*because you withdrew your decision to reduce the church to profane use and you disposed that the church would remain open to be used for divine worship*» e che in questo modo la Segnatura Apostolica non aveva minimamente confermato la decisione dell'Ecc.mo Vescovo «*that Saint [...] Church is canonically no longer an ecclesia as defined in can. 1214 but merely an oratorium as defined in can. 1223*».

Date queste cose,

IL SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA

Valutata diligentemente la cosa;

Premesso che l'Ecc.mo Vescovo con decreto del 14 giugno 2011 prese due decisioni del tutto distinte, cioè prima revocò il decreto con cui la chiesa [...] è stata ridotta a uso profano il 21 febbraio 2008, la quale chiesa quindi è

stata restituita al suo precedente *status* di chiesa (cf. can. 1214); poi stabilì che si dovesse ridurre la medesima chiesa allo *status* di oratorio (cf. can. 1223);

Ritenuto per certo che i Ricorrenti impugnarono la seconda decisione, cioè di ridurre la chiesa ad oratorio, prima con la *remonstratio* e poi con il ricorso gerarchico avanti alla Congregazione per il Clero; per la qual cosa la Congregazione è competente per decidere se e per quanto la sospensione dell'atto impugnato, nonché per risolvere tutte le altre questioni pertinenti alla cosa;

Garantito che ai Ricorrenti non deriva assolutamente alcun pregiudizio dalla lite finita decretata; infatti se il ricorso contro la riduzione della chiesa in oratorio ora pendente presso la Congregazione per il Clero in qualunque modo ha un esito a favore dei Ricorrenti, rimane salva ossia rivive la decisione di restituzione della chiesa [...] nel suo precedente *status* di chiesa; se invero lo stesso ricorso si risolve contro i Ricorrenti, questa Segnatura Apostolica sostiene fermamente che l'Ecc.mo Vescovo non può nel caso ridurre l'oratorio a uso profano non indecoroso, se non esattamente rispettati i canoni e le prescrizioni sulla riduzione della chiesa a uso profano (cf. can. 1222), poiché la riduzione della chiesa prima in oratorio e poi a uso profano a buon diritto si presume costituire un unico atto amministrativo, dato certamente con due passi inestricabili;

Uditi il Rev.mo Promotore di Giustizia ed il Rev.do Promotore di Giustizia Sostituto;

ha decretato:

In decisis.

E si notifici a tutti gli aventi interesse, a tutti gli effetti di diritto.

Roma, dalla Sede del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, 8 novembre 2011.

Raymond Leo Card. BURKE
Prefetto
 ✠ Frans DANEELS, O.Praem.
Segretario

Prot. N. 46628/12 CA
Reductionis ecclesiae in usum profanum
Incid.: Suspensionis

DECRETUM

1. Die 7 aprilis 2011 Exc.mus Episcopus dioecesanus ecclesiam [...] reduxit in usum profanum non sordidum. Instantia diei 8 iunii 2011, D.na N. alique, remonstratione coram Exc.mo Episcopo frustra facta, recursum hierarchicum interposuerunt coram Congregatione pro Clericis, quae autem, audito Exc.mo Episcopo, die 8 septembris 2011 recursum reiecit. Recurrentes remonstrationem exhibuerunt etiam coram Congregatione, quae tandem, denuo audito Exc.mo Episcopo, die 25 ianuarii 2012 respondit in decisis manendum esse. Qua decisione recepta, D.na N. alique die 12 martii 2012 provocaverunt ad H.S.T., petentes suspensionem pendente recursu executionis reductionis ecclesiae.

2. Actis petitis iisque receptis et examini subiectis, auditis insuper quoad petitam suspensionem reductionis ecclesiae in usum profanum tam Congregatione pro Clericis quam Exc.mo Episcopo,

SUPREMUM SIGNATURAE APOSTOLICAE TRIBUNAL

3. Animadverso quod, ad normam art. 95, § 1 *Legis propriae* H.S.T., “Suspensio, vel ex toto vel ex parte, executionis actus impugnati quolibet in causae statu, adductis rationibus, peti potest”, quodque quaestio de petita suspensione concedenda, annon, distincta est a quaestione adhuc disceptanda de illegitimitate, vel minus, actus impugnati;

4. Considerato quod suspensio actus impugnati tantum concedenda est quantum requiritur ad damnum irreparabile praeveniendum et insuper dummodo recursus fumo boni iuris gaudeat,
et ad rem perspecto quod saltem prima facie recursus evidenter fumo boni iuris omnino carere non videtur;

5. Perpenso, relate ad fideles qui ecclesiam contra praescripta auctoritatis ecclesiasticae obsidere et cultum divinum in ea publice exercere praesumunt, quod:

- ad normam can. 1214, ecclesiae nomine intellegitur aedes sacra divino cultui destinata, ad quam fidelibus ius est adeundi ad divinum cultum praesertim publice exercendum;

- ad auctoritatem vero ecclesiasticam competentem pertinet exercitium cultus divini in ea moderari, decernere dies et horas quibus ecclesia fidelibus pateat vel immo aditum ad eam ad tempus suspendere iustam ob rationem, v.g., ecclesiae detergendae, ornandae, conservandae vel reparandae causa (cf. cann. 532; 561; 562; 838, § 1; 1210; 1220; 1276; 1279, § 1; 1284, § 2, n. 1, etc.);

- obsidio ecclesiae, spretis praescriptis auctoritatis ecclesiasticae competentis, a loci sanctitate est omnino absona (cf. can. 1210);

6. Praetermissis aliis forte animadvertendis;

Vi art. 96, § 3 *Legis propriae*;

Re sedulo examini subiecta in Congressu die 25 maii 2012 coram infra-scripto Praefecto habito,

decrevit:

Petitam suspensionem executionis reductionis ecclesiae in usum profanum partim concedendam esse, ea tamen mente ut pendente recursu:

- fideles ecclesiam obsidentes eam relinquere debeant;

- Exc.mus Episcopus eam destruere vel vendere nequeat, sed curare debeat ut ea, recursu definito, si et quatenus, denuo ad cultum divinum expedite adhiberi possit, utque interea incolumitati personarum tutandae provideatur.

Et notificetur omnibus quorum interest, ad omnes iuris effectus.

Datum Romae, e sede Supremi Signaturae Apostolicae Tribunalis, die 25 maii 2012.

Raimundus Leo Card. BURKE, *Praefectus*

✠ Franciscus DANEELS, O.Praem., *Secretarius*

* * * * *

TRADUZIONE ITALIANA

Prot. N. 46628/12 CA
Riduzione di chiesa a uso profano
Incid.: *Suspensione*

DECRETO

1. Il 7 aprile 2011 l'Ecc.mo Vescovo diocesano ridusse a uso profano non indecoroso la chiesa [...]. Con istanza dell'8 giugno 2011, la Sig.ra N. e altri, fatta inutilmente la *remonstratio* avanti all'Ecc.mo Vescovo, interposero ricorso gerarchico avanti alla Congregazione per il Clero, che però, udito l'Ecc.mo Vescovo, il 8 settembre 2011 rigettò il ricorso. I ricorrenti presentarono la *remonstratio* anche avanti alla Congregazione, che alla fine, sentito nuovamente l'Ecc.mo Vescovo, il 25 gennaio 2012 rispose che si doveva rimanere *in decisis*. Ricevuta questa decisione, la Sig.ra N. ed altri il 12 marzo 2012 ricorsero a questo Supremo Tribunale, chiedendo la sospensione dell'esecuzione della riduzione della chiesa, pendendo il ricorso.

2. Richiesti gli atti e ricevuti gli stessi e sottoposti ad esame, uditi inoltre sia la Congregazione per il Clero sia l'Ecc.mo Vescovo in relazione alla richiesta sospensione della riduzione della chiesa a uso profano,

IL SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA

3. Osservato che a norma dell'art. 95, § 1 della *Lex propria* di questo Supremo Tribunale, «*Suspensio, vel ex toto vel ex parte, executionis actus impugnati quolibet in causae statu, adductis rationibus, peti potest*», e che la questione se sia da concedere o meno la richiesta sospensione, è distinta dalla questione da discutere sulla illegittimità, o meno, dell'atto impugnato;

4. Considerato che la sospensione dell'atto impugnato deve essere concessa soltanto in quanto sia richiesta per prevenire un danno irreparabile ed inoltre purché il ricorso goda di *fumus boni iuris*,

e considerato al riguardo che almeno a prima vista il ricorso evidentemente non sembra mancare del tutto di *fumus boni iuris*;

5. Valutato, relativamente ai fedeli che presumono contro i prescritti dell'autorità ecclesiastica di occupare la chiesa e di esercitare in essa pubblicamente il culto divino, che

- a norma del can. 1214, con il nome di chiesa si intende l'edificio sacro destinato al culto divino, in cui i fedeli hanno diritto di accesso per esercitare il culto divino soprattutto pubblicamente;

- invero spetta all'autorità ecclesiastica competente moderare in essa l'esercizio del culto divino, decidere i giorni e le ore in cui la chiesa sia aperta ai fedeli o perfino sospendere temporaneamente l'accesso a quella per una giusta ragione, per esempio per pulire, ornare, conservare o riparare la chiesa (cf. cann. 532; 561; 562; 838, § 1; 1210; 1220; 1276; 1279, § 1; 1284, § 2, n. 1, ecc.);

- l'occupazione della chiesa, in spregio ai prescritti dell'autorità ecclesiastica competente, è completamente discordante con la santità del luogo (cf. can. 1210);

6. Omesse le altre cose che eventualmente dovrebbero essere considerate;

In forza dell'art. 96, § 3 della *Lex propria*;

Sottoposta diligentemente la cosa ad esame nel Congresso tenuto il 25 maggio 2012 avanti al sottoscritto Prefetto,

ha decretato:

La richiesta sospensione dell'esecuzione della riduzione della chiesa a uso profano deve essere concessa in parte, ma nel senso che pendendo il ricorso:

- i fedeli che occupano la chiesa debbano lasciarla;

- l'Ecc.mo Vescovo non possa distruggerla o venderla ma debba aver cura che quella, definito il ricorso, se e per quanto, possa di nuovo essere adibita prontamente al culto divino, e che intanto si provveda a tutelare l'incolumità delle persone.

E si notifici a tutti gli aventi interesse, a tutti gli effetti di diritto.

Dato a Roma, dalla sede del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, 25 maggio 2012.

Raymond Leo Card. BURKE, *Prefetto*

✠ Frans DANEELS, O.Praem., *Segretario*

ADNOTATIONES IN DECRETA¹

I. LA REGOLAMENTAZIONE DI UNA FATTISPECIE FUTURA A MEZZO DI *OBITER DICTA* CONTENUTI NELLA GIURISPRUDENZA DELLA SEGNAURA APOSTOLICA

Nel Decreto prot. n. 44426/10 CA, dopo aver ipotizzato la proposizione presso la Segnatura Apostolica di un Ricorso contro una Decisione della Congregazione per il Clero, si palesa come si ritiene debba essere regolata una determinata fattispecie futura –e ragionevolmente anche tutte quelle che presenteranno gli stessi aspetti e saranno sottoposte al giudizio del Supremo Tribunale– in assenza del preciso rispetto della Normativa canonica:

«hæc Signatura Apostolica inconcusse tenet Exc.mum Episcopum oratorium in usum profanum non sordidum in casu reducere non posse, nisi ad amussim servatis Canonibus et præscriptionibus de ecclesiæ reductione in usum profanum (cfr. Can. 1222)».

La Segnatura Apostolica preannuncia così quali saranno le Norme da applicare in modo da non creare aspettative o falsi affidamenti; questa prospettiva, tuttavia, è posta in essere con un semplice *obiter dictum*, che necessita poi di conferma nella decisione successiva. Ciò dimostra il valore considerevole che gli stessi *obiter* assumono non solo per l'attitudine all'accoglimento da parte delle Autorità amministrative dei principi giuridici espressi da un Tribunale Supremo, ma anche in quanto sono strumento fondamentale per poter

1 La sostanziale omogeneità delle fattispecie oggetto dei Decreti pubblicati suggerisce di trattare cumulativamente le maggiori questioni in essi emergenti al fine di meglio evidenziarne la portata sistematica per l'Ordinamento canonico.

conoscere gli indirizzi dei Giudici e quindi riuscire a prevedere quali saranno le loro decisioni future².

L'uso di *obiter dicta*³ di questo tipo porta quindi ad evidenti vantaggi per tutto il sistema, conducendo ad un alleggerimento del carico di lavoro della Segnatura Apostolica ed ad una diminuzione dei Ricorsi contenziosi con tutti gli aspetti positivi che ciò comporta per la Chiesa.

Prescindendo da questi aspetti relativi al sistema giuridico, conviene analizzare più da vicino la formula verbale utilizzata; infatti la specificazione compiuta affermando «*in casu reducere non posse*» può far ritenere che il Tribunale abbia anticipato la decisione di un eventuale futuro Ricorso. Ciò porterebbe a dover valutare se la prevenzione, che si concretizza nell'aver già espresso le proprie idee sui fatti che saranno oggetto di un futuro Processo, rientri nelle ragioni di sospetto nei confronti dei Giudici, considerando che i casi stabiliti nel Can. 1448 §1 non sono tassativi⁴ e che la *Lex Propria* della Segnatura Apostolica⁵ all'Art. 23 §1 richiama i casi di cui al predetto Canone per l'Astensione e all'Art. 24 §1 stabilisce che nei medesimi casi, in mancanza di Astensione, la parte può procedere a Ricusazione. In effetti la tendenza a conservare integro ed immutato il proprio giudizio, anche se espresso prima della introduzione del Ricorso e prima di aver avuto tutti gli elementi a disposizione, va a rendere problematico quell'aspetto di imparzialità che deve essere proprio del Giudice. Tuttavia si rende necessario considerare anche il prosieguo del Decreto che chiarisce «*nisi ad amussim servatis Canonibus et præscriptionibus de ecclesiæ reductione in usum profanum (cfr. Can. 1222)*» poiché in tal modo si riconduce l'espressione verbale al suo reale contenuto, che è quello di prospettare un'eventualità di astratta soluzione di una fattispecie in cui potrà cadere –ma non necessariamente– anche l'Atto di un futuro Ricorso. Infatti la Segnatura Apostolica non afferma che non sono stati rispettati i Canonici, e del resto in assenza di riscontri probatori relativi all'Atto ed anzi di qualunque informazione relativa ad esso non avrebbe potuto farlo, ma asserisce che nel caso la validità o l'illegittimità dell'Atto dipende dal rispetto di determinati Canonici.

2 Cfr. U. MATTEI, *Stare decisis*, Milano, 1988, 309ss.

3 Cfr. C. BEGUS, *Adnotationes in Decreta*, in *Apollinaris*, LXXXIV (2011), 479-481.

4 In questo senso M.J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, 5 ed., Roma, 2006, 298-299, motivando: «il sospetto può presumersi in altre circostanze di difficile individuazione astratta o a priori».

5 BENEDICTUS PP. XVI, *Litteræ apostolicæ motu proprio datæ quibus Supremi Tribunalis Signaturæ Apostolicæ Lex propria promulgatur: Antiqua Ordinatione Tribunalium*, in *AAS*, C (2008), 519.

2. LA FRODE ALLA LEGGE E L'ELUSIONE DELLE NORME CANONICHE

2.1 *L'Atto in frode alla Legge contrasta con principi generali dell'Ordinamento*

Dal Decreto prot. n. 44426/10 CA è proposto il tema della “*fraus Legi*”, dimostrando come il ricorso a strumenti che tendono ad eludere l'applicazione di una Norma sia una realtà anche per il Diritto canonico.

Senza andare a verificare le potenziali fattispecie canonistiche in cui viene in considerazione il fenomeno, si rileva che, come avviene in ambito civilistico in cui il campo più coinvolto è quello del Contratto, anche nell'Ordinamento canonico uno dei casi di frode alla Legge più chiaramente disciplinati è quello che si riferisce all'Alienazione di beni ecclesiastici con specifico riguardo ai casi in cui un soggetto tende a sfuggire alla Norma che prevede la necessità di Atti amministrativi, quali le Licenze. Infatti per il Can. 1292 §3 nel caso di bene divisibile da alienare, quando si procede alla richiesta di Licenza devono specificarsi le parti eventualmente alienate anteriormente e, qualora non lo si faccia, la Licenza è invalida. L'intento è chiaramente quello di evitare che si pongano in essere comportamenti elusivi dei controlli a mezzo di Alienazioni successive di parti del bene⁶, aventi singolarmente un valore inferiore ma complessivamente superiore a quello previsto dalla Conferenza episcopale⁷.

Se l'esempio disciplinato espressamente riguarda l'applicazione della frode alla Legge all'ambito dell'autonomia dei soggetti dell'Alienazione, deve riconoscersi che questa è un'esplicitazione di principi generali da considerarsi in una prospettiva più ampia che li inserisca all'interno di tutto l'Ordinamento giuridico⁸. È allora ipotizzabile che, operando in tale ottica, la Segnatura Apostolica abbia ritenuto di dare un riconoscimento ed uno spazio di applicazione a detti principi tra cui quello di coerenza interna dell'Ordinamento giuridico

6 Parla espressamente di elusione dei controlli canonici e di necessità di evitarla M. LÓPEZ ALARCÓN, *Sub Can. 1292*, in ISTITUTO MARTÍN DE AZPILCUETA - UNIVERSITÀ DI NAVARRA (cur.), *Codice di Diritto canonico e Leggi complementari*, ed. it. agg. e ampl. della 6 ed., Roma, 2004, 860.

7 Anche nel caso di Alienazione simultanea di beni con valore globalmente superiore alla somma massima fissata è necessaria la Licenza della Sede Apostolica poiché conserva oggi la sua efficacia quanto stabilito in: PONTIFICIA COMMISSIO AD CODICIS CANONES AUTHENTICE INTERPRETANDOS, *Responsa ad proposita dubia: De Alienatione bonorum ecclesiasticorum*, 20 iulii 1929, in *AAS*, XXI (1929), 574. Sul punto, cfr. F.R. AZNAR GIL, *La administración de los bienes temporales de la Iglesia*, Salamanca, 1993, 426; V. PALESTRO, *La disciplina canonica in materia di Alienazioni e di Locazioni (Cann. 1291-1298)*, in *AA.Vv., I beni temporali della Chiesa*, coll. *Studi giuridici*, n. L, Città del Vaticano, 1999, 157.

8 Proprio in forza del Decreto della Segnatura Apostolica prot. n. 44426/10 CA si deve escludere che la previsione delle forme di elusione per l'Alienazione impedisca l'applicazione del principio a tutti gli altri casi; quindi non è ammissibile quell'interpretazione formale che garantisce alle Norme una forza di disciplina del caso specifico ma allo stesso tempo comporta una capacità negativa di esclusione della regolamentazione di tutti gli altri casi differenti.

che necessariamente richiede la repressione della frode alla Legge poiché non sanzionarla e consentire l'elusione delle Norme sarebbe incompatibile con la vigenza del Diritto e poiché si rende necessario evitare un elemento di assurdità dell'Ordinamento per cui il dettato della Legge sarebbe utilizzato contro il disposto della Legge stessa⁹.

Conseguentemente nel caso di cui al Decreto prot. n. 44426/10 CA, pur dovendosi confrontare con l'inesistenza di una specifica previsione codiciale, si è comunque garantita una risposta che assicura all'Ordinamento canonico un aspetto di completezza, salvaguardata a mezzo di principi di tutela volti a consentire un corretto esercizio delle funzioni amministrative, escludendo forme di abusi o distorsioni che finiscono per ledere le previsioni canoniche. Inoltre, facendo ciò, la Segnatura Apostolica ha ribadito che l'Ordinamento canonico non risponde ad un'idea positivista ed in tal senso ha evitato di ridurre l'assenza di una specifica previsione alla tematica della corretta tecnica di interpretazione delle Norme. Questo si intuisce chiaramente dal testo del Decreto prot. n. 44426/10 CA in cui certamente si richiama la disciplina dettata per la riduzione della chiesa ad uso profano di cui al Can. 1222 –richiamo che può far ritenere possibile il ricorso ad un'interpretazione di questo dato normativo– ma poi si fa riferimento al Procedimento composto da più Atti da considerarsi complessivamente. Quest'ultima ricostruzione porta lontano da un intento meramente interpretativo che avrebbe reso inutile la descrizione del fenomeno giuridico in modo unitario per cui

«reductio ecclesiae prius in oratorium ac dein in usum profanum Iure præsumitur unum constituere Actum administrativum, duobus quidem inextricabilibus gressibus latum».

È quindi evidente l'essenzialità del ruolo della Giurisprudenza per implementare la frode alla Legge come Istituto potenzialmente applicabile in ampie parti del Codice di Diritto canonico; infatti risulta impossibile agire esclusivamente sul formante legislativo che non riesce ad essere a tal punto

9 Richiama questi principi generali U. BRECCIA, *Causa, oggetto, forma del Contratto*, in P. RESCIGNO (dir.), *Trattato di Diritto privato*, 3 ed., Torino, 2002, 498ss. Nell'esperienza francese la frode alla Legge assurge a principio generale con riferimento alla massima "*fraus omnia corrumpit*", mancando nell'Ordinamento una specifica previsione di Legge che riconosca l'Istituto; in Germania si è ricostruito il fenomeno giuridico riportandolo ad un principio generale che fa riferimento alla figura dell'abuso del Diritto (cfr. G. D'AMICO, *Libertà di scelta del tipo contrattuale e frode alla Legge*, Milano, 1993, 91ss.). Invece in Spagna si accoglie l'Istituto della frode alla Legge all'Art. 6, 4 del Codice civile, per cui *«los Actos realizados al amparo del texto de una Norma que persigan un resultado prohibido por el Ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de Ley y no impedirán la debida aplicación de la Norma que se hubiere tratado de eludir».*

esaustivo da prevedere tutti i potenziali fenomeni elusivi, soprattutto perché, se una violazione di Legge posta in essere in modo aperto e palese incorre con maggior facilità nei rimedi sanzionatori previsti dalle Norme codiciali, non è da escludere che i soggetti provino a violare le disposizioni in modo più occulto, con mezzi che hanno una parvenza di legittimità per il Diritto.

2.2 *La frode alla Legge nell'attività amministrativa e l'illegittimità degli Atti amministrativi*

Nel Decreto prot. n. 44426/10 CA viene in considerazione un comportamento fraudolento nell'ambito dell'esercizio dell'attività amministrativa, volto alla *elusione* –e non alla diretta *violazione*– di una Norma che pone limiti all'azione discrezionale dell'Autorità amministrativa, passando per l'utilizzo di un meccanismo procedimentale composto da una serie di Atti collegati che paiono rispettosi delle Norme e legittimi se considerati singolarmente, ma che connessi tra di loro vanno in realtà a perseguire un risultato finale vietato. La *fraus Legi* si presenta così come un Istituto collegato all'esercizio della discrezionalità poiché, se nell'ambito della discrezionalità vi è la possibilità di scegliere gli strumenti ed i modi più utili per un'azione efficace nel perseguimento dei risultati¹⁰, si deve altresì riconoscere la presenza di un limite nell'impossibilità di eludere le Norme ed i loro prescritti¹¹.

Nella soluzione del caso di specie diviene quindi necessario rivolgere l'attenzione a tutta la Procedura complessivamente considerata ed al suo esito, evidenziando la connessione tra gli Atti poiché proprio il loro carattere strumentale e la conseguente caratterizzazione data dalla fraudolenza di quanto perseguito garantiscono una base giuridicamente fondata al ragionamento svolto nel Decreto che mette in rilievo un orizzonte unitario giungendo in tal modo a prevedere la sanzionabilità di tutto il collegamento tra gli Atti («*reductio ecclesiae prius in oratorium ac dein in usum profanum Iure praesumitur unum constituere Actum administrativum*»)¹².

10 In J. MIRAS - J. CANOSA - E. BAURA, *Compendio di Diritto amministrativo canonico*, 2 ed. aggiornata, Roma, 2009, 72, si ritiene “necessario” che vi sia per l'Amministrazione ecclesiastica uno spazio di discrezionalità nella scelta dei modi per raggiungere le proprie finalità.

11 Sul rapporto tra discrezionalità e rispetto dei “giusti limiti” e sulla necessità che la discrezionalità si attui nell'ambito stabilito dal Diritto ci si sofferma in J. MIRAS - J. CANOSA - E. BAURA, *Compendio*, 73. L'importanza dei limiti alla discrezionalità nell'attività amministrativa è richiamata da B. SERRA, *L'equità canonica quale limite interno della discrezionalità dell'amministrazione ecclesiale*, in *Ius Ecclesiae*, XVII (2005), 659ss.

12 In termini di finalità del Procedimento ben si comprende che vi sia nella Giurisprudenza della Se-

In conclusione si deve ritenere che per la Segnatura Apostolica siano illegittimi non solo specifici Atti singoli ma anche determinati risultati poiché raggiungerli con Procedure differenti da quella prevista, al fine di evitare di essere sottoposti a determinati requisiti, comporta la presenza di un'azione fraudolenta¹³.

2.3 Brevi cenni sull'elemento soggettivo nella frode alla Legge

Il Decreto prot. n. 44426/10 CA descrive una condotta volta ad eludere la Legge e non si sofferma sull'intenzione del soggetto che pone in essere la condotta elusiva¹⁴. È comunque necessario chiedersi se, oltre all'intento di perseguire la finalità vietata, si debba rinvenire in modo connesso anche quello di eludere la Norma. In assenza di riferimenti testuali si rimane tuttavia nel campo delle mere ipotesi che portano a soluzioni differenti al punto da risultare contrapposte.

Da un lato è ipotizzabile che la Segnatura Apostolica non abbia approfondito la questione perché risulta di per sé evidente che, mancando la Norma che si cerca di eludere, il Procedimento scelto sarebbe stato quello specificamente previsto dal Legislatore per la riduzione ad uso profano e che quel Procedimento non sia stato utilizzato solo perché oggetto della Norma che ne causa l'illegittimità; conseguentemente l'intento del soggetto sarebbe stato in modo ovvio anche quello di eludere il prescritto della Norma. Dall'altro lato non è da escludere che la mancata considerazione dipenda dal fatto che il suddetto intento non sia ritenuto necessario ad integrare la fattispecie, eventualmente perché renderebbe a dir poco problematico il rapporto con il principio per cui *ignorantia Legis non excusat*, in quanto i casi di elusione in assenza di conoscenza dell'esistenza della Norma che è elusa non incorrerebbero in nessuna illegittimità.

gnatura Apostolica un'equiparazione tra chiusura della chiesa al culto divino e riduzione ad uso profano (cfr. F. DANEELS, *Soppressione, unione di Parrocchie e riduzione ad uso profano della chiesa parrocchiale*, in *Ius Ecclesiæ*, X [1998], 130).

13 In tal senso diviene rilevante considerare la previsione legislativa sulla riduzione della chiesa ad uso profano in termini di tipizzazione del Procedimento come fa G.P. MONTINI, *La cessazione degli edifici di culto*, in *Quaderni di Diritto ecclesiale*, 13 (2000), 282.

14 Per una particolare attenzione all'elemento soggettivo della condotta, cfr. F. GALGANO, *Il negozio giuridico*, in A. CICU - F. MESSINEO (dir.), *Trattato di Diritto civile e commerciale*, (cont. L. MENGONI) Milano, 1988, 250ss.; F. SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali del Diritto civile*, Napoli, 1986, 191ss.

2.4 La frode alla Legge nel suo rapporto con l'eccesso di potere e la violazione di Legge nell'attività amministrativa

Se si inquadra la condotta fraudolenta dell'Autorità amministrativa all'interno dei vizi dell'Atto amministrativo, risulta estremamente semplice raffigurarvi un *eccesso di potere*, inteso come esercizio di una potestà al di fuori dei limiti previsti dal Legislatore¹⁵.

Si tratta di una figura da accostare a quella francese del “*détournement de pouvoir*” –rientrante a sua volta nella categoria più ampia dell’“*excès de pouvoir*”– che si concretizza in uno sviamento dell'utilizzo del potere discrezionale rispetto ai fini per i quali era stato conferito. Peraltro questo Istituto non è ignoto all'Ordinamento canonico avendo già ricevuto un riconoscimento nella Sentenza *coram* Palazzini del 26 giugno 1976 la quale presenta una fattispecie da ricondurre esattamente allo sviamento di potere¹⁶ connesso con la nullità degli Atti:

«imperita eorum Decreti interpretatione, Exc.mus Præses et Delegatus apostolicus tempora præcurrere voluerunt, eliminando per se ipsos non gratam Superiorissam generalem et ita innumeros Actus invalidos in esse posuerunt»¹⁷.

Fatte queste premesse, si deve però risolvere il potenziale problema dato dal rapporto tra l'eccesso di potere e la violazione di Legge, figura quest'ultima accolta dalla *Pastor Bonus*¹⁸ all'Art. 123 §1, in modo da non perdere di vista le specificità proprie dell'Ordinamento canonico.

Se in Francia l’“*excès de pouvoir*” costituisce una categoria particolarmente ampia, all'interno della quale rientra anche la violazione di Legge, e in Italia l'accoglimento della figura dell'eccesso di potere è stata nel tempo ricondotta al ricordato sviamento di potere, nell'Ordinamento canonico invece la relazione tra eccesso di potere e violazione di Legge è strettamente vincolata al significato terminologico delle espressioni per cui la categoria giuridica più ampia è quella

15 Cfr. G. GIACOBBE, “Frode alla Legge”, in *Enciclopedia del Diritto*, XVIII, Milano, 1969. Per quanto riguarda la formula “eccesso di potere”, ci si limita a considerare l'accezione sopra riportata senza soffermarsi sulle problematiche connesse all'interpretazione della stessa, che è andata confondendosi a volte con la figura dell'incompetenza, o all'interpretazione del termine “potere” che si è inteso come facoltà, diritto, legittimazione o potestà.

16 In tale senso, ossia rinvenendo un caso di sviamento di potere definito “deviazione di potere”, cfr. J. MIRAS - J. CANOSA - E. BAURA, *Compendio*, 78.

17 SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Coram* PALAZZINI, *decisio diei 26 iunii 1976*, in P.V. PINTO, *Diritto amministrativo canonico*, Bologna, 2006, 458.

18 IOANNES PAULUS PP. II, *Constitutio apostolica de Romana Curia: Pastor Bonus*, in *AAS*, LXXX (1988), 891.

della violazione di Legge all'interno della quale si configura quella dell'eccesso di potere in modo tale che vizi identici finiscano per essere identificati a volte sia come eccesso di potere sia come violazione di Legge¹⁹.

3. LA GIUSTA CAUSA PER LA SOPPRESSIONE DELLA PARROCCHIA E LA CAUSA GRAVE PER LA RIDUZIONE DELLA CHIESA AD USO PROFANO

3.1 *La rilevanza del formante giurisprudenziale*

Dovendo affrontare il tema della giusta causa o della causa grave, l'attenzione deve rivolgersi agli elementi che compongono le locuzioni singolarmente considerate, in modo da giungere successivamente ad una completa ed unitaria comprensione degli Istituti. Nel far ciò ci si deve attenere esclusivamente ai casi della soppressione della Parrocchia e della riduzione di chiesa ad uso profano, anche se si rileva fin da subito che le espressioni "giusta causa" o "causa grave" sono utilizzate in molteplici passaggi normativi; infatti nel riferirsi a situazioni giuridiche nettamente differenti tra di loro le cause, giuste o gravi, presentano diverse prospettive funzionali ed applicative alle specifiche fattispecie.

Necessariamente l'attenzione si rivolgerà al formante giurisprudenziale sia perché le dinamiche giurisprudenziali sono più fruibili nelle situazioni che richiedono un forte adattamento a seconda delle circostanze caratterizzanti un determinato luogo in un preciso momento temporale, sia perché per il Legislatore universale o particolare sarebbe impossibile tipizzare con una elencazione tutte le cause ipotizzabili²⁰. È quindi la Segnatura Apostolica per mezzo delle sue Decisioni a dover dare interpretazioni, criteri o linee guida per stabilire quando vi sia una causa giusta o grave che costituisca legittimo presupposto dell'Atto amministrativo²¹ o quando vi sia una violazione di Legge²².

19 Si sofferma sui concetti di eccesso di potere, sviamento di potere e violazione di Legge e sul rapporto tra gli stessi E. GRAZIANI, *Lezioni di giustizia amministrativa*, coll. *Studi giuridici*, n. XLIV, Città del Vaticano, 1997, 44-46.

20 Cfr. C. GULLO, *Brevi note sulla gravità della «causa» necessaria per ridurre la chiesa ad uso profano*, in *Il Diritto ecclesiastico*, CVIII (1997), 9, riferendosi alle cause gravi di cui al Can. 1222 §2, ritiene invece che possano essere definite dal Legislatore particolare.

21 Non si vuole qui dare una definizione di causa dell'Atto amministrativo, ma solo indicare che nel caso specifico la causa giusta o grave va a costituire un presupposto dell'Atto. Sul problema della causa dell'Atto amministrativo, cfr. J. MIRAS - J. CANOSA - E. BAURA, *Compendio*, 167ss.

22 Cfr. F. DANEELS, *Soppressione*, 129. Per quanto riguarda il riflesso della Giurisprudenza della Segnatura Apostolica sul Diritto amministrativo, cfr. J. CANOSA, *La funzione della Giurisprudenza della Segnatura Apostolica nello sviluppo del Diritto amministrativo canonico*, in *Ius Ecclesiæ*, XVII (2005), 400ss.

3.2 *La causa della soppressione della Parrocchia e della riduzione della chiesa ad uso profano nella Giurisprudenza della Segnatura Apostolica*

Volendo procedere in via di prima approssimazione a classificare le cause, giuste o gravi, sulla base delle Decisioni della Segnatura Apostolica, detti avvenimenti vanno a concretizzarsi in molteplici figure quali:

- fatti che sono considerati singolarmente o complessivamente. Un esempio di ciò si trova nella Sentenza prot. n. 42278/09 CA che al n. 5²³ indica la «*penuriam sacerdotum et prudentem administrationem bonorum temporalium*», pur evidenziando allo stesso tempo che detti fatti conservano una loro capacità operativa anche singolarmente per la soppressione della Parrocchia in quanto «*penuria sacerdotum esse potest causa ad Parœciam supprimendam*»; un altro esempio è nel Decreto *coram* Fagiolo del 25 giugno 1994:

«numerus decrescens fidelium in duabus Parœciis personalibus, quæ sunt confines, pro cura pastorali fidelium eiusdem linguæ erectis, necnon minor copia sacerdotum in Diœcesi –motiva quæ in Actis indicantur– per se constituunt iustam causam pro unione earundem Parœciarum personalium»²⁴;

- Atti amministrativi, come si constata nella Sentenza *coram* Agustoni del 4 maggio 1996 all'interno della quale si mette in stretta relazione la necessaria riduzione di chiesa ad uso profano con l'Atto di soppressione di Parrocchie che ha causato la nascita di una Parrocchia all'interno della quale si trovano più chiese impossibili da conservare²⁵;
- espressioni di volontà, più o meno necessitate, come si comprende dalla Sentenza prot. n. 41719/08 CA, n. 8, che richiama alla base dell'Atto di riduzione ad uso profano della chiesa il proposito di riordinare la strutturazione della Diocesi:

«ex Actis vero causæ patet determinationem reductionis ecclesiæ B in usum profanum sic et simpliciter niti proposito generali reordinationis structuræ pastoralis».

23 Più fatti da considerarsi complessivamente compaiono anche in SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Coram* CASTILLO LARA, *decr. 21 novembris 1987*, in *Il Diritto ecclesiastico*, C (1989), 3-4, che tratta di una causa *Demolitionis ecclesiæ* in cui l'Arcivescovo decise che «*propter rationes indolis pastoralis et æconomicæ ecclesiam parœcialem S.E. in civitate A. non amplius cultui divino destinari*».

24 SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Coram* FAGIOLO, *decr. diei 25 iunii 1994*, in *Ius Ecclesiæ*, X (1998), 205, n. 2.

25 Cfr. SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Coram* AGUSTONI, *decisio diei 4 maii 1996*, in *Ius Ecclesiæ*, X (1998), 202, n. 9: «*conservatio trium ecclesiarum intolerabile onus æconomicum novæ Parœciæ imponeret*».

Prescindendo da queste classificazioni, la causa si concretizza in un avvenimento della realtà che nell'Ordinamento assume la valenza nonché l'operatività di un fatto giuridico in senso stretto²⁶ e che è caratterizzato dal non essere stato originariamente oggetto di valutazioni, trattandosi di una sopravvenienza successiva al perfezionarsi della erezione della Parrocchia o della costruzione e dedicazione della chiesa.

Proprio questa caratteristica di novità dell'evento si deduce da piccoli argomenti testuali delle Decisioni della Segnatura Apostolica, che compaiono nella Sentenza prot. n. 41719/08 CA, n. 1, quando fa riferimento alla necessità di riordinare le strutture pastorali «*ob mutatas condiciones ecclesiales et sociales*» o nella Sentenza prot. n. 42278/09 CA, n. 5, in cui l'elemento della nuova sopravvenienza da valutare è compreso nell'attenzione rivolta «*ad necessitates novæ Paræciæ*» o nella Sentenza *coram* Agustoni del 4 maggio 1996 che nella fattispecie descrive la decisione presa «*attentis novis adiunctis socialibus necnon æconomicis*»²⁷ e che successivamente continua sul tema della novità in riferimento alla Parrocchia²⁸.

Considerando i detti passi giurisprudenziali, si deduce quindi che la causa, giusta o grave, si presenta come elemento di rottura di situazioni giuridiche che secondo altri criteri qualificativi del sistema e secondo le previsioni in esso insite, appaiono di fatto potenzialmente stabili e tendenzialmente insuscettibili di ulteriori mutamenti²⁹, ma che invece sono strettamente connesse

26 Anche una eventuale causa concretizzantesi in una dichiarazione di volontà andrebbe ad operare come fatto giuridico o come un evento in presenza del quale si rende necessario provvedere con un Atto amministrativo, prescindendosi radicalmente dalla valutazione dell'eventuale elemento volontaristico.

27 SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Coram* AGUSTONI, *decisio diei 4 maii 1996*, in *Ius Ecclesiae*, X (1998), 197, n. 2.

28 Cfr. *ivi*, 202, n. 9, che parla di «*onus æconomicum novæ Paræciæ*» per passare alle «*immutatas circumstantias*» e poi descrivere: «*nova Paræcia inde ab erectione ingenti ære alieno gravatur*» concludendo sulla necessità di un «*subsidium necessitatibus urgentioribus novæ Paræciæ*».

29 La situazione di stabilità deve essere correttamente intesa. J.H. PROVOST, *Some canonical considerations on closing Parishes*, in *The Jurist*, LIII (1993), 363, ritiene esservi la presenza di un diritto da parte della Parrocchia: «*has the right to permanent existence*»; in questo senso, cfr. J.A. CORIDEN, *The vindication of Parish rights*, in *The Jurist*, LIV (1994), 24-25; in termini simili si esprime anche E. CAPPELLINI, *La tutela dei diritti delle comunità territoriali*, in *Monitor ecclesiasticus*, CXIII (1988), 95: «il primo diritto della Diocesi e della Parrocchia, una volta che siano state erette dalla competente Autorità, è quello di continuare la loro esistenza e la loro attività». Tuttavia sia per via dell'interpretazione del dato normativo sia per il modo di intendere il concetto di diritto, identificato come qualcosa che comunque trova dei limiti, si rivela condivisibile quanto sostenuto da F. DANEELS, *Soppressione*, 122, secondo cui non si può ritenere vi sia un diritto della Parrocchia a non essere soppressa facendo leva sulla natura perpetua delle persona giuridiche ex Can. 120 §1, poiché è lo stesso Canone a prevedere la possibilità di procedere ad una legittima soppressione. Del resto lo stesso J.A. CORIDEN, *The vindication*, 24-25, ammette che vi siano dei limiti al diritto di esistere della Parrocchia che deve rimanere in esistenza fino a quando non si dimostra chiaramente una ragione «*overwhel-*

con la clausola *rebus sic stantibus* poiché una causa sopravveniente può rendere necessario dare una valutazione parametrata alla giustizia o alla gravità, aprendo la prospettiva a successive modificazioni.

Per quanto riguarda le modalità operative del fatto costituente causa, i suoi effetti nell'Ordinamento giuridico sono mediati da un Atto amministrativo specifico. Questo risulta evidente nel dato normativo del Can. 515 §2, che prevede comunque un intervento ed un Provvedimento del Vescovo, e del Can. 1222 che sia al §1 sia al §2 attribuisce al Vescovo la possibilità di ridurre una chiesa ad uso profano, rendendo necessario un suo eventuale Atto amministrativo. Conseguente a detta Normativa è la Sentenza della Segnatura Apostolica prot. n. 42278/09 CA, n. 5, in cui la penuria di sacerdoti non porta alla modifica dello stato di fatto ma a delle decisioni: «*decisiones ipsas propter penuriam sacerdotum*» ed ai conseguenti Atti.

La giusta causa o la causa grave quindi agiscono direttamente sugli Atti amministrativi di soppressione e di riduzione, divenendo il presupposto oggettivo della loro efficacia; restano pertanto esterne agli stessi e non vanno ad esserne un elemento costitutivo³⁰. Il fenomeno è radicalmente diverso da quello di stampo contrattualistico in quanto le suddette cause, comportando una scelta tra diversi assetti della situazione di fatto, non conducono ad un giudizio sull'idoneità dell'Atto nelle sue componenti strutturali, ma sulla legittimità dell'esercizio della potestà di cui l'Atto è emanazione, restando in un ambito antecedente all'Atto stesso.

Proprio in relazione alla valutazione di legittimità, interviene ad esporre la prospettiva funzionale della causa la Sentenza *coram* Agustoni del 4 maggio 1996 che premette:

ming», qualità peraltro eccessiva rispetto alla giusta causa richiesta per la soppressione. Anche fare riferimento ad un diritto alla cura pastorale da parte della comunità locale, come J.A. CORIDEN, *The vindication*, 25, non porta risultati a favore del diritto della Parrocchia a non essere soppressa, infatti non esiste un diritto dei fedeli ad una specifica Parrocchia, come spiegato nel Decreto del Congresso del 12 ottobre 1995, prot. n. 25323/94: «*nullum ius Christifidelibus agnoscitur ad determinatam Parœciam, cum illis sufficiat Parœcia quædam, quæ eorundem curam pastorem expleat*» (cit. in F. DANEELS, *Soppressione*, 123).

Per quanto riguarda le chiese, secondo G.P. MONTINI, *La cessazione*, 291, le Norme canoniche sono a favore della loro conservazione per via dell'esercizio del culto che consentono. In questo senso è SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Notes on the Meeting of 27 November 1995 - prot. n. 26600/A/95 CA* (cit. in F. DANEELS, *Soppressione*, 126, nota 32) in cui si evidenzia una volontà ed una linea di favore per il mantenimento dello stato delle chiese poiché si sostiene che la riduzione ad uso profano è considerata un'eccezione. Le «*Notes on the Meeting of 27 November 1995*» sono la «Relazione da parte della Segnatura Apostolica di un incontro con rappresentanti di una Provincia ecclesiastica, Relazione poi spedita al Metropolita» (*ibidem*).

30 Cfr. M.S. GIANNINI, «Atto amministrativo», in *Enciclopedia del Diritto*, IV, Milano 1959.

«*hac de causa Canonis 1222 secunda paragraphus quadam laborat indeterminatione, quia ex una parte tuetur facultatem Episcopi, altera ex parte moderari conatur ipsius usum*»³¹

e poi chiarisce ulteriormente:

«*hinc enim confirmat facultatem Ordinariis locorum reducendi ecclesias ad usum profanum non sordidum; inde usus legitimus facultatis pendet a gravitate causarum ob quas ad reductionem deveniendum est*»³².

Quindi la causa che nel caso di specie è grave poiché il riferimento è alla riduzione ad uso profano –ma il principio è applicabile anche alla giusta causa per la soppressione della Parrocchia– non è rivolta all’attribuzione di una potestà che altrimenti non competerebbe in quanto esercitabile solo se motivata, ma a limitarne l’esercizio; con le locuzioni *giusta causa* o *causa grave* in realtà si va ad individuare quali siano i fatti connessi con un Atto di esercizio di una potestà, tali da renderlo legittimo. La Giurisprudenza della Segnatura Apostolica fornisce poi un ulteriore elemento di chiarificazione nella Sentenza prot. n. 42278/09 CA, n. 5, mettendo in diretto collegamento l’arbitrarietà con l’assenza di una causa, che nello specifico caso è grave:

«*secundum suam propriam competentiam H.S.T. iudicare debet solummodo an constet ex Actis decisionem Exc.mi Episcopi minime arbitrariam, seu in casu causa gravi deficiente, fuisse*»³³.

Le cause giuste o gravi, subordinando la validità dell’Atto alla loro presenza, divengono così uno strumento per evitare abusi, ossia per evitare che l’attività amministrativa sia viziata da elementi di arbitrarietà.

31 SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Coram AGUSTONI, decisio diei 4 maii 1996*, 200, n. 5.

32 *Ivi*, 201, n. 6. Nella Sentenza si pone l’accento sulla gravità, che già di per sé implica l’attenzione alla causa cui detta gravità deve necessariamente fare riferimento; poi comunque si riporta l’attenzione anche direttamente sulla causa: «*causæ ergo a Lege requiruntur graves, nec gravissimæ*».

33 Complessivamente considerata si pone sulla stessa linea la Sentenza prot. n. 41719/08 CA, n. 7, poiché si intuisce la relazione posta tra le *iustas rationes* e l’*agere arbitrarie*: «*existimatio autem quoad iustas rationes et earum existentiam obiectivam commissa est et esse debet præcipue et necessarie discrimini Episcopi. Cum in casu haudquaquam probetur eum arbitrarie egisse, eius decisio a Congregatione confirmata sustinenda est*».

3.3 La valutazione della giustizia della causa nei casi di soppressione della Parrocchia

Anche se il Can. 515 §2 non fa riferimento alla presenza di una giusta causa per la soppressione della Parrocchia, questa deve sussistere³⁴ –come indicato dalla Sentenza prot. n. 41719/08 CA, n. 7, per cui «*Lex dein Ecclesiae ad rem postulat ut rationes motivæ sint iustæ*»– essendo considerata la sua presenza necessaria e sufficiente a garantire un’azione indirizzata a quello scopo finale che è la *salus animarum*³⁵.

Il criterio di giustizia della causa richiede inevitabilmente che sia compiuta una valutazione in modo da individuare gli eventi tali da giustificare la modificazione della situazione di fatto. Ma se si parte dal presupposto che non vi sono nella Giurisprudenza della Segnatura Apostolica dei casi di soppressione della Parrocchia in cui sia stata riconosciuta la presenza di una violazione di Legge *in decernendo*³⁶, deve ritenersi sufficiente una causa realmente esistente ed incidente nello stato di fatto perché la stessa sia considerata giusta e dia fondamento, come presupposto, alla decisione del Vescovo³⁷. In effetti le Decisioni della Segnatura Apostolica riportano molteplici giuste cause quali: la necessità di riordinare le strutture pastorali per motivi sociali ed ecclesiali³⁸, la mancanza di un numero adeguato di sacerdoti³⁹ o il numero calante dei fedeli⁴⁰.

-
- 34 La necessità di una giusta causa nella soppressione della Parrocchia è richiamata da F. DANEELS, *Soppressione*, 117: «è evidentemente richiesta una giusta causa, perché l’esercizio dell’Autorità pastorale non può mai essere arbitrario nella Chiesa». La richiesta di una giusta causa è riportata da C. GULLO, *Brevi note*, 7, al fatto che per tutti gli Atti amministrativi se ne debba rilevare una.
- 35 Sul rapporto tra giusta causa e *salus animarum*, cfr. F. DANEELS, *Soppressione*, 117; G.P. MONTINI, *I Ricorsi amministrativi presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Una ricognizione a partire dai Ricorsi in materia di Parrocchie e di edifici sacri*, in G.I.D.D.C. (cur.), *I Giudizi nella Chiesa. Prassi e Procedure speciali*, coll. *Quaderni della Mendola*, n. 7, Milano, 1999, 112.
- 36 L’assenza di dichiarazioni di illegittimità *in decernendo* è constatata da F. DANEELS, *Soppressione*, 124, che aggiunge come sia particolarmente difficoltoso dimostrare l’assenza di una qualsiasi forma di giusta causa alla base della soppressione della Parrocchia.
- 37 Cfr. G.P. MONTINI, *I Ricorsi amministrativi*, 112, il quale valuta le Norme del Codice non particolarmente stringenti nel caso della soppressione della Parrocchia, concludendo che è da ritenersi sufficiente una qualunque giusta causa.
- 38 Nella Sentenza prot. n. 41719/08 CA il riferimento della fattispecie è ad una necessità «*examinandi et reordinandi structuras pastorales in Diocesi, ob mutatas condiciones ecclesiales et sociales*», elemento ripreso successivamente nella parte *in Iure et in facto*: «*ex Actis Causæ patet determinationem reductionis ecclesie B in usum profanum sic et simpliciter niti proposito generali reordinationis structuræ pastoralis*».
- 39 La Sentenza prot. n. 42278/09 CA, n. 5, richiama il fatto che «*penuria sacerdotum esse potest causa ad Paræciam supprimendam*»; e lo stesso avviene in SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Coram FAGIOLO, decr. 25 iunii 1994, in Ius Ecclesiae*, X (1998), 205, n. 2, che menziona la «*minor copia sacerdotum in Diocesi*».
- 40 Compare il «*numerus decrescens fidelium in duabus Paræciis personalibus*» in *ivi*, 205, n. 2. F. DA-

Constatato che il riferimento principale della giusta causa è dato dall'azione pastorale e dalla sua efficacia, si rende indispensabile l'attribuzione di un corretto significato alla caratteristica di giustizia perché è proprio quella qualificazione a tracciare il confine nell'individuazione dei fatti rilevanti.

Poiché la giusta causa è un evento che comporta modificazioni di situazioni giuridicamente determinate ed opera a mezzo di Atti giuridici, si deve ritenere che nella valutazione della giustizia ci si debba riferire, almeno in prima battuta, all'Ordinamento complessivamente considerato all'interno del quale la giusta causa assume molteplici contenuti soprattutto se si allarga la prospettiva di indagine all'intero campo del Diritto nel quale questa è inserita e si prescinde da una ricerca strettamente connessa alla Norma direttamente coinvolta per andare ad individuare i principi generali sottesi da tutti i formanti del sistema.

Il richiamo a cause di natura pastorale sembra comportare un allontanamento della giusta causa da una prospettiva meramente giuridica per aprirne una attenta a valori etici o metagiuridici che finiscono per divenire operativi nell'Ordinamento. Ma stante la possibilità di un'apertura a ciò che è giusto, e non meramente legittimo, la Segnatura Apostolica nella *coram* Fagiolo del 20 giugno 1992, prot. 22036/90 CA, n. 7, pare ricondurre gli elementi di pastoralità all'universo giuridico⁴¹ quando, dopo aver richiamato la cura delle anime: «*communitas parœcialis seu Parœcia est ordinaria ecclesiastica structura quæ modo directo et proprio animarum curam offert*», la riporta esplicitamente alla previsione di cui al Can. 1752: «*qui potestatem habet erigendi et supprimendi Parœcias, ita agere debet ut huiusmodi cura semper sit ratio ultima decisionis (cfr. c. 1752)*»⁴².

3.4 *La valutazione della gravità della causa nella riduzione della chiesa ad uso profano e la sua graduazione nelle differenti fattispecie giuridiche*

La valutazione della gravità della causa assume rilevanza nei casi di riduzione di chiesa ad uso profano disciplinati al Can. 1222.

In proposito non presenta nessuna difficoltà interpretativa la causa di cui al Can. 1222 §1 che è da considerarsi gravissima⁴³. Essendovi una tipizzazio-

NEELS, *Soppressione*, 123-124, riconosce che il diminuito numero dei fedeli può essere considerato giusta causa per procedere alla soppressione della Parrocchia personale.

41 In J. MIRAS - J. CANOSA - E. BAURA, *Compendio*, 73, si sottolinea che «tutto il Diritto canonico è pastorale».

42 SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Coram* FAGIOLO, 20 iunii 1992, prot. 22036/90 CA, n. 7 (cit. parz. in: G.P. MONTINI, *I Ricorsi amministrativi*, 108).

43 Cfr. F. DANEELS, *Soppressione*, 126, che ritiene quella del §1 essere «una causa senza dubbio gravissima». In tal senso è anche C. GULLO, *Brevi note*, 9.

ne ed una valutazione della sua gravità da parte del Legislatore, il Vescovo deve limitarsi a constatare che ricorrano i presupposti stabiliti dal Canone⁴⁴ che sono chiaramente individuati nel fatto che la chiesa non possa più essere utilizzata per il culto divino, in quanto ciò sia assolutamente impossibile⁴⁵, e che manchi la possibilità di procedere al restauro⁴⁶.

Invece dovrà essere il Vescovo a procedere per primo ad una valutazione della gravità⁴⁷ in tutti i casi in cui ritenga di procedere alla riduzione ad uso profano ex Can. 1222 §2 poiché il Codice utilizza una formula che consente l'introduzione di una serie di cause non tipizzate purché siano gravi, ossia "*aliæ graves causæ*".

La valutazione della gravità rischia di essere in questo caso particolarmente complessa poiché presenta tutte le difficoltà legate al fatto che oggetto del giudizio è una figura intermedia tra la causa giusta e quella gravissima; tuttavia si possono trarre dalla Giurisprudenza della Segnatura Apostolica alcuni spunti utili a definire la caratteristica della gravità in questi casi. Queste altre cause gravi non devono esserlo quanto quella citata al Can. 1222 §1⁴⁸. Si fa menzione infatti di cause gravi e non gravissime nella Sentenza *coram* Agustoni del 4 maggio 1996: «*causæ ergo a Lege requiruntur graves, nec gravissimæ*»⁴⁹; ed anche i termini del testo del Decreto *coram* Fagiolo del 25 giugno 1994 paiono in tal senso se si considerano da vicino alcuni indizi lessicali. Infatti in questo Decreto trattando il Can. 1222 §2, non si sottolinea la «*impossibilitas obiectiva et absoluta adhibendi ecclesiam protinus ad cultum divinum*» come avviene a proposito del Can. 1222 §1 nella Sentenza prot. n. 41719/08 CA, n. 8, ma ci si limita a parlare di «*conditio periculosa ecclesie*»⁵⁰ e, per quanto riguarda il restauro della chiesa, neppure si richiama l'impossibilità ma si preferisce far riferimento alla «*opportunitatem eos non gravandi huiusmodi onere*»⁵¹. Gli assunti giurisprudenziali, del resto, trovano saldo fondamento nella lettura sistematica delle Norme canoniche poiché se

44 Cfr. A.S. SÁNCHEZ-GIL, *Práctica administrativa canónica en materia de iglesias y lugares sagrados, in Ius canonicum*, LII (2012), 130; C. GULLO, *Brevi note*, 9-10.

45 Sull'impossibilità di cui al Can. 1222 §1, cfr. G.P. MONTINI, *I Ricorsi amministrativi*, 113.

46 Per l'impossibilità del restauro, cfr. F. DANEELS, *Soppressione*, 125.

47 C. GULLO, *Brevi note*, 9-10, indica nel Vescovo il soggetto che, in assenza di una previsione su quali siano le cause gravi, deve procedere ad una valutazione che sarà eventualmente poi sottoposta al giudizio della Segnatura Apostolica. In modo più conciso A.S. SÁNCHEZ-GIL, *Práctica administrativa*, 130, attribuisce al Vescovo il compito di accertare la gravità delle cause.

48 Cfr. F. DANEELS, *Soppressione*, 126.

49 SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Coram* AGUSTONI, *decisio diei 4 maii 1996*, 201, n. 6.

50 *Ivi*, 205, n. 3.

51 SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Coram* FAGIOLO, *decr. 25 iunii 1994*, 205, n. 3.

tutte quelle di cui al Can. 1222 fossero davvero cause della stessa tipologia, non sarebbe stato necessario tipizzarne una specifica al §1 per poi richiamare le altre al §2; infatti sarebbe stato sufficiente un richiamo generico che le comprendesse tutte. A ciò si aggiunge che non si spiegherebbe la differenza di disciplina procedimentale tra il §1 ed il §2⁵².

Posta una linea di confine tra le cause gravissime e quelle gravi, queste ultime non devono neanche essere semplicemente giuste, come ricorda la Sentenza prot. n. 41719/08 CA, n. 8: «*omnino oportet ut adsint causæ graves, non solummodo iustæ*». Detto questo, i criteri suggeriti dalla Segnatura Apostolica, per porre una distinzione, si riferiscono sia alla natura delle cause⁵³ poiché «*excluduntur igitur nugæ vel causæ quæ suapte natura graves haberi nequeunt*»⁵⁴ sia alla corretta valutazione di tutte le circostanze che le accompagnano, rendendo possibile che le cause apparentemente non gravi lo diventino in considerazione della specifica situazione di fatto⁵⁵:

*«dum e contra gravitas causæ, etsi apparenter levi innititur fundamento, diversimode æstimari potest si diligenter considerentur circumstantiæ vel loci, vel rei æconomicæ vel personarum, quæ Ordinario apprime innotescunt: re quidem vera quæstio est facti»*⁵⁶.

A queste premesse teoriche conseguono le valutazioni concrete della gravità delle cause. Infatti quelle di natura meramente pastorale, che ben possono comportare la soppressione della Parrocchia, non sono considerate gravi e non sono da ritenersi sufficienti per la riduzione ad uso profano di una chiesa⁵⁷; quindi non costituisce causa grave il fatto che una Parrocchia non abbia necessità di utilizzare la chiesa per il ministero pastorale⁵⁸ o il fatto che vi sia

52 Cfr. G.P. MONTINI, *La cessazione*, 287; F. DANEELS, *Soppressione*, 126.

53 C. GULLO, *Brevi note*, 9-10, si sofferma sul fatto che la causa debba essere grave sia «*suapte natura*» sia «in relazione alla singola chiesa di cui si discute».

54 SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Coram AGUSTONI, deciso diei 4 maii 1996*, 201, n. 6.

55 F. DANEELS, *Soppressione*, 127, insiste per una valutazione della gravità che tenga in considerazione tutte le circostanze presenti nel caso specifico. Per G.P. MONTINI, *I Ricorsi amministrativi*, 114, le circostanze devono essere valutate con criteri oggettivi. L'importanza di procedere ad una considerazione delle circostanze per valutare la legittimità dell'operato dell'Autorità trova un richiamo anche da parte di A.S. SÁNCHEZ-GIL, *Práctica administrativa*, 133.

56 SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Coram AGUSTONI, deciso diei 4 maii 1996*, 201, n. 6.

57 Cfr. G.P. MONTINI, *I Ricorsi amministrativi*, 113.

58 Nella Sentenza prot. n. 41719/08 CA, n. 8, compare il «*numerus elevatus ædificiorum sacrorum*». Si richiama l'insufficienza della mancanza di utilità della chiesa ai fini pastorali in SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Notes on the Meeting* (cit. in F. DANEELS, *Soppressione*, 128, nota 37). Nello stesso senso cfr. G.P. MONTINI, *La cessazione*, 288.

un riordino delle strutture all'interno della Diocesi per esigenze pastorali⁵⁹ o l'implementazione dell'unità di una nuova Parrocchia⁶⁰ o la mancanza di sacerdoti⁶¹.

La Giurisprudenza della Segnatura Apostolica fa invece rientrare tra le gravi cause quelle relative a problemi economici specifici⁶² da valutarsi con riferimento alle circostanze dei luoghi⁶³, purché abbiano una relazione diretta con la chiesa da ridurre ad uso profano o con la Parrocchia⁶⁴, sussistendo tra di loro un "reasonable link" economico patrimoniale. La ricerca del suddetto link e della specificità della ragione che porta alla riduzione ad uso profano appare evidente nella Sentenza prot. n. 42278/09 CA, n. 5, ove, trattando della retta amministrazione dei beni, non ci si limita ad indicare l'incapacità dei parrochiani di mantenere tutte le chiese, ma si spiega anche il perché della

59 Si tratta il tema del riordino pastorale nella Sentenza prot. n. 41719/08 CA, n. 8: «*ex Actis vero Cause patet determinationem reductionis ecclesie B in usum profanum sic et simpliciter niti proposito generali reordinationis structuræ pastoralis*» escludendone la rilevanza ai fini della riduzione ad uso profano di una chiesa; ed il fatto è ritenuto irrilevante agli stessi fini anche da SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Notes on the Meeting* (cit. in F. DANEELS, *Soppressione*, 128, nota 37). Propone le stesse riflessioni G.P. MONTINI, *La cessazione*, 288.

60 Cfr. F. DANEELS, *Soppressione*, 128.

61 La Sentenza prot. n. 42278/09 CA, n. 5, si sofferma ampiamente sul problema della mancanza di sacerdoti: «*Exc. mus Episcopus de duabus ratiõibus motivis locutus est, nempe, de penuria sacerdotum et de recta administratione bonorum Ecclesie. Penuria sacerdotum esse potest causa ad Paræciam supprimendam, sed minime ad ecclesiam in usum profanum redigendam, quia, etiamsi sacerdotes in Diocesi pauci sunt, laici pii et dedicati, uti iam in aliis temporibus et locis per sæcula accidit, possunt apte de ecclesia tamquam aede sacra et symbolo eorundem fidei catholice curare*»; si conferma lo stesso principio anche nella Sentenza prot. n. 41719/08 CA, n. 8, che parla della insufficienza della "reductio numeri sacerdotum".

62 Nella Sentenza prot. n. 41719/08 CA, n. 8, si esclude la rilevanza di motivi generali: «*sufficere præterea nequeunt rationes motivæ characteris generalis*». Anche in SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Notes on the Meeting* (cit. in F. DANEELS, *Soppressione*, 128, nota 37), si precisa: «*There must be specific and grave reasons for the reduction of a church to profane use*».

63 È particolarmente importante distinguere tra le situazioni economiche che costituiscono grave causa e quelle che rilevano unicamente come circostanze utili a sostenerne la gravità. È in questo senso esemplificativa la riduzione del numero dei fedeli che per la Giurisprudenza della Segnatura Apostolica costituisce giusta causa per la soppressione della Parrocchia: «*numerus decrescens fidelium in duabus Paræciis personalibus, quæ sunt confines, pro cura pastorali fidelium eiusdem lingue erectis, necnon minor copia sacerdotum in Diocesi – motiva quæ in actis indicantur – per se constituunt iustam causam pro unione earundem paræciarum personalium*» (SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Coram FAGIOLO, decr. 25 iunii 1994*, 205, n. 2). Ma nel caso della riduzione di una chiesa ad uso profano la diminuzione dei fedeli deve considerarsi causa insufficiente, costituendo però allo stesso tempo una circostanza rilevante per fondare le difficoltà economiche in modo che abbiano valore oggettivo di causa grave; in tal senso è SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Coram AGUSTONI, decisio diei 4 maii 1996*, 202, n. 9, che accenna al fatto che «*numerus fidelium, quorum oblationibus nova Paræcia præsertim sustinetur, in dies minuit*».

64 Ci si muove in un ambito di difficoltà parrocchiale in SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Coram AGUSTONI, decisio diei 4 maii 1996*, 202, n. 9: «*conservatio trium ecclesiarum intolerabile onus æconomicum novæ Paræciæ imponeret*».

scelta di una di esse, mettendo in mostra un corretto procedimento decisionale privo di ogni carattere di arbitrarietà poiché tutti gli elementi unitamente consentono di rinvenire una grave causa specifica:

«de recta administratione bonorum ecclesiasticorum in primis documentis exhibitis ab Exc.mo Episcopo sermo de statu ecclesiæ A sat genericus evasit. Postea autem tum coram Congregatione pro Clericis cum coram H.S.T. documenta ab Exc.mo Episcopo producta indicant tria motiva ad administrationem bonorum temporalium pertinentia: 1) incapacitatem Paræcianorum in loco quinque ecclesias sustinendi; 2) inidoneitatem ecclesiæ A ad necessitates novæ Paræciæ servandas relate ad ecclesiam matricem B; et 3) statum historicum ecclesiæ B tamquam ecclesiæ antiquissimæ omnium ecclesiarum in Diæcesi».

Quando invece si dovesse riscontrare un problema economico rivolto ad un generico orizzonte diocesano non si potrà ritenere presente una causa grave⁶⁵; ci sarà eventualmente una circostanza da valutare insieme alle altre come avviene nella Giurisprudenza della Segnatura Apostolica quando si chiede di valutare la situazione della Diocesi: «*iudicium ad rem proferri potest et debet consideratione habita condicionis in hac Provincia Diæceseos totius*»⁶⁶ o quando l'orizzonte si apre a molteplici Diocesi di una Nazione:

*«causæ quæ Episcopum diæcesanum ad impugnatam Decisionem capiendam impulerunt inde ab initio manifestæ erant, nec infitiandum est quod graves haberi possunt, cum præsertim simul conspiciantur ac præ oculis opportune comparantur cum similibus adiunctis plurium Diæcesium in Natione N.»*⁶⁷.

Da quanto esposto è resa evidente una differenza tra la giusta causa per la soppressione della Parrocchia e la causa grave per la riduzione di chiesa ad uso profano. L'Atto amministrativo ed in modo ancor più chiaro tutta l'attività amministrativa sono volti al perseguimento di finalità pubbliche che nei casi in considerazione trovano un espresso riconoscimento da parte dal Legislatore nella *salus animarum* di cui al Can. 1752 e nel *bonum animarum* di cui al

65 Cfr. G.P. MONTINI, *I Ricorsi amministrativi*, 116-117, per il quale quando il riferimento è «al complesso della situazione economica (o addirittura pastorale) della Diocesi, si è di fronte alla presunzione processuale che la causa non sia grave». In senso contrario, cfr. C. GULLO, *Brevi note*, 11, che allarga l'ambito di valutazione dello stato economico all'intera Diocesi.

66 SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *decisio diei 18 ianuarii 1997, prot. n. 25530/95 CA*, (cit. in F. DANEELS, *Soppressione*, 130, nota 42).

67 SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Coram AGUSTONI, decisio diei 4 maii 1996*, 201, n. 7.

Can. 1222 §2⁶⁸. Quindi l’Autorità amministrativa deve rilevare dette finalità e tradurle in un’attività concreta cui rivolgere la propria attenzione a mezzo di specifici Atti. Ma questa finalizzazione appare particolarmente complessa nel caso della riduzione ad uso profano di una chiesa, visto il dato normativo del Can. 1222 §2 in cui si stabilisce che il bene delle anime debba essere fatto salvo da danni ed in cui implicitamente si ammette che la riduzione possa andare ad interferire con lo stesso causandone una lesione⁶⁹; infatti ciò si verifica quando non sia data ai fedeli la possibilità di accedere ad altra chiesa⁷⁰ e per questo si rende necessario prevedere particolari soluzioni per eliminare il problema. Il rischio di lesione e la necessità di provvedere, perché non si verifichi, traspare in modo evidente nella Sentenza prot. n. 42278/09 CA, n. 5:

«hoc detrimentum dari potuisset solummodo si, hoc facto, necessitates spirituales fidelium haud servabantur. Exc. mus autem Episcopus bene providit præfatis necessitatibus apud ecclesias B et C in eodem, etiam vicinissimo, loco. De sanctis Missis in eisdem ecclesiis notitia paræcianis data erat».

Alla luce di tutto ciò è inevitabile che le Norme canoniche evidenzino una linea di favore per il mantenimento dello stato delle chiese⁷¹; in questa direzione si inserisce anche la Segnatura Apostolica con le “*Notes on the Meeting of 27 November 1995*” per cui le chiese devono essere oggetto di tutela in modo da essere utilizzate per la loro finalità specifica e quindi la riduzione ad uso profano di una chiesa deve essere considerata un’eccezione o un elemento di straordinarietà⁷². Lo sfavore con cui è vista la riduzione è legato al fatto

68 Da J. MIRAS - J. CANOSA - E. BAURA, *Compendio*, 77, la *salus animarum* è indicata come “fine generale dell’Ordinamento”, ma si asserisce anche che «l’attività amministrativa deve perseguire il fine che appare *esplicitamente* indicato nelle Norme, quando esso viene precisato» e nel Can. 1222 §2 si richiama direttamente il *bonum animarum*, stabilendo che non debba essere danneggiato.

69 Rilevante nel senso esposto è il fatto che rispetto al I schema del Codice in cui l’Ordinario poteva giudicare più utile per il bene delle anime che una chiesa non fosse più adibita al culto pubblico: *«item si Ordinarius loci iudicat bono animarum magis proficere ut aliqua ecclesia ad cultum publicum non amplius adhibeatur eam in usum profanum redigere potest»* (*Communicationes*, XII [1980], 338), ora la formulazione è radicalmente cambiata ed è scomparsa l’ipotesi che una riduzione sia fatta per il bene delle anime, anzi il Can. 1222 §2 richiama la necessità che con la riduzione non si vada contro ad esso. Sul punto cfr. G.P. MONTINI, *La cessazione*, 286 per il quale «il bene delle anime è posto ora quale discrimine».

70 Cfr. F. DANEELS, *Soppressione*, 132.

71 Cfr. G.P. MONTINI, *La cessazione*, 291. Sulla rilevanza della conservazione delle chiese adibite al culto divino, cfr. G.P. MONTINI, *La cessazione*, 281, che parla di «armonia vitale che esiste, nella duplice dimensione di segno e strumento, fra edifici sacri e popolo di Dio».

72 In SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Notes on the Meeting* (cit. in F. DANEELS, *Soppressione*, 126, nota 32) si precisa: *«the reduction of a church to profane use is an exception»*.

che questa incide direttamente sulla finalità dell'attività amministrativa e per questo si richiede una grave causa che sia in grado di dare un'appropriate giustificazione all'Atto amministrativo –ulteriore rispetto a quanto avviene con la giusta causa nella soppressione della Parrocchia– poiché deve rendere in qualche modo compatibile con suddetta finalità ciò che altrimenti rischierebbe di non esserlo.

II. STUDIA

Linguaggi, concetti e Diritto¹

PAOLO GHERRI

SOMMARIO 1. Connessione tematica. 2. La questione ed i suoi fondamenti. 3. Un'ipotesi giuridicamente feconda. 4. Parole, linguaggi e paradigmi concettuali. 5. Parole, linguaggio, concetti e significati. 6. Ricadute giuridiche pratiche. 7. Natura semantica dell'attività giuridica.

SUMMARY 1. *Thematic connection.* 2. *The issue and its foundations.* 3. *A fruitful juridical hypothesis.* 4. *Words, languages and conceptual paradigms.* 5. *Words, language, concepts and meanings.* 6. *Practical juridic impacts.* 7. *Semantic nature of the juridical activity.*

1. CONNESSIONE TEMATICA

Già la Quinta Giornata canonistica interdisciplinare², ed in parte la Sesta³, hanno posto in rilievo la 'verbalità' come una delle caratteristiche 'strutturali' del Diritto: *il Diritto "è pieno" di parole, il Diritto "si fa" con le parole*. Si ricordava in quella sede come

«alla base dell'intera tematica si pone la necessaria consapevolezza epistemologica circa la *natura imprescindibilmente verbale* dell'attività giuridica: il mon-

1 Seguendo una linea metodologica ed operativa ormai consolidata lungo gli anni, anche la Settima Giornata canonistica interdisciplinare (tenutasi presso la Pontificia Università Lateranense il 19 aprile 2012) viene preparata ed introdotta da una riflessione ad ampio raggio sulla tematica proposta, senza specifiche pretese in campo filosofico, visto il suo peculiare *indirizzo giuridico*.

2 Roma, Pontificia Università Lateranense, 8 marzo 2010 (cfr. G. BASTI - P. GHERRI [edd.], *Logica e Diritto: tra argomentazione e scoperta*. Atti della Giornata canonistica interdisciplinare, Città del Vaticano, 2011).

3 Roma, Pontificia Università Lateranense, 8-9 marzo 2011 (cfr. P. GHERRI [ed.], *Decidere e giudicare nella Chiesa*. Atti della VI Giornata canonistica interdisciplinare, Città del Vaticano, 2012).

do giuridico è un mondo ‘fatto’ di *parole*... non tanto/solo –però– quelle della ‘Legge’, ma molto maggiormente quelle dell’intera e complessa vita giuridica: *affermazioni e negazioni*, pretese e rifiuti, istanze e verdetti, accuse e testimonianze, condanne ed assoluzioni; un mondo in cui esistono –anche– ‘dei’ fatti concreti, ma quasi sempre irripetibili e/o confinati nel passato... quel passato che può riemergere (forse o ‘come se’) solo a parole.

Parole sono i testi di Legge del *civil Law* (*Leges*) e le proclamazioni dei principi giuridici del *common Law* (*Iura*), parole sono le accuse o le pretese di chi si rivolge ad una qualche Magistratura, parole sono i Contratti, gli Accordi, i Trattati, parole sono gli strumenti operativi di Pubblici Ministeri, Giudici, Avvocati, Periti, Corti giudicanti, parole sono la Giurisprudenza, la dottrina e la didattica giuridica»⁴.

Pur dovendosi accuratamente evitare lo *scivolamento* che farebbe del Diritto come tale un semplice *insieme di parole* –anche assolutamente ‘vuote’ (come accade negli approcci formalistici e nominalistici)–, non si può tuttavia prescindere dall’*uso della parola* quale *primo e sostanziale strumento* della pratica del Diritto. D’altra parte, se il Diritto non è una “*res*” ma una “*relatio*”⁵, non solo ciò che la concretizza e la manifesta *può* essere la parola, ma *senza la parola* sarebbe praticamente *impossibile dar vita* al Diritto. Non per nulla proprio l’esercizio più ‘tipico’ ed espressivo del Diritto si chiama –praticamente da ‘sempre’, almeno nel mondo occidentale– *Iuris-dictio*⁶.

La questione merita un’attenzione critica ed avvertita poiché la deriva ‘verbalistica’ del Diritto è, ad oggi, tutt’altro che un rischio remoto sia dal punto di vista teoretico che pratico, come ben mostrano alcuni esempi macroscopici.

- a) La proposta, ormai cinquantennale, di Ch. Perelman di vedere/approcciare il Diritto semplicemente come una “*nuova Retorica*”⁷, in una prospettiva volta unicamente ad argomentare la propria posizione/pretesa processuale così da conseguirne gli effetti assicurati (o ‘promessi’) dalla Legge (in *civil Law*) o dalla Giurisprudenza (in *common Law*);

4 P. GHERRI, *Logica e Diritto: tra argomentazione e scoperta*, in G. BASTI - P. GHERRI (edd.), *Logica e Diritto*, 15-16.

5 Cfr. R. DI CEGLIE, *Il Diritto come “relazione”*: per un’analisi metafisica, in P. GHERRI (ed.), *Categorialità e trascendentalità del Diritto*. Atti della Giornata canonistica interdisciplinare, Città del Vaticano, 2007, 77-95.

6 Cfr. P. GHERRI, *Decidere e giudicare nella Chiesa*, in P. GHERRI (ed.), *Decidere*, 41; 44.

7 Cfr. CH. PERELMAN, *Trattato dell’argomentazione. La nuova Retorica*, Torino, 1966 (orig.: 1958).

- b) la conseguenza –inevitabile– di ritenere la pratica giuridica un’attività *puramente verbale*, come dimostra la difesa di sé proposta dall’Avv. A. Bernardini De Pace, sospesa per tre mesi nel 2009 dall’Ordine degli Avvocati di Milano per tariffe troppo onerose: «*noi vendiamo parole, un bene immateriale: perché non si deve considerare il loro valore?*»⁸ ...soprattutto quando il ‘risultato’ di tale ‘prestazione’ produce un reale vantaggio patrimoniale consistente e persistente;
- c) la nuova linea operativa intrapresa da alcuni Paesi (come Shanghai) per una ‘automazione’ dei Processi giudiziari facendo ‘leggere’ ai *computer* tutta la documentazione e preparandosi a ricevere entro pochi anni la ‘soluzione’ della Causa dall’applicazione di un certo numero di appositi algoritmi, oggi allo studio⁹;
- d) la concezione prettamente (e limitativamente) dibattimentale del Processo giudiziario che finisca per trasferire alle sole ‘parole’ pronunciate –o addotte– all’interno del Processo stesso il fondamento della decisione giudiziale espressa nella Sentenza, senza che la consistenza reale dei fatti extra-processuali (=reali) riesca ad imporsi¹⁰.

Non di meno, come già si segnalava:

«il Diritto non solo *si serve di parole* ma *le prende anche sul serio* dal punto di vista ‘ontologico’ riconoscendo o attribuendo loro specifici e precisi contenuti in base ai quali si fanno poi discendere tutta una serie di conseguenze; il Diritto ‘definisce’... non solo le posizioni giuridiche di singoli soggetti/oggetti, ma gli stessi Istituti giuridici, le fattispecie, i diritti ed i doveri, i Reati, le Sanzioni, ecc. [...] Quanto spesso, d’altra parte, i giornalisti scuotono (o turbano) la pubblica opinione estrapolando le *formalizzazioni* e definizioni *giuridiche* cui qualche Corte di Cassazione –o quella costituzionale– è giunta al fine di poter affrontare

8 D. CARLUCCI, ‘*Super parcelle*’: *sospeso l’Avvocato dei VIP*, in *Repubblica*, 34 (2009), 23 marzo 2009, 20. La posizione dell’Avvocato non è –ovviamente– condivisibile dal punto di vista sostanziale, ma esprime molto bene la *res* con cui si ha quasi esclusivamente a che fare nell’esercizio dell’attività giuridica e, non di meno, la concezione che anche molti giuristi hanno oggi del Diritto e del suo ‘utilizzo’.

9 «In questo campo, i servizi offerti agli Studi legali stanno diventando sempre più sofisticati. Ne è esempio *Applied Discovery*, *provider* internazionale offerto dal colosso legale *Lexis Nexis* che offre un ventaglio di servizi, tra cui programmi sviluppati per estrarre parole chiave specifiche a un Processo all’interno di un *database* di *email*. *Applied Discovery* ha appena lanciato “*Managed Review Services*”, un nuovo programma che gestisce l’analisi documentale che precede un caso di Contenzioso». C. ALBANESE, *I computer in Tribunale al posto degli Avvocati. Obiettivo prossimo venturo: Sentenze da algoritmi*, in *Il sole 24 ore*, XLVII (2011), 28 ottobre, URL: < <http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2011-10-28/contenzioso-computer-tribunale-posto-215843.shtml?uuid=AafkWG> > (al 06-11-2011).

10 Cfr. P. GHERRI, *Decidere*, 77.

con maggior consapevolezza la soluzione di qualche caso... spesso divenuto emblematico. Quante nuove fattispecie ed Istituti giuridici, d'altra parte, sono sorti proprio dalla formalizzazione e 'definizione' giudiziale»¹¹.

Assunto così –almeno *de facto*– l'inevitabile e strutturale rapporto tra *parola* e *Diritto*, è necessario non fermarsi però alle sole conseguenze di una sua lettura puramente funzionale (come quelle –devianti– poc'anzi evocate) ma cercare d'investigare *che cosa* si celi al suo interno (e *come*). Ciò anche per il fatto che le parole utilizzate dal/nel Diritto non sono solo quelle *singolarmente reperibili* nei diversi 'vocabolari' o 'dizionari' delle lingue (=idiomi¹²) parlate dall'umanità, e neppure quelle *soltanto connesse* tra loro secondo le varie regole grammaticali e sintattiche degli stessi idiomi/lingue. Le "parole del Diritto" non servono solo a *comunicare contenuti*, più o meno specifici, ma –soprattutto– vogliono *esprimere e condizionare la realtà*, almeno del vissuto umano socio-istituzionale¹³... e lo fanno, efficacemente! Attraverso Sentenze, Disposizioni, Norme, ecc. che mutano la realtà.

Ciò detto, però, rimane del tutto aperta la questione dell'individuazione del *medium* (=il tramite) attraverso cui questo avviene concretamente e si attua. Quale sia, cioè, la *chiave di volta* di questa *tensione strutturale* che, come in un arco, si sprigiona tra *parole* e *Diritto*, congiungendo i due 'pilastri', fissandone 'la' possibile ed efficace correlazione e sinergia, producendo una vera e propria –nuova– 'spinta' capace di sostenere l'immenso peso della pratica giuridica ...e della sua stessa 'concezione' ed 'identità'¹⁴.

Parte della riflessione giunta fino a noi (in ambito tendenzialmente filosofico) ha cercato tale *medium* nei "significati"¹⁵, riscontrando in essi, e nelle

11 P. GHERRI, *Logica e Diritto*, 16-17.

12 «Lingua propria di una nazione. In particolare, in linguistica, il conglomerato di sistemi che coesistono nell'ambito di una data comunità storico-sociologica». "Idioma", in URL: < <http://www.treccani.it/enciclopedia/ricerca/idioma/> > (al 30-11-2012).

13 Ciò che s'intende dire quando ci si riferisce alla *performatività* del linguaggio giuridico.

14 Sia permesso riferirsi in modo critico alle 'Ontologie' giuridiche che vorrebbero individuare e 'costituire' il Diritto e la giuridicità come vera potenzialità 'di natura': un "esse" che *si manifesta* come "Ius" all'apparire del secondo essere umano, come prospettato dai neo-fautori del c.d. realismo giuridico classico (cfr. J. HERVADA, *Introduzione critica al Diritto naturale*, Milano, 1990, VI; C.J. ERRÁZURIZ, *Corso fondamentale sul Diritto nella Chiesa. I. Introduzione. I soggetti ecclesiali di Diritto*, Milano, 2009, V-VI; C.J. ERRÁZURIZ, *Metodo giuridico e metodo teologico nello studio del munus docendi Ecclesiae*, in D. CITO - F. PUIG [curr.], *Parola di Dio e missione della Chiesa. Aspetti giuridici*, Milano, 2009, 10-11; J.P. SCHOUPE, *Le réalisme juridique*, Bruxelles, 1987; F. PUIG, *La esencia del Matrimonio a la luz del realismo jurídico*, Pamplona, 2004).

15 Cfr. D. VIGANÒ, *I sentieri della comunicazione. Storia e teorie*, Soveria Mannelli (CZ), 2004, 162; U. ECO, *Il segno*, Milano, 1973, 26.

funzioni segniche correlate, il ruolo (o la funzione) ‘unificante’ del “*detto*” e del “*fatto*” da parte degli uomini e tra di essi. Tale prospettiva, tuttavia, tende a privilegiare l’ambito più espressamente *comunicativo*¹⁶ che, per quanto presente e spesso determinante nella pratica, non costituisce però in se stesso la *peculiarità individuante il Diritto* come tale¹⁷, che non è prima di tutto ‘comunicazione’, come invece sono l’*informazione* e la *didattica*.

Dal punto di vista prettamente giuridico, invece, merita considerazione la possibilità che tale *medium/chiave di volta* sia costituito dai “concetti”. Sono questi, infatti, che –al di là di ogni e ciascuna ‘Norma/Decisione’ espressa e comunicata– hanno progressivamente preso forza nella concreta *esperienza giuridica* occidentale, in un crescendo bimillenario che va dalle speculazioni degli antichi Giureconsulti romani, al Digesto giustiniano, ai Commentatori medioevali, fino alla più contemporanea “dogmatica giuridica” (v. *infra*). Concetti che –nella romanità prima, nel *civil Law* poi, oltre che nel Diritto canonico– spesso diventano addirittura ‘principi’ ed ‘Istituti giuridici’, dando così un ‘vero’ corpo a Decisioni e Norme cui la vita quotidiana di singoli e collettività finisce per ritrovarsi sottomessa.

In questa prospettiva la –presente– riflessione su “*Linguaggi, concetti e Diritto*” intende porre in evidenza proprio la sostanziale ‘*dipendenza*’ del *Diritto* come tale *dai ‘modi’* attraverso cui lo si *concepisce, tematizza ed esprime* nei diversi ‘ambienti’ umani, con ricadute tanto maggiori e di maggior portata nell’Ordinamento giuridico canonico che ha portata “universale”, coinvolgendo uomini «di ogni Tribù, lingua, popolo e Nazione» (*Ap* 5, 9) ...ciascuno con proprie culture e, in esse, lingue/idiomi e linguaggi¹⁸. Questioni non espressamente ‘giuridiche’ –almeno alla loro origine– ma alle quali è ormai giunto il tempo che anche i giuristi (statuali e canonici) sappiano dare almeno un’adeguata ‘fisionomia’, prima di passare ad una vera e propria loro ‘gestione’ ...ormai responsabilmente improcrastinabile, visto che *non si fa Diritto senza parole*, né –in Diritto– esse sono semplicemente ‘tali’ ma sempre pongono in gioco qualcosa *della vita, dalla vita, per la vita*.

16 Da un lato il *pensiero* di un singolo, dall’altro il *segno sociale* condiviso, cioè una qualche forma di linguaggio.

17 Per quanto, infatti, Decisioni (=Sentenze, Decreti...) e Norme vadano e vengano ‘comunicate’, non si tratta soltanto di “comunicazioni”: la portata *performativa* e *creatrice* di futuro tipica dello *Ius-dicere* è ben altra rispetto a qualunque altro *inter-personas-dictum*.

18 A differenza degli Ordinamenti statuali, sempre territorialmente definiti e, pertanto, relativamente omogenei al proprio interno, almeno dal punto di vista culturale e linguistico.

2. LA QUESTIONE ED I SUOI FONDAMENTI

Senz'alcuna pretesa né di affrontare le tematiche nella portata assunta durante il XX sec., né di aggiungere qualcosa di effettivamente 'nuovo' a tali apporti (in un campo che rimane in gran parte appannaggio dei filosofi o di altri addetti a lavori più specifici: linguisti, semiologi, ecc.), si proporranno di seguito –a mo' di rassegna– un certo numero di considerazioni e questioni volte a sollecitare il giurista (ed il canonista, in particolare) ad una maggior *consapevolezza* del proprio *operare attraverso parole, linguaggi e concetti*. Una varietà di stimoli, disparati ed assortiti, che possa motivare interesse alla tematica proposta¹⁹ ponendone in risalto l'irrinunciabile importanza per gli operatori del Diritto, a partire proprio dalla complessità della loro esperienza di "operatori della parola"²⁰.

2.1 *Consistenza dei concetti*

Per quanto in certi ambienti sembri oggi superata la necessità di "definire" i concetti e si preferisca semplicemente "individuarli" –di fatto indirettamente²¹, nel nostro caso non è tuttavia possibile prescindere da un riferimento almeno operativo di base; tanto più che la connessione concetti-parole non permette di abbandonare la loro collocazione all'interno dell'area del linguaggio prima che della mente²². La loro *identità* (teoretica), poi, non rileva al presente livello al pari della loro concreta *funzionalità*, tanto all'interno del ragionamento che della sua comunicazione; componenti irrinunciabili dell'attività giuridica. Si adotterà, pertanto, in via meramente iniziale la lucida

19 La specifica natura di "*instrumentum laboris*" di queste note, d'altra parte, lo giustifica e lo motiva al contempo.

20 Privilegiando il solo *aspetto fenomenico-operativo* (=cosa avviene e secondo quali cause-effetti) e lasciando del tutto impregiudicati tanto [a] gli approcci fenomenologici, che [b] quelli psicologici, che [c] quelli epistemologici, che –a maggior ragione– [d] una/qualche "teoria filosofica dei concetti" (cfr. A. COLIVA, *I concetti. Teorie ed esercizi*, Roma, 2006, 39; «necessaria per poter fornire una spiegazione e una previsione dell'agire intenzionale, sia esso verbale o non verbale». *Ivi*, 41).

21 «Vi sono sostanzialmente due strategie per rispondere alla domanda "Come si individua un concetto?". Una è una strategia diretta. Essa risponde alla domanda dicendo che cosa è un dato concetto [...]. Un altro modo per rispondere alla stessa domanda consiste invece nel seguire una strategia indiretta. Secondo quest'ultima, si cerca di rispondere alla domanda "Come si individua un concetto?" dicendo non che cosa è un certo concetto, ma, al contrario, dicendo in che cosa consiste possederlo». *Ivi*, 49.

22 Cfr. *ivi*, 15.

‘presentazione’ che ne offrì N. Abbagnano nel suo prezioso (per quanto sommario) “Dizionario di Filosofia”. Concetto:

«in generale, ogni *procedimento* che renda possibile la descrizione, la classificazione e la previsione degli oggetti conoscibili. Così inteso, il termine ha significato generalissimo e può includere ogni specie di segno o *procedura* semantica, quale che sia l’oggetto cui si riferisce, astratto o concreto, vicino o lontano, universale o individuale, ecc. [...]

Per quanto il *concetto* sia normalmente *indicato da un nome*, esso *non è il nome*, giacché differenti nomi possono esprimere lo stesso concetto o differenti concetti possono essere indicati, per equivocazione, dallo stesso nome. Il concetto inoltre non è un elemento semplice o indivisibile ma può essere costituito da un insieme di tecniche simboliche estremamente complesse; come è il caso delle Teorie scientifiche che possono anche essere chiamate concetti (il concetto della relatività, il concetto di evoluzione, ecc.). Il concetto non si riferisce neppure necessariamente a cose o fatti reali giacché ci possono essere concetti di cose inesistenti o passate o la cui esistenza non è verificabile o non ha un senso specifico. Infine, l’allegato carattere di *universalità* soggettiva o *validità intersoggettiva del concetto* è in realtà semplicemente la *sua comunicabilità di segno linguistico*: la *funzione* prima e fondamentale del concetto essendo quella stessa del linguaggio cioè la *comunicazione*»²³.

Poche ‘pennellate’ essenziali che, tuttavia, permettono di aver già una prima ‘percezione’ del tema di studio, oltre che favorire la messa in risalto di un certo numero di ‘criticità’ tutt’altro che trascurabili nella specificità del *pensiero giuridico teoretico* e della stessa *pratica giuridica concreta*.

Prima, tuttavia, di far tesoro di questa preziosa prospettiva ‘*dinamica*’²⁴ (=operativo-funzionale) che vanta anche una lunga ed autorevole storia alle proprie spalle, appare utile individuare alcuni approcci maggiormente ‘*statici*’ (=strutturali-ontologici) che sembrano aver riscosso (e continuano!) un certo successo teoretico –filosofico ma non solo– anche in tempi abbastanza recenti (XIX e XX secolo), non senza aver prodotto *notevoli problemi* soprattutto per le loro ripercussioni sul *modo di pensare* e comprendere tipicamente ‘*giuridico*’. L’ampiezza della tematica e la sua complessità e stratificazione dipendono dal fatto che

«tutta la nostra tradizione filosofica teoretica occidentale è da sempre impegnata a disquisire su cosa siano i concetti, se siano entità astratte –come le forme pla-

23 N. ABBAGNANO, “Concetto”, in N. ABBAGNANO, *Dizionario di Filosofia*, 3 ed. agg. (G. FORNERO, cur.), Torino, 1998, 181-182 (corsivi non originari).

24 Il concetto come “procedimento”, “procedura”, appare di grande prossimità al modo ordinario di pensare ed operare dei giuristi.

toniche–, oppure mentali come le idee e le immagini mentali care a Descartes e agli empiristi, se siano innate, oppure acquisite e, se sì, come, cioè se attraverso l’esperienza o attraverso la riflessione a priori»²⁵.

Non di meno: ancora «non è chiaro cosa siano i concetti e i pensieri, e che cosa si debba chiamare tale»²⁶.

2.1.1 Concetti come enti/essenze²⁷

La questione intorno ai “concetti” nel Diritto pare essersi posta sino ad oggi, almeno in certi ambienti dottrinali, soltanto in chiave *cognitivo-ricettiva* (=ciò che della realtà è possibile conoscere, quasi ‘estraendolo’²⁸), complice una sorta di presupposto –non tanto consapevole quanto, però, assai efficace– che ha teso ad approcciarli in chiave sostanzialmente *ontologica*: tanto come (più o meno aristoteliche) “essenze”²⁹ che come veri e propri “enti”. Tali *concetti-essenze*, pertanto, sono stati trattati come ‘componenti’ ontologiche –già– *presenti nella realtà* ed a cui è necessario (e solo possibile) accostarsi in chiave quasi ‘ricognitiva’ ed ‘interpretativa’³⁰: cercando, cioè, di ‘comprenderli’ quasi come ‘costitutivi elementari’ della realtà che ci circonda, in una prospettiva in cui “*concetto di una cosa*” e “*natura della cosa*” hanno finito spesso per identificarsi. I *concetti-enti*, invece, sono alla base dei c.d. “enti

25 A. COLIVA, *I concetti*, 14-15.

26 *Ivi*, 15. A maggior ragione non saranno oggetto d’interesse di queste considerazioni né le “proprietà dei concetti” (cfr. *ivi*, 44-49), né le loro diverse caratterizzazioni o strutture (atomiche, olistiche o molecolari, cfr. *ivi*, 61; 110; 138).

27 Ci si riferisce di seguito (per quanto in modo molto generale) al quadro illustrativo dell’intera problematica offerto dallo stesso Abbagnano: «la nozione di concetto dà origine a due problemi fondamentali: quello circa la *natura* del concetto e quello circa la *funzione* del concetto stesso. Questi due problemi possono coincidere ma non coincidono necessariamente». N. ABBAGNANO, “Concetto”, 182.

28 Secondo la figura delle “essenze aromatiche” che si estraggono dalle erbe o dai fiori per farne “estratti”, profumi, aromi, ecc.

29 «Cos’è un concetto? Le teorie tradizionali del concetto sono solitamente di due tipi contrapposti: idealisti o platonisti contro empiristi. I platonisti diranno che il concetto è un’essenza, un’idea di cui le cose particolari partecipano in qualche modo; gli empiristi diranno invece che il concetto è un’astrazione dalle proprietà particolari di individui simili. Ma, platonisti o empiristi, da Platone a Locke, da Frege ai neoempiristi, tutti assumono l’idea seguente: un concetto specifica un insieme di proprietà (necessarie e sufficienti) che determinano una classe di oggetti. Il contrasto tra platonisti e empiristi riguarda come vengono definite queste condizioni o proprietà necessarie e sufficienti, non che esse ci siano». C. PENCO, *Introduzione alla Filosofia del linguaggio*, Roma-Bari, 2004, 112-113.

30 In qualche modo *ex post*.

mentali” o “di ragione” di cui alcuni settori filosofici abbondano anche durante il secolo XX: mentali, artificiali, razionali... ma pur sempre “enti”³¹.

In tale prospettiva, evidentemente, non risulta affatto accettabile l’identificazione dei *concetti* quali “segni o procedure semantiche” (cfr. Abbagnano): mere *espressioni linguistiche semantico-sintattiche sintetiche* (o anche *sintassi organiche di parole*) cui *non corrisponda* alcuna specifica “*res*” (=ente) né sua componente ontologica (=essenza/natura).

Questo, tuttavia, crea una grande ambiguità –ed incomprensibilità– nel modo comune di dire (e pensare) in cui molta dottrina anche giuridica si esprime quando si riferisce al “concetto di” o fa leva sulla “natura/essenza di” ...Contratti, p.es., a livello civile, o Sacramenti a livello canonico: che cosa è, in effetti, il loro concetto/natura? In più: ciò di cui tratta il Diritto è l’*agito umano concreto* (Contratto, Sacramento...) o il suo ‘concetto’?

Il problema non è di poco conto: se, infatti, i ‘concetti’ sono “enti (mentali)”, il giurista si trova a ‘trattare’ vere “*res*” (=cose/realtà) che esistono –in sé– e di cui occorre prendere atto anche indipendentemente dal ‘modo’ in cui le si identifica e denomina. Gli Istituti giuridici, allora, come non di meno tutte le ‘oggettivazioni’ di comportamenti, pretese, ecc. di cui la dogmatica giuridica trabocca, sono vere e proprie ‘realtà’ da rintracciare nelle loro *corrispondenze concrete* nel mondo vissuto qui ed ora (o anche là-allora, dove-quando avvenne il [f]atto³² in questione). Un’azione di scoperta, connessione e ‘ricostruzione’ della realtà comportamentale umana (poiché questo è l’oggetto di ‘esercizio’ del Diritto!) che troverebbe così la propria vera consistenza nella piena corrispondenza tra “(f)atto” concreto e suo “concetto”, in una prospettiva, però, che non potrebbe chiamarsi ‘realista’ quanto, invece, ‘ontologica’. Quali ne sarebbero le inevitabili conseguenze nelle tre fondamentali attività giuridiche del [a] *regolamentare* il vivere socio-istituzione (esercizio della potestà legislativa), [b] *applicare* tali regole alla concreta vita sociale (potestà esecutiva), [c] *ristabilire* secondo esse gli equilibri relazionali alterati (potestà giudiziaria), può *solo* essere intravisto dai più ‘attenti’ tra i giuristi, risultando del tutto inosservabile per la maggior parte dell’umanità.

Non di meno: è necessario prendere in seria considerazione l’estrema difficoltà di ricorrere a tal genere di impostazione visto che non pare facilmente

31 Si veda, solo indicativamente: J.R. SEARLE, *Mente, linguaggio, società*, Milano, 2000; J.R. SEARLE, *La costruzione della realtà sociale*, Milano, 2006.

32 Ci si permetta questa espressione grafica per indicare come ciò che normalmente viene indicato come “fatto” da qualcuno sia in realtà un “atto” che qualcuno (=una persona) ha compiuto.

contestabile l'*in-esistenza reale* degli "enti mentali" cui si pretenderebbe riferirsi. Per quanto, infatti, tali "enti mentali" popolino parti anche non marginali della riflessione non solo filosofica (pure attuale)³³, la loro *esistenza reale* è tutt'altro che pacifica al di fuori di prospettive altamente idealistiche³⁴. Tradizionalmente la loro 'esistenza' è 'illustrata' (ben diverso che "dimostrata"! col riferimento 'topico' alle *figure geometriche* come il triangolo, o qualunque altra... Proprio qui, però, sta il vero problema: tale "ente" in realtà non è altro che 'uno' degli infiniti "poligoni" che è possibile tracciare e, derivatamente, immaginare, congiungendo un numero infinito di segmenti superiore a due. 'Esisterebbe' realmente, allora, [a] l'*ente triangolo* e di seguito 'ogni' poligono costituito dagli *n* segmenti/angoli del poligono precedente più "1" (quadrangolo, pentagono, esagono, ettagono... 'enna'gono), oppure [b] 'il' semplice *ente poligono* nelle sue varie possibilità (sia convesse che concave)? Si potrebbe davvero –ragionevolmente– parlare di "enti" a questo proposito?

Anche le riflessioni più 'tecniche' sviluppatasi a seguito degli studi di Frege, Wittgenstein e di buona parte della c.d. Filosofia analitica, che vedono i concetti come "entità astratte o mentali"³⁵ non si sottraggono alle stesse problematiche poiché il verbo maggiormente utilizzato nei loro confronti è "afferrare": 'tali' concetti si afferrano³⁶... come le *res* che ci circondano. Per contro: non pare facilmente contestabile che essi, al contrario, *vengano creati* dall'attività riflessiva interna alle comunità linguistiche (v. *infra*).

Il parallelo, praticamente diretto, con le varie 'dottrine' in termini di "essenze" non presenta molte radicali eccezioni.

2.1.2 Concetti come *forme/modelli/tipi*

Un'altra possibilità di approcciare i "concetti" spesso utilizzata negli ultimi due secoli è quella di considerarli come "forme" del reale, secondo l'ac-

33 «Nel mondo esistono gli enti fisici e poi gli enti mentali, e tra gli enti mentali ci stanno pure i triangoli, i quadrati, le equazioni differenziali e... tutti gli oggetti della Matematica». E. BONCINELLI - U. BOTTAZZINI, *La serva padrona: fascino e potere della Matematica*, Milano, 2000, 25-26.

34 Come, dopo le platoniche e le neo-platoniche, quella anselmiana, secondo cui: se lo posso pensare, allora esiste! L'epilogo hegeliano di tale prospettiva è palese: «ciò che è razionale è reale» (G.W.F. HEGEL, *Lineamenti di Filosofia del Diritto*, Prefazione [cfr. *Hegel*, coll. *I classici del pensiero*, n. 70, Milano, 2009, 658]).

35 Cfr. A. COLIVA, *I concetti*, 50; 52; 53; 149; 151.

36 Cfr. *ivi*, 52-53; 149-151.

cezione pervasiva dell'ottocentesca “*Gestalt*” della Filosofia germanica che darebbe –appunto– ‘forma’ alla realtà come tale, ‘conferendole’ il suo ‘essere’ più profondo e radicale³⁷. Non di meno le effettive differenze a livello di *esito* concreto rispetto alla prospettiva ‘classica’³⁸ sarebbero concretamente non-apprezzabili, continuando a comportare di fatto l’*egemonia del “concetto-Gestalt” sulla realtà* come tale... anche quella *deontica e comportamentale* di cui si occupa il Diritto³⁹. Ciò, però, renderebbe necessario dedicare spazi di riflessione ed indagine al (non) rapporto tra “dover-essere”⁴⁰ ed azioni *realmente esistenti/poste*, poiché (*già e solo*) attuate dalle persone. L’attività giuridica concreta infatti –anche nelle sue concezioni positiviste e normativiste più estreme– non si occupa tanto del ‘prescritto’ dalla Legge (=volontà del Legislatore) ma della sua fattiva (non) ‘esecuzione’ (=condotta delle persone).

Una tal prospettiva, per altro, non sarebbe oggi assumibile in modo non problematico dopo che la Scienza –naturalistica– moderna si è allontanata decisamente da questo genere di ‘elementi’ (enti, essenze, forme...) rivelatisi di nessuna utilità reale per lo studio del concreto-sensibile di suo interesse utilizzando, invece, i c.d. *modelli*, tanto ‘grafici’⁴¹ che, più spesso ed efficacemente, *matematici*⁴². Sono questi ultimi soprattutto che, attraverso specifiche

37 Con espressioni ‘applicazioni’ anche in campo teologico nel secolo scorso (si veda, una tra molte: H.U. VON BALTHASAR, *Gestalt und Werk*, Köln, 1989), trasposte anche allo stesso Diritto canonico («Il *primum* da tener presente perciò sta nel fatto che “oggetto” della Teologia propriamente non è un contenuto in sé, contrapposto o separato dalla forma. È bensì la forma stessa, Cristo, come l’Evento che ponendosi quale causa formale e insieme principio intelligibile della *ratio* - dà forma alle varie discipline». G. ZANNONI, *Il Diritto canonico nell’Ontologia della fede*, Venezia, 2011, 103).

38 Espressa nelle *idee* o nelle *essenze*.

39 Cfr. T. JIMÉNEZ URRESTI, *El teólogo ante la realidad canónica*, in *Salamaticensis*, XXIX (1982), 59.

40 Come si è chiamata a lungo la *necessità*, sia ontica che deontica. Si consideri però in questo caso come all’*agire umano* non si possa applicare alcuna ‘necessità’ (=dover essere) ontica poiché, in tal caso, si avrebbero *meri comportamenti* e non *vere “azioni umane”*: libere ed intenzionali. Solo l’Etica, infatti, permette di cogliere il legame tra ‘ontico’ e ‘deontico’.

41 Come quello di Niels Bohr che ‘rappresenta’ la struttura dell’atomo sulla falsariga di un ‘sistema planetario’ (tridimensionale) in cui i diversi elettroni girano intorno al nucleo in ‘proprie’ orbite (circolari e stabili) più o meno come i pianeti intorno alla ‘loro’ stella (spesso questi descrivono però un’ellisse). Modello adatto, in realtà, solo a ‘spiegare’ (*rectius*: visualizzare) alcune proprietà/caratteristiche, poiché il principio di indeterminazione di Heisenberg dimostrerà che i ‘livelli energetici’ in cui si collocano gli elettroni non sono immaginabili come mere ‘orbite’.

42 «Un modello matematico è una rappresentazione esemplificativa di un sistema reale, in cui vengono schematizzate le sole caratteristiche fisiche che interessa studiare, tramite una serie di regole (in generale un sistema di equazioni algebriche o differenziali) che legano i parametri (grandezze non manipolabili), le sollecitazioni (ovvero gli ingressi, variabili indipendenti nell’ambito del proprio campo di esistenza) e le uscite (variabili dipendenti, anch’esse legate ad un campo di esistenza)». L. LAMBERTI, *Modelli matematici*, in URL: < http://www.luigilamberti.it/Scuola/Modelli/1_Modelli.htm > (al 12-03-2012).

semantiche e sintassi, offrono la possibilità di ‘condensare’ in pochi ‘segni’ (grafici o linguistici) la ‘descrizione funzionale’ di un’intera ‘classe’ di fenomeni, resi così contemporaneamente e globalmente comprensibili e fruibili, nell’intento non di ‘contenere’ la realtà (comprimendola riduzionisticamente al proprio interno: essenza/natura) ma solo di ‘esprimerla’ in vista di un più efficace rapporto con essa (qual è quello ‘tecnologico’)⁴³. Una ‘rappresentazione’ simbolico-funzionale⁴⁴, dunque, in grado di permettere un ‘accesso’ al reale non solo più immediato ma anche strutturale e, quindi, ‘generale’: “*ut in pluribus*”, come accade nelle Discipline deontiche. Modello –comunque e sempre– *a-posteriori*, per ‘illustrare’ le funzionalità *riscontrate* e *verificate* e permetterne la *sola* proiezione previsionale utile ad una miglior ‘gestione’ del futuro.

Ricondurre, tuttavia, l’attività giuridica come tale alla prevalente ‘applicazione’ di *modelli* rimane gravemente incongruo, oltre che assolutamente irrealistico ed antistorico.

In direzione analoga, negli ultimi decenni, la riflessione giuridica ha proposto anche di ragionare in termini di “tipi”, riscontrandone una particolare familiarità proprio col modo di agire/pensare degli operatori del Diritto.

«Forma di pensiero razionale caratteristica del Diritto, la tipizzazione configura un procedimento che ha per esito di trasformare concrete esperienze di vita in modelli ideali di comportamento, sulla cui base diviene poi possibile valutare quella stessa realtà empirica da cui sono stati tratti. [...] Il tipo risolve il problema della correlazione tra Norme e circostanze della vita reale tramite la comprensione di tali circostanze nella loro esemplarità e tipicità. [...] Il concetto generale-astratto è chiuso, il tipo è aperto. Il concetto divide, il tipo lega. E inoltre è più ricco di contenuti, s’adatta al reale più efficacemente, giacché mentre un concetto è applicabile a una circostanza concreta sempre e solo allorquando vi si riscontrino tutti i tratti della definizione, questo non è necessario per il *typus*, in cui le caratteristiche date nella descrizione non devono essere tutte presenti o lo possono essere in misura diversa»⁴⁵.

43 «Una struttura semplificata rispetto a quella di cui essa intende essere, appunto, modello, e costruita in modo tale da far emergere con chiarezza elementi e caratteri delle strutture reali, ritenuti particolarmente rilevanti, i quali, in quelle, sono più difficili da distinguere». L. GIANFORMAGGIO, *Modelli di ragionamento giuridico*, in U. SCARPELLI (cur.), *La Teoria generale del Diritto. Problemi e tendenze attuali*. Studi dedicati a Norberto Bobbio, Milano, 1983, 94, nota 19.

44 In cui l’elemento simbolico esprime di fatto la componente semantica (=cosa) e quello funzionale la componente sintattica (=come).

45 G. ZACCARIA, *L’arte dell’interpretazione. Saggi sull’ermeneutica giuridica contemporanea*, Padova, 1990, 64-65.

A tal proposito occorre tuttavia evidenziare almeno due difficoltà:

- a) i ‘tipi’ non sono radicalmente diversi dalle (più antiche) ‘*species*’ riguardanti i ‘soli’ singoli atti/comportamenti in chiave ‘classificatoria’: un (f)atto, una circostanza ‘corrisponde a’ un determinato ‘tipo/specie’ di (f)atti/circostanze... un *concetto* –per contro– esprime molto di più⁴⁶, a partire –almeno– da un qualche ‘significato’ incorporatogli per via semantica;
- b) anche il ‘tipo’, come la *species*, tende ad incorporare un’idea di staticità ed auto-sufficienza che non permette di valorizzare in modo adeguato la componente irrinunciabilmente *semantica* dei concetti; nei ‘tipi’, infatti, è la componente descrittiva che prevale. Il *typos*, poi, innesca –almeno nelle mentalità più ‘classiceggianti’– la ‘esemplarità’ sulla quale le varie realtà contingenti/concrete (*anti-typoi*) sarebbero (state) modellate⁴⁷... ritornando, così, alla difficoltà dei vari platonismi-idealismi⁴⁸.

Analogamente potrebbe dirsi per molti altri approcci, quali: “nozione”, “idea”, ecc. che, alla fin fine, sono tutte ‘forme’... valendo per esse quanto già criticamente evidenziato.

Ciò detto degli approcci in qualche modo ‘strutturanti’ la realtà (=attivi), è necessario mantenersi cauti anche verso approcci troppo *strutturati dalla realtà* (=passivi), come potrebbe darsi per [a] l’astrazione, [b] o il “*Begriff*” tedesco.

- a) Ipotizzare il “concetto” come “astrazione” rispetto alla realtà costituisce un approccio insufficiente: come si farebbe, p.es., a *concettualizzare* la “amicizia” o la “relatività” per ‘astrazione’?⁴⁹
- b) Il “*Begriff*” col suo “afferrare” la realtà, tende a ‘catturarla’, a ‘circoscriverla’... come ‘ingabbiandola’. Un ‘afferrare la realtà’ che la trasforma, però, in un contenuto del pensiero... fuori dalla realtà stessa, facendone –di nuovo– una sorta di “pensato sussistente in sé”, a prescindere da ogni oggettivazione materiale in cui esso si esprima, ed a prescindere da ogni

46 Si pensi, solo esemplificativamente, al Contratto: come ne cambia le ‘percezione’ se lo si appropria come “concetto” o come “tipo/specie”? E la proprietà? Il Matrimonio?

47 O avrebbero ‘dovuto’ esserlo.

48 La Filosofia analitica ha parlato negli ultimi decenni di “prototipi”: «la tesi che i concetti sono prototipi è stata avanzata per la prima volta da Elisabeth Rosch. Il prototipo è l’elemento per l’appunto prototipico, o migliore, di una classe» (A. COLIVA, *I concetti*, 69; cfr. E. ROSCH, *Cognitive representations of semantic categories*, in *Journal of experimental Psychology*, XXXVII [1975], n. 104, 192-233).

49 D’altra parte per ‘verificare’ la tenuta di una ‘ipotesi’ interpretativa è necessario applicarla a qualche possibile oggetto di ragionevole pertinenza pur senza estremizzare (amicizia e relatività sono adeguati).

relazione che questo abbia con il resto dell'orizzonte esperienziale ed esistenziale di origine/riferimento. Una 'isolatezza' che risulta problematica poiché per pensare una cosa occorre saperne già molte altre⁵⁰.

Non si trascuri, inoltre, come tutte le vie così indicate evitino più o meno espressamente il vero 'nodo' problematico della concettualizzazione: il *linguaggio* e –con esso– l'*istanza semantica*, senza della quale le parole non sarebbero altro che 'suoni'... *flatus vocis*, modulazioni acustiche anche 'strutturate' e 'regolari' (=forme) ma senza alcun contenuto/significato e, quindi, valore.

2.2 Concetti e lacune semantiche

Un secondo aspetto della stessa problematica, che mostra l'insufficienza –almeno di fatto– degli approcci *non-linguistici* (cioè: statici)⁵¹ sin qui indicati, è costituito proprio dalla difficoltà *espressamente semantica* che un certo numero di concetti ha incontrato –meglio sarebbe dire “subito”– nell'arco della storia della riflessione e dottrina in tutti gli ambiti del conoscere/sapere: si tratta della *lacuna semantica* che impedisce –più spesso di quanto si pensi– la corretta espressione di concetti in realtà percepiti con una certa chiarezza ma ancora *non-definibili* appieno.

La cosa è di tutta evidenza anche in un campo delicato com'è quello teologico, se si pensa, p.es., alla formulazione fortemente *perifrastica* adottata dal “Simbolo (niceno-)costantinopolitano”⁵² (il “Credo” che si recita nelle celebrazioni eucaristiche festive) per esprimere le non facili acquisizioni delle riflessioni teologica e dogmatica intorno all'identità della 'natura' divina del Figlio rispetto ai più elementari (e dogmaticamente 'incompleti') “Simboli apostolici”⁵³, finendo per costituire una delle migliori evidenziazioni assolute del *problema semantico* sottostante ad ogni concettualizzazione.

50 Cfr. W. SELLARS, *Empirismo e Filosofia della mente*, Torino, 2004, 28-29.

51 Avendo già indicato in tal modo essenze, enti, forme, ecc. e non volendo riferirsi, invece, alle concezioni percezionistiche dei concetti (cfr. A. COLIVA, *I concetti*, 157-163); concezioni che, se possono valere in linea generale per «riconoscere delle categorie (o degli oggetti) nel mondo» (*ivi*, 88), non sono affatto fruibili in campo giuridico.

52 Cfr. *Symbolum constantinopolitanum*, in H. DENZINGER, *Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum*, (P. HÜNERMANN, cur.) Bologna, 2009, n. 150.

53 Cfr. *Symbolum apostolicum*, in *ivi*, nn. 10-19.

La questione storico-dottrinale è nota e riguarda l'espressione dell'identica natura del Figlio e del Padre nella comune divinità ma anche nella irriducibile differenziazione reciproca. La formula dogmatica scelta e canonicamente fissata dal Concilio di Costantinopoli per esprimere la corretta percezione e definizione della fede ecclesiale costituisce di fatto una *espressa non-concettualizzazione*, contentandosi di una sorta di 'descrizione' plurima che supplisca alla mancanza (=lacuna) di una 'parola'⁵⁴ adeguata per esprimere tale realtà (=semantica). La formula testuale dogmatizzata in linguaggio teologico, infatti, è costituita da una parola ("omoousios"⁵⁵) non solo incapace, in sé soltanto, di esprimere univocamente ed in modo esaustivo il *quid* (=il concetto!) della questione, poiché già utilizzato in alcune dottrine gnostiche ma – ancor di più – già (espressamente) condannato proprio *in quanto 'parola'* dal Sinodo di Antiochia del 268 per il suo utilizzo 'modalista' da parte di Paolo di Samosata⁵⁶.

La *perifrasi figurativa* e ridondante utilizzata nella formula è chiara: «nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato della stessa sostanza»⁵⁷. Proprio l'*essenza* e la *forma* (non meno che il tipo o la *species*) trovano qui il loro limite (semantico) *intrinseco* poiché, mancando del tutto la *consistenza semantica propria* della parola adottata con valore 'tecnico' in sede teologica, nulla di quanto ordinariamente 'dicibile' è di fatto collegabile in alcun modo ad esso... venendo così a mancare proprio l'*essenza/forma* stessa, poiché radicalmente 'vuota' (o, almeno, indicibile). Solo l'adozione mista di *più linguaggi*: quello naturale ("Dio da Dio", "vero da vero") e quello figurativo ("luce da luce") permisero di ovviare alla difficoltà espressamente 'concettuale'⁵⁸.

Proprio l'ambito teologico d'altra parte, a causa della sua particolare connessione alla realtà, manifesta (e custodisce) lungo i secoli un significativo

54 In realtà un "concetto".

55 Si trattò della battaglia teologica passata alla storia come la disputa dello "iota" (la "i" greca) che permise di dire "della stessa sostanza" (*omoousios*), invece che "simile" (*omoiousios*) al Padre.

56 Cfr. G. BARDY, "Paul de Samosate", in *Dictionnaire de Théologie catholique*, XII/1, Paris-VI, 1933, col. 50.

57 La difficile dinamica impostata tra le espressioni "nato", "generato" e "non creato" evidenzia perfettamente i limiti 'intrinseci' dell'espressività linguistica (=idiomatica... di vocabolario) rispetto alla necessità concettuale sottostante.

58 Il problema così segnalato non concerne affatto l'esprimibilità di principio di quanto la Teologia cerca di conoscere ed illustrare sempre meglio, ma vuole porre l'attenzione sulla –concomitante– inevitabile dipendenza del *pensabile* dal *dicibile*: dove mancano le parole o le stesse (in quanto neo-logismi) non hanno un sufficiente significato condiviso, il *pensabile* rischia di non poter essere espresso.

numero di (altri) esempi: basti emblematicamente quello di “sacramento”, spesso problematico per i canonisti⁵⁹.

Ciò che, a partire dal Concilio di Trento, è universalmente (nel mondo occidentale) compreso/interpretato/presunto come “Sacramento” è qualcosa di assolutamente stabile ed univoco: uno dei “sette” che i Cattolici propugnano con decisione ed i Protestanti spesso non riconoscono neppure. Ciò, però, che la stessa parola (latina) aveva significato all’origine non c’entra assolutamente nulla, trattandosi del ‘giuramento religioso’ o della garanzia-religiosa giurata⁶⁰. In un mondo ufficialmente non più pagano, Sant’Ambrogio (IV sec.) ne cambiò radicalmente il significato sostituendolo a “*mysterium*” per indicare la *virtus* religioso-spirituale (identificata ormai con la Grazia) in esso contenuta o da esso veicolata⁶¹. Usandosi in seguito la parola “*iusiurandum*” (di espressa derivazione ‘verbale’) per indicare il *giuramento* come tale, la concettualizzazione originaria non fu più riconosciuta ... e la parola (in realtà: il concetto) acquistò un significato radicalmente diverso. Non di meno anche la ‘concettualizzazione’ tridentina costituì a sua volta un salto concettuale poiché nel mondo patristico il ‘sacramento’ era una modalità di legame/connessione tra realtà radicalmente diverse nella loro ‘espressione’: una cosa era “sacramento di” un’altra (l’Eucaristia era ‘sacramento’ della morte-resurrezione di Cristo), esattamente come sua ‘ri-presentazione’ sotto altra modalità ... proprio quanto sottinteso da Sant’Ambrogio⁶²; non di meno ad oggi si parla di “augustissimo Sacramento dell’Eucaristia”, come di realtà ‘autonoma’: in sé e per sé (= *absoluta*).

2.3 Concetti e linguaggio

Quanto sin qui sommariamente delineato circa alcune delle maggiori criticità connesse alla ‘concettualizzazione’ (*sic!*) dei “concetti”, non intende

59 La radicale differenza concettuale tra il “*bonum Sacramenti*” della dogmatica matrimoniale ed il “*fructus Sacramenti*” riferito al Battesimo o all’Eucaristia o agli altri Sacramenti è evidente, soprattutto nella concreta difficoltà della sua gestione.

60 Quella dell’*Actio per sacramentum*.

61 Paradigmatica ed inequivocabile la titolazione delle due opere ambrosiane in merito: “*De misteriis*” e “*De sacramentis*”, corrispondenti a due successive fasi di elaborazione concettuale (ed editoriale) della tematica: la prima raccoglie, infatti, le omelie mistagogiche del Vescovo milanese, la seconda (successiva di qualche anno) ne ripresenta invece, in modo più organico e definitivo, la sistematizzazione dottrinale. Il “*mysterion*” della Patristica greca divenne così il “*sacramentum*” di quella latina (cfr. B. BOTTE [éd.], *Ambroise de Milan. Des sacrements - Des mystères - Explication du symbole*, coll. *Sources chrétiennes*, n. 25 bis, Paris, 1961).

62 Cfr. P. GHERRI, *Lezioni di Teologia del Diritto canonico*, Roma, 2004, 239.

comunque dar vita –qui– a nuove *querelles* gnoseologico-epistemologiche⁶³ né innescare nuovi contraddittorii, quanto soltanto –seppure in modo *criticamente* avvertito– offrire ai giuristi una *specifica sollecitazione* a riguardo della loro *attività concreta*.

È, infatti, importante che il giurista nel proprio operare non sia solo *uno* che “usa parole” ma *uno che* –consapevolmente– “sceglie quali parole usare”, poiché molte parole nel Diritto sono ‘tecniche’ (=formalizzate), esprimono cioè *specifici contenuti e significati*: come avviene per i c.d. Istituti giuridici il cui ‘solo’ nome evoca e rende presenti amplissimi spazi di vita giuridica e storica. Di fatto, però, in questo suo scegliere le parole per ‘dire’ la realtà (=gli atti umani/personali) il giurista attuale *denomina/connota* molti elementi della realtà stessa, fornendone una *pre-comprensione originaria/nte* (il famoso “*nomen Iuris*”) che verrà comunicata a tutti gli altri aventi parte alla stessa vicenda, i quali –se non presenti agli stessi (f)atti– dovranno capire e valutare ciò di cui si tratta proprio a partire dalla ‘descrizione’ fornitane dal primo parlante/scrivente⁶⁴. Di fatto, in seguito a questa *prima semantizzazione* originaria/nte, tutti gli altri si troveranno davanti non più alla realtà originariamente percepibile ma ad una delle sue innumerevoli possibili ‘ri-presentazioni’. In proposito, costituisce esperienza comune dell’attività giuridica la fatica ed i problemi derivanti dall’erronea redazione/stesura di un Verbale (di Infrazione o di Accertamento o di Interrogatorio). Allo stesso modo, dal punto di vista dottrinale e giurisprudenziale, deve considerarsi che quanto originariamente scritto costituisce ormai soltanto un ‘testo’, per quanto più o meno ‘semplice’... che però non s’identifica ormai più con la realtà in esso originariamente ‘descritta’⁶⁵.

A questo punto, però, non si può più trascurare come i concetti siano –almeno/solo/anche?⁶⁶– “formulazioni linguistiche” cioè: “*espressioni semantico-sin-*

63 Come, p.es., la distinzione (e/o contrapposizione) tra Realismo, Concettualismo o Nominalismo che, sempre, rimane aperta dietro ogni riferimento ‘ontologico’; approccio, comunque, non pertinente in questa sede ‘critica’ prima che ‘sistemica’.

64 Si pensi ai membri del Collegio giudicante (o del Tribunale di seconda Istanza, per quanto questo possa anche integrare l’Istruttoria) i quali non hanno a propria disposizione che quanto scritto e messo agli Atti dal Giudice istruttore.

65 «Ciò che un testo dice è più importante di ciò che l’autore ha voluto dire, e tutta l’esegesi sviluppa le sue procedure all’interno di un senso che ha rotto i ponti con la psicologia del suo autore». P. RICOEUR, *La sfida semilogica*, Roma, 1974, 229.

66 Si ammetta questa formulazione molto ampia per tener conto anche della –diversa– ‘formazione’ dei concetti durante la c.d. ‘età evolutiva’, come studiato da Piaget e molti altri a livello psicologico e didattico (cfr. E. DAMIANO, *Insegnare i concetti*, Roma, 2004, 22-25; J. PIAGET, *La formation du*

tattiche” dotate di uno specifico significato derivante prima di tutto dall’esperienza esistenziale (l’unica *possibile e reale!*) che ha creato le parole (tecnicamente: ‘lessemi’⁶⁷) attraverso cui la realtà viene ‘detta’. Il concetto, anzi, diventa il vero e proprio “*nomen vitae*” attribuito alle esperienze ed alle realtà connesse.

Tanto più che l’intera questione concettuale appare un’attività antropologicamente ‘discontinua’⁶⁸ e non universale, presentandosi la *concettualizzazione* come procedimento intellettuale prettamente legato alla cultura *greco-romana* (assunta poi, –solo– parzialmente, dai popoli germanici⁶⁹); le culture africane tradizionali infatti –non meno di quelle orientali in genere– per *spiegare* le cose non usano –spontaneamente– *concetti* ma *parabole*: raccontano, cioè, quanto non sanno/vogliono esprimere in altro modo. I “concetti” (teorici) vengono sostituiti da “comportamenti” (pratici), mantenendo il *primato irrinunciabile del vissuto*, cosicché la base comune di riferimento per il significato delle azioni umane non sia il ‘linguaggio’ come tale (con le proprie ‘debolezze’), ma l’esperienza comune (=di tutti). Anche le dinamiche più proprie del *common Law* non si discostano radicalmente da questo approccio ‘esperienziale’ anziché intellettualistico: i ‘fatti simili’ e non le ‘fattispecie’ previste dalle Norme vigenti.

2.4 Linguaggio naturale e concetti

L’imprescindibile *componente semantica* dei concetti qui sollecitata, rende necessario dedicare qualche attenzione pure al c.d. *linguaggio naturale* che, in quanto formatosi poco a poco nel tempo, senz’altra referenza che l’*uso ordinario* da parte della comunità linguistica (più o meno ampia) che l’ha generato, costituisce comunque il punto di partenza ‘originario’ di qualunque

symbole chez l’enfant, Neuchâtel, 1946) ricordando come per il grande pedagogista francese l’influenza specifica del linguaggio nella ‘formazione’ e ‘trasmissione’ dei concetti fosse da ritenersi secondaria in quanto solo ‘parte’ della più ampia capacità simbolica. Questo, tuttavia, limitatamente alla ‘età evolutiva’, caratterizzata da un’attività di concettualizzazione ancora molto elementare e non paragonabile a quella –di tutt’altro genere e livello– delle diverse specializzazioni scientifiche com’è quella giuridica.

67 «In linguistica, [...] la minima unità significativa del lessico [...]. Più in generale, l’unità astratta che in un lessico, inteso come lista di parole o dizionario, viene assunta come forma di base comprendente tutte le forme della sua flessione (per es., l’infinito per i verbi)». “Lessema”, in URL: <http://www.treccani.it/enciclopedia/lessema/> (al 30-11-2012).

68 Per non dire parziale e limitata. Non di “uso comune”, si direbbe ‘classicamente’.

69 Basterebbe in questo confrontare la Modernità francese o mediterranea con quella germanica per ‘vedere’ bene le reali differenze a questi livelli: Cartesio (1596-1650) e Kant (1724-1804) non distano solo di un secolo e mezzo in via cronologica!

altra (più specifica ed elaborata) espressione linguistica di utilizzo comune, svolgendo così la funzione di ‘grembo’ semantico originario⁷⁰. Non di meno, l’espressione “*linguaggio naturale*” costituisce un’evidentissima semplificazione, poiché nessun linguaggio in realtà sorge ‘naturalmente’ ... dal nulla, ma si crea progressivamente attraverso la condivisione-assimilazione di *svariate linguaggi settoriali minori* propri di singole –elementarissime– *esperienze esistenziali* e, complementariamente, dalle *semantiche* che ne sono derivate⁷¹: la caccia, la pesca, l’allevamento, l’agricoltura, la cucina, l’officina, il culto... I *linguaggi* –settoriali– *giuridico* e *bellico* (non meno che quello *amoroso* ed *agricolo*) –per esempio– utilizzati in ambito biblico⁷², sono buoni e grandi esempi in merito: in tal modo l’assenza nella quotidianità di *parole adeguate* per quanto s’intende dire/esprimere venne supplita dalle semantiche di specifiche *esperienze* divenute ormai di patrimonio comune!⁷³ La poesia, non di meno, calca le stesse strade con grande libertà, tra immagini e suoni!

Tale natura *pratica* e *giustappositoria* –spesso anche figurativa– del linguaggio naturale, però, ha favorito in molti ambiti della quotidianità il procedere non *per* concetti ma *per* esperienze comuni/condivise che non necessitano di alcuna spiegazione perché semplicemente *antropologiche* (=comuni), permettendo comunque l’espletamento delle principali funzioni comunicative proprie della lingua. Anche il *linguaggio sapienziale*, per parte sua, ha frequentemente aggirato per *via esperienziale* l’ostacolo –spesso evidentissimo– della carenza/lacuna semantico-linguistica adottando veri e propri *generi letterari* che suppliscono con la loro complessità l’assenza di adeguati concetti espressivi (come avviene per i proverbi o le ‘massime’)! Per quanto ciò abbia portato –e continui a farlo– indubitabili vantaggi all’esprimersi e comunicare quotidiano, allo stesso tempo limita, però, anche pesantemente le potenzialità di *concettualizzazione* ‘interne’ alle diverse lingue/idiomi ponendo ostacoli e difficoltà agli usi più specialistici del linguaggio stesso: Filosofia e Scienze *in primis*. Non a caso i *neo-logismi* sorgono sempre più spesso in questi campi anziché dal linguaggio naturale ... e dal derivato ‘poetico/letterario’.

70 Ogni uomo impara a parlare attraverso il *linguaggio naturale* dell’ambiente di crescita, tanto che in certi casi si acquisiscono ‘originariamente’ anche più ‘lingue-madre’. Non di meno: chi non sente parlare, non impara neppure a farlo.

71 Spesso anche traendo indiscriminatamente da diversi patrimoni linguistico-semantici in dipendenza dalle lingue delle antiche popolazioni succedutesi sul territorio: le inserzioni arabe nello spagnolo moderno sono evidenti in merito.

72 E mediorientale antico in genere.

73 Quando, addirittura, non si ricevano direttamente le parole da altre lingue senza neppure tradurle (com’è ormai usuale in Italiano verso l’Inglese, p.es., in campo informatico).

In tal modo le diverse ‘prestazioni’ richieste al linguaggio nei campi più specialistici del conoscere e dell’operare tecnico hanno portato allo sviluppo dei c.d. *linguaggi formali/zzati*⁷⁴ che contraddistinguono ormai in modo sempre maggiore –ed esclusivo/escludente– vaste aree dell’espressività e comunicazione contemporanea, caratterizzando in modo strutturale le Discipline scientifiche ‘moderne’... ciascuna delle quali, ormai, parla una propria ‘lingua’, rispetto alla quale il *linguaggio naturale* incontra e genera crescenti difficoltà ed incomprensioni proprio a causa della sua concreta a-specificità che non permette concettualizzazioni troppo distanti dalla più condivisa esperienza quotidiana. Filosofia e Diritto non sfuggono alle stesse dinamiche di autonoma formalizzazione linguistica⁷⁵.

2.5 Concettualizzazione e soggettività

A queste criticità di natura ‘oggettiva’ e ‘funzionale’ occorre affiancarne anche –almeno– una di natura, invece, espressamente *soggettiva*, riguardante la capacità di ogni singola persona di ‘gestire’ correttamente la propria attività semantico-concettuale. La concettualizzazione, infatti,

«benché riguardi sempre contenuti espressi concettualmente, non va intesa primariamente in ordine ad essi, ma alla capacità del soggetto di esprimere ciò che comprende; essa è infatti “l’auto-espressione di un atto di capire; tale auto-espressione è possibile solo perché il capire si auto-possiede, è consapevole di se stesso e delle sue condizioni in quanto capire”»⁷⁶.

Se ciò condiziona l’effettiva capacità individuale di esprimere (=tirare fuori) la percezione e comprensione della realtà e della (sua) esperienza con cui ciascun soggetto si misura quotidianamente proprio dovendo ‘scegliere’ le “parole giuste” per comunicare, a maggior ragione il problema si pone per

74 Cfr. G. BASTI, *Logica aletica, deontica e Ontologia formale: dalla verità ontica all’obbligo deontico*, in G. BASTI - P. GHERRI (edd.), *Logica e Diritto*, 159-160.

75 Si consideri anche solo la decisività e radicalità dell’apporto semantico di Kant ed Hegel alla Filosofia continentale moderna, in seno alla quale hanno creato o ri-creato termini, significati e concetti divenuti poi imprescindibili nei secoli seguenti.

76 R. FINAMORE, *Giudicare e decidere tra coscienza e conoscenza*, in P. GHERRI (ed.), *Decidere*, 85, citando: B.J.F. LONERGAN, *Verbum. Word and idea in Aquinas*, coll. *Collected Works of Bernard Lonergan*, n. 2, Toronto, 1997, 55 (cfr. B.J.F. LONERGAN, *Conoscenza e interiorità. Il Verbum nel pensiero di S. Tommaso*, [N. SPACCAPELO - S. MURATORE, cur.] Roma, 2004, 80). Il comprendere appartiene all’ordine intelligibile, le sue espressioni richiedono astrazioni di vario grado; Lonergan mette in luce il carattere fondamentalmente psicologico della teoria di astrazione.

chi *non* debba solo *comunicare* ma anche ‘spiegare’ o ‘dimostrare’ qualcosa di ‘nuovo’ o di particolarmente complesso... esigenza strutturale nell’attività giuridica che non è mai svolta da un singolo *per se stesso* ma sempre inserita in una dinamica relazionale (dialogica o dialettica, a seconda delle circostanze) anche parecchio complessa.

L’*attività semantica*, d’altra parte, non può che attuarsi a livello individuale e ‘soggettivo’, in strettissima dipendenza dalla tipologia e quantità di parole possedute... e dai linguaggi che è possibile trarne. È con questi ‘elementi’ che si diranno non solo le proprie *sensazioni, emozioni ed intenzioni*⁷⁷, ma anche le proprie *comprensioni*: ciò che di *fenomeni ed eventi* si è capito. Se poi la cosa è difficile quando si debba *descrivere la realtà* (in sé) anziché *l’esperienza* (personale), dovendolo/potendolo fare soltanto attraverso il proprio ed altrui ‘corredo semantico’ (tanto ‘naturale’ che ‘formale’), lo sforzo diventa molto superiore quando anziché “descrivere” occorre “spiegare” e/o “precisare” ...attraverso “concetti”. Non tutto, infatti, si può ‘descrivere’ o ‘raccontare’ o ‘rappresentare’: soprattutto quando si tratti di ‘relazioni’ o ‘strutture’ ontologiche, fisiche, giuridiche, spirituali...

Concettualizzare, però, significa –e comporta/presuppone– *aver capito* e saper *far capire*. Possedere, cioè, e trovare il linguaggio adeguato e le parole giuste per creare le “espressioni linguistiche semantico-sintattiche sintetiche” o le “sintassi organiche di parole” (=concetti) in grado di trasmettere ad altri la propria comprensione affinché la condividano ed, eventualmente, l’accrescano.

2.6 Distanza e prossimità concettuale

La necessità strutturale di affrontare con consapevolezza e ‘contrastare’ le visioni più ‘statiche’ della *dinamica concettuale* è posta in evidenza anche in altri ambiti (oltre il giuridico) della ricerca scientifica in campo umanistico quali –ci sia permesso in questa sede– la Teologia, non certo più ‘libera’ del Diritto dall’uso di parole, linguaggi e concetti. Ne dà ottima testimonianza l’attività del “Gruppo internazionale ed interconfessionale di ricerca” attivo dall’anno 2001 presso la Pontificia Università Lateranense su: “*Temi di Teologia fondamentale in prospettiva ecumenica*”.

77 Attraverso, solitamente, il linguaggio naturale, più che sufficiente a tale scopo.

Alla base del dialogo teologico-ecumenico condotto da tale iniziativa (tra Cattolico-romani ed Evangelico-luterani) si colloca una precisa e strutturale *scelta* che non può essere considerata semplicemente ‘metodologica’ nella sua accezione più banalmente strumentale ed operativa⁷⁸: la costante distinzione tra “*dictum, intentio e res intenta*”⁷⁹. In tale prospettiva agli studiosi che prendono parte ai lavori è apparso necessario nell’analizzare le formulazioni dottrinali delle due tradizioni

«interrogarsi su quella che è la rispettiva *intentio auctorum* di tali formulazioni e, insieme, sull’oggetto di tale *intentio*. [...] È [così -*ndr*] divenuto chiaro che entrambe le tradizioni dottrinali, nel loro modo di intendere il rapporto Sacramento/Parola, hanno di mira la stessa realtà (la stessa *res*), cioè precisamente lo stesso evento [...]. Ed è risultato altrettanto chiaro, così, che i modi di vedere questa identica *res*, caratterizzanti le due tradizioni dottrinali, non si contraddicono»⁸⁰.

3. UN’IPOTESI GIURIDICAMENTE FECONDA

3.1 *Concetti come ‘strumenti’ dinamici di comprensione*

Che, in tutt’altra prospettiva rispetto a quanto sin qui illustrato, i concetti non siano affatto –staticamente– “forme” (*Gestalten*) e neppure “essenze” (*essentiae/universalia*) o altro fattore/elemento del genere (né *a priori* né *a posteriori*) e neppure appartengano alla realtà come tale⁸¹, era già chiaro a S. Tommaso che li aveva *anche*⁸² *colti/presentati* –per quanto denominati in modo differente– come “ciò *attraverso cui* pensiamo”: *rappresentazioni*

78 Che andrebbe più correttamente indicata come “tecnica”.

79 Cfr. E. HERMS (cur.), *Protocollo delle discussioni*, in E. HERMS - L. ZAK (edd.), *Sacramento e Parola nel fondamento e contenuto della fede*, Città del Vaticano, 2011, 336.

80 G. LORIZIO - E. HERMS, *Introduzione*, in E. HERMS - L. ZAK (edd.), *Sacramento*, 10.

81 Materiale come le ‘cose’ o immateriale come le ‘essenze’.

82 L’“anche” è d’obbligo soprattutto a causa della non stretta coerenza testuale dell’Aquinata in merito lungo gli anni. Di fatto negli scritti del dottore angelico all’espressione qui riferita (tratta dalla *Summa Theologiae*) se ne affiancano altre, *ratione materiae*, punto differenti come quella delle “*Questiones disputatae de potentia*” (cfr. S. THOMAS, *De potentia*, q. VIII, a. 1) nelle quali, qualche anno prima ed in contesto del tutto differente, quanto affermato circa i “concetti” appare differente. Non si trascuri neppure come in realtà le formule testuali tommasiane non utilizzino sempre ed univocamente la semantica concettuale ma anche *altre espressioni* che solo a distanza di tempo gli autori hanno ‘identificato’ o ‘ricodotto’ a “concetti”, non senza evidenti parzialità, interpretazioni e perplessità.

ideali strumentali attraverso cui l'intelletto 'coglie' la realtà ...così come i sensi 'colgono' le sensazioni⁸³. Infatti,

«secondo la dottrina di S. Tommaso, le rappresentanze intellettuali [=concetti - *ndr*] non sono ciò che l'intelletto intende, nella sua operazione diretta, ma sono il mezzo per cui intende: “*non sunt id quod intelligitur, sed id quo intelligitur*”. Ciò che direttamente s'intende, sono le cose stesse; di cui l'intelletto riceve in sé le ideali rappresentanze»⁸⁴.

Il concetto, quindi, come '*medium*' (= *id quo*) e non come '*terminus*' (= *id quod*) della comprensione; una tappa '*interna a*' e '*parte de*' la comprensione stessa: un *quid* –parziale– di cui l'intelletto si serve per raggiungere la conoscenza della realtà.

In proposito B. Lonergan⁸⁵ parlava di “concezione” (“*conception*”): il “concetto” è ciò che è stato “concepito” (participio passato di *concepire*), un frutto dell'attività generativa della “intellezione”.

«Proprio come l'immaginazione è il campo di gioco dei nostri desideri e delle nostre paure, così la *concezione* è il campo di gioco della nostra intelligenza. Proprio come l'immaginazione può creare oggetti mai visti, o uditi, o toccati, così anche la *concezione* può creare oggetti che non possono essere neppure immaginati»⁸⁶.

“*Concep(i)tum*”, dunque, ma «in che modo? Facendo supposizioni». Due sono, infatti, le proprietà dei concetti:

83 «*Sed contra, species intelligibilis se habet ad intellectum, sicut species sensibilis ad sensum. Sed species sensibilis non est illud quod sentitur, sed magis id quo sensus sentit. Ergo species intelligibilis non est quod intelligitur actu, sed id quo intelligit intellectus*». S. THOMAS, *Summa Theologiae*, I, q. 85 a. 2 s.c.

84 M. LIBERATORE, *La dottrina di S. Tommaso confutatrice della dottrina del Kant*, in *La Civiltà cattolica*, 25 (1874-II), fasc. n. 573, 298.

85 Di solida formazione tommasiana, si affiancò in modo autonomo alla ripresa degli studi del pensiero di S. Tommaso maturata a Lovanio soprattutto ad opera di J. Marechal (1878-1944), interrogandosi su quale dovesse essere l'interpretazione corretta ed 'attuale' del Tomismo e personalmente rispose leggendo S. Tommaso con gli occhi e la mente di un pensatore del XX secolo, che si confrontava con le proposte contenutistiche e metodologiche di varie aree del sapere contemporaneo.

86 B.J.F. LONERGAN, *Insight. Uno studio del comprendere umano*, (ed. it. N. SPACCAPELO - S. MURATORE, curr.) coll. *Opere di Bernard J.F. Lonergan*, n. 3, Roma, 2007, 43 (corsivi non originari). Si precisa che, per quanto i riferimenti al pensiero lonerganiano siano –qui– molto forti, in realtà quanto di seguito proposto non intende minimamente 'esporre' il pensiero dell'autore come tale quanto, piuttosto, giovare a sostegno e fondamento plausibili di una riflessione del tutto autonoma.

«in primo luogo, essi sono costituiti dalla mera attività di supporre, pensare, considerare, formulare, definire. [...]

In secondo luogo, i concetti non accadono a caso; essi *emergono nel pensare, supporre, considerare, definire, formulare*; e tale attività dai molti nomi accade non a caso, ma in congiunzione *con un atto di intellesione*»⁸⁷.

I concetti, d'altra parte, non appartengono al mondo della "realtà" (v. *supra*) ma a quello "delle risposte"⁸⁸ che l'uomo cerca di dare alle domande che l'impatto con la realtà gli pone. È la realtà –anche 'sociale', anche del comportamento umano inadeguato⁸⁹, anche dell'uomo religioso⁹⁰– che pone all'uomo domande, tanto teoriche che pratiche.

«Con la loro cooperazione, *mediante successivi aggiustamenti*, domanda e intellesione, immagine e concetto presentano un solido fronte. *La risposta è un insieme strutturato di concetti*. L'immagine si sforza di approssimarsi ai concetti. *I concetti, mediante aggiunta di determinazioni concettuali, sono in grado di esprimere le loro differenze dall'immagine meramente approssimativa*. Il perno tra immagini e concetti è l'inteltesione»⁹¹.

Proprio in questo continuo *aggiustamento* e progressiva riduzione della *approssimazione* delle semplici *immagini percettive*, ogni singola intellesione «viene espressa in molti concetti [...] fonda un'infinità di concetti»⁹² «*collegati insieme mediante l'inteltesione*»⁹³. I concetti, quindi, sono concepiti/creati, «derivano da *atti di comprendere*» poiché «gli atti di comprendere consistono nell'*afferrare ciò che da qualche punto di vista è essenziale*»⁹⁴; questo, però, non avviene mai attraverso 'singoli' concetti –isolati e monadici,

87 *Ibidem* (corsivi non originari).

88 Cfr. B.J.F. LONERGAN, *Il metodo in Teologia*, (ed. it. N. SPACCAPELO - S. MURATORE, curr.) coll. *Opere di Bernard J.F. Lonergan*, n. 12, Roma, 2001, 135.

89 Sia perché ingiusto o prevaricatorio (Diritto penale), sia perché anche meramente insufficiente o incapace di affrontare le diverse necessità esistenziali (Diritto privato) o di pacifica convivenza (Diritto pubblico).

90 Da cui il Diritto canonico quale espressione privilegiata della *norma communionis* nella Chiesa (cfr. P. GHERRI, *Lezioni*, 307-310).

91 B.J.F. LONERGAN, *Insight*, 46 (corsivi non originari). «E fissare lo *standard*, a cui intellesione, immagini e concetti devono far fronte, è la domanda, il desiderio di conoscere, che potrebbero aver mantenuto in moto il processo mediante quesiti ulteriori se le sue richieste non fossero state soddisfatte». *Ibidem*.

92 *Ivi*, 51.

93 *Ivi*, 408 (corsivi non originari).

94 *Ivi*, 470 (corsivi non originari). Per questo l'autore afferma poi che i «concetti sono essenze» (*ibidem*) ed «essenze determinate» (*ivi*, 471), pur manifestando con chiarezza che tali "essenze" (gnoseologiche) non corrispondano in nulla agli "*universalia*" 'classici' (ontologici) come "forme dell'essere".

stabili ed immutabili (come in effetti risultano essere tanto le *Gestalten* che le *essentiae* o gli *universalia*)– ma attraverso pluralità di “concetti correlati”⁹⁵ e di “contenuti concettuali”⁹⁶ che insieme concorrono a fecondare ulteriormente l’attività intellettiva⁹⁷.

La natura dinamico-funzionale dei concetti, insieme alla loro tendenziale ‘correlazione’ –finalizzata all’intellezione/atto di comprendere– li confermano pertanto a pieno titolo nella loro appartenenza alla ‘fase cognitiva’ iniziale (= *id quo intelligitur*) anziché in quella terminale (= *id quod intellectum est*), manifestandone la precipua attitudine/funzione euristica (=capire) e semantica (=esprimere) prima che ermeneutica (=spiegare).

«Prima di tutto, allora, c’è il *concetto euristico* non specificato. Infatti, il traguardo di ogni ricerca è un atto di comprendere e lo strumento fondamentale della ricerca metodica è *dare un nome a ciò che è sconosciuto* [...]. In secondo luogo, c’è una *specificazione del concetto euristico mediante una descrizione prescientifica*. Infatti, ogni ricerca empirica presuppone qualche oggetto che è già dato, ma che non è ancora compreso; e ciascuno di tali oggetti possiede la sua descrizione prescientifica che fornisce una *specificazione iniziale per il concetto euristico*»⁹⁸.

I concetti, in tal modo, servono ad *indagare la realtà*, a comprenderla, a creare i presupposti per la sua ‘assunzione’ ed integrazione a quanto già conosciuto⁹⁹ e, di conseguenza, alla vita stessa¹⁰⁰.

95 «Relativamente a una data intellesione, o grappolo di intellesioni, l’essenziale, il significativo, l’importante consiste [...] nell’insieme dei concetti correlati necessari per l’espressione dell’intellezione o intellesioni. Dall’altra parte, l’incidentale, il non pertinente, il trascurabile consiste [...] nell’insieme dei concetti che corrispondono agli aspetti meramente concomitanti dei dati. Ancora [...] l’importante consiste [...] nell’insieme dei concetti correlati che esprimono tutte le intellesioni della Scienza o Scienze». *Ivi*, 69.

96 «Se i contenuti concettuali sono prodotti di atti del comprendere che afferrano forme emergenti in presentazioni sensibili, ci si può ben aspettare che tali contenuti siano una molteplicità disparata». *Ivi*, 479-480.

97 Non di meno, ciò contribuisce ulteriormente a sgombrare il campo da concezioni inadeguate della ‘concettualità’ (anche già segnalate): «Hegel si sforza di riversare ogni cosa nel concetto; [...] ciò che Hegel è costretto a considerare come concettuale noi possiamo interpretarlo in modo del tutto differente. Perciò, la nozione di essere di Hegel è un contenuto concettuale minimo, che cade nel nulla [...]. L’opposizione dialettica di Hegel è una contraddizione entro il campo concettuale [...]. L’assoluto di Hegel è un concetto terminale, che non genera alcuna antitesi da superare in una sintesi più alta» (*Ivi*, 545).

98 *Ivi*, 109 (corsivi non originari).

99 Ciò che Lonergan chiamava “giudizio”.

100 Ciò che Lonergan chiamava “decisione”.

Tale realtà tuttavia –per quanto riguarda il Diritto– è sempre una ‘esperienza’: un *vissuto relazionale ed esistenziale compartecipato* che coinvolge più persone all’interno della relazionalità sociale quotidiana delle più diverse forme di aggregazione umana¹⁰¹. Una *realtà-esperienza mai ‘data’* in se stessa (come nelle Scienze naturali o nella dimensione meramente biologica del vivere) ma sempre *agita/fatta* (in senso vichiano) da qualcuno. Una realtà che, nel suo *starci tutt’intorno* (trattandosi di *esperienza* e non di semplici *cose/oggetti*), ci stimola –ed anche costringe– continuamente ad interagire con essa... a prenderne coscienza e conoscenza ...adeguando continuamente la nostra percezione e “concezione” per esserne attivamente (consapevolmente e liberamente) partecipi. È proprio in tale dinamismo che il “concepire” produce “concetti” i quali permettono di ‘apprendere’ la realtà “afferrandone ciò che da qualche punto di vista è essenziale”, attraverso la *determinazione* sempre più precisa delle “immagini meramente approssimative”... Tuttavia, però,

«ciò che di per sé è determinato *non è mai un dato ed è sempre un concetto*. Di per sé, i dati si può dire che sono determinati potenzialmente o materialmente; ma *vengono determinati formalmente solo nella misura in cui essi sono sussunti sotto concetti*. E questo processo di sussunzione può essere prolungato all’infinito. Perciò, una maggiore determinatezza formale dei dati è possibile *finché i concetti scientifici possono essere riesaminati per fornire oggetti più precisi* per le misurazioni e finché le tecniche scientifiche possono essere perfezionate per fare misurazioni più accurate»¹⁰².

Esattamente quanto si chiede –e ci si aspetta– da una buona concettualizzazione.

3.2 Concetti e comprensione

La determinazione precisiva dei “contenuti concettuali” attraverso cui si ‘apprende’ la realtà/esperienza permette così di avvicinare i concetti alle

101 Si veda in merito quanto già indicato quale ‘definizione’ di giuridicità e Diritto in: P. GHERRI, *Legittimazione e limiti degli Ordinamenti giuridici tra giuridicità e Diritto*, in G.L. FALCHI - A. IACCARINO (edd.), *Legittimazione e limiti degli Ordinamenti giuridici*. Atti del XIV Colloquio giuridico internazionale - 9/10 marzo 2010, Città del Vaticano, 2012, 379; P. GHERRI, *Corresponsabilità e Diritto: il Diritto amministrativo*, in P. GHERRI (ed.), *Responsabilità ecclesiale, corresponsabilità e rappresentanza*. Atti della Giornata canonistica interdisciplinare, Città del Vaticano, 2010, 133.

102 B.J.F. LONERGAN, *Insight*, 197 (corsivi non originari).

“definizioni”¹⁰³, ma soprattutto rende possibile ipotizzare e cercare –anche– nuove strade euristiche per ‘cogliere’ e comprendere meglio la realtà. Ciò apre anche nuovi spazi di efficace confronto interdisciplinare ed interculturale poiché *il concetto non è la “realtà”* ma ‘un’ modo –tutto occidentale¹⁰⁴– di giungere alla sua comprensione.

Il fatto, poi, di non essere elementi ‘terminativi’ della comprensione ma solo ‘possibilità intermedie’ ad essa funzionali rende possibile il non doverli monumentalizzare né assiomatizzare, quasi che senza (alcuni) di essi non fosse neppure possibile rapportarsi con la realtà. Anzi: proprio l’attuale rapido mutare delle situazioni culturali rende auspicabile –o anche necessaria– un’eventuale sostituzione di alcuni/molti concetti ‘tradizionali’ con altri ‘innovativi’ più adatti a servire oggi da *medium* di comprensione di ciò che una realtà –anche millenaria– continua a proporre all’esperienza quotidiana.

«Dal momento che c’è un cambiamento nelle cose che sono concepite, è necessario un cambiamento da concetti più antichi a concetti più recenti (1) se i concetti sono corretti e (2) se sono completamente esatti. Tuttavia, non si deve pensare che tutti i concetti mirino a una completa esattezza»¹⁰⁵,

«i contenuti concettuali [infatti *-ndr*] possono essere primitivi o derivati; i derivati sono definiti appellandosi ai primitivi; i primitivi sono fissati dal momento che termini e relazioni procedono da un’unica comprensione, con le relazioni stabilite dai termini e i termini stabiliti dalle relazioni»¹⁰⁶.

Rifiutare questo stato delle cose costringe –e così accade realmente(!)– a dover trasformare la *realtà di oggi* in *concetti di altri tempi* per compiere attraverso/su di essi una serie di operazioni ‘logiche’ (*sic!*) i cui risultati –dopo

103 Intendendo la “definizione” proprio come formulazione testuale/linguistica con cui si spiega/illustra il significato di un termine o di un’espressione. Ai nostri giorni «la definizione è la dichiarazione del significato di un termine cioè dell’uso che del termine può esser fatto in un dato campo d’indagine. Da questo punto di vista non esiste un’essenza privilegiata del termine (né nominale né reale) ma esistono possibilità diverse di definirlo a fini diversi; e tali possibilità possono tutte, seppure in gradi diversi, essere dichiarate essenziali rispetto ai loro fini» (N. ABBAGNANO, *Dizionario*, 262).

Non di meno, per quanto l’equiparazione tra concetti e definizioni non sia pacifica a livello filosofico contemporaneo, pare comunque utile privilegiare –almeno in chiave giuridica– la loro espressa *funzione* ‘definitoria’: è questa, infatti, che risulta senz’altro prevalente nell’uso della prassi giuridica.

104 «La tesi per cui i concetti sono definizioni è parte integrante di tutta la nostra tradizione teoretica occidentale». A. COLIVA, *I concetti*, 62.

105 B.J.F. LONERGAN, *Insight*, 913 (corsivi non originari).

106 *Ivi*, 511.

nuova/altra ‘traduzione’ – vengano applicati di nuovo all’oggi... Ovviamente senza alcuna possibilità di convincimento per i destinatari, visto che i ‘perché’ rimangono celati all’interno dei ‘sistemi logico-concettuali’ in cui si sono svolte le ‘operazioni’ necessarie a conseguire il giusto ‘risultato’, restando di fatto inaccessibili.

Che, tuttavia, la ridenominazione o manipolazione o sostituzione del concetto ‘tradizionale’ non tocchi affatto la *res de qua* come tale, risulta –oggi– di grandissima importanza per la ricerca e la comunicazione, poiché permette di tener salde le acquisizioni cognitive (soprattutto quelle ‘dogmatiche’) e contenutistiche senza dover necessariamente mantenerne né l’*espressione* linguistica né quella concettuale¹⁰⁷; infatti «le cose possono non cambiare, ma la loro comprensione da parte dell’uomo può svilupparsi»¹⁰⁸:

«in breve, i concetti cambiano dal momento che le cose cambiano, dal momento che il comprendere umano si sviluppa e dal momento che quello sviluppo è formulato coerentemente o incoerentemente. Tuttavia, dietro ogni cambiamento c’è un’unità sottostante e quell’unità può essere formulata esplicitamente al livello di anticipazione euristica o di metodo adottato coscientemente [...]. Di qui, consegue che cambiamenti nella concettualizzazione non implicano qualche molteplicità ultima e che dietro qualsiasi variazione concettuale c’è una costante concettuale, che può essere formulata da un punto di vista universale»¹⁰⁹;

«ancora, mentre l’identità del concetto euristico forma il principio unificante in una serie di spiegazioni successive, nondimeno può esserci uno sviluppo nei concetti euristici stessi»¹¹⁰.

I concetti, tuttavia, nella loro costitutiva *strumentalità* non servono solo [a] per *comprendere* la realtà/esperienza ma anche [b] per *fissare tale comprensione* e farla propria, stabilizzandola nella propria coscienza e conoscenza; non di meno essi servono ulteriormente [c] per poter *comunicare e condividere* tale comprensione rendendola patrimonio condiviso. Ciò che impone una successiva «importante distinzione tra *concetti euristici* e con-

107 «Strettamente connessa alla domanda dell’unicità della Metafisica è la domanda dei *concetti immutabili*. [...] L’attenzione alla maniera conduce a un’affermazione di variazione concettuale; ma l’attenzione alla funzione conduce a un’affermazione di costanza concettuale». *Ivi*, 913 (corsivi non originari).

108 *Ibidem*.

109 *Ivi*, 915.

110 *Ivi*, 914.

*cetti esplicativi»*¹¹¹, laddove «il concetto esplicativo può essere definito come un'espressione del contenuto del comprendere»¹¹².

L'*esplicatività* e la *espressione* del “contenuto del comprendere” (=concetto) attiva però un'ulteriore –necessaria– attenzione critica.

3.3 Concetti e loro espressione

Punto di partenza –remoto ma assolutamente pregiudiziale– della riflessione così intrapresa è la consapevolezza che ‘il’ *pensiero* di per sé non è una ‘cosa’ (=res) ma la concretizzazione/materializzazione di un'azione intellettuale¹¹³ (=il *pensare*, appunto) che si attua solo attraverso “concetti” e non semplici “parole”¹¹⁴; concetti che sono, appunto, i “costituenti del pensiero”¹¹⁵. Questi però, a loro volta, non sono altro che –più o meno– semplici “formulazioni linguistiche”¹¹⁶ dipendenti dalla *base semantica* posseduta da ciascun soggetto –ciclicamente– pensante/parlante all'interno di una più ampia disponibilità (semantica) propria di ciascuna comunità linguistica (e quindi: culturale e, prima ancora, *esistenziale*). Non ‘esistono’, almeno sotto questo profilo, “essenze” o “universali” o “forme” –a priori– che si collochino e si relazionino reciprocamente all'interno della mente umana, come avviene nel mondo esterno delle cose/res che conosciamo e con le quali interagiamo¹¹⁷. Dal punto di vista operativo/funzionale (non delle Neuro-scienze) nella mente umana ‘si muovono’ (solo!) concetti, idee, intuizioni¹¹⁸, che si sviluppano

111 *Ivi*, 913 (corsi non originari).

112 *Ibidem*.

113 Che, cioè, non interferisce con le “cose che arredano il mondo”, per usare un'espressione divenuta di uso comune nell'Epistemologia (e non solo) del Novecento ad indicare in modo più ‘intenso’ ciò che normalmente chiamiamo “cose”, “oggetti”, differenziandole da altri elementi dell'esperienza quali sono, invece, le altre persone o i ‘viventi’ in genere.

114 Non potendo essere –qui– «d'accordo con Scoto che le *parole corrispondono ai concetti* e che i concetti sono i contenuti di immaginari atti spirituali di guardare agli aspetti formalmente distinti delle cose» in tale prospettiva, infatti, «i significati delle parole non possono variare senza una corrispondente variazione nei concetti e i concetti non possono variare senza una corrispondente variazione nelle cose. Segue che i problemi fondamentali dell'interpretazione semplicemente non possono esistere. Si devono soltanto definire in modo chiaro ed esatto sufficienti parole per arrivare all'esatto significato delle parole di chiunque altro. L'uniformità della natura garantisce l'uniformità dei concetti; l'uniformità dei concetti garantisce l'uniformità dei significati verbali» (*Ivi*, 732; corsi non originari).

115 Cfr. A. COLIVA, *I concetti*, 27; 38; 135.

116 Già detto con più precisione: “*espressioni semantico-sintattiche*”.

117 La maggioranza delle quali pre-esiste al soggetto percipiente.

118 Insieme a sensazioni, emozioni, ecc.

gradualmente col vivere e comunicare, evidenziando una vera *dipendenza del “pensiero-possibile” dal “linguaggio-disponibile”* ...e questo, a sua volta, dipendente dalla “semantica” concretamente a disposizione di ciascuna realtà antropologica¹¹⁹. Non per nulla l’espressività di chi inizia a parlare una nuova lingua è strettamente vincolata alle sole poche parole in sé (=vocabolario) che conosce e riesce ad usare, consapevoli che, comunque, il vero problema linguistico non è mai costituito dal vocabolario (=le parole) ma dalla *sintassi*¹²⁰... come, ancor prima, un infante non parla anche perché non è ancora in grado di gestire la connessione tra *suoni-parole-significati*.

Poiché, dunque, il pensiero si ‘svolge’ *per concetti* e questi sono articolati per mezzo di parole, va assunto che non risulta possibile ‘pensare’ al di là delle ‘parole’ possedute ...e delle loro possibili connessioni e relazioni sintattiche¹²¹; parole che, non di meno, non sono mai ‘qualcosa’ in se stesse ma rimandano sempre ad ‘immagini’ o ‘rappresentazioni’ derivanti dall’*esperienza* di cui ciascun soggetto si sia almeno minimamente appropriato, anche indirettamente¹²². È comune l’esperienza scolare dell’aver cominciato a riconoscere le lettere dell’alfabeto individuandole con l’iniziale di una *parola raffigurata* da un’immagine conosciuta e ‘posseduta’ sia a livello *esperienziale* che *fonetico*: “a” di *albero*, “b” di *barca*, “c” di *casa*, ecc.¹²³ Cambiando però la lingua (=idioma) le stesse immagini sono espresse con parole ‘diverse’ e sollecitano ‘iniziali’ differenti: “a” di *apple*, “b” di *boat*, “h” di *home*...

Non si trascuri neppure l’estrema differenza che intercorre tra “astrarre” e “concettualizzare”, differenza spesso non visibile in chi si accontenti –ancora– di un approccio ‘essenzialista’ alla realtà e non s’impegni –invece– a voler esprimere in modo realmente *comunicabile* gli elementi e fattori fissati/ riconosciuti come costitutivi delle diverse cose/realtà/azioni che si possano

119 Come ben dimostra il vocabolario utilizzato dalle Tribù nord-americane del XVIII sec. per ‘dire’ quanto sperimentavano per la prima volta nel contatto con i ‘colonizzatori’ europei denominati “visi pallidi”: le spade e sciabole erano semplicemente “lunghi coltelli”, i fucili “canne tuonanti” (e perché non “tubi”?), ecc.

120 L’importanza della ‘sintassi’, ben al di là delle ‘parole’, non può affatto essere sottovalutata poiché le sole parole non sono in grado neppure di ‘descrivere’ la realtà. Si pensi solo al numero di possibili combinazioni anche di due semplici elementi quali un tavolo ed un foglio di carta; il foglio, infatti, può stare: sopra, sotto, davanti, dietro, di fianco al tavolo... ma non solo: il tavolo stesso potrebbe essere semplicemente disegnato sul foglio.

121 Lasciando da parte il linguaggio poetico, che di per sé non ha pretesa *proposizionale*.

122 Attraverso, cioè, l’esperienza altrui: sociale o culturale... I c.d. linguaggi naturale ed istituzionale.

123 In Italia.

pensare/dire. È lo sforzo della c.d. *formalizzazione* come attuata nelle Scienze e nella Logica contemporanee, che va ben al di là della semplice ‘individuazione’ dell’*essenza* (universale) delle cose/realtà, com’era per le classiche *cavallinitas, caninitas ...humanitas*, che sostanzialmente ‘estraevano’ da ciascun singolo “ciò” che poteva essere ‘di tutti’ gli altri singoli della stessa ‘classe’, come una sorta di *nucleo ontologico* ‘universale’¹²⁴ (oggi si direbbe –biologicamente– ‘genetico’) in qualche modo ‘auto-evidente’ e, pertanto, auto-comunicante senza necessità alcuna di ‘illustrarlo’ nei suoi particolari costitutivi e funzionali (solo, tuttavia, a chi conosca già qualche elemento della ‘classe’ di oggetti in questione). Nell’attuale *formalizzazione* scientifica, al contrario, si opera quasi ‘addentrandosi’ nelle cose/realtà per ‘individuare’ dall’interno gli elementi ed i fattori strutturanti e funzionali in modo tale da poter esprimere con precisione –anche al di là delle stesse ‘parole’– “che cosa” davvero siano le cose/realtà e “come” funzionino. Questo, però, pone in evidenza come i “concetti” possano prender realmente corpo solo da una efficace formalizzazione e non dalla semplice astrazione/universalizzazione.

“Concetto” ed “essenza” *non sono la stessa cosa*, né si equivalgono in alcun modo ...per quanto dal punto di vista meramente intellettuale sembrano ‘fruiti’ allo stesso modo. I *concetti*, infatti, sono *costruiti e comunicati* attraverso vere e proprie *espressioni verbali* (=linguaggi) mentre le *essenze*, al contrario, erano spesso solo *evocate* attraverso *immagini*: chi, d’altra parte, non possedeva l’*idea/immagine* di cavallo? ...A parte i popoli dell’America latina che non li avevano mai visti prima dell’arrivo dei *Conquistadores* europei nel secolo XVI!

Proprio questa *natura espressamente linguistica dei concetti*, tuttavia, rende necessario riconoscere –e gestire– una *limitazione di principio* (=strutturale e strutturante) dell’espressività/comunicabilità umana, soprattutto negli ambiti meno ‘concreti’, dove nulla può supplire la carenza o inadeguatezza delle ‘parole’, visto che ‘si parla’ di cose che –come tali– ‘non-esistono’ e che quindi non possono essere evocate in sé e per sé ma solo ‘proposte’ come ‘figure’ simbolico-ideali. Come, infatti, *rappresentare* l’amicizia, l’amore, l’odio, la libertà, la volontà, l’errore, l’ingiustizia, il danno? Come anche: la carica elettrica, la valenza chimica, la forza di gravità, l’energia potenziale o cinetica, il lavoro, la potenza, il campo?

124 Facendo di questo soltanto l’oggetto della vera conoscenza, secondo il presupposto che “*de singulis non est Scientia*”.

- 1) In questo modo ciò che risulta ‘*dicibile*’ va considerato *limitato di principio* alle pur numerose –ma sempre finite– combinazioni e funzioni sintattico-sematiche possibili (=linguaggio).
- 2) Ne consegue pure che ogni ambito linguistico deve essere approcciato come comunque ‘limitato’, fino alla possibilità di una vera e propria ‘saturazione’ che non permetta più d’introdurre *concetti* nuovi (non tanto nuove ‘perifrasi’), causando un vero *default* dell’intero sistema non solo comunicativo ma –più profondamente– *cognitivo* sottostante, sistema che di fatto non è mai solo linguistico-concettuale ma risulta essere sempre *anche gnoseologico*.
- 3) In tal modo anche i ‘paradigmi’ (come costellazioni di conoscenze e pratiche gnoseologiche condivise da un gruppo omogeneo di operatori¹²⁵) di riferimento delle singole Discipline (almeno scientifiche) possono giungere ad una reale *infruibilità* quando le *istanze di pensiero e ragionamento in attesa di adeguata concettualizzazione* superino una certa ‘soglia’ comunque significativa. È per questo che le Scienze naturalistiche moderne hanno preferito le ‘formule’ e le ‘funzioni’ alle ‘descrizioni’ e ‘definizioni’, lasciando ad eventuali ‘indici’ e ‘parametri’ aggiuntivi la specifica delle diverse *modalità e quantità*.

Nulla di meglio, forse, del suaccennato “Simbolo (niceno-)costantinopolitano” potrebbe palesare tale “limitazione di principio dell’espressività umana” quando i concetti da esprimersi non incontrino alcuna ‘parola’ concretamente fruibile a tale scopo, fino ad involvere il concetto –inesprimibile– nella *perifrasi dialettica* dell’“è” ma “non è”.

* * *

Nonostante le gravi criticità sin qui esposte, il Diritto non smette però (né lo potrebbe) di usare parole né di esprimersi verbalmente, tanto che ancor oggi:

- a) il Diritto è letteralmente ‘costituito’ di parole... al punto che, se non si possiede una vera padronanza di esse, del Diritto (almeno come ‘pratica/esperienza’) non resta praticamente nulla;
- b) l’intera pratica giuridica è centrata sul *dicere-Ius*: la *Iuris-dictio* (orale o scritta)¹²⁶; senza la ‘parola’ (= *dictum*) finisce per non esistere neppure il Diritto;

125 Secondo quanto ormai acquisito in campo epistemologico (cfr. T.S. KUHN, *La struttura delle rivoluzioni scientifiche*, Torino, 1978, 219).

126 Cfr. P. GHERRI, *Decidere*, 73.

- c) il Diritto è essenzialmente ‘comunicazione’ (di stati di fatto o pretesi tali): tolta questa, rimane solo la sua componente coercitiva... sempre che questa si possa davvero esercitare in ogni circostanza e sia –quindi– costitutiva del Diritto come tale¹²⁷;
- d) nel Diritto è la parola –performativa– che ‘crea’ la realtà o la ‘ri-crea’ (attraverso la Sentenza) dopo che sia stata turbata.

La necessaria consapevolezza di cui il giurista in genere ed il canonista in particolare deve dotarsi su questa tematica (=rapporto tra *Diritto* e *parola*) impone pertanto di assumerne una conoscenza *prima di tutto* ‘strutturale’: come ‘funziona’ questo ambito in sé e per sé, al di là di ogni intendimento (e volontà) di qualunque Legislatore e Giudice. Ciò aiuterà a comprendere ben prima che ad interpretare, potendo così giovare di più specifiche consapevolezze nella propria attività, anche pratica. Non per nulla lungo i secoli il Diritto ha costituito un ambito privilegiato anche per la riflessione filosofica in sé e per sé, da Suarez (1548-1617)¹²⁸ a Grozio (1583-1645)¹²⁹, da Hegel (1770-1831)¹³⁰ a Rosmini (1797-1855)¹³¹.

4. PAROLE, LINGUAGGI E PARADIGMI CONCETTUALI

4.1 *Lingue e linguaggi*

Di fatto il rapporto tra [a] “linguaggio”¹³² propriamente detto, [b] struttura, [c] espressione e [d] comunicazione del pensiero attraverso i concetti, non può essere considerato come una realtà sigillata, autoreferenziale: ogni linguaggio, infatti, dipende da una *lingua/idioma* che, a propria volta, ‘dipende’ da una *specifica esperienza esistenziale* (comunitaria/condivisa)¹³³.

127 Contro questa linea prospettica sono ormai molte le riflessioni in tema di Teoria generale del Diritto, ed oggi quasi più nessuno l’assume, almeno esplicitamente.

128 Cfr. F. SUAREZ, *Tractatus de Legibus ac Deo legislatore in decem libros distributus, utriusque Fori hominibus non minus utilis, quam necessarius*, Coimbra, 1613.

129 Cfr. H. GROTIUS, *De Iure belli ac pacis libri tres. In quibus Ius naturæ, gentium, item Iuris publici præcipua explicantur*, Paris, 1625.

130 Cfr. G.W.F. HEGEL, *Grundlinien der Philosophie des Rechts*, Berlin, 1820.

131 Cfr. A. ROSMINI SERBATI, *Filosofia del Diritto*, Milano, 1841-1845.

132 «Termine usato comunemente per indicare l’insieme dei fenomeni di espressione e comunicazione che si danno anche, in certa misura, al di fuori del mondo umano». “Linguaggio”, in *Enciclopedia europea*, VI, 1978, 918.

133 «L’Etnolinguistica [...] ha mostrato che il linguaggio influisce sul modo di funzionare del pensiero di una comunità, fornendogli categorie, prospettive, concezioni generali di base, sicché il modo

Quanto espresso in modo ‘semantico’ in un linguaggio, infatti, ha una necessaria base in quanto esprimibile a livello idiomatico (=di vocabolario) nella comunicazione reale tra individuo ed individuo di una/quella specifica realtà esistenziale e culturale.

Ogni linguaggio verbale –in quanto *sintassi organica e strutturale di parole*– dipende sempre da una lingua/idioma e, più profondamente, dalle ‘radici’ semantiche e sintattiche proprie di tale lingua e non potrebbe svilupparsi che da esse, pena un ‘nominalismo’ radicalmente estraneo all’esperienza etnologica ed antropologica di comune portata.

Ideogrammi¹³⁴ o alfabeti¹³⁵, indicano, p. es., modalità completamente diverse di struttura linguistica e, derivatamente, concettuale.

Non di meno lo *sviluppo morfologico* delle parole (tipico del Latino e delle lingue derivatene), il loro *agglutinamento* (come in Greco o Tedesco¹³⁶), la creazione di *perifrasi* (come nell’Inglese), sono solo alcuni esempi di come il ‘numero’ e la ‘qualità’ delle parole (e, più profondamente, dei “*sema*”¹³⁷) contribuiscano alla creazione di *linguaggi verbali* anche radicalmente diversi e, spesso, difficilmente comparabili. Che, infatti, le nuove parole di cui si senta la necessità espressiva vengano costruite ‘da zero’ (come fu per il *computer/calcolatore/ordenador*), oppure vengano elaborate per modifica o giustapposizione di parole già esistenti, oppure per sostan-

di conoscere la realtà proprio di un certo gruppo sociale è, per così dire, intriso di linguaggio. La Sociolinguistica e la Psicologia del linguaggio, per parte loro, hanno provato sperimentalmente che il dominio del linguaggio in tutte le sue funzioni è un presupposto indispensabile per lo sviluppo delle capacità logico-cognitive del singolo, attestando così il nesso tra ambiente, sviluppo logico e sviluppo linguistico». *Ivi*, 921.

- 134 «Simbolo grafico che rappresenta un’idea, e non un suono del linguaggio, in un sistema di scrittura». “Ideogramma”, in *Enciclopedia europea*, V, Milano, 1977, col. 1040. «Simbolo grafico che rappresenta un concetto e non un valore fonologico: le cifre 1, 2 ecc. sono ideogrammi». “Ideogramma”, in URL: < <http://www.treccani.it/enciclopedia/ideogramma/> > (al 30-11-2012).
- 135 «Sistema di scrittura [...] che rappresenta i suoni di una lingua, ciascuno con un particolare segno». “Alfabeto”, in *Enciclopedia europea*, I, Milano, 1976, col. 260. «Complesso di segni ciascuno dei quali indica un suono consonantico o vocalico di una lingua determinata». “Alfabeto”, in URL: < <http://www.treccani.it/enciclopedia/alfabeto/> > (al 30-11-2012).
- 136 «Essendo il Tedesco una lingua *agglutinante*; il Tedesco infatti predilige la combinazione di più elementi, spesso appartenenti a categorie diverse (= nome + nome, aggettivo + nome, preposizione + nome,...). L’Italiano, invece, per formare nuove parole ricorre al processo di derivazione oppure alla perifrasi». UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA, *Tedesco in rete. Introduzione*, in URL: < <http://venus.unive.it/tinrete/tesdescoinrete.it/tir/01/0101.htm> > (al 14-03-12).
- 137 Un sema (dal greco *sêma*, “segno”) –o tratto semantico– è la più piccola unità di significato individuata dalla semantica (cfr. G.L. BECCARIA, *Dizionario di linguistica*, Torino, 2004, 680). «In Linguistica, l’unità minima di senso in cui un lessema è scomponibile, detta anche tratto o componente semantico». “Sema”, in URL: < <http://www.treccani.it/enciclopedia/sema/> > (al 30-11-2012).

tivazione delle azioni (=verbi) corrispondenti¹³⁸ non è affatto lo stesso, né offre la stessa *libertà semantica*.

In quante occasioni e circostanze d'altra parte non è possibile capire il significato di una parola senza aver dapprima conosciuto il suo ambiente di sviluppo (= *Sitz im Leben*; v. *infra*), quando non anche la più profonda concezione del mondo/reale in esso diffusa (= *Weltanschauung*). La presenza, p.es., di forme linguistiche e sintattiche c.d. 'duali' –tipiche di alcune lingue¹³⁹– rende conto di una concezione di per sé complessa (e spesso dialettica o antinomica) della realtà stessa che tende ad essere percepita in modo 'unitario' ma non 'individuale'. Da questo punto di vista l'Ebraico distingue addirittura il maschile dal femminile nella coniugazione verbale¹⁴⁰.

Proprio l'ampiezza dell'*esperienza esistenziale* concretamente attuata da un gruppo umano è un parametro irrinunciabile per rendersi conto anche della maggiore o minore *ampiezza semantica* del suo idioma. Senza nascondersi neppure il fatto che spesso le lingue/idiomi (ed i conseguenti linguaggi e concetti che se ne possono derivare) sono portatrici esattamente della 'propria' specifica e concreta esperienza, anche *storica*. La radicale differenza, p.es., con cui i popoli latini e quelli germanici denominano la 'penetrazione' delle popolazioni germaniche e nordiche all'interno dei confini dell'Impero Romano dal V secolo d.C. è lampante: "invasioni barbariche" per i primi, "migrazione di popoli" (= *Völkerwanderung*) per i secondi... un danno irreparabile per gli uni, un'opportunità del tutto naturale per gli altri... tanto da costituire addirittura oggetto di specifico 'accordo', come fu per i Longobardi di Alboino con gli Unni¹⁴¹. Non di meno appare significativo che la "grande biblioteca docu-

138 Come avviene in modo evidentissimo con la lingua inglese che utilizza molti participi (soprattutto presenti) e la struttura dell'infinito come sostantivi.

139 «Numero grammaticale che certe lingue distinguono morfologicamente dal singolare e dal plurale [...]. Si usa quando si vogliono indicare con precisione due esseri, cose o fatti e il processo verbale di cui sono protagonisti. Appare nella fase più antica di alcune lingue indeuropee (Sanscrito, Iranico, Tocario, Baltico, Slavo, Greco antico, Celtico), ma tende a scomparire sostituito dal plurale. Così nel greco antico il duale cade a poco a poco in disuso. Anche nelle altre lingue indeuropee, dove è ben attestato nella fase antica, esso scompare nelle fasi successive [...]. Il numero grammaticale duale appare in molte altre lingue non indeuropee, come in quelle semitiche (l'Arabo lo usa anche nella fase moderna), dravidiche e munda». URL: < <http://www.sapere.it/enciclopedia/duale.html> > (al 14-03-2012).

140 «La coniugazione ebraica si esprime nelle tre persone, come il pronome personale. Ha soltanto il numero singolare e plurale, e distingue due generi, maschile e femminile, nella 2° e 3° persona (solo la 3° pl. perf. ha forma unica per i due generi)». A. CARROZZINI, *Grammatica della lingua ebraica*, 2 ed., 15 rist., Genova-Milano, 2006, 44.

141 «*Tunc Alboin sedes proprias, hoc est Pannoniam, amicis suis Hunnis contribuit, eo scilicet ordine, ut, si quo tempore Langobardis necesse esset reverti, sua rursus arva repeterent. Igitur Langobardi,*

mentale” della Storia medievale europea –poiché *questa* è la sua identità reale– sia stata chiamata dai propri ideatori “*Monumenta Germaniae Historica*”¹⁴² ...ponendo già dal Tardo Antico¹⁴³ le basi del mito ottocentesco del (secondo) *Reich*. Proprio la stessa lingua tedesca, p.es., conserva ancor oggi alcune radici semantiche legate espressamente ad alcune attività di abituale esecuzione, come, p.es., “*zer*”¹⁴⁴, indice chiaro di un’esplicita componente ‘culturale’ di fatto rimasta costitutiva per secoli e come tale ‘semantizzata’ quale ‘prefisso’ utile alla creazione di un certo numero di (nuove) parole anche a distanza di secoli, al di là (ma non indipendentemente) del significato iniziale.

Ne deriva la necessità di mettere sempre a fuoco, preventivamente, quale sia l’orizzonte semantico/idiomatico di un linguaggio per poterne intraprendere un consapevole utilizzo, soprattutto ai suoi livelli più ‘alti’ come nella concettualizzazione.

4.2 Il linguaggio tra parole e concetti

Quello che, tuttavia, va rilevato nel rapporto strutturale tra *parole*, *linguaggio*¹⁴⁵ e *concetti*, non è prima di tutto una loro (più o meno semplice) ‘connessione’ quanto, molto maggiormente, una vera e propria *interdipendenza reciproca*: le *parole* danno corpo ad un *linguaggio* (=semantica + sintassi) e questo si ‘condensa’ in *concetti* che verranno ricordati ed ulteriormente comunicati –oltre che elaborati– attraverso (forse, altre/*nuove*) *parole*... in un ciclo inestinguibile perennemente ‘bloccato’ sulla soglia della necessaria prevalenza –di volta in volta– o delle parole o dei concetti; pur senza che nessuno dei

relicta Pannonia, cum uxoribus et natis omnique suppellectili Italiam properant possessuri». PAULUS DIACONUS, *Historia Langobardorum*, L. II, 7.

142 Iniziativa promossa dal riformista prussiano Heinrich Friedrich Karl Freiherr vom Stein a partire dal 1819, pubblicò il primo volume nel 1826; il motto scelto per indirizzare la monumentale opera, “*Sanctus amor patriae dat animum*” evidenzia perfettamente lo ‘spirito’ sottostante.

143 «*Annalium apud maiores nostros origo, sicut omne fere scibendi genus, a christianae inter eos doctrinae initiis deducitur*». G.H. PERTZ (ed.), *Monumenta Germaniae Historica inde ab anno Christi quingentesimo usque ad annum millesimum et quingentesimum. Scriptorum*. I, Hannoveræ, 1826, 1.

144 «Zer- indica distruzione, riduzione in piccoli pezzi; *zerstören* = distruggere; *zerbrechen* = frantumare». P. MÜLLER - M. DONATI, *I verbi tedeschi*, Milano, 1996, 20.

145 Si usa qui (e sempre di seguito) “linguaggio” al singolare per porre nella dovuta evidenza il fatto che quando si pensa/parla in realtà si utilizza solo una parte infinitesimale della molto maggiore disponibilità sia *linguistica* (=vocabolario) che *concettuale* (=conoscenze) ...come se tale dinamica avesse il funzionamento di una *chessidra* in cui tutto avviene nello spazio ridottissimo di poche *formulazioni testuali*: il linguaggio, appunto.

due elementi possa prescindere dall'altro, attraverso la *strettoia del linguaggio*. Non di meno, in questa prospettiva, sarebbe troppo semplice considerare le parole come semplici 'contenitori' dei concetti che si vogliono esprimere: la parola infatti non solo 'veicola' ma anche 'articola' gli stessi concetti, poiché è la parola (intesa come "*substantivum*") a costituire il 'materiale da costruzione' dei concetti stessi. È, infatti, l'organizzazione strutturata dei 'significati' delle singole parole utilizzate che 'crea' il concetto e ne permette anche solo la 'espressione' e 'manipolazione' intellettuale (personale/individuale) ben prima della sua 'comunicazione' ad altri. Un 'pensiero' concepito ma non semantizzato (=tradotto in parole) non può essere in alcun modo fruito neppure dal suo stesso autore:

«il pensiero ha bisogno di un veicolo di trasmissione: il pensiero puro, nel senso di un pensiero inespresso in parole o azioni percepibili all'esterno o in immagini mentali, non esiste. Questo veicolo è spesso di natura linguistica, il che non vuoi dire necessariamente che il pensiero sia formulato in frasi che, se pronunciate ad alta voce, lo esprimerebbero adeguatamente anche agli altri»¹⁴⁶.

È il motivo per cui Cartesio invitava a scrivere i propri ragionamenti come se altri dovessero leggerli ed acquisirli: solo così apparirà più chiaro anche a noi quanto 'valga' davvero ciò che abbiamo pensato¹⁴⁷.

È proprio in questa prospettiva che, in modo speciale per il giurista, emerge l'importanza dello 'strato' intermedio *tra parole e concetti*: il *linguaggio* quale *struttura stabile, organica ed organizzata*, di gestione dei significati di base da cui prenderanno poi corpo i "concetti" veri e propri. Lungi, però, dal costituire una sorta di 'membrana' trasparente e permeabile tra parole e concetti, il *linguaggio* si interpone tra essi nel vero senso del termine avocandosi la *funzione strategica* del 'dizionario'¹⁴⁸ che permette la codifica-decodifica

146 M. DUMMET, *Il linguaggio come mezzo di comunicazione*, in G. CICCHESI (cur.), *Intelligenza e linguaggio*, coll. *Quaderni SEFIR*, n. 5, Roma, 2004, 25.

147 «Mi indussero a cambiare opinione, e a pensare che dovevo certamente continuare a scrivere tutto quello che giudicavo di qualche importanza man mano che ne scoprivo la verità, e farlo con la stessa attenzione che se volessi pubblicarlo. E questo, in primo luogo, per avere così un'altra occasione di esaminare le cose con cura, giacché indubbiamente si sta più attenti a quel che si pensa debba essere visto da molti, che a quel che si fa solo per sé; e spesso cose che mi erano sembrate vere quando avevo cominciato a pensarle, mi apparvero false quando volli metterle su carta». R. DESCARTES, *Discours de la méthode pour bien conduire sa raison, et chercher la vérité dans les Sciences*, s.l., 1637 [riportato secondo il riferimento standard all'edizione critica dei testi cartesiani di C. ADAM - P. TANNERY (edd.), *Œuvres de Descartes*, vol. VI, Paris, 1897-1913] 66, 1-7.

148 Diverso dall'elenco delle parole.

dei significati *da* e *per* ciascuno dei due ambiti. L'immagine della interposizione, tuttavia, non è sufficiente ad esprimere la reale funzione esercitata dal linguaggio 'tra' parole e concetti: il linguaggio, infatti, non è un semplice 'filtro' ma un vero e proprio 'veicolo' che trasporta elementi tra due ambiti pressoché isolati, quali parole e concetti manifestano spesso di essere, almeno funzionalmente. La considerazione del linguaggio, in tal modo, finisce per giocare un ruolo assolutamente decisivo poiché solo e soltanto *quanto sia veicolabile attraverso* di esso –mediante *espressioni verbali sensate*¹⁴⁹– potrà transitare liberamente tra i due ambiti, mentre il resto finirà ben presto per essere ignorato.

4.3 *La struttura del paradigma linguistico-concettuale*

Proprio la *funzione veicolare* del linguaggio come 'dizionario' anche circostanziale (parziale e specialistico) dei *significati* attraverso cui l'apporto delle *parole* costituisce i *concetti* e questi si esprimono per mezzo di 'quelle' parole, permette di rendersi conto del fatto concreto che *i concetti dipendono dal linguaggio* non meno di quanto questo dipenda, a sua volta, *dalle parole*. In tal modo, non solo vengono all'esistenza veri e propri *apparati concettuali* a seconda dei linguaggi utilizzati, ma proprio i diversi linguaggi diventano lo strumento fondamentale della creazione e gestione dei concetti espressi o esprimibili attraverso tali linguaggi in quanto '*sintassi organiche di parole*'.

Non di meno: quando un singolo *sistema concettuale* (=insieme organico di concetti) sia ormai abbastanza ampio e fondato, è possibile che specifiche necessità concettuali esigano –secondo principi di 'economia' funzionale– la creazione di nuove parole attraverso cui esprimere concetti divenuti ormai irrinunciabili come tali. Si pensi, p.es., alle parole/espressioni "flogisto" o "pietra filosofale" che il linguaggio dell'Alchimia medioevale 'creò' per dare opportuna esprimibilità a 'concetti' puramente teorici di cui quella visione della realtà necessitava per poter 'spiegare' i fatti dei quali ci si occupava attraverso una serie di specifiche attività.

Proprio questo esempio, tuttavia, evidenzia come esistano anche *parole* espressive –solo– di specifici concetti che, una volta raggiunti determinati punti di sviluppo della conoscenza e più generalmente della cultura, *non possono più essere utilizzate* poiché 'referenti' indiscusse ed indiscutibili di

149 Ben diverse da semplici 'catene di parole' prive di sintassi e, pertanto, di senso.

visioni/concezioni (=concettualizzazioni) del mondo radicalmente superate. Esattamente come accadde per “flogisto” e “pietra filosofale” dopo che la Chimica basata sulla “tavola periodica” di Mendeleev scalzò definitivamente la precedente Alchimia.

La strettissima unità strutturale e funzionale di ogni *insieme dinamico di parole-linguaggio-concetti* così evocata, può essere convenientemente denominata “paradigma concettuale”, indicando lo specifico ‘spazio’ all’interno del quale molti e variegati ‘oggetti gnoseologici’ propri di un determinato approccio alla realtà (o parte di essa) possono e devono ritrovarsi, sostenersi, complementarsi... in modo organico e potenzialmente autonomo: spesso una vera e propria *Weltanschauung* totalizzante. Le espressioni artistiche, soprattutto pittoriche¹⁵⁰, offrono efficaci esempi di questa dinamica attraverso la sistematica “nominazione” dei diversi modi di dipingere connessa proprio all’utilizzo di specifici ‘elementi’ segnici o cromatici, oltre che tecniche, materiali e soggetti¹⁵¹.

La *struttura dinamico-ciclica* interna a ciascun *paradigma concettuale* e, soprattutto, la sua reale ‘potenza’ sulla comprensione ed azione umana, si possono strutturare in tre livelli sostanziali individuabili in: [a] un *elemento referenziante* (=i concetti), [b] un *elemento referenziato* (=il linguaggio), [c] un *elemento referenziabile* (=la lingua/idioma come insieme di parole/espressioni fonetiche).

Un tale prospetto palesa come l’*accrescimento* o la *privazione* di un sistema (auto-)referenziale attraverso nuovi ‘apporti’ (o ‘tagli’), non importa a quale dei tre livelli ciò avvenga, condizioni strutturalmente l’intero paradigma concettuale potendolo trasformare in un ‘altro’, anche *radicalmente diverso* dall’originario pur mantenendone la maggior parte degli elementi e funzionalità. Ciò che accade, non di meno, in tutti i *sistemi logici*, matematici e geometrici, quando si postuli la presenza o assenza di uno o più ‘assiomi’ o di una o più ‘funzioni’ previste o ammissibili¹⁵².

È così che, concretamente, l’utilizzo o meno di determinate parole permette o no di disporre poi di determinati concetti e viceversa per accostare, cogliere, comprendere (e modificare, almeno in parte) la realtà.

150 Nelle quali –ovviamente– il ‘segno’ *parola* viene sostituito dal ‘segno’ *tratto/colore*.

151 Nascono così i ‘paradigmi’ di riferimento per “Impressionismo”, “Realismo”, “Espressionismo”, ecc.

152 Cfr. G. BASTI, *Logica aletica*, 178-183.

Allo stesso tempo, tuttavia, il secondo Teorema di *incompletezza*¹⁵³ nella formulazione di A. Tarski¹⁵⁴ indica con chiarezza che ciascun *elemento referenziante* (“linguaggio” per Tarski) non è in realtà autonomo e ‘finale’ ma fa comunque *referenza* ad –almeno– un *meta-elemento/linguaggio* di livello ulteriore (=meta) da cui riceve una parte dei propri elementi fondativi: proprio quelli che le dinamiche linguistiche, concettuali e sintattiche ‘interne’ a ciascun paradigma non permettono di ‘generare’ autonomamente. Ciò che accade di fatto [a] all’ambito giuridico generale nel suo necessario *meta-referenziarsi* a quello *assiologico* (morale e/o etico) e/o *politico* ed anche [b] all’ambito canonico nel meta-referenziarsi ad una piuttosto che ad altre Ecclesiologie o Soteriologie o Teologie sacramentarie... o anche soltanto concrete condizioni socio-politico-pastorali, come fu la *Christianitas* medioevale.

4.4 La forza costitutiva del linguaggio

Una volta divenuti consapevoli di queste dinamiche, di fatto intrinseche alla stessa pratica giuridica in quanto linguisticamente fondata, si apre per il giurista non solo un nuovo orizzonte di *comprensione*, ma anche di vera e propria *espressione* della realtà con cui entra quotidianamente in rapporto ed al cui servizio (= *ministerium*)¹⁵⁵ si pone la maggior parte della sua attività professionale¹⁵⁶. Un nuovo orizzonte¹⁵⁷ che potrebbe diventare anche un vero

153 Il *secondo Teorema* di incompletezza (o secondo Teorema di Gödel) afferma che un sistema sufficientemente potente da contenere l’Aritmetica non può dimostrare la propria coerenza utilizzando esclusivamente le proprie risorse logiche. In particolare, il secondo Teorema porta a concludere che, dal momento che neppure un sistema particolarmente semplice come quello rappresentato dall’Aritmetica elementare può essere utilizzato per dimostrare la propria coerenza, a maggior ragione, esso non sarà in grado di dimostrare la coerenza di sistemi logicamente più ampi (cfr. C. CELLUCCI, *Le ragioni della Logica*, 4 ed., Bari, 2005, 236).

154 Secondo cui per definire validamente una relazione occorre far ricorso/riferimento ad un *linguaggio* ‘superiore’ (*meta-linguaggio*) rispetto al linguaggio utilizzato dalla relazione stessa. Per le Teorie semanticamente chiuse vi è poi la necessità di limitare la potenza espressiva delle Teorie medesime, ammettendo che in esse sia possibile definire un predicato di verità solo “parziale”, relativo cioè ad “ambiti di discorso” per i quali le condizioni di verità della proposizione non coincidano esattamente con quanto da essa espresso (cfr. *ibidem*).

155 Si consideri come quello del Giudice sia considerato ancora in molti Ordinamenti giuridici anche civili un vero e proprio ‘ministero’.

156 Soprattutto dopo che, a partire dalla Modernità giuridica (cfr. P. GROSSI, *Mitologie giuridiche della Modernità*, 3 ed., Milano, 2007), l’attività normativa/legislativa è stata sequestrata dal potere politico... seppur ‘parlamentare’.

157 A proposito di ‘nuovi orizzonti’ in ambito canonistico potrebbe risultare utile prendere almeno coscienza di quanto sollecitato da L. ÖRSY per lo sviluppo della Canonistica successiva al Concilio Vaticano II, cfr. L. ÖRSY, *Theology and canon Law. New horizons for Legislation and interpretation*,

e proprio –nuovo– *compito*, assumendo in prima persona la *responsabilità* dell’*utilizzo* o *rifiuto* di particolari parole e conseguenti *concetti*, anche attraverso specifiche condotte linguistiche indirizzate all’*emarginazione* o alla *promozione* intenzionale e deliberata di parole ritenute *emblematiche di specifici paradigmi concettuali* proprio a causa della referenza a concetti che in realtà si ritengono più o meno compatibili/corrispondenti ad una miglior visione della realtà e dell’agire personale (ed ecclesiale) in essa.

Sotto il profilo operativo un tal *compito* si articola in più fasi, a partire da *comportamenti privativi* in ambito verbale e semantico (=parole) attraverso i quali si modella il proprio *linguaggio* affinché –evitando di utilizzare determinate *referenze*– sia possibile isolare ed emarginare gli *elementi referenzianti* (=concetti) ritenuti inadeguati e pertanto da non fruirsi, fino alla loro sostanziale atrofizzazione (espressiva e comunicativa) e conseguente caduta... mutando in tal modo l’intero *paradigma concettuale di riferimento* a partire dalla sua ‘espressione’ linguistica concreta¹⁵⁸.

Questo, tuttavia, costituisce solo un/il primo passo verso un reale ed organico mutamento intenzionale di paradigma concettuale, poiché la rinuncia all’uso di certi concetti (non più evocati dall’uso di precise parole ed espressioni verbali più complesse =linguaggio) obbliga a trovare quanto prima *nuovi concetti* o, almeno, *espressioni linguistiche*, in grado di ‘tamponare’ lo spazio concettuale e semantico così interdetto, ricorrendo all’uso di intere perifrasi spesso anche macchinose nella loro formulazione... non senza fare i conti anche con qualche disagio nella comunicazione ‘pubblica’, rimasta ormai priva delle parole usuali in materia¹⁵⁹; un po’ come risolvere un problema di geometria piana escludendo a priori l’applicazione diretta del Teorema di Pitagora come tale. Proprio, però, questo supplemento di fatica nel dover *costruire ogni volta* un nuovo percorso semantico-linguistico-concettuale che permetta di esprimersi in termini-concetti comunque corretti per quanto ‘nuovi’ diventa il *motore di eccezionali risorse intellettuali*, tutte volte a far emergere *nuove concettualizzazioni* adottando in modo innovativo anche parole preesistenti

Collegeville (MN), 1992; si veda anche, recentemente: A. PONZONE, *Teologia e Diritto canonico nel pensiero di Ladislav Órsy*, in *Apollinaris*, LXXXV (2012), 336-347.

158 Un esperimento tanto efficace in merito quanto stravagante potrebbe consistere (per un giurista) nel proporre un concetto di “Diritto” senza referenze né alla “giustizia” né alla “Legge”... Ci si confronti a tal proposito con una sua possibile realizzazione in: P. GHERRI, *Legittimazione*, 362-383, in cui giustizia e Legge ricorrono in modo del tutto indiretto ed assolutamente non-costitutivo.

159 Parole utilizzate spesso per sola inerzia, al di là della loro effettiva pertinenza o comprensione.

al posto di quelle previamente scartate¹⁶⁰, a volte anche con maggior efficacia e perspicuità, soprattutto se le nuove componenti semantiche utilizzate appartengono a linguaggi più prossimi a quello c.d. naturale in cui ci si muova, oppure a quelli tecnici di altre Discipline ormai sufficientemente stabilizzati ed ampiamente posseduti e fruiti dagli ascoltatori. Si pensi, p.es., alla differenza reale che genera nell'uditore contemporaneo sentir usare il termine "non-battezzato" piuttosto che "infedele" (cfr. Can. 383 §4) oppure "a-cattolico" invece di "scismatico/eretico" (cfr. Can. 1366) oppure ancora nel definire il Sacramento del Matrimonio come "alleanza" invece di "contratto" (cfr. Can. 1055).

In tal modo, attraverso una specifica ed *intenzionale pratica linguistica*, può introdursi un vero nuovo-paradigma concettuale in grado di scalzare anche completamente quello/i precedente/i. L'operazione, però, potrà considerarsi completa e riuscita solo quando sarà possibile 'parlare' delle stesse realtà 'di sempre' senza ricorrere mai alla *terminologia chiave* precedente ed ottenendo, spesso pure, una maggior comprensibilità della comunicazione, in quanto davvero si sia riusciti ad aggiornare non solo il vocabolario/dizionario ma l'orizzonte di riferimento e comprensione globale (=paradigma) della materia. A quel punto il nuovo paradigma concettuale sarà davvero tale, soppiantando il precedente almeno per espressività ed efficacia comunicativa¹⁶¹.

In considerazione –ed in funzione– di questi veri e propri 'meccanismi' è forse possibile e necessario –soprattutto all'interno dell'ambiente ecclesiale e delle sue 'dinamiche'– valutare in modo nuovo una delle maggiori *difficoltà strutturali delle pratiche 'apologetiche'* in genere¹⁶², quelle cioè, volte prevalentemente ad offrire *esiti diversi* ad alcuni 'ragionamenti' proposti in partico-

160 Un po' come accade con alcuni giochi quali il "taboo" in cui si deve far capire ad altri una parola senza poterne utilizzare specifiche componenti semantiche, oppure col "gioco dei mimi" in cui si deve far comprendere ad altri un'azione senza poterla 'semantizzare' attraverso alcuna parola.

161 Occorre tuttavia tener presente come un tal genere di operazioni di ri-semantizzazione proprio per la loro strutturalità ed efficacia si prestino (e si siano prestate!) altrettanto facilmente a *mistificazioni* ed *ideologie*, come ben dimostra l'uso espresso di tali meccanismi da parte di molti regimi dittatoriali; l'adozione e 'messa al centro', p.es., del termine "ariano" nella dottrina nazista ha letteralmente stravolto nella prima metà del sec. XX il rapporto con la realtà di milioni di tedeschi divenuti così del tutto ignari di quanto si stava realmente operando attraverso di loro, semplicemente utilizzando un *nuovo paradigma* non solo di comunicazione ma, più radicalmente, di concettualizzazione e quindi di *comprensione ed immaginazione della stessa realtà* (=Weltanschauung). Non diversamente accade a partire dal linguaggio marxiano (coi termini: "lavoratori", "popolo"...) all'interno dei regimi del c.d. Socialismo reale ...e continua nelle espressioni 'propagandistiche' dei vari fondamentalismi, laddove, p.es., un "attentatore suicida" è invece indicato come "martire" di una fede religiosa allo stesso modo di chi per tale fede è *stato ucciso*.

162 Ottenendo una reale contro-prova dell'efficacia di quanto descritto.

lari campi, settori o materie dottrinali, soprattutto dogmatiche. L’Apologetica, d’altra parte, consiste proprio nel ‘proporre’ differenti risultati (o fondamenti) rispetto a quelli ‘standard’ del contesto/ambiente in questione, di cui mantiene però gli stessi ‘paradigmi’, nella convinzione di potersi ‘far capire’ meglio o di ‘smascherare’ incongruità ed errori di tali contesti/ambienti (...parole, linguaggio, concetti). Di fatto, però, proprio questo mantenersi all’interno dello *stesso paradigma concettuale* è (stato) spesso la fonte della *concreta inefficacia* di tal modo di procedere, quando non ci si ritrovi addirittura ad adottare inconsapevolmente (proprio per via di linguaggio) *concetti* del tutto *estranei* ai propri... col triste esito di tenere di fatto per buoni, o comunque assumere come fondanti, i concetti (errati o parziali) della controparte¹⁶³. Quanto questa dinamica abbia concretamente influito su molti ambiti del rapporto ‘dottrinale/apologetico’ tra Cattolici e Protestanti (soprattutto tedeschi) lungo i secoli non merita illustrazioni in questa sede.

5. PAROLE, LINGUAGGIO, CONCETTI E SIGNIFICATI

Il percorso sin qui articolato ha messo in evidenza il *circolo referenziale* che lega in un *unicum* sistemico¹⁶⁴ *parole-linguaggio-concetti* all’interno di ciascun *paradigma concettuale* anche (o soprattutto) giuridico; il quadro, tuttavia, non è ancora completo poiché alla ‘descrizione’ strutturale e funzionale (in fondo: formale), sin qui offerta, occorre affiancare anche quella più sostanziale che ne consideri in modo specifico i ‘contenuti’. Ciò che, infatti, lega davvero –e transita tra– *parole, linguaggio e concetti* sono i “*significati*” che a ciascun livello sono gestiti in modo differente, secondo una sorta di ‘proporzione’ crescente. Il significato (almeno originario) *di una parola* (al livello idiomatico della parola come tale) è connesso alla sua ‘semantica’; il significato *di un linguaggio* va, invece, relazionato ad una specifica ‘materia’ o ‘tematica’ o ‘ambiente’ (ed alle relative differenti ‘sintassi’ proprietarie/possibili); il significato *di un concetto* rimanda ad ambiti di grande complessità ed estensione come può essere un ambito esistenziale (giuridico, economico, religioso...) oppure anche una vera e propria –intera– ‘cultura’. Livelli ed

163 Si veda in merito quanto già segnalato in relazione all’adozione da parte di K. Mördorf del vocabolario che fu prima di R. Sohm o quello coevo di K. Barth (cfr. P. GHERRI, *Recensione a: K. MÖRSDORF, I fondamenti del Diritto canonico*, (Edizione e traduzione a cura di S. TESTA BAPPENHEIM), Venezia, 2008, in *Ius canonicum*, XLIX [2009], 679).

164 Per ‘sistemico’ s’intende ormai un insieme di elementi auto-aggiornante ed auto-regolante man mano che le caratteristiche di qualcuno degli elementi in gioco variano influenzando tutti gli altri (in contrapposizione con “sistematico” dove il “sistema” è rigido e ‘bloccato’).

ambiti diversi che *esprimono* realtà diverse, chiedendo specifiche attenzioni e competenze per operare a ciascuno di essi, utilizzando al momento opportuno ed organicamente ‘tecniche’ diverse che, in ambito giuridico, si esprimono sostanzialmente attraverso: *Esegesi* (per le parole), *Ermeneutica* (per il linguaggio), *Dogmatica* (per i concetti). Senza che nessuna di esse abbia diritto di preminenza o esclusività rispetto alle altre, vista la radicale ed irrinunciabile differenza di ‘oggetto’ proprio, prima che di ‘approccio’¹⁶⁵.

5.1 Il “significato”

Parole, linguaggi, concetti (e risultanti *paradigmi concettuali*), tuttavia non ‘esistono’ in sé e per sé in una ‘dimensione’ propria ed autonoma della realtà (come le “essenze”) e neppure esistono autonomamente i ‘lemmi’ di un vocabolario, ma costituiscono (o esprimono) ‘segni’ della *realtà* e, molto maggiormente, dell’*esperienza*: ciò che –alla fin fine– chiamiamo “significati” ...più o meno complessi. È infatti indubbio che ciò che differenzia tra loro le ‘parole’ non è tanto il loro *suono* ma “ciò” che esse indicano in modo più concreto (=l’oggetto/realtà a cui si ‘riferiscono’, cioè la loro “*referenza*”), visto che parole/suoni diversi possono indicare (e spesso indicano) le stesse ‘cose/realtà’: ...come ogni vocabolario inter-linguistico mostra con efficacia: “mela”, “*apple*”, “*pomme*”, “*Apfel*”... ‘indicano/denotano’¹⁶⁶ la stessa ‘cosa’¹⁶⁷.

Parole/suoni diversi possono *indicare*¹⁶⁸, dunque, gli stessi ‘oggetti’ i quali, però, non ‘rendono presenti’ o ‘connotano’¹⁶⁹ (=significano: da “*signum facere*”) necessariamente le stesse ‘realtà/esperienze’: gli elefanti non ‘rendevano presente’ per i Romani la stessa cosa/realtà (e prospettiva) che per i Greco-Tarantini di Pirro¹⁷⁰, così come i “*winchester*” non ‘rendevano presente’ la stessa cosa/realtà (e prospettiva) per il 7° Cavallegeri del Generale Custer

165 Pur non nascondendo che, almeno durante il Novecento, la Scienza giuridica è caduta spesso vittima di forti –ed immotivati– esclusivismi metodologici.

166 Per “denotazione” nella Linguistica e nella Semiotica attuali s’intende il rapporto tra la parola e l’*oggetto/realtà* cui si riferisce, indicativamente (ciò che viene ‘indicato’).

167 Per quanto sia bene ricordare che il “*pomus*” latino indica genericamente un frutto commestibile e non necessariamente la “mela” ...di Adamo ed Eva.

168 Dal dito “indice” col quale si ‘indica’ la cosa a cui rivolgere la propria attenzione.

169 Per “connotazione” s’intende il *significato* attribuito/collegato ad una parola; significato che si riconduce spesso all’intendimento (=intensione) dell’indicante (=colui che indica).

170 Il riferimento è alla battaglia di Heraclea (Italia meridionale) dell’anno 280 a.C. tra la Repubblica romana e la coalizione greca al comando di Pirro, Re d’Epiro... da cui il detto: “una vittoria di Pirro”.

che per i Sioux di Toro Seduto e Cavallo Pazzo¹⁷¹ ... non di meno “*Heraclea*” e “*Little Bighorn*” non ‘rendono presenti’ agli stessi protagonisti ed ai loro successori la stessa realtà/esperienza, radicalmente capovolta dalla ‘Storia’.

Le parole, dunque, *indicano* oggetti/realtà che, tuttavia, *rendono presenti/esprimono* (presupponendo o facendo conseguire) oggetti/realtà/esperienze anche molto differenti: ciò che esprimiamo solitamente con la parola “significati”. Una parola “*indica*” un oggetto/realtà ma “*significa*” oggetti/realtà/esperienze spesso anche molto differenti da quelli originari, sovente anche contraddittori tra loro. Il “correre di Giovanni” –per esempio– ha *significati differenti* se Giovanni [a] non vuol perdere il *bus*, se Giovanni [b] sta facendo *jogging* o se Giovanni [c] scappa dopo aver scippato una vecchietta... La stessa realtà percepita e ‘detta’ (=Giovanni corre) *significa/esprime* realtà diverse: [a] Giovanni è in ritardo, [b] Giovanni si tiene in forma, [c] Giovanni è un poco di buono.

La ‘parola’, dunque è soltanto un semplice ‘segno’ che ‘rende presente’ alla percezione personale¹⁷² *hic et nunc* una realtà/esperienza che in tale parola non può –né lo potrebbe– mai essere ‘contenuta’ alla maniera di una “cosa” dentro un “contenitore”. “*Dentro*” una parola non c’è niente! E questo non è Nominalismo!¹⁷³

Una *modulazione acustica* o un *segno grafico* –infatti– non ‘contengono’ nulla! E neppure *rendono presente* ‘qualcosa’ che “sta” altrove (come farebbe un ‘simbolo’ o un ‘rito’), come invece una banconota che *rende presente* il valore di una certa quantità di oro depositata nelle casse dello Stato, oppure un assegno bancario che *rende presente* soldi disponibili su di un conto corrente di deposito.

Ciò che la parola *rende presente* (=connota) appartiene –invece– ad un *differente ‘livello’ dell’esperienza umana*: il livello dei “significati”, posseduto ed implementato nella/dalla esperienza personalissima di ogni soggetto e comunità di soggetti¹⁷⁴. Non di meno questo differente rapporto parole-signifi-

171 Il riferimento è alla battaglia del 25 giugno 1876 presso al torrente Little Bighorn (Montana orientale - U.S.A.) tra alcune Tribù indigene ed il 7° Reggimento di Cavalleria dell’esercito degli Stati Uniti d’America.

172 Di ogni e (quasi) tutte le persone.

173 In proposito –e per comprendere meglio la questione– si ponga attenzione a quanto sollecitato da K. Popper a proposito dell’“essenzialismo metodologico” che deve caratterizzare l’uso delle parole nelle c.d. Scienze non-naturalistiche, mantenendo in stretta connessione la componente semantica e quella concettuale (cfr. K. POPPER, *Miseria dello storicismo*, Milano, 2002, 46).

174 L’uso del termine “comunità” è quasi d’obbligo poiché, diversamente, non potrebbe darsi per acquisita la condivisione degli stessi ‘codici’ comunicativi e, almeno in parte, assiologici.

cati continua ad avere strutture ben diverse in varie parti del mondo e culture, almeno nella grande dicotomia ‘semantica’ tra alfabeti ed ideogrammi.

Ciò che rileva a questo proposito in *ambito espressamente giuridico* non è, tuttavia, quanto appare più evidente, p.es., in campo filosofico a partire dagli Stoici fino al Medio Evo o nella Modernità da Leibniz a Mill, o epistemologico secondo gli apporti complementari o/e contrapposti di Frege, Russell, Carnap, ecc.¹⁷⁵

Dal punto di vista giuridico, infatti, il “significato” è anzitutto “intensione” (=intendimento/connotazione): l’attribuzione, cioè, di [a] *contenuti*, [b] *valori* e [c] *giudizi*, sia fattuali che ‘dogmatici’, non a *oggetti-come-tali* ma quasi esclusivamente ad *atti-posti-da-persone* o ad ‘esperienze’ intraprese/vissute da persone. Poiché il Diritto si occupa dell’agire/fare concreto e reale delle –singole– persone (*actum*) e non dei semplici “eventi/fenomeni” naturali o sociali¹⁷⁶... lasciando qui da parte i c.d. fatti giuridici che, in realtà, rilevano giuridicamente solo quando/perché le persone li fanno rilevare a proprio vantaggio pretendendo di attribuire ad essi ‘responsabilità’ o apporti che, se fossero invece personali, ricadrebbero negativamente sulle persone stesse¹⁷⁷.

5.2 L’intendimento

Si entra così nel campo, già parzialmente ‘attivato’ anche per i giuristi¹⁷⁸, delle c.d. *Logiche epistemiche*, quanto, cioè, riguarda le *conoscenze* e le *convinzioni*: il sapere e credere delle persone¹⁷⁹ poiché, in fondo, sono proprio queste le ‘connotazioni’ della realtà che rilevano maggiormente in ambito giuridico, come ben mostra l’importanza che *errore* (nel campo della conoscen-

175 Cfr. M. SACCHETTO, “Significato”, in N. ABBAGNANO, *Dizionario*, 991-996.

176 Si noti in merito come un attentato, una manifestazione o una rivoluzione, per quanto mossi/guidati dalle stesse finalità, configurino giuridicamente “eventi” radicalmente diversi, non tutti e non sempre ‘perseguibili’ allo stesso modo.

177 Infatti: l’agricoltore che presenta ‘denuncia’ di sinistro all’Assicurazione per la grandinata che gli ha distrutto il raccolto valorizza un evento fisico in modo diverso da chi, poiché grandinava, non ha raggiunto gli amici in gelateria. Non di meno: nei casi di calamità ufficialmente dichiarata (tifone o uragano) vengono sospesi i Contratti ordinari di Assicurazione... pur in presenza di ‘eventi’ atti a realizzarne i presupposti di operatività.

178 Cfr. G. BASTI - P. GHERRI (edd.), *Logica e Diritto*.

179 Delle *single* persone e non dell’umanità in quanto tale, poiché è sempre una/quella persona che agisce e lo fa secondo quanto lei stessa conosce o crede di conoscere. Sul rapporto tra conoscenza personale e sapere umano si veda: P. GHERRI, *Ricerca scientifica umanistica. Iniziazione pratica*, Reggio Emilia, 2011, 17-21.

za) e *volontà* (nel campo della convinzione o scopo¹⁸⁰) assumono da sempre all'interno della vita giuridica.

Intendimento, intensione, comprensione, sollecitano una prospettiva –espressamente gnoseologica¹⁸¹– che, per quanto costitutiva della giuridicità come tale, viene normalmente ignorata dalla maggior parte dei giuristi soprattutto ‘continentali’ (e canonisti), lungamente abituati a destreggiarsi nell’uso di Istituti, fattispecie, definizioni, massime, presunzioni... già ‘qualificati’ in qualche modo come “giuridici” dalla struttura legale (in realtà: solo legislativa) dell’Ordinamento stesso.

Si tratta, in fondo, di riconoscere che un conto è la realtà in sé e per sé, con gli ‘atti’ che la alimentano, altro conto –ben diverso– sono le diverse ‘qualificazioni’ (=connotazioni/intensioni) che ad essa vengono di volta in volta attribuite all’interno dei dinamismi della ‘significazione’; le esemplificazioni in merito possono essere le più varie.

Si provi soltanto a considerare le *diverse ‘valenze’* (=connotazioni/intensioni) che può concretamente assumere dal punto di vista giuridico la *morte di una persona*.

Potrebbe trattarsi di [a] un semplice *fatto naturale*, oppure di [b] un *incidente*, oppure di [c] una *uccisione*, o di [d] un *suicidio*... L’evento (pregiudizialmente né “atto” né “fatto”) “uomo morto” in sé e per sé non ha ‘significati’ (=connotazioni/intensioni) propri, intrinseci ... che gli competano per ‘essenza/natura’, indicandone già gli elementi fondanti per la sua comprensione: un “morto” è semplicemente un “morto” (al di là di ogni tautologia). Rimanendo in ambito giuridico –che in realtà è solo ‘uno’ tra i tanti possibili *orizzonti di significato* (o connotazione/intensione)– un tal evento può venir considerato tanto come semplice fatto (=accadimento) che come atto (=azione), assumendo *significati* del tutto differenti ... in base anche ai nessi di *causalità* o *finalità* eventualmente considerati o da considerarsi.

Concretamente: nel caso in cui l’evento “uomo morto” fosse individuato come [a] semplice *fatto/accadimento* naturale (=decesso) il suo ‘significato’ giuridico sarebbe piuttosto ridotto, configurando un semplice “fatto giuridico” di cui rendere edotto il competente Ufficio di Anagrafe civile in modo che quanto concerne lo ‘stato’ della persona come tale (=defunto), dei suoi congiunti (=vedova/orfani), dei beni connessi (=proprietà), ecc. possa venire aggiornato e riconfigurato per il futuro (=successione).

180 Ci si riferisca genericamente all’ambito della ‘colpa’ e del ‘dolo’.

181 Diversa da quelle ‘finalistica/teleologica’ della intenzione.

Nel caso, invece, in cui l'evento "uomo morto" fosse individuato come *atto/azione* (umano) occorrerebbe spingersi oltre per coglierne ulteriori elementi significativi: *atto 'proprio'* (= [b] imprudenza, [d] suicidio) o *atto di qualcun altro*? Se l'atto va ascritto a qualcuno, si tratta di un [c] *atto volontario* (=omicidio) o [b] *involontario* (=incidente)? Alla delineazione del *significato* (=connotazione/intensione) dell'evento collaborerebbero comunque anche altri elementi e fattori quali sono le circostanze: il suicida era una persona sana ed equilibrata o un malato psichico oppure un depresso? L'ucciso era un gioielliere rapinato, un rapinatore inseguito, un soldato in guerra, un pregiudicato di mafia o un ciclista investito, un lavoratore privo di 'protezioni' oppure distratto?

Alla complessità di 'significati' che l'evento "uomo morto" potrebbe assumere dal punto di vista giuridico occorre anche riferire la complessità della sua 'significazione/intensione' in base ad altri specifici punti di vista tanto funzionali che relazionali: il medico di pronto soccorso ed il medico legale non daranno facilmente la stessa lettura dell'evento; allo stesso modo il Magistrato ed il giornalista, il politico e l'uomo di strada, la moglie ed i figli, i genitori e gli amici... ecc.

Com'è evidente: l'*evento* in quanto tale (=denotazione) non rileva concretamente se non per la 'significazione/connotazione/intensione' che *ciascuno* ne dà secondo il proprio specifico 'punto di vista' (persona, relazione, ruolo o funzione). Senza però tale significazione gli eventi non avrebbero nessun *significato* rispetto alla vita umana¹⁸²... ma questo, in realtà, non è mai vero! È vero, invece, il contrario: *gli eventi entrano in rapporto con la vita umana proprio in base al significato* –umanamente– *loro attribuito!* A quel 'rimando' (= *signum facere*) al di là di essi stessi che solo le persone possono operare nei loro confronti. Le 'cose' in natura non 'significano' nulla! I "*significati*", infatti, sono sempre attribuiti *dall'esterno*, come le varie esperienze interculturali mostrano con eloquenza.

5.3 *Gli ambiti di significato*

5.3.1 Significati ed esistenza umana¹⁸³

La *significazione/connotazione giuridica*, tuttavia, è solo una delle tante possibili (alternative e/o concomitanti) qualificazioni degli eventi: sono pos-

182 Come accade –in buona parte– per i fenomeni atmosferici.

183 Più ampiamente, in campo giuridico, si veda: P. GHERRI, *Legittimazione*, 381-383.

sibili, infatti, altre significazioni come l'*economica*, l'*artistica*, la *religiosa*, la *tecnica*, l'*affettiva*... ecc. Quante volte, p.es., la non adeguata significazione/connotazione giuridica di un evento¹⁸⁴ (secondo qualcuno degli aventi parte) è interpretata negativamente dal punto di vista *affettivo* al punto da scatenare odi e rivele ingestibili? Oppure, ancora: quante volte alla gente non importa affatto la specifica significazione/connotazione giuridica di un evento (reato o danno, *dolo* o *colpa*, intenzionalità o colposità) poiché interessa solo quella *economica* (=l'indennizzo conseguente)? Oppure quante volte, ancora, si esige che eventi prettamente affettivi come la crisi di una relazione di coppia (denotazione), vengano significati/connotati anche giuridicamente per mezzo, p.es., di Separazione/Divorzio al fine di esigerne una qualche contropartita, casomai economica? Lo stesso dicasi in ambito 'professionale' per gli 'errori' dei Medici o dei Giudici... e la loro –conseguente– “responsabilità” sotto forma (prettamente) economica.

Ecco, allora, che *in base agli ambiti di significato/connotazione* –umanamente attribuito– *mutano sia i concetti che i linguaggi*, per quanto le singole parole spesso non facciano grandi differenze... fino all'apparente absurdità di parlare di un “morto ammazzato”¹⁸⁵ (=connotazione) per differenziarlo socio-culturalmente da una persona semplicemente “deceduta” (=denotazione).

In questa prospettiva va anche considerato con grande attenzione il fatto che gli stessi ambiti di significazione sono articolati su più livelli: [a] quello *ambientale* per le parole (idioma), [b] quello *relazionale-esistenziale* per il linguaggio, [c] quello *contestuale* per i concetti.

- Per quanto concerne il primo è abbastanza facile riconoscere come le parole disponibili in una lingua/idioma siano ‘solo’ quelle concretamente riferibili alle ‘cose’ che ‘popolano/arredano’ *quel mondo* e –più ancora– alle azioni che *in esso* è possibile compiere¹⁸⁶. Un pozzo o un'oasi in Lapponia sono altrettanto ‘impossibili’ che un'igloo in Africa o una nave nel Sahara ...di conseguenza quelle parole saranno originariamente assenti in tali idiomi, così come il “raccolgere frutta” o lo “scavare una truna nella

184 Un regalo di una certa portata fatto ad uno solo dei figli, oppure a un non familiare...

185 Si perdoni/conceda l'espressione non tecnica ma assolutamente usuale (ed efficace) in determinati ambienti.

186 La lingua ebraica antica, p.es., riconosce(va) una certa prevalenza alle radici/espressioni verbali (=l'azione): «i verbi ebraici sono quasi tutti primitivi, e danno eventualmente origine ai nomi (nomi deverbali). Pochi invece derivano da nomi, e son detti perciò verbi denominativi». A. CARROZZINI, *Grammatica*, 42.

neve” non saranno azioni ‘universali’. È per questo che *il ‘dicibile’ dipende direttamente dal ‘vivibile’*, come diceva in altri termini P. Ricoeur quando –più profondamente– affermava che le parole sono (le) «forme oggettive in cui l’esperienza si organizza»¹⁸⁷ e, non di meno, attraverso cui si trasmette.

- Anche la relazionalità come ‘ambito’ della *significazione del linguaggio* –in quanto struttura espressiva e comunicativa– non sfugge ad una certa ‘evidenza’: davanti ad uno scappellotto o ad un bacio che si possano ricevere sorge spontanea la domanda (che spesso anche si rivolge al suo ‘autore’) “chi sei tu per farmi ciò?” Il significato del gesto, tuttavia, dipende essenzialmente dalla relazione tra i due agenti: *tuo padre*, oppure *uno sconosciuto*... al primo si tenderà a cedere, al secondo ad opporsi, *significando/connotando* differentemente la stessa azione interpersonale.
- Al livello dei *concetti* è necessario, per la loro significazione, metterne in risalto i ‘contesti’ di espressione. Anche qui un esempio: nell’autunno 2011 sulla metropolitana di Roma era esposta questa pubblicità «Elisa, hobby: colleziona occhiali senza lenti» un evidente *non sens...* usato, tuttavia, appositamente per attirare l’attenzione dei viaggiatori distratti, mentre se avessero scritto “colleziona montature di occhiali” nessuno ci avrebbe fatto alcun caso... in fondo ciascuno ‘colleziona’ quello che vuole e ciò non ha alcun rilievo per gli altri; non di meno, esistono migliaia di aziende che producono *solo* montature per occhiali e *nulla* fanno al livello ‘ottico’ propriamente detto (=le lenti). L’esito delle *due diverse concettualizzazioni* dello stesso ‘oggetto’ –l’occhiale (=montatura + lenti)– evidenzia come la nostra significazione delle cose (e della realtà) dipenda dai “concetti” che attraverso le parole ed il linguaggio si articolano ed esprimono; concetti che hanno un ‘senso’ spesso *non assoluto* ma relativo ad una serie imponderabile di elementi e fattori del tutto circostanziali. Mentre, infatti, le “montature” per occhiali sono un concetto autonomo e ben distinto dalle “lenti”, il concetto di “occhiale” non sopporta facilmente la scissione tra montatura e lenti. La “rottura degli occhiali”, infatti, non indica di per sé *che cosa* si sia effettivamente rotto: se la *montatura*, del costo di 20 €, o le *lenti* ‘speciali’ pagate 800 €... oppure il contrario: la montatura stra-griffata che costa 500 € per un paio di lenti solo ‘polarizzanti’ del costo di 15 €.

187 P. RICOEUR, *La semantica dell’azione. Discorso e azione*, (A. PIERETTI, trad.) Milano, 1986, 44.

5.3.2 Significati ed ‘essenze’

All'interno del contesto della *significazione* merita di essere posta in luce anche la difficoltà (quasi mai percepita né evidenziata) connessa alle concezioni ‘essenzialiste’ della realtà, soprattutto quelle più tradizionali/classiche¹⁸⁸, nella loro concreta *incapacità di distinguere* proprio tra *concetti, linguaggi e parole*. In tali concezioni, infatti, il ‘valore’ ontologico attribuito alle ‘essenze’ ...ovviamente “*così come* formulate” e spesso proprio *perché/in quanto* “*così* formulate”, è talmente totalizzante ed ‘universale’ (=onticamente necessario) che non è possibile distinguere i tre livelli del paradigma concettuale cosicché –si pretende che– tanto le parole che i linguaggi che i concetti in essi espressi e fissati siano *immutabili, incontrovertibili, non-relativizzabili e definitivi* ...senza che a ciò l’esperienza –ovviamente(!)– possa mai dare alcun ‘appoggio’ o validazione, trattandosi sempre “*de singulis*” o di ‘individualità’ ...‘contro’ l’*universale*. Quando però un approccio di questo tipo si affaccia all’esercizio dell’attività giuridica e/o da essa viene ‘assunto’ come “assioma” di riferimento/fondamento, le conseguenze –negative– non tardano a palesarsi. Tipico è quanto già E. Betti pose in risalto con la propria “*duplex interpretatio*”¹⁸⁹ a riguardo del cambiamento di ‘significato’ (e prescrizione reale) delle Norme ‘importate’ da un Ordinamento giuridico all’altro¹⁹⁰.

Un esempio *canonicamente interessante* di questo approccio riguarda l’assioma (pseudo)romanistico sulla ‘pericolosità’ delle “definizioni” in Diritto, ormai variamente monumentalizzato dalla dottrina: “*omnis definitio in Iure est periculosa*”¹⁹¹. Il fatto –ed il problema– è che Javoleno non affermò affatto lo stesso che i canonisti hanno plurisecolarmente inteso! L’affermazione del Giureconsulto romano, infatti, riguardava *specificamente* lo “*Ius civile*”¹⁹² del *suo* tempo: quello cioè non ancora formalizzato in *Iura* modernamente

188 Basate, o comunque riferentesi in modo strutturale, sui concetti forti di “essenza” e “natura”.

189 Cfr. E. BETTI, *Diritto, metodo, ermeneutica*. Scritti scelti a cura di G. Crifò, Milano, 1991, 535-536; si ha *duplex interpretatio*, quando una Norma o un Istituto giuridico passa da un Ordinamento precedente ad uno nuovo: anche se non muta la formulazione della Norma, il nuovo significato è *essenzialmente diverso*; il significato della Norma non si può infatti astrarre dall’Ordinamento di appartenenza e muta con l’Ordinamento stesso.

190 Il completo naufragio della Pandettistica tedesca dell’Ottocento rispetto al –presunto– Diritto romano come tale rimane *esemplare ed epocale* in merito: non si può avere “Diritto romano” fuori dalla ‘romanità’ storica (con tutte le sue stesse varianti)!

191 «*Canon 1868 non dat Sententiæ definitionem quippe omnis definitio in Iure est periculosa*». M. LEGA, *Commentarius in Iudicia ecclesiastica iuxta Codicem Iuris canonici*, (V. BARTOCETTI, cur.) II, Roma, 1950, 928, n. 4.

192 «*Omnis definitio in Iure civili periculosa est*».

intesi (=diritti soggettivi, sostanzialmente) ma solo attivabile tramite le *Legis Actiones* per proteggere chi fosse stato ingiustamente danneggiato dall'altrui attività/omissione. Quanto, infatti, scriveva il Giureconsulto romano del I sec. d.C. aveva –nel suo pensare e dire– un motivo fondante chiaramente ed immediatamente espresso nella stessa ‘formulazione’: «*parum est enim ut non subverti possit*» (Dig. 50. 17. 202), proprio a sottolineare il fatto che la ‘natura’ (allora) propriamente ‘processuale’ (=per *Actiones*) dello *Ius civile* non permetteva di ‘formalizzare’ troppo i referti della Giurisprudenza tanto da farne vere e proprie ‘definizioni’; l’evoluzione del Processo romano dalle “*Legis Actiones*” alle “*Formolæ*” e fino alla sua stabilizzazione giustiniana –e quindi, poi, nello *Ius commune* medievale– avrebbero completamente eliminato (almeno strutturalmente) tale presupposto di costitutiva instabilità giurisprudenziale, rendendo *non-più-vero* il ‘principio’ così enunciato; principio ‘di fatto’ e non ‘ontologico’. La successiva caduta dalla formula testuale originaria dell’aggettivo qualificativo “*civile*” (un ‘semplice’ *accidens - sic!*) ha trasformato l’osservazione (funzionale, fenomenica) del Giureconsulto in *assioma* (ontologico) ultramillenario, tradendo non solo il suo autore ma, molto maggiormente, tutti quelli che l’hanno acriticamente accolta come vero e proprio ‘principio’.

5.4 Linguaggi ed ‘ambienti di significato’

L’efficacia e la pregnanza della *circolarità strutturale e sistemica* tra gli elementi del paradigma concettuale (parole-linguaggio-concetti) in rapporto soprattutto all’*ambito della significazione* pone in risalto l’importanza irrinunciabile dell’*ambiente di crescita/sviluppo* delle varie forme di ‘testualità’ realizzatesi lungo la storia umana: quello che –soprattutto in riferimento al testo biblico– la *Formgeschichte* (=Critica delle forme) ha ‘fissato’ nel concetto di “*Sitz im Leben*”.

In questa prospettiva gli studi biblici (come anche tutta la Letteratura antica) offrono grandi opportunità di ricerca ed acquisizione di consapevolezza soprattutto per ‘illustrare’ la questione dei *concetti-possibili* in connessione/dipendenza [a] non solo dai *linguaggi-disponibili* ma pure [b] dalle possibili ‘opzioni’ concettuali e semantiche proprie dei diversi *Sitz im Leben* intervenuti a vario titolo nelle variazioni del modello concettuale¹⁹³.

193 Da qui l’adagio, mai oggetto di sufficiente consapevolezza, secondo cui “tradurre è tradire”.

Rivolgendosi a qualche tematica biblica di una certa corposità sarà infatti possibile osservarne l'evoluzione lungo i secoli in dipendenza dai mutamenti della 'cultura' stessa –oltre che della fede religiosa¹⁹⁴– di un popolo, come quello dell'Israele biblico, che offre agli studiosi l'indubbio vantaggio di presentare ancor oggi un 'repertorio' scritto di una certa organicità e coerenza tematica con una notevole estensione tanto quantitativa che cronologica, attraverso oltre 1000 anni di storia.

Legge, giustizia, Giudice, Giudizio, Sentenza, Decreto... sono solo alcune 'parole' che ritmano l'intero Antico Testamento *esprimendo e condensando* in ogni momento storico-culturale una diversa quantità e qualità di elementi di strettissima matrice 'circostanziale' (locale e cronologica); "parole" che sono inevitabilmente diventate dapprima [a] i "concetti" portanti dell'esperienza socio-religiosa e culturale di uno specifico popolo 'eticamente' individuato, per divenire poi (anche) [b] concetti non meno importanti per un'altra esperienza religiosa e spirituale com'è il Cristianesimo rispetto all'Ebraismo. Senza dimenticare come una parte di –ciascuno di– essi sia anche transitata nelle radici stesse dell'Islam, per quanto il gioco tra 'linguaggi', 'concetti' e 'culture' abbia prodotto risultati del tutto differenti sia all'interno dell'Ebraismo (p.es. nella sua declinazione 'ellenistica') che del Cristianesimo (variamente articolato nel mondo intero, anche dopo/attraverso l'incontro con la romanità ed il mondo germanico o quello slavo) che dell'Islam, impostosi spesso più come 'cultura globale' che come fede religiosa vera e propria, 'arabizzando' popoli, etnie e culture, come ben mostrano le due Afriche islamiche (Maghreb e sub-sahariana) o l'Estremo Oriente musulmano.

5.4.1 Un 'caso' biblico

Si consideri, in proposito, come la traduzione idiomatica (cioè da una lingua ad un'altra) dell'ebraico "tôrâ" col greco "nomos", realizzata negli ambienti del giudaismo ellenistico alessandrino tra il III e il II sec. a.C. da diversi traduttori (i c.d. LXX), abbia *condizionato in modo pregiudiziale*¹⁹⁵ –e

194 Intendendo con ciò riferirsi all'evoluzione 'dogmatica' di tale fede lungo i secoli, nel passaggio –p.es.– dal *monoteismo culturale* (solo il Signore è il nostro Dio) a quello ontologico (solo il Signore è Dio), oppure nello sviluppo della fede (controversa) nella risurrezione dei morti (non ammessa dai Sadducei a partire dal solo Pentateuco), oppure ancora nell'acquisizione della 'pratica' sinagogale in parallelo/alternativa a quella templare, ecc.

195 «Dei vari termini dell'A.T. che con diverse sfumature indicano la Legge, tôrâ è quello più comprensivo e più usato, ed anche quello che, attraverso la traduzione dei LXX che l'hanno reso con *nomos*,

pregiudizievole - *sic!*– il significato ed il concetto (soprattutto ‘teologico’) di tale realtà, al punto che l’“istruzione/ammaestramento” (autorevole)¹⁹⁶ (ebraico: “*tôrâ*”¹⁹⁷) è divenuto prima “regola/norma vigente” (greco: “*nomos*”¹⁹⁸) e poi –latinamente– vera e propria “*Lex*” (autoritaria)¹⁹⁹. Così infatti fu recepita e trattata nell’ambiente prima romano (nella/dalla Patristica) e poi romano-germanico (nella/dalla Scolastica) a cui fecero poi riferimento tanto la Teologia che la Morale cristiane (europeo-continentali) lungo i secoli²⁰⁰. Non va trascurato, infatti, come il neo-nato Cristianesimo abbia utilizzato e seguito –ed infine adottato– la versione greco-alessandrina della Scrittura ebraica ‘modellando’ il –proprio– Nuovo Testamento (redatto in Greco) sull’Antico Testamento nella versione dei LXX, non senza le inevitabili questioni connesse anche alla diversa ‘canonicità’ di questo testo rispetto a quello “masoretico”

ha lasciato l’impronta più vasta». W. GUTBROD, *La Legge nell’Antico Testamento*, in *Grande lessico del Nuovo Testamento*, (ed. it. F. MONTAGNINI - G. SCARPAT - O. SOFFRITTI, cur.) VII, Brescia, 1971, col. 1296.

- 196 Perché di origine divina: «ciò che è essenziale per *tôrâ* non è dunque la forma, ma l’autorità divina» (*Ivi*, col. 1297).
- 197 «L’etimologia di *tôrâ* è stata spesso discussa nel corso della storia della ricerca, ma senza conclusioni soddisfacenti. [...] Si noti comunque che la maggioranza degli esegeti contemporanei interpreta *tôrâ* nel senso di ‘insegnamento, istruzione, educazione’ o ‘regola’, senza escludere altri significati o sfumature condizionate dal testo. [...] Il sostantivo *tôrâ* è costruito con un’ampia serie di verbi, che si suddividono in due categorie fondamentali. Alla prima si devono ascrivere quelli che indicano o esprimono un insegnamento, un discorso, una tradizione orale o scritta. [...] I paralleli di un termine non solo ne definiscono il campo semantico, ma ne illuminano anche il senso e il significato. Come si è detto, *tôrâ* significa istruzione o insegnamento, impartita in forma orale o scritta. Quando la tradizione diventa autorevolmente vincolante, la *tôrâ* può assumere il carattere di Legge. Di conseguenza i paralleli più importanti del termine *tôrâ* appartengono al campo semantico dell’istruzione e della Legge [...]. Nel Pentateuco sono usati in parallelo a *tôrâ* [...] (*mispat, hoq, miswa*), che appartengono all’ambito giuridico». F. GARCÍA LOPEZ, “*Tôrâ*”, in *Grande lessico dell’Antico Testamento*, (ed. it. P.G. BORBONE, cur.) IX, Brescia, 2009, coll. 1033-1034; 1036; 1037.
- 198 «*Nomos* è collegato etimologicamente con *nemo*, assegnare, e, significa, la “parte propria assegnata a ciascuno”; nel periodo più antico ha un senso molto ampio, che indica innanzitutto e in generale ogni genere di norma esistente o vigente, ordine, costume, usanza, consuetudine. *Nomos* è tutto ciò che è in vigore o è in uso [...]. Il concetto è di origine religiosa e ha importanza specialmente nel culto. [...] Con l’importanza assunta dalla politica nel mondo greco antico *nomos* fu riferito specialmente al campo giuridico-statale: la norma giudiziaria, l’usanza giuridica diventano *nomos* vincolante coscientemente stabilito, cioè Legge. E qui non si fa distinzione tra Legge politica e Legge assoluta». H. KLEINKNECHT, “*Nomos*”, in *Grande lessico del Nuovo Testamento*, VII, Brescia, 1971, coll. 1237-1239. Da questa lettura prenderà sviluppo l’accezione ‘romana’ di *Nomos/Lex* a noi oggi più familiare, mentre possono permanere ragionevoli dubbi sulla ‘probabilità’ che tale indirizzo prospettico sia appartenuto alla cultura giudaico-alessandrina.
- 199 Perché così voluto dall’Autorità, come ben espresso dal principio-Norma giustiniano: «*quod Principi placuit, Legis habet vigorem, cum Lege regia, que de imperio eius lata est, populus ei et in eum omne suum imperium et potestatem concessit*» (Dig. 1. 4. 1 pr.).
- 200 «Nonostante ciò la traduzione con *nomos* nei LXX è corretta, in quanto questa *tôrâ* è a parte potiori una disposizione autoritativa. Lo conferma il fatto che ancora prima dei LXX *tôrâ* era tradotta in Aramaico con *dat*, che ha un significato analogo». W. GUTBROD, *La Legge*, col. 1299.

(ebraico ‘originale’)²⁰¹. Una vera ‘ri-semantizzazione’ e ‘ri-concettualizzazione’ che hanno condizionato –e non solo influenzato/indirizzato– irreversibilmente molte delle radici stesse del Cristianesimo, così come dei successivi sviluppi.

Che la *tôrâ* dall’originaria “istruzione/disciplina” sia divenuta, già per il Giudaismo farisaico ‘inter-testamentario’, “Norma” e “Legge” è un fatto di tutta evidenza che lo stesso *Gesù criticò con chiarezza* quando nel proprio insegnamento contrappose (più volte) il “comandamento di Dio” (“*tôrâ*”?) alle “tradizioni degli uomini”, contestando apertamente –e delegittimando anche– la ‘legalizzazione’ e ‘precettizzazione’ dell’opera e volontà divina (cfr. *Mc* 7, 8-9). D’altra parte

«la traduzione di *tôrâ* con *nomos* comporta da un canto la totale prevalenza del significato di ‘legge’ che caratterizza l’uso di *tôrâ* in epoca tarda²⁰², dall’altro la trasposizione (fino a un certo grado) in *nomos* di sfumature semantiche del vocabolo *tôrâ*, nelle quali il significato di ‘legge’ accennava alle accezioni complementari di ‘dottrina’, ‘istruzione’, ‘rivelazione’, ciò che provoca talvolta il superamento dei limiti entro cui la greicità inquadrava il vocabolo *nomos*»²⁰³,

perciò «la traduzione di *tôrâ* con ‘legge’ spesso è troppo ristretta. Sovente *tôrâ* indica una dottrina in generale, un’istruzione e perfino una rivelazione divina»²⁰⁴. Proprio in questa linea originaria, d’altra parte, va rimarcata l’evoluzione del termine “*tôrâ*”, passato tardivamente ad indicare globalmente l’intero Pentateuco (la “Legge” spesso invocata dagli avversari di Gesù) che, infatti, è prima di tutto ‘narrazione/rivelazione’: *narrazione* delle origini del mondo e del popolo d’Israele... *narrazione* identitaria affinché ogni israelita sappia ‘chi è’, ‘perché’ è tale e ‘come’ rimanere tale. Una *identità* che diventa ‘*normativa*’ in quanto –ontologicamente– costituiva della realtà stessa come voluta ed ‘attuata’ da Dio. Studi abbastanza recenti proprio sul passaggio da

201 Questione lungamente discussa in relazione ad un certo numero di eresie e dei primi secoli di vita della Chiesa ed alimentata ancora da Lutero nel XVI sec. –e per questo chiusa definitivamente dal Concilio di Trento– circa la ‘lista’ dei testi biblici da accogliere come “Sacra Scrittura”, in particolare a riguardo dei c.d. Libri deutero-canonici dell’Antico Testamento: Tobia, Giuditta, Sapienza, Siracide, Primo e Secondo Libro dei Maccabei.

202 Il termine, di fatto, risulta utilizzato quasi esclusivamente nella c.d. *Tradizione deuteronomista –sic!–*, cui è debitrice quella storico-cronista, mentre le tradizioni più antiche all’interno del Pentateuco non utilizzano tale vocabolo (cfr. F. GARCÍA LOPEZ, “Tôrâ”, col. 1035) [Nota non originaria].

203 W. GUTBROD, *La Legge*, col. 1301.

204 *Ivi*, col. 1299.

“*tôrâ*” a “*nomos*” nei Libri del Pentateuco tradotti dai LXX mostrano ormai, per contro, come l’attività dei traduttori alessandrini avesse inteso ‘imporre’ al termine greco il significato sostanziale di quello ebraico (elemento non transitato però dal Greco al Latino):

«contre l’opinion courante, l’auteur nous semble avoir montré, du moins en ce qui concerne le Pentateuque, que, par l’emploi du mot “nomos”, les traducteurs alexandrins n’ont pas donné à la tôrah une portée légaliste. C’est plutôt l’inverse qui s’est produit: en faisant entrer ce terme dans la version grecque les traducteurs l’ont fortement réinterprété et lui ont donné la résonance qu’avait le mot tôrah²⁰⁵ en Hébreu; et même, par de légères retouches, ils ont cherché à souligner mieux encore que le texte massorétique lui-même, que la Loi doit être comprise avant tout en un sens global: elle est la divine révélation, étroitement liée à l’Alliance»²⁰⁶.

«Tôrâh est “un don de Dieu, un correctif apporté aux erreurs volontaires et involontaires, une alliance [...] d’après laquelle tous les Israélites doivent vivre”. Ces ressemblances entre tôrah et nomos, synthétisées notamment dans le rôle capital que les deux termes jouaient dans leurs sociétés respectives, étaient de nature à orienter les traducteurs alexandrins vers le choix de l’équivalence tôrah nomos. Et à tout bien considérer, il nous semble que nomos est encore le terme qui rendait le mieux toutes les résonances de tôrah, [...]. Dans le Pentateuque grec, nomos ne veut pas dire “Loi” au sens juridique et politique que ce mot avait au 5^e et au 4^e siècles avant notre ère. A vrai dire, dans le Pentateuque nomos appartient au vocabulaire typiquement juif de l’Alliance»²⁰⁷.

È in questa prospettiva che «C. Kerenyi a pu dire que nomos était le terme qui, dans l’antiquité grecque, désignait la religion»²⁰⁸, nella stessa linea semantica –sia lecito segnalarlo da canonista– del latino “*fas*”.

«D’autre part, dans le monde juif, tôrah se trouve être dans les mêmes conditions. Tôrah est le terme qui, en Israël, désigne l’ensemble des relations qui comman-

205 Si rispetta qui la diversa modalità di trascrizione della stessa parola ebraica adottata dai diversi autori citati.

206 I. DE LA POTTERIE, *Préface*, in L. MONSINGWO PASSINYA, *La notion de nomos dans le Pentateuque grec*, Roma, 2005, 12.

207 L. MONSINGWO PASSINYA, *La notion*, 202. «C’est pour n’avoir pas prêté suffisamment d’attention aux données littéraires de la LXX que les auteurs antérieurs sont arrivés à des résultats partiels ou inexacts. [...] C. H. Dodd a fondé sa notion de nomos dans la Septante sur une comparaison entre tôrah et le nomos des Classiques». *Ibidem* (cfr. C.H. DODD, *The Bible and the Greeks*, Londres, 1935, 31).

208 Cfr. C. KERENYI, *La religione antica nelle sue linee fondamentali*, Bologna, 1940, 68.

dent les rapports des hommes avec Dieu et des hommes entre eux. Tôrah est au fond le terme qui, dans ses multiples résonances, résume l'Alliance et synthétise toute la religion d'Israël. Si nous considérons nomos dans toute son évolution, il nous semble que ce terme accuse pas mal de ressemblances avec tôrah»²⁰⁹.

Poco discutibile ad oggi la conclusione chiara secondo cui:

«nomos ne signifie ni les Lois individuelles données par Dieu à Israël, ni la seule partie législative de l'Alliance, ni seulement la partie doctrinale, mais tout cela! Nomos veut dire la révélation divine considérée comme un tout composé d'une partie doctrinale, et d'une partie législative. Mais vu le sort imposé par les traducteurs au verbe nomothetein, qui forme avec son substantif verbal (nomos) un nouveau couple sémantique, parfaitement parallèle au couple hébreu yrh-tôrah, on peut, conformément à l'étymologie de yrh-tôrah, affirmer que c'est avant tout la dimension doctrinale que nomos souligne dans ces deux composantes de la Révélation. En effet nomothetein se voit donner un sens nouveau (instruire, enseigner), qu'il n'a jamais dans le grec classique et hellénistique. Nomos ne signifie donc pas la Révélation divine en tant qu'elle ordonne ou commande, mais en tant qu'elle enseigne et instruit. [...] Nos traducteurs incorporaient le couple nomos-nomothetein dans le groupe sémantique grec, parallèle à celui des verbes et des noms qui, avec tôrah et yrh, forment le groupe sémantique hébreu des "verbes d'enseignement"»²¹⁰.

D'altra parte "tôrah", soprattutto nel suo utilizzo giudiziario in parallelo a "mispāt"

«indica che entrambi i termini si riferiscono a una decisione con valore normativo: la tôrah è semplicemente il verdetto pronunciato dall'organo sacerdotale giudicante. Il mispāt sembra essere invece un termine più generale [...] indicante una Sentenza giudiziaria. Tutta la serie dei "Decreti" (mispātîm, tôrôt, ecc.) forma poi un Codice, in base al quale si definisce la Legge in Israele»²¹¹.

Gli stessi "Dieci Comandamenti" della Tradizione biblica sono chiamati in Ebraico "parole" (= "debārîm") poiché si tratta di "insegnamenti", senza

209 L. MONSENGWO PASSINYA, *La notion*, 201.

210 *Ivi*, 203-204.

211 P. BOVATI, *Ristabilire la giustizia. Procedure, vocabolario, orientamenti*, Roma, 1986, 191; «sul concetto di tôrah, cfr. G. LEIDKE - C. PETERSEN, "Tôrah Weisung", *THAT*, II, 1032-1043 (dove si insiste sull'origine sapienziale del termine)». *Ibidem*, nota n. 100 ["THAT" = E. JENNI - C. WESTERMANN, eds, *Theologisches Handwörterbuch zum Alten Testament*, 3 ed., München, 1984].

che sia necessario caricarli di alcun valore intrinsecamente giuridico... D'altra parte ciò rispecchia esattamente l'esperienza quotidiana della mamma che, istruendo il bambino sul modo adeguato di 'stare al mondo' inizia (per evidente urgenza di cose!) insegnandogli che cosa *non* (deve) *fare*! Dove sta la 'normatività' di tal genere di parole/insegnamenti? Non è forse –e davvero– un *ammaestramento*, una *iniziazione* alla vita nel mondo, una *disciplina*? Tanto più che l'idea biblica di *tôrâ* non ha in nulla le caratteristiche dell'*imposizione* autoritaria/volontaristica dello "*iussum*" frutto di *imperium*, poiché la sua *præstantia/virtus* le derivava, invece, dall'origine divina in quanto tale²¹².

Non per nulla l'ellenista Paolo di Tarso utilizzerà l'immagine del 'pedagogo' (=guardiano di fanciulli) per presentare e giustificare teologicamente la funzione 'disciplinare' e tutoria della *tôrâ*/Legge (nella sua globalità ed evoluzione) in attesa della venuta messianica del Maestro: il Cristo che, rendendo figli di Dio, sottrae alla precedente –dura– custodia (cfr. *Gal* 3, 23).

Non di meno il termine "*tôrâ*" (= "istruzione/disciplina"), avrebbe *forse* potuto diventare, in altro ambiente/contexto socio-culturale (come quello in cui operò Gesù Cristo), "*didachê*"²¹³, termine di grande impatto nella letteratura cristiana dei primissimi secoli²¹⁴, non assimilabile affatto alla semplice "*paideia*". Presso i Greci, infatti, "*didakê*"

«ricorre nel senso di *dottrina, istruzione, insegnamento*. [...] In tal modo *didachê* è un perfetto sinonimo del rabbinico *talmud*, che significa esso pure *dottrina*, nell'atto che la si insegna o la si riceve, a seconda del contesto. [...] Il N.T. si tiene interamente nell'ambito di quest'uso ben definito. Quando i Sinottici parlano della *didachê* di Gesù [...] non intendono una dogmatica o un'Etica speciale da

212 Originariamente, infatti «*tôrâ* indicava un ordine divino, sia che fosse designata come Legge fin dall'antichità e che venisse custodita e predicata dal sacerdote, sia che il sacerdote la fissasse in quelle circostanze o che il profeta la pronunciasse per incarico di Dio interpretando una situazione concreta» (W. GUTBROD, *La legge*, col. 1297); ancora: «in quanto sintesi di tutto ciò che ha valore nella vita della comunità, il *nomos* è radicato originariamente nella religione, prima ancora di essere scritto» (H. KLEINKNECHT, "Nomos", col. 1240). Quanto, latinamente, potrebbe coerentemente e fondatamente ricondursi all'origine di "*Ius*", anziché "*Lex*" (cfr. P. GHERRI, *Decidere e giudicare nella Chiesa*, in P. GHERRI [ed.], *Decidere*, 42-46).

213 Che «nei LXX ricorre solo una volta [...] quindi corrisponde all'uso greco e all'originale» (K.H. RENGSTORF, "Didakê", in *Grande Lessico del Nuovo Testamento*, II, Brescia, 1966, col. 1168).

214 Come dimostra l'opera che porta tale titolo: "Didakê" o "Dottrina dei dodici Apostoli", annoverata tra i primi scritti patristici qualificati come "Padri apostolici" (cfr. A. QUACQUARELLI [cur.], *I Padri apostolici*, Roma, 1976); ad essa si affiancarono testi, come la "Tradizione apostolica" (di Ippolito romano) ed altri, espressione di uno stesso genere letterario sicuramente con *intenti più disciplinari che didattici*, per quanto non ancora qualificabili come 'giuridici', né come tali generalmente ritenuti.

lui annunziata, bensì l'intero fenomeno del suo *didaskein*, l'annuncio che egli recava della volontà divina, sia sotto il profilo del contenuto che della forma. [...] Anche la rassegna sulla presenza di *didaché* nel N.T. ci presenta un fatto di non poca importanza. Anzitutto, per quanto riguarda l'uso del termine in relazione al nome di Gesù, possiamo vedere in qual misura il N.T., cioè i suoi scrittori, hanno riconosciuto che in tutto ciò che dicono Gesù e i suoi Apostoli in ultima analisi è Dio che parla. In tal modo sia sotto il profilo della forma che del contenuto anche nell'uso di *didaché* assistiamo al ripudio del concetto greco; d'altra parte quanto alla forma abbiamo un aggancio con l'uso rabbinico che pone ancor più in risalto la differenza di contenuto tra quest'ultimo e il N.T.: nel N.T. infatti la coscienza che i maestri han di se stessi è, in ultima analisi, coscienza della propria missione. Quale si presenta, tuttavia, l'idea mostra come Gesù, a differenza dei suoi messi, è primariamente colui che dà, mentre essi ricevono soltanto»²¹⁵.

Se così fosse stato (“*tôrâ*”=“*didaché*”), un concetto del tutto estraneo a quell'ambiente di vita com'è quello di Legge (=nomos/Lex), non avrebbe attecchito tanto radicalmente nel mondo cristiano, antico e medioevale, al punto da compromettere così profondamente l'intero approccio teologico (e morale) alla stessa ‘giuridicità’.

5.4.2 Un ‘caso’ medioevale

Su di un versante totalmente diverso (e forse più familiare ai canonisti) si potrebbe rileggere nella stessa *dinamica lingua-linguaggio-concetti*, propria di ciascun *Sitz im Leben*, l'*æterna quæstio* della strutturale bipartizione del Popolo cristiano secondo il ‘teorema’ attribuito a Graziano “*duo sunt genera christianorum: clerici et laici*” che per lunghi secoli ha tenuto imprigionate l'Ecclesiologia e la Canonistica stessa. La questione –imputata a Graziano quale autorevole ‘*topos*’ ecclesiologico²¹⁶– a cui varia dottrina e Teologia cattolica si è rifatta lungo i secoli –e fino allo stesso Concilio Vaticano II– si presenta di grande interesse proprio a livello linguistico-concettuale poiché mostra con chiarezza l'assoluta *incomprensione* dei *concetti* utilizzati dal *Magister canonistarum*, del tutto diversi da quelli che i suoi ‘citanti’ utilizzeranno in seguito all'interno di altri *ambiti di significato*, Teologia *in primis*.

215 K.H. RENGSTORF, “Didakè”, coll. 1166-1168; 1170.

216 Indebitamente ritenuto vero e proprio *locus theologicus* (=Fonte) per la Teologia scolastica; in merito a questo sommo –ed ingiustificato– equivoco si veda: P. GHERRI, *Note metodologiche sui rapporti tra Teologia e Diritto canonico nell'Alta Scolastica e loro riflessi sull'attuale Teologia del Diritto canonico*, in *Ius canonicum*, XLIV (2004), 539-589.

Va innanzitutto segnalato come il contesto tematico dell'affermazione graziana non sia affatto *ecclesiologico* ma puramente *patrimoniale*, riguardando il tema della gestione dei beni dei chierici, ai quali non è consentito –di per sé– né possedere beni temporali, né disporre a loro riguardo.

«Clericis et Deo devotis nec causas agere, nec aliquid proprium habere licei. Item Ieronimus ad quendam suum Levitam, de duobus generibus hominum

Duo sunt genera Christianorum. Est autem genus unum, quod mancipatum divino officio, et deditum contemplationi et orationi, ab omni strepita temporalium cessare convenit, ut sunt clerici, et Deo devoti, videlicet conversi. Kleros enim grece latine sors. Inde huiusmodi homines vocantur clerici, id est sorte electi. Omnes enim Deus in suos elegit. Hi namque sunt reges, id est se et alios regentes in virtutibus, et ita in Deo regnum habent. Et hoc designat corona in capite. Hanc coronam habent ab institutione romanæ Ecclesiæ in signo a regni, quod in Christo expectatur. Ratio vero capitis est temporalium omnium depositio. Illi enim victu et vestitu contenti nullam inter se proprietatem habentes, debent habere omnia communia.

§. 1. Aliud vero est genus Christianorum, ut sunt laici. Laos enim est populus. His licet temporalia possidere, sed non nisi ad usum. Nichil enim miserius est quam propter nummum Deum contempnere. His concessum est uxorem ducere, terram colere, inter virum et virum iudicare, causas agere, oblationes super altaria ponere, decimas reddere, et ita salvari poterunt, si vicia tamen benefaciendo evitaverint»²¹⁷.

Come ben visibile: quella tra chierici (impropriamente detti poiché inglobanti anche i religiosi) e laici è una *distinzione meramente funzionale* e di natura spirituale –classica al tempo– tra [a] coloro che possono possedere e ‘difendere’ anche legalmente (attraverso gli “*strepita temporalium*”) beni materiali: i laici, e [b] coloro che da ciò devono essere del tutto distaccati –anche giuridicamente– (“*ab omni strepita temporalium cessare*”): i chierici e consacrati, secondo quanto già insegnato da S. Girolamo²¹⁸.

Il contesto è palese: la Causa XII della seconda parte del *Decretum* inizia col *dictum Gratiani*: “*quidam clerici propria relinquere volunt; de suis et Ecclesiæ rebus testamenta conficiunt; de rebus Ecclesiæ nonnulla largiuntur*”; le diverse *quaestiones* si susseguono poi con l’apporto di varie decine di *Capitula* trattando:

217 C. XII, q. I, c. VII.

218 Per quanto in modo non chiarissimo nella propria referenza, visto che il Friedberg riporta in merito questa nota: «*Caput incertum; cf. Berard. HI, 157*» (Æ. FRIEDBERG, *Corpus Iuris canonici*, [rist.] Graz, 1959, col. 675).

- q. I: *Clericos nichil possidere multis Auctoritatibus iubetur.*
 q. II: *Nunc queritur, si sacerdotes aliqua de rebus Ecclesiae dedisse noscuntur, an his, qui eas acceperunt, aliqua firmitate constabunt? Quod res Ecclesiae nullo modo distrahi possunt ei distractae possideri, multis auctoritatibus probatur.*
 q. III: *Nunc queritur, si ante tempus suae Ordinationis nichil habere videbantur, quid de his fieri debeat, que post Ordinationem suam invenisse noscuntur.*
 q. IV: *Quod antem queritur, si de suis et Ecclesiae rebus aliqua acquisisse noscuntur, cui proveniant?*
 q. V: *Testamentum vero non licet eis conficere, nisi de propriis rebus.*

I concetti originari proposti dal *Magister* sono di tutta evidenza: all'interno della comunità cristiana i beni materiali possono essere 'propri' (appartenere cioè ai singoli) oppure 'ecclesiastici' (appartenere cioè alla Chiesa). In base a tale titolarità cambia per i cristiani la disponibilità di tali beni: dei beni 'propri' si può disporre, di quelli 'ecclesiastici' no. La possibilità di disporre di tali beni, tuttavia, non riguarda solo la qualifica e titolarità dei beni stessi, ma anche lo *status* dei cristiani, che Graziano –tradizionalmente– conosce come distinti in due gruppi di sostanziale natura spirituale e ricaduta 'pratica': "*clerici et Deo devoti*" da una parte, "*laici*" dall'altra.

Il *caput VII* (in realtà la settima *Auctoritas* citata sul tema: san Girolamo) della q. I è dedicato specificamente a tale distinzione espressamente concettuale:

- a) "*genus unum, quod mancipatum divino officio, et deditum contemplationi et orationi [...] ut sunt clerici, et Deo devoti, videlicet conversi*", poiché "*rasio vero capitis est temporalium omnium depositio. Illi enim victu et vestitu contenti nullam inter se proprietatem habentes, debent habere omnia communia*";
 b) "*aliud vero est genus Christianorum, ut sunt laici. [...] His licet temporalia possidere, sed non nisi ad usum. [...] His concessum est uxorem ducere, terram colere, inter virum et virum iudicare, causas agere, oblationes super altaria ponere e, decimas reddere*".

Tra le varie istanze critiche che sarebbe possibile sollevare a livello di 'concetti' ne bastino qui alcune soltanto:

- a) il "clero" graziano contiene –qui– anche i consacrati a vario titolo: "*contemplationi et orationi [dediti] ut sunt clerici, et Deo devoti, videlicet conversi*", non distinguendo affatto tra chierici e religiosi, né tra 'professi' e solo 'conversi';
 b) la "*rasio capitis*", infatti, è l'elemento discriminante in merito che accomuna gli uni agli altri, senza distinguere neppure tra uomini e donne;

- c) tale “*ratio capitis*” dunque (=“*vero*”) rappresenta e costituisce la “*temporalium omnium depositio*”;
- d) il loro *status* si caratterizza pertanto per “*nullam inter se proprietatem habere*” e “*habere omnia communia*”;
- e) lo *status* laicale, invece, si caratterizza per il possesso immediato, diretto e rivendicabile di beni temporali.

Tale elenco, tuttavia, non può non venir completato (per quanto contro la quasi totalità della dottrina ancor oggi dominante) dall’osservazione che nella *concettualizzazione graziana* non sono affatto i laici a ‘mancare di qualcosa’ rispetto ai chierici/religiosi (il Sacramento del’Ordine e/o la Professione religiosa)²¹⁹ ma questi ultimi in realtà ‘mancano’ rispetto ai laici (la disponibilità dei beni temporali e del Matrimonio). Consapevolezza non certo diffusa nella Canonistica e Teologia degli ultimi otto secoli!

Anche in questo caso l’estrappolazione dal contesto originario della sola formula testuale, non solo non permette di comprendere/interpretare l’originaria volontà dell’autore (approccio emeneutico), ma anche muta completamente l’identità dei concetti così ‘dedotti’ aprendo il campo a pretese conseguenze di portata inimmaginabile²²⁰.

6. RICADUTE GIURIDICHE PRATICHE

La portata di questo genere di fattori (qui solo indicati a grandi linee) in campo espressamente giuridico è di primissimo rilievo: si pensi, solo evocativamente, alla *manipolazione concettuale ed etica sottesa al linguaggio* c.d. “legalese”²²¹ utilizzato a proposito di alcuni ‘eventi’ di espressa portata etica –oltre che sicuramente giuridica (penale!)– degli anni scorsi in Italia: i ‘casi’ Englaro (febbraio 2009) e Welby (dicembre 2006) in modo paradigmatico. In entrambi gli eventi il *linguaggio* utilizzato da coloro che presero parte alle

219 «Fino a poco tempo fa, abitualmente per laico si intendeva il semplice battezzato, colui che non si contraddistingueva per rivestire lo stato religioso o clericale. [...] Dai primi secoli del cristianesimo fino al Medio Evo, con il nome di laico non si indicano tutti i membri del Popolo di Dio, ma solo quelli che non sono chierici». A. DEL PORTILLO, *Laici e fedeli nella Chiesa*, Milano, 1999, 9; 11.

220 Di fatto si dovrà attendere il Concilio Vaticano II perché il Magistero e, quindi, –anche– la Teologia ri-concettualizzino tale ambito.

221 Che ha sostituito l’espressione “giuridico” quando sia necessario porne in risalto la deriva negativa ... e probabilmente anche anti-giuridica dal punto di vista sostanziale.

‘azioni’ attuate²²² fu talmente studiato e predisposto *ad hoc* che alla fine si trattò soltanto(!) di due –semplici– “*eventi di morte*” (quindi: denotazioni) senza strepito, senza sangue, senza sofferenze psico-fisiche, senza disperati (sostanzialmente: connotazioni)... per quanto con ‘di mezzo’ due morti! Tutto, però, “secondo il protocollo”! Un ‘protocollo’ talmente impersonale che non permise neppure ai Magistrati tenuti per Legge all’Azione giudiziaria d’individuare alcun ‘*responsabile*’ di tali ‘eventi’, per quanto tutt’altro che ‘naturali’ ed invece intenzionalmente ‘preparati/predisposti’ e ‘pubblicizzati’ in modo meticoloso da mesi, proprio attraverso un ‘adeguato’ *dispositivo linguistico-concettuale* (tra il *legalese* ed il *medicalese*) imposto in modo martellante dai *mass-media*, che aveva cancellato fin dall’inizio il termine/concetto (linguistico) di “uccisione” e (giuridico) di “omicidio”, oltre che di “tutore di incapacità”, “alimentazione”, “idratazione”, “ventilazione” e molti altri... intorno ai quali, ed a partire dai quali, si mossero le varie posizioni ‘contrarie’.

In tal modo la *specificata potenza* ormai acquisita dal *linguaggio giuridico* all’interno della società e cultura attuali marca con evidenza la necessaria attenzione che proprio i *giuristi per primi* devono dare al loro modo di parlare-pensare. Si ponga considerazione, nel caso, alla rapidissima evoluzione semantico-concettuale di interi ‘ambiti di significato’ connessi, p.es., al *mobbing*, allo *stalking*, all’abuso... tanto per quanto concerne i “concetti” in sé (come eventualmente già formalizzati dal punto di vista giuridico) che come –spesso in modo ‘alternativo’– utilizzati a livello giornalistico.

La presunta lontananza di queste considerazioni –assolutamente teoretiche– dalla percezione comune anche degli stessi operatori del Diritto, soprattutto canonico²²³, induce pertanto ad alcune esemplificazioni tanto più *ovvie* quanto più *profonde* nelle loro inconsapevoli radici ...oltre che (in)immaginabili conseguenze.

6.1 Il Notaio nel Tribunale ecclesiastico

Uno dei ruoli irrinunciabili nell’attività dei Tribunali ecclesiastici (non meno che di tutti i Tribunali) è quello del Notaio, cui spetta redigere i Verbali

222 Non si può correttamente parlare di “fatti” nell’accezione ordinaria del termine.

223 Chiuso spesso nella propria torre aurea in cui si “usa” (non si “parla” in realtà) il Latino spesso in formulazioni contratte e sciancate che nulla dicono più ai giovani canonisti che il Latino non l’hanno mai studiato durante la formazione primaria e spesso neppure in quella secondaria.

di ogni fase processuale in cui non operi il Giudice soltanto (p.es.: il *Votum* o la Seduta di decisione della Causa), affinché facciano pubblica fede di quanto ‘detto’ durante il Processo stesso, dando così corpo (in realtà: “creando”) alla maggior parte degli Atti giudiziari (Cann. 1472 §1; 1567; 1569...) a partire dai quali la Causa verrà decisa.

È comune esperienza, tuttavia, come la previsione del Can. 1467 §1 che “la risposta immediatamente redatta per iscritto dal Notaio” riferisca «le stesse parole della Testimonianza prodotta, almeno per quanto concerne direttamente la materia del Giudizio» non solo non “riesca” *di fatto*, ma spesso non “possa” (forse anche *di principio*?) trovare una realistica applicazione effettiva. Qualunque intervento umano, infatti, diverso dalla mera trascrizione di quanto eventualmente ‘registrato’ (col “magnetofono” secondo il CIC, Can. 1567 §2) deve ‘ammettere’ e considerare la mediazione –e gli apporti non solo ‘grafici’– del verbalizzatore il quale non potrà utilizzare se non alcune soltanto delle parole più ‘significative’ (ovviamente *a suo modo* d’intendere) che abbia ascoltato e non potrà evitare (neppure a se stesso) di utilizzare sia un *linguaggio* che dei *concetti* i quali non senza fatica coincideranno con quelli del ‘parlante’ originario²²⁴. La ricaduta di questo *gap* fontale e sistematico sulla valutazione che i diversi membri dei Collegi giudicanti²²⁵ dovranno poi operare “*ex Actis et probatis*” è tutt’altro che secondaria²²⁶.

Non di meno è esperienza comune di chi abbia partecipato ad eventi di cui si rediga un c.d. Verbale (riunioni di vari tipi di Consigli, Assemblee o altro genere di ‘discussioni’) il fatto che quanto in esso riportato *difficilmente* coincida con quello che ciascun singolo ritiene di “aver detto” in tali sedi. Non per nulla si ammette spesso che l’interessato possa ‘dettare’ o –più efficacemente– ‘allegare’ una propria “dichiarazione” autonomamente formulata che ovvii il più possibile a tale *funzionalità strutturale*²²⁷ dell’agire linguistico. Non per nulla i Verbali vanno poi letti ed “approvati” affinché assumano il valore e le funzioni loro propri (cfr. Can. 1664).

224 Per quanto sia buona prassi che la verbalizzazione su ciò che concerne direttamente l’oggetto del Giudizio (il c.d. *thema probandum*) risulti possibilmente letterale (magari anche riportando nel Verbale tra virgolette le stesse parole di chi depone), su altre questioni, invece, si ritiene normalmente sufficiente una verbalizzazione che riporti fedelmente la sostanza di quanto affermato.

225 I due Giudici istruttori dello stesso Collegio/Turno e quelli dell’Istanza superiore, *in primis*.

226 La connessa necessità di adeguata formazione e qualificazione del Notaio, pur dipendendo proprio da questo genere di considerazioni, non è però oggetto di queste note.

227 Per quanto la prima tentazione sia di qualificarla come “debolezza”, ciò non rispetterebbe il fatto che in realtà si tratta pur sempre della struttura fondamentale del pensiero e della comunicazione umana.

6.2 Le “*fattispecie*” giuridiche

Un altro ambito di attività espressamente giuridica (per quanto non ‘propria’ di ogni tipo di Ordinamenti²²⁸) in cui l’utilizzo di parole-concetti svolge una funzione decisiva può essere individuato nella più peculiare e difficile attività che il giurista (continentale e canonico) sia chiamato a svolgere: l’*individuazione* (=denotazione) e *denominazione* (=connotazione) della *fattispecie*. È questa, infatti, negli Ordinamenti c.d. di *civil Law*, e parzialmente in quello canonico, l’attività ‘fondamentale’ del giurista: quella che imposta e regge l’intero suo pensare/agire per “rapportare” precisi e specifici (f)atti alla generalità della Legge... visto che non di (f)atti *quibus talibus* ma delle loro “*species/nomina*” la Legge dispone e ‘tratta’ preventivamente in modo generale (e generico). Gli operatori del Diritto devono pertanto e sempre, prima di intraprendere la propria attività, individuare a quali *nomina Iuris/Legis* corrispondano o siano riconducibili i *nuda (f)acta* nelle loro mani. È l’idea stessa di *fattispecie* (=specie *facti*), d’altra parte, che comporta questo: nel Diritto di derivazione romanistica i (f)atti non valgono tanto in sé e per sé ma primariamente quali ‘espressioni’ di “*species*” di comportamenti umani che il Diritto abbia espressamente qualificato nella loro (potenziale) portata negativa per il vivere sociale (*Ius ob noxium*²²⁹). Non l’*azione umana*²³⁰ come tale –infatti– è l’oggetto del Pronunciamento giudiziale (=dicere *Ius*) ma la “*species*” a cui tale azione è riconducibile (=sussunzione)... facendo così in modo che l’intero Processo sia sostanzialmente indirizzato a commisurare la maggiore o minore ‘corrispondenza’ di specifici (f)atti ad una pre-determinata “*species*” di (f)atti umani previamente ‘individuati’ e ‘valorizzati’ a livello almeno giuridico (se non proprio legislativo).

Di qui anche l’adagio ‘civilistico-continentale’ secondo cui “ciò che non è vietato è permesso”... visto che il Diritto (non anglosassone) –appunto– non ‘vieta’ *singole azioni* come tali ma le ‘categorizza’ tipificandole per ‘specie’ e regolandole come tali. Il Diritto penale, in genere, trova il proprio cardine appunto nel concetto di “reato” quale specifica previsione di comportamento²³¹ (=specie di azioni) espressamente punito in quanto tale prima ed al di là di qualunque altro fattore che possa essere intervenuto e che andrà –poi– consi-

228 Negli Ordinamenti di *common Law* si giudica infatti attraverso il *confronto dei fatti in questione con altri fatti* ‘precedenti’, evitando di fatto la necessità di ‘qualificare’ di quale ‘specie’ siano i fatti di cui decidere.

229 Cfr. P. GHERRI, *Decidere*, 45; P. GHERRI, *Legittimazione*, 380; 389.

230 Da intendersi come ‘agito’ umano e non nell’accezione giuridica di “agire in Processo”.

231 Non di ‘azione’ specifica.

derato per valutare e decidere di imputabilità, scusanti, aggravanti, esimenti... La Legge fa punire il ‘comportamento’, non la singola ‘azione’... la ‘classe di oggetti’ non un suo ‘membro’!

È –quello della fattispecie– un modo di concepire l’attività giuridica che –in Diritto canonico– rischia spesso di risultare totalizzante ed esclusivo²³², anche in considerazione del fatto che la stessa Legge stabilisce che la struttura del Pronunciamento giudiziale (la Sentenza) debba essere articolata prima *in Iure* e poi *in facto* (cfr. Can. 1609 §2), dopo aver già interrogato il Tribunale/Giudice non sulla ‘qualificazione’ presuntamente negativa (dal punto di vista relazionale, sociale, politico) di uno o più (f)atti ma sulla eventuale corrispondenza ad una precisa fattispecie (il c.d. Capo di nullità, nei Processi matrimoniali; Can. 1612 §2) di (f)atti illustrati ed adottati nel Libello di Introduzione della Causa (cfr. Cann. 1501-1504). Questo infatti è il significato della formula tecnica generalmente utilizzata per chiedere al Giudice di pronunciarsi: “*an constet de... in casu*”; non di meno, il suo Pronunciamento sarà valido solo in risposta “*affirmative aut negative*” a tale esclusiva domanda (=il *Dubium*) (cfr. Can. 1611) che non potrà però ancora essere investigata se non a seguito di una sua “concordanza” con gli interessati (*Litiscontestatio*) (cfr. Can. 1513), in base a cui i singoli (f)atti andranno ‘riscontrati’ in sede istruttoria.

Si è già illustrato in una precedente Giornata canonistica l’importanza di questa fase di ‘denominazione’ (in realtà: *concettualizzazione*) di (f)atti al fine di decidere anche della Conformità equivalente delle Sentenze canoniche di nullità matrimoniale²³³.

6.3 Formalizzazioni tecnico-scientifiche

6.3.1 Le Perizie

Un altro ambito in cui l’operatore del Diritto (non solo canonico) deve affrontare con consapevole attenzione la strutturale delicatezza della *componente linguistica* (e semantica) *della propria attività* è il rapporto coi c.d. Pe-

232 Laddove un approccio principalmente esegetico e/o formalistico legato alla –sola– legittimità dell’agire non permetta di cogliere *in primis* le reali vicende e dinamiche relazionali che possano aver creato problemi alla vita, anche spirituale, di qualche fedele.

233 Cfr. E. DI BERNARDO, *Conformità delle Sentenze come ‘responsabilità’ condivisa*, in P. GHERRI (ed.), *Responsabilità*, 373.

riti che intervengano nel Processo (cfr. Cann. 1574-1579) anche su chiamata del Giudice per apportare le loro valutazioni di specifica natura ‘tecnica’ alla lettura, comprensione e valutazione di (f)atti concernenti la Causa da decidere. L’ovvietà a riguardo dell’esistenza di due *mondi semantici* completamente diversi tra Periti e Giudici nasconde, in realtà, molto di più di quanto si possa sospettare poiché la vera difficoltà di questo specifico ambito non è la non piena conoscenza di tutte e singole le *parole* eventualmente utilizzate dai Periti ma, molto maggiormente, la non conoscenza dei reali *rapporti di referenza* tra i tre livelli del paradigma concettuale: *elemento referenziabile*, *referenziato*, *referenziante*. Quali *concetti* –cioè– stiano alla radice di determinate *espressioni linguistiche* fatte passare per ‘tecniche’. È il tema delicatissimo in ambito canonico delle differenti *visioni antropologiche* presupposte all’esercizio dei diversi ‘indirizzi’ di Psichiatria e Psicologia proposti dalle varie scuole di pensiero che si esplicano poi nelle concrete pratiche di ‘analisi’²³⁴.

6.3.2 Le denominazioni tecniche

Altro ambito, non radicalmente distante da questo, in cui gli *elementi referenziati* e *referenzianti* giocano un ruolo tanto decisivo quanto ignorato dalla maggior parte anche degli stessi ‘tecnici’ è quello della *denominazione* e *qualificazione* tecnico-medica delle c.d. patologie, soprattutto a sfondo/ componente psichica (psicologica e psichiatrica, ma anche comportamentale, concernente soprattutto la ‘personalità’ dei diversi soggetti). È del tutto palese in quest’ambito come la classificazione o meno in chiave ‘patologica’ di determinati comportamenti o ‘disturbi’ li collochi di principio all’interno di una sorta di ‘area protetta’, poiché presuntamente garantita dalla ‘Scienza’ medica, di fatto (percepita/ritenuta) ‘incontestabile’ non solo al livello della vita ordinaria ma, molto maggiormente, suscettibile di assunzione –spesso acritica– da parte degli stessi operatori del Diritto, quali punti di riferimento e conseguente ‘valutazione’ costituenti *standard* di fatto che sollevano ‘tutti’ dalla responsabilità di dover valutare e decidere dell’altrui comportamento.

234 Cfr. C. IZZI, *Valutazione del fondamento antropologico della Perizia. Studio sulla recente Giurisprudenza rotale in tema d’incapacità consensuale*, coll. *Quaderni di Apollinaris*, n. 9, Roma, 2004; C. IZZI, *Personalismo cristiano e Perizia psichica alla luce della recente Istruzione Dignitas Connubii*, in GHERRI P. (ed.), *Diritto canonico, Antropologia e Personalismo*. Atti della Giornata canonistica interdisciplinare, Città del Vaticano, 2008, 181-205; F. DENTALE, *Applicabilità del PDM alla Perizia psicologica in ambito canonico*, in *Apollinaris*, LXXXV (2012), 159-167; J.J. GARCÍA FAILDE, *Criterios para entender y valorar los peritajes psicológicos y psiquiátricos en las Causas de nulidad matrimonial*, in *Apollinaris*, LXXXV (2012), 169-193.

Ciò, tanto più, quando la qualificazione di ‘patologico’ derivi dalla semplice frequenza statistica, così che un comportamento statisticamente ‘minoritario’ equivalga a “non-normale” e quindi a “patologico”, mentre il ‘maggioritario’ –poiché statisticamente “normale”– risulti essere anche “sano”²³⁵.

Sono significative in merito le varie ‘denunce’ che giungono ormai da molti operatori del settore circa il passaggio del numero di ‘patologie’, ufficialmente catalogate e descritte, dalle 128 del 3° “DSM”²³⁶ negli anni ’90, alle 357 del 4° DSM attualmente in uso, alle oltre 900 previste per la 5° redazione ormai in fase conclusiva, in un crescendo che assume anche *condizioni proprie dell’essere umano* (come, p.es., la sindrome premestruale) facendole considerare *patologie*... e come tali legalmente ‘medicalizzabili’ (attraverso la prescrizione di ‘adeguati’ farmaci)²³⁷ oppure legalmente non (più) perseguibili come ‘devianze’²³⁸.

A questa ‘lettura’ e concettualizzazione ‘*tecnica*’ del vissuto –tuttavia!– si rifaranno i professionisti del settore: i Ministeri della Sanità e del Lavoro, i Sindacati, gli assicuratori e con essi anche gli Avvocati e –necessariamente– gli stessi Giudici che, ‘grazie’ al *porting* linguistico-concettuale della “Medicina legale”, la trasporranno nella Giurisprudenza e derivata dottrina ... finché qualcuno non l’inserirà anche in qualche Circolare ministeriale o Decreto legislativo (o similari) ... fino alla Legge, completando in tal modo l’intero percorso di *costruzione di un vero e proprio paradigma concettuale (legale)*.

7. NATURA SEMANTICA DELL’ATTIVITÀ GIURIDICA

Diventa inevitabile –qui giunti– suggerire qualche consapevolezza più esplicita per il giurista, rendendolo consapevole che la sua principale attività connessa all’uso delle ‘parole’ non è affatto di carattere interpretativo (suppletivo), come spesso limitativamente ritenuto negli ultimi due secoli, ma irrinunciabilmente *semantico-creativo* (originante).

235 Il fenomeno è ben visibile a livello di comportamenti/pratiche sessuali e nel rapporto con le sostanze psicotrope.

236 Il “Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali” usato dagli psichiatri –e non solo– di tutto il mondo.

237 Cfr. URL: < <http://affaritaliani.libero.it/sociale/allarme-farmaci-usati-come-droghel41011.html> > (al 11/11/2011).

238 Si veda in merito l’iniziativa a guida O.N.U. per la ‘patologizzazione’ dell’utilizzo di molte sostanze stupefacenti in modo da sottrarne la competenza alla Legislazione penale, poiché già da tempo dimostratisi incapace di ‘gestire’ tale fenomeno (cfr. URL: < http://www.repubblica.it/esteri/2011/06/02/news/liberalizzazione_droga-17097826/ > al 11/11/2011).

7.1 *Semantica ed attività giuridica*

Non dovrebbe risultare sorprendente l'affermazione/constatazione che molto probabilmente il più produttivo dei romanzieri non arriva a scrivere in tempo di sua vita tante parole quante un 'normale' Avvocato o Giudice: la 'produzione' letteraria/testuale, infatti, è strutturalmente connessa all'attività giuridica (giudiziale/ria in particolare) costituendone il principale strumento d'esercizio.

Già si è detto come il giurista nel proprio operare non solo "usa parole" ma soprattutto "sceglie quali parole usare" (v. *supra*: 2.3) e proprio su questa 'scelta' è necessario concentrare ora l'attenzione, ben al di là dell'aspetto –eventualmente– 'letterario' della mera produzione testuale.

La 'creatività' del giurista, infatti, non è di carattere *letterario* ma *semantico*: non riguarda, cioè, il "dar vita" ad un (nuovo) 'testo' ma –molto più radicalmente– il "dare testo" alla 'vita' umana stessa. Una 'vita', però, che non è quella del pensiero (più o meno fantasioso o realista) *sulla* vita stessa²³⁹, ma una 'vita' *reale, concreta*, qual è quella delle parti in Giudizio ... quella di chi rivendica o esige 'qualcosa' per sé: fosse anche –solo!– la certezza del proprio *status* all'interno di una compagine sociale: innocente, libero, ecc.

Il giurista, quindi, tratta della vita: la racconta, la describe, la documenta... non, però, per suscitare emozioni (come l'artista), non per trasmettere conoscenze (come lo storiografo), non per informare di atti e fatti (come il giornalista), ma per *capire e far capire se/chi/come/perché* abbia agito in un determinato modo e cosa ne sia conseguito *per la vita* di altre persone²⁴⁰. "Per *capire e far capire*": poiché si dovrà *giudicare e decidere*²⁴¹ in vista di una risposta da dare... per la/una vita.

È così che le *parole scelte* (e da scegliere) diventano fondamentali per ricostruire vissuti e relazioni, ma soprattutto conoscenze ed intenzioni la cui valutazione e giudizio portino ad una decisione che tocchi la vita reale dei protagonisti in carne ed ossa della vicenda in esame. Non le emozioni suscitate dal racconto del passato, ma le decisioni da prendere per vivere un futuro. Non nella 'libertà' e 'varietà' delle immagini e delle forme poetiche, ma nella

239 Come fanno il romanziere o il poeta ... o il filosofo o il drammaturgo.

240 Anche una frode fiscale o una scalata ad un Gruppo industriale coinvolgono e riguardano "persone" e non solo "enti" o "Istituzioni".

241 Si vedano, in generale, le tematiche più teoretiche della Sesta Giornata canonistica interdisciplinare del marzo 2011 (cfr. P. GHERRI [ed.], *Decidere*).

‘precisione’ e ‘specificità’ dei *nomina Iuris* e degli Istituti giuridici coinvolti... come accadrebbe, non di meno, in un laboratorio farmaceutico impegnato a trovare un ‘rimedio’ ad una malattia che i giornalisti descrivono nella sua pericolosa contagiosità. La descrizione del giornalista e quella dell’immunologo non sono certo ‘simili’... né possono esserlo le ‘parole’ da loro utilizzate.

Il giurista che racconta e descrive la vita, in realtà, la ‘struttura’, le dà (una) forma, un indirizzo... ne traccia il percorso evolutivo e ne propone il/un futuro sviluppo: tutto attraverso la scelta delle parole da usare... *Parole* che, attraverso i *linguaggi* tecnici degli ambiti giuridici coinvolti (Diritto privato, penale, tributario, sacramentale...), selezionano e pongono in evidenza una ‘qualificazione’ invece di un’altra, propongono una ‘dinamica’ invece di altre... Parole che enfatizzano alcuni determinati atti e fatti e ne scartano irrimediabilmente molti di più... Parole che impongono o chiedono una lettura dei fatti piuttosto che un’altra; parole che chiariscono o confondono le idee. Parole che, coinvolgendo un *concetto* invece di un altro, oppure scivolando da un concetto ad un altro o escludendone risolutamente un altro ancora, decidono quali saranno gli elementi sostanziali della discussione e valutazione (=giudizio) finale e della derivata Decisione. La decisività del *Dubium* concordato –in ambito canonico– è chiara: ne discenderà la stessa validità della Sentenza!

7.2 *Semantica e dogmatica giuridica*

Tra gli elementi che hanno caratterizzato il pensiero e l’attività giuridica europea continentale degli ultimi secoli²⁴² va senz’altro presa in considerazione, proprio per la sua stretta connessione –almeno– funzionale alla presente tematica, la c.d. dogmatica giuridica²⁴³; ad essa, infatti, va riconosciuto l’innegabile merito di aver sollecitato²⁴⁴ la necessità di prendere adeguate distanze ‘formali’ dal testo della *singola* Norma per inserirla all’interno di un

242 Con evidentissime ricadute anche in ambito canonistico attraverso l’attività della c.d. Scuola ecclesiasticistica laica italiana, ripresa in linea di massima dall’insegnamento di P. Lombardia a Pamplona quale efficace ‘antidoto’ verso l’esegesi (positivista) codiciale.

243 «Riduzione della molteplicità della materia giuridica a una forma unitaria, grazie alla quale viene partecipato non un sapere rapsodico, memorizzato da repertori di massime o da cataloghi di *topoi*, bensì un sapere sistematico, qualificato dalla “padronanza logica della materia mediante concetti”». L. MENGONI, “Dogmatica giuridica”, in ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA *Enciclopedia giuridica*, Roma, 1989, 4.

244 Anche in dialettica con l’*École de l’exegese* saldamente affermatasi in seguito alle codificazioni ottocentesche.

‘sistema’ (di significati e di concetti) più esteso... al punto da poter addirittura ‘controbilanciare’ il testo normativo stesso in ragione della superiore logicità, organicità e sistematicità della “ricostruzione dogmatica” dell’Ordinamento stesso, spesso proprio comparando concetti ‘equivalenti’ o ‘contrari’ presenti alla base delle stesse Norme.

Mentre, tuttavia, le concezioni giusnaturalista, illuminista e positivista della Dogmatica come ‘sede’ e ‘fonte’ degli *assiomi giuridici* (=dogmi) ne facevano una realtà quasi ‘metafisica’ da fruire solo deduttivamente per ‘calcolare’ i ‘risultati’ pertinenti ad ogni nuova situazione in esame, comportando –di fatto– un’*emarginazione* dei ‘concetti’ sostituiti dai ‘principi’, oggi è chiaro che «i dogmi giuridici non sono verità assolute e immutabili, autoritativamente sottratte al dubbio scientifico»²⁴⁵, rendendo così la stessa dogmatica giuridica *dipendente dalla concettualizzazione* del vissuto/vivibile che sia stato possibile operare. Di più: se è possibile continuare a chiamarli «dogmi in quanto assolvono un compito di (relativa) stabilizzazione di giudizi di valore» ciò accade proprio «mediante la *trasformazione di essi in concetti conoscitivi* che forniscono punti fermi di riferimento per la comprensione del caso da decidere»²⁴⁶. Nessuna sostituzione, dunque, dei concetti attraverso i dogmi, né alcuna possibilità di sottrarsi al difficile compito di *dare nomen Iuris*...

La dogmatica giuridica stessa, anzi, mentre ‘custodisce/consolida’ nel tempo i “paradigmi concettuali” di maggior efficacia, rischia altresì di ‘resistere’ in modo organico e strutturato proprio alle ‘creazioni’, soprattutto *semantiche*, che si rendano via via necessarie per continuare a ‘dire’ efficacemente la ‘vita’ attraverso il Diritto (v. *supra*: 7.1). Sono, infatti, le formule/espressioni *dogmatizzate* (dalla dottrina) le più difficili da emarginare/evitare/eludere anche a livello concettuale, proprio perché divenute ormai parte del linguaggio giuridico stesso e –soprattutto– suoi stessi *dogmata –rite servanda*²⁴⁷, anche la cui sola reticenza riesce a far problema. ‘Contro’ di esse, tuttavia, è sempre

245 L. MENGONI, “Dogmatica”, 6: «ma soltanto principii euristici, punti di vista pratici, dotati di una particolare forza di persuasione perché consolidati dalla tradizione del pensiero giuridico e da questo rivestiti della forma prestigiosa dei principii logici».

246 *Ibidem*, corsivo non originario.

247 «*Religiosissime servata [...] sancte retinendum*» si diceva dell’approccio al *Codex Iuris canonici* del 1917... ed ai suoi ‘contenuti’ (cfr. S. CONGREGATIO DE SEMINARIIS ET DE STUDIORUM UNIVERSITATIBUS, *De novo Iuris canonici Codice in scholis proponendo*, in *AAS*, IX [1917], 439). Si pensi di fatto alla concreta inattuabilità nella ‘comunicazione’ attuale (sia *intra* che *extra* canonica) di categorie/formule –e correlati concetti– quali: *salus animarum, bonum Sacramenti, sacra potestas*... non meno che *Officium, clericus*... il cui significato (=concetto?) è radicalmente mutato in conseguenza del Concilio Vaticano II e delle sue ‘scelte’, queste sì, “dogmatiche”.

maggiore l'esigenza di rivedere *semanticamente* parole, linguaggi e concetti, così da riuscire efficacemente a parlare dell'oggi all'oggi... della vita alla vita, pena un 'dire' che non comunica e non motiva, incapace di sollecitare il confronto, l'approfondimento e la condivisione di cui anche il Diritto ha esigenza per continuare a 'seguire' la vita.

7.3 *Semantica, concetti e verità*

La portata della *componente e funzione semantica* dell'attività di concettualizzazione giuridica resterebbe tuttavia irrimediabilmente umiliata se finisce per non porsi la più radicale delle aspirazioni e finalità: esprimere *sempre ed al meglio* 'il vero' della vita e del vissuto umano: servire, cioè, quale strumento privilegiato della *dimensione e funzione epistemica* alla quale il Diritto, in quanto *auxilium vitæ*, non può mai rinunciare²⁴⁸.

Si tratta, in altri termini, di valorizzare ed integrare quanto più possibile le prospettive della *Semantica* (propriamente detta) da una parte e della c.d. *Pragmatica del linguaggio*, dall'altra. "Valorizzare ed integrare" poiché, se da una parte l'assolutizzazione della prospettiva semantica ridurrebbe il Diritto a mero calcolo deduttivo²⁴⁹, irrealistico ed alieno alla vita, dall'altra parte un approccio esclusivamente pragmatico²⁵⁰ ridurrebbe il Diritto a semplici parole/affermazioni... non meno disconnesse dalla effettività della vita stessa.

La ciclicità e circolarità già illustrate tra parole, linguaggi e concetti, permette –qui giunti– d'individuare un efficace bilanciamento tra i due approcci affidando alla *Pragmatica del linguaggio* il reperimento e l'analisi dei *signi-*

248 Cfr. M.J. ARROBA CONDE, *Conoscenza e giudizio nella Chiesa*, in P. GHERRI (ed.), *Decidere*, 288-290.

249 «Secondo una tesi piuttosto diffusa in Semantica, una proposizione presenta condizioni di verità definite in base alle sole regole del linguaggio, indipendentemente dal contesto d'uso nel quale i parlanti interagiscono. In quest'ottica, la funzione-base di un enunciato è quella di descrivere-costatare uno stato del mondo o uno stato di cose, ed è vera se il mondo è come l'enunciato dice che sia, e falsa nel caso contrario. Qui predomina una *forma mentis* che accentua la corrispondenza tra "parola" e "oggetto denotato", tra "*signum*" e "*res*", nei termini di un linguaggio ostensivo». P. MANGANARO, *Decisione e motivazione nell'intenzionalità della coscienza. Il contributo della Fenomenologia*, in P. GHERRI (ed.), *Decidere*, 111-112.

250 «All'opposto, nella *Pragmatica del linguaggio* è una tesi altrettanto non controversa che un enunciato esprima il suo senso in virtù di una prassi comune, intersoggettivamente condivisa. Il significato è l'uso: alla base della nozione di "gioco linguistico", come anche, successivamente, di "atto linguistico", c'è dunque l'idea [...] che le parole sono azioni, che il parlare sia un'attività sociale, una forma di vita (*Lebensform*)». *Ivi*, 112-113.

ficati soggettivamente e socialmente connessi alle parole; alla *Semantica*, in seconda battuta, spetta verificare e certificare che il soggettivo o comune inteso/intenzionato *corrisponda effettivamente alla realtà* ... affinché il *dictum* sia 'personale' ma non soggettivistico. "Vero" e non solo "sincero", tutelando così l'istanza aleatica (=veritativa) della necessaria connessione tra linguaggio e realtà²⁵¹, cosicché i concetti in uso tanto dai Legislatori che dai Governanti che dai Giudici, e loro aventi parte, non siano mere "*espressioni linguistiche*" ma efficaci strumenti a servizio della reale vita delle persone²⁵².

251 Cfr. M.J. ARROBA CONDE, *Conoscenza*, 291, che sollecita la «consapevolezza circa i problematici rapporti tra linguaggio e realtà».

252 *Ivi*, 278, che evidenzia la necessità di «migliorare l'utilizzo dei concetti».

Instrumenta publica ed instrumenta privata: la Prova documentale nel Diritto canonico codificato e nella prassi rotale

DANIELA TARANTINO

SOMMARIO 1. Premessa: la Prova documentale dallo *Ius commune* alle codificazioni ottocentesche. 2. La Normativa sulla Prova documentale nel *Codex Iuris canonici* del 1917. 3. La Normativa del *Codex Iuris canonici* del 1983. 4. La Prova documentale nelle Cause dei Santi. 5. La Prova per documenti nella Giurisprudenza rotale sulla nullità matrimoniale. 6. Il ruolo degli scritti nel Processo documentale di nullità matrimoniale. 7. Scritture pubbliche e private nell'Istruzione *Dignitas Connubii*. 8. Riflessioni conclusive.

SUMMARY 1. Foreword: documentary Evidence from the *Ius commune* through the nineteenth-century codifications. 2. Legislation on documentary Evidence in the *Codex Iuris canonici* of 1917. 3. The discipline of the *Codex Iuris canonici* of 1983. 4. Documentary Evidence in the Causes of Saints. 5. Evidence through documents in the Sentences of the Roman Rota regarding marriage nullity. 6. The role of written documents in the Process of marriage nullity. 7. Public and private documents in the Instruction *Dignitas Connubii*. 8. Conclusions.

1. PREMESSA: LA PROVA DOCUMENTALE DALLO *IUS COMMUNE* ALLE CODIFICAZIONI OTTOCENTESCHE

La disciplina relativa alla Prova documentale ha trovato il suo più completo ed articolato sviluppo nelle forme procedurali che si possono ricondurre a quel Processo romano-canonico, prodotto dell'incontro tra Diritto della Chiesa e Diritto romano imperiale riscoperto durante il cosiddetto

“Rinascimento giuridico medievale”¹. Gli studi effettuati dai giuristi sui testi giustiniane, le Decretali di alcuni Pontefici e l’affermarsi del Notariato latino hanno avuto il grande merito di delineare con precisione il concetto stesso di Prova documentale, nonché la relativa disciplina cui il documento deve essere sottoposto nel momento in cui entra a far parte del Giudizio. È alla dottrina ed alla prassi di Diritto comune che si deve, da un lato, una più netta distinzione fra *instrumenta publica* e scritture private – basata sulla diversa qualità del loro autore, sul differente modo in cui vengono confezionate e, conseguentemente, sulla diversa autorità di cui godono che ne influenza il valore probatorio – e dall’altro, la costruzione di una teoria sul regime probatorio e la sua completa affermazione in ambito processuale e all’interno della prassi negoziale, in quanto è proprio con riferimento all’esperienza giuridica relativa ad alcuni tipi di Contratti che si impone da un lato l’obbligo di provare per iscritto e dall’altro il divieto di *probare per Testes*².

Nel Diritto giustiniano, infatti, è sì presente una regolamentazione del tema probatorio, ma la Novella 73³ – che disciplina l’*instrumentum publice confectum*, cioè la scrittura tabellionale, a cui si affianca la scrittura *quasi publice confecta*, ossia quella sottoscritta da almeno tre Testimoni che conferiscono certezza al contenuto dell’Atto stesso – elabora una nozione di *instrumentum publicum* che non costituisce in sé Prova, ma può diventare fonte di Prova⁴.

1 Sulle peculiarità caratterizzanti il Processo romano-canonico, specie in ambito probatorio, cfr. A. CAMPITELLI, “Processo civile (Dir. interm.)”, in *Enciclopedia del Diritto*, XXXVI, Milano, 1987, 93-100 e da ultimo R. MIGLIORINI, *L’Istruzione probatoria nel Processo romano-canonico: concetto e onere della Prova dal XIII al XV secolo*, in *Apollinaris*, LXXXII (2009), 679-719; sul Processo romano-canonico come base degli Ordinamenti processuali europei, cfr. M. TARUFFO, *Aspetti fondamentali del Processo civile di civil Law e di common Law*, in *Revista da Faculdade de Direito Universidade federal do Paraná*, XXXVI (2001), 38-39. Al periodo storico del Rinascimento giuridico medievale Francesco Calasso dedica un illuminante capitolo della sua opera maggiore, cfr. F. CALASSO, *Medio Evo del Diritto*. I. *Le Fonti*, Milano, 1954, 345-365; sulla cultura giuridica di età bassomedievale, cfr. E. CORTESE, *Le grandi linee della storia giuridica medievale*, Roma, 2001, 368ss.

2 Cfr. V. CRESCENZI, *Per la storia della Prova per documenti: prime indagini sulla Giurisprudenza rotale*, in A. IGLESIA FERREIRÓS (cur.), *El Dret comú i Catalunya. Vida i Dret: el Procés*. Actes del XII Simposi internacional (Barcelona, 26-28 de maig de 2005), Barcelona, 2006, 229-231.

3 Cfr. Nov. 73.

4 Dal testo della Novella emerge il rapporto di complementarità fra documento e Testimonianza che contribuisce alla configurazione della stessa nozione di Prova, in quanto scrittura e Testimonianza interagiscono per il conseguimento della *fides* e, dunque, della *plena Probatio* (per approfondimenti sul punto, cfr. V. CRESCENZI, *Per la storia*, 232-241; M. TALAMANCA, “Documentazione e documento [Diritto romano]”, in *Enciclopedia del Diritto*, XIII, Milano, 1964, 557-558; G. AMELOTI, *La disciplina giustiniana del Tabellionato*, in G. AMELOTI - G. COSTAMAGNA, *Alle origini del Notariato italiano*, Roma, 1975, 41-45).

Lo stesso modello processuale in cui, a partire dal XII secolo, prende corpo il valore probatorio dell'*instrumentum publicum*, si distacca nettamente non solo dalla regolamentazione processuale romanistica, ma anche dalle forme processuali tipiche dell'epoca altomedievale⁵.

Gli sviluppi successivi portano all'elaborazione di una compiuta teoria sulla Prova partendo dalla sostanziale uguaglianza tra Testimonianza orale e Prova scritta derivante dalla nozione di *instrumentum* ripresa da un passo del Digesto in cui affermandosi che per *instrumenta* si dovevano intendere tutti quei mezzi che servivano ad istruire la Causa, si comprendevano fra questi non solo gli Atti scritti ma anche le Testimonianze orali⁶, per arrivare poi con Piacentino ad affermare la pari rilevanza probatoria delle scritture rispetto alle Testimonianze⁷. Una volta riconosciuto il valore probatorio all'*instrumentum*, i Glossatori si posero anche il problema del rapporto fra documento e Testimoni, soprattutto in caso di conflitto fra i due mezzi di prova⁸.

Pure la scuola canonistica, che si era affermata a Bologna in parallelo a quella civilistica, si interessò della materia probatoria⁹ e la comparsa delle prime Collezioni sistematiche di Decretali a partire dal *Breviarium Extrava-*

5 In proposito, cfr. F. PATETTA, *Le ordalie. Studio di Storia del Diritto e Scienza del Diritto comparato*, Torino, 1890, 164-321; sul sistema probatorio del Diritto longobardo, in particolare sul ruolo della Testimonianza, cfr. L. LOSCHIAVO, *Figure di Testimoni e modelli processuali tra Antichità e primo Medioevo*, Milano, 2004, 195-238; sul riaffiorare, nei primi secoli altomedievali, della Prova scritta, cfr. F. SINATTI D'AMICO, *Le Prove giudiziarie nel Diritto longobardo. Legislazione e prassi da Rotari ad Astolfo*, Milano, 1968, 127-130; 272-273; 359-360; G. NICOLAJ, *Il documento italiano nell'Alto Medioevo*, in C. SCALON (cur.), *Libri e documenti d'Italia: dai Longobardi alla rinascita delle città*. Atti del Convegno dell'Associazione Italiana dei Paleografi e Diplomatisti (Civildale del Friuli, 5-7 ottobre 1994), Udine, 1996, 153-198 e E. CORTESE, *Il Processo longobardo tra romanità e germanesimo*, in E. CORTESE, *Scritti*, (I. BIROCCHI - U. PETRONIO, cur.) Spoleto, 1999, 1139-1165.

6 «Instrumentorum nomine ea omnia accipienda sunt, quibus Causa instrui potest: et ideo tam Testimonia quam personæ instrumentorum loco habentur». Dig. 22. 4. 1.

7 Cfr. PLACENTINUS, *In Codicis dn. Iustiniani sacratissimi Principis ex Repetita Prælectione libros IX summa*, Moguntia, 1536, (ed. an. Torino 1962) Lib. IV, Tit. XXI, *De fide instrumentorum*, 153; sull'identificazione terminologica di origine romanistica si è soffermato Y. MAUSEN, *Veritatis adiutor. La Procédure du Témoignage dans le Droit savant et la pratique française (XII-XV siècle)*, Milano, 2006, 709-722; sulla classificazione della materia probatoria a partire dal sec. XII, cfr. J.PH. LEVY, *L'évolution de la Preuve, des origines à nos jours*, in SOCIÉTÉ JEAN BODIN POUR L'HISTOIRE COMPARATIVE DES INSTITUTIONS, *La Preuve. Deuxième partie. Moyen Age et temps modernes*, coll. *Recueils de la Société Jean Bodin pour l'histoire comparative des Institutions*, n. XVII, Bruxelles, 1965, 160-167.

8 A questo riguardo prendeva una posizione piuttosto netta a favore della Prova documentale Azzone (cfr. AZO BONONIENSIS, *Summa locuples Iuris civilis thesaurus*, Venetiis, 1572, col. 328-329).

9 Sulla sostanziale assenza di attenzione da parte di Graziano per la Prova documentale, cfr. F. DELLA ROCCA, *Il Processo in Graziano*, in F. DELLA ROCCA, *Saggi di Diritto processuale canonico*, Padova, 1961, 214; sulla decretistica si veda, da ultimo, W. HARTMANN - K. PENNINGTON (cur.), *The history of medieval canon Law in the classical period, 1140-1234 from Gratian to the Decretals of Pope Gregory IX*, Washington, 2008, 121-210; per un quadro biografico su Graziano, cfr. D. QUAGLIO-

gantium di Bernardo Balbi da Pavia impresse una svolta importante in questo settore¹⁰. In esso, infatti, un apposito Titolo del secondo Libro (X. 2. 22), interamente rivolto al Processo, è dedicato alla materia della Prova documentale e porta il titolo, alla maniera del *Codex*, di *De fide instrumentorum*¹¹.

Se la seconda metà del Duecento si presenta come un'età di transizione, caratterizzata dalla produzione di opere che denotano una grande attenzione alle esigenze della pratica del Diritto e quindi alle tecniche di documentazione degli atti negoziali dei privati e alla esposizione sistematica del Processo nelle sue diverse fasi¹², è il XIV secolo a riprendere, con la scuola dei Commentatori, le indicazioni delineate dai Glossatori, chiarendo e specificando la definizione e la funzione della Prova documentale¹³. Nello stesso secolo nell'ambito della decretalistica prende avvio un rinnovamento metodologico destinato a produrre fondamentali contributi allo sviluppo di una dottrina giuridica sempre più caratterizzata dalla compresenza di elementi fondanti sia civilistici che canonistici¹⁴. È poi il Quattrocento a presentarsi come il secolo in cui raggiun-

NI, "Graziano", in ISTITUTO PER L'ENCICLOPEDIA ITALIANA, *Dizionario biografico degli Italiani*, LIX, Roma, 2002, 1-6.

- 10 Sulla Compilazione di Bernardo da Pavia, cfr. *Prolegomena*, in Æ. FRIEDBERG (ed.), *Quinque compilationes antiquæ necnon Collectio Canonum lipsiensis*, Leipzig, 1882 (rist. anast. Graz 1956), VI-XXIII; A. VETULANI, *Deux intéressants manuscrits de la "Compilatio Prima"*, in *Traditio*, XII (1956), 605-611.
- 11 C. 4.21. Sui contributi dei Decretalisti della scuola canonistica bolognese, cfr. V. PIERGIOVANNI, *Il primo secolo della scuola canonistica di Bologna: un ventennio di studi*, in S. CONGREGATIO DE SEMINARIIS ET STUDIORUM UNIVERSITATIBUS (ed.), *Proceedings of the Sixth international Congress of medieval canon Law* (Berkeley, California, 28 July - 2 August 1980), Città del Vaticano, 1985, 241-256.
- 12 Sull'età dei "postaccursiani", cfr. A. CAVANNA, *Storia del Diritto in Europa. I. Le Fonti e il pensiero giuridico*, Milano, 1982, 137-141. Figura centrale di questo periodo è Rolandino de' Passeggeri che nella parte della "*Summa Artis notariæ*" in cui si occupa del tema probatorio, indica i requisiti e le menzioni (*publicationes*) di cui deve essere provvisto l'*instrumentum* per essere fornito di fede e divenire *scripturam publicam* (cfr. ROLANDINUS DE PASSAGERIIS [BONONIENSIS], *Summa totius Artis notariæ*, Venetiis, 1546, P. III, Cap. IX, *De Probationibus quæ fiunt per instrumenta quomodo in Causis eduntur*, cc. 351v-353v; sull'importanza dell'opera di Rolandino si vedano i contributi pubblicati in G. TAMBA [cur.], *Rolandino e l'Ars Notaria da Bologna all'Europa*, Milano, 2002).
- 13 Importante è l'intervento di Bartolo da Sassoferrato circa la distinzione fra l'*instrumentum in mundum redactum* e l'*originalis scriptura* (cfr. BARTHOLUS DE SAXOFERRATO, *In primam Digesti veteris partem commentaria*, Venetiis, 1590, ad D. 2. 13. 6, c. 77r; sulla figura e sull'opera di Bartolo, cfr. F. CALASSO, *L'eredità di Bartolo*, in D. SEGOLONI (cur.), *Bartolo da Sassoferrato. Studi e documenti per il VI centenario*, I, Milano, 1962, 1-21 e, da ultimo, F. TREGGIARI, *Le ossa di Bartolo. Contributo alla storia della tradizione giuridica perugina*, Perugia, 2009, soprattutto 9-32.
- 14 In tale ambito emerge la figura di Giovanni d'Andrea che nella sua *Lectura al Liber Extra* si occupa della Prova documentale riprendendo alcune opinioni consolidate della decretalistica duecentesca, evidenziando particolarmente alcune questioni come quella circa la piena efficacia probatoria in Giudizio attribuibile alle lettere vescovili che, sebbene non rientranti in senso stretto nella categoria degli *instrumenta publica*, si distinguevano per l'autorevolezza e per la certezza della provenienza (cfr. IOANNES ANDREÆ, *In secundum Decretalium librum novella commentaria*, Venetiis, 1581, ad X.

ge l'apice del suo successo il genere letterario dei *consilia*, affermatosi già nel Trecento grazie al contributo dei grandi Commentatori, che vede intervenire importanti maestri sulle più svariate tematiche emergenti dalla prassi giuridica –fra cui quella relativa all'efficacia probatoria dei documenti– per la cui stesura si fa frequentemente riferimento non solo ai *textus* civilistici e canonistici e alla ricca parata di *Auctoritates* fiorite in relazione ad essi, ma anche al Diritto statutario di crescente rilevanza applicativa¹⁵.

Gli apporti maggiormente significativi della dottrina di questa età del tardo Diritto comune in materia di Prova scritta riguardano prevalentemente quattro ambiti di studio: la natura della Prova documentale e la sua prevalenza o meno sulla Prova testimoniale; la classificazione dei vari tipi di scritture –in specie gli *instrumenta publica*, gli *instrumenta autentica* e gli *instrumenta privata*– ed il rispettivo valore probatorio; la produzione e l'esibizione in Giudizio della Prova scritta; la *reprobatio instrumentorum*, ossia i difetti delle scritture e la contestazione del loro valore probatorio¹⁶.

Con il sopraggiungere dell'Età moderna il dualismo fondamentale, risalente al periodo medievale, fra *Ius commune* e *Iura propria*, in alcuni Paesi come la Francia si intreccia, a partire dalla seconda metà del Cinquecento, con il nascente “Diritto comune nazionale”¹⁷. È in questo stesso periodo –par-

2.22.1, c. 163v; sul canonista bolognese di origini mugellane, cfr. E. CORTESE, *Il Diritto nella storia medievale. II. Il Basso Medioevo*, Roma, 1995, 380-383ss).

- 15 Di questo fenomeno ci fornisce un'importante testimonianza nell'ambito della dottrina civilistica Alessandro Tartagni nei cui “*consilia*” si fa spesso riferimento ai temi afferenti alla materia del documento ed alla sua efficacia probatoria (cfr. A. TARTAGNUS, *Consiliorum Liber primus*, Venetiis, 1570, Cons. IV, c. 12r; sulla figura del Tartagni, cfr. A. SABATTANI, *De vita et operibus Alexandri Tartagni de Imola*, Milano, 1972; sul ruolo della Prova documentale nella Legislazione statutaria, cfr. U. GUALAZZINI, “Documentazione e documento [Diritto intermedio]”, in *Enciclopedia del Diritto*, XIII, Milano, 1964, 570-571; L. BOVE, “Documento [storia del Diritto]”, in *Digesto delle discipline privatistiche. Sezione civile*, VII, Torino, 1991, 25-26). Nello stesso secolo fra i canonisti si segnala anche in questo settore della letteratura giuridica Niccolò de Tedeschi, detto il Panormitano dal nome della sede che resse in qualità di Arcivescovo fra il 1435 e il 1445, il quale in un “*consilium*” si occupò particolarmente del tema della falsità dell'*instrumentum* e dei suoi effetti (cfr. ABBAS PANORMITANUS, *Prima Pars consiliorum*, in N. DE TUDESCHIS (PANORMITANUS), *Consilia, tractatus, questiones et practica*, Venetiis, 1571, cons. XCIX, cc. 78r-79r; sulla figura del Panormitano, cfr. K. PENNINGTON, *Nicolaus de Tudeschis [Panormitanus]*, in O. CONDORELLI [cur.], *Niccolò Tedeschi [Abbas panormitanus] e i suoi Commentaria in Decretales*, Roma, 2000, 9-36).
- 16 Per una panoramica sui principali interventi dottrinali a riguardo, cfr. da ultimo D. TARANTINO, *La fides instrumentorum. Per una storia del valore probatorio dei documenti nei Processi civile e canonico dal tardo Diritto comune ai Codici*, Roma, 2010, 75-117.
- 17 Sul punto, cfr. A. CAVANNA, *Storia del Diritto*, 193-236 e M. CARAVALE, *Alle origini del Diritto europeo. Ius commune, Droit commun, common Law nella dottrina giuridica della prima Età moderna*, Bologna, 2005, 115ss.; in particolare per quanto riguarda l'esperienza francese, cfr. J.-M. CARBASSE, *Introduction historique au Droit*, Paris, 1999, 187-250.

ticolarmente nel corso dei secoli XV e XVI– che nell’ambito della materia processuale ed in specie all’interno del sistema probatorio, si assiste, soprattutto nel Diritto continentale, alla graduale crescita di importanza della Prova documentale rispetto alla Testimonianza orale fino ad allora preponderante¹⁸. Il principio “*Témoins passent lettres*” perde il suo vigore e non è casuale che proprio in Francia, sede di uno dei più precoci esempi di Stato moderno, Carlo IX con la celebre ordinanza di Moulins del 1566 proclami la regola opposta: “*lettres passent Témoins*”¹⁹. Proprio il Regno di Francia, circa un secolo dopo, con l’*Ordonnance civile* del 1667 –denominata anche *Code Louis* dal nome del Sovrano promulgatore, Luigi XIV– conosce una fra le più avanzate razionalizzazioni del Diritto processuale²⁰. Seguendo la strada tracciata dall’*Ordonnance de Moulins*, l’*Ordonnance civile* consolida l’importanza acquisita dalla Prova resa per mezzo della scrittura: essa, infatti, riprende il contenuto dell’Art. 54 che aveva imposto l’obbligo di precostituzione della Prova scritta per gli atti di maggior rilievo economico ed, al contempo, aveva stabilito negli stessi casi l’inammissibilità della Prova per Testi²¹, precisando che la restrizione della Prova testimoniale non deve essere osservata «*en la justice des Juges et Consuls de marchands*»²² e, sull’esempio di alcune eccezioni al divieto di Prova testimoniale previste dall’*Ordonnance de Moulins*, costituendo una serie di regole che consentono al Giudice di derogare a tale divieto in presenza di particolari circostanze²³.

18 Questo fenomeno va di pari passo con la difficoltà di procurarsi più Testimonianze, stante l’affermarsi del principio della necessaria molteplicità di esse per avere una piena Prova in Giudizio, e con l’affermazione del sistema delle Prove legali basato sulla definizione di una gerarchia delle Prove già in precedenza stabilita dalla Legge (cfr. I. HACKING, *L’emergenza della probabilità*, Milano, 1987, 44).

19 Sull’*Ordonnance de Moulins*, cfr. J.PH. LEVY, *L’evolution*, 53. Il problema delle origini e della diffusione in Europa del principio “*lettres passent Témoins*” era già trattato in maniera approfondita da un autore dell’*Ancien Régime*, Danty, nel suo M. DANTY, *Traité de la Preuve par Témoins en matière civile*, Paris, 1738, c. 9v.

20 Sulla razionalizzazione degli strumenti probatori attuata dalle consolidazioni dell’*Ancien Régime*, cfr. D. TARANTINO, *La fides instrumentorum*, 119-149.

21 Cfr. *Ordonnance de Louis XIV Roi de France et de Navarre donnée à Saint Germain en Laye au mois d’Avril 1667*, Paris, 1698, Tit. XX, Art. II, 73-74; per il testo dell’Art. 54 dell’*Ordonnance de Moulins*, cfr. *Ordonnance sur la réforme de la justice*, Moulins, février 1566, in *Recueil général des anciennes Lois françaises depuis l’an 420 jusqu’à la Révolution de 1789*, tome XIV (1559/1589), Paris, 1829, Art. 54, 203.

22 *Ordonnance de Louis*, Tit. XX, Art. II, 74; questa eccezione era già ammessa dagli usi e riconosciuta dalla Giurisprudenza riguardante l’Ordinanza del 1566 (cfr. J. GILISSEN, *La Preuve en Europe du XVI^e au début du XIX^e siècle*, Bruxelles, 1965, 826-827).

23 Cfr. *Ordonnance de Louis*, Tit. XX, Artt. III, IV, 74; sulla disciplina della Prova documentale nelle *Ordonnances*, cfr. R. VILLER, *Les Preuves dans l’ancien Droit français du XVI au XVIII siècle*, in SOCIÉTÉ JEAN BODIN POUR L’HISTOIRE COMPARATIVE DES INSTITUTIONS, *La Preuve. Deuxieme partie*.

Il *Code Napoléon* promulgato nel 1804 –punto di arrivo del processo di codificazione e primo esempio di Codice civile veramente moderno– sulla scia del principio “*lettres passent Témoins*” e soprattutto sulla base dei contributi dottrinali offerti da Domat e Pothier, dà risalto ad una teoria della Prova documentale non più incentrata sul Processo, poiché l’*instrumentum* è *Probatio probata*, dunque formatasi al di fuori e precedentemente al Giudizio stesso divenendo, pertanto, parte «della vicenda contrattuale»²⁴, legata in maniera inscindibile alla volontà dispositiva degli stessi contraenti²⁵. Inoltre, la scelta dei codificatori francesi di inserire la disciplina sulla Prova documentale sia nel Diritto civile sostanziale –contenente le regole fondamentali circa peculiarità, esibizione, effetti, valore e Procedura di ricognizione delle scritture pubbliche e private– sia nel Diritto civile processuale –che si occupa della domanda dei documenti e della Procedura di verifica degli stessi– ha influenzato fortemente i Legislatori italiani preunitari e non solo, nonché la struttura data a tale disciplina dai Codici italiani unitari che, pur modificata ed ampliata con l’inserimento, nel Codice civile del 1942, della Normativa sui mezzi di prova non più all’interno della parte dedicata alle Obbligazioni, bensì in un apposito Libro, il VI, mantiene la duplice trattazione degli aspetti sostanziali e processuali della materia probatoria²⁶.

La codificazione ottocentesca, dunque, facendo tesoro del contributo secolare dato dalla dottrina e dalla prassi di *Ius commune*, determina la defini-

Moyen Age et temps modernes, coll. *Recueils de la Société Jean Bodin pour l’histoire comparative des Institutions*, n. XVII, Bruxelles, 1965, 354ss.

24 M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal ’700 ad oggi*, Bologna, 1980, 125; sul tema cfr. anche V. CRESCENZI, *Per la storia*, 244-245.

25 Jean Domat con le sue scelte sistematiche suggerì non poche soluzioni ai codificatori ottocenteschi. Una di tali scelte fu proprio quella di distribuire la materia probatoria in parte nel Diritto civile sostanziale, collocando in esso soprattutto quei principi razionali desunti dal Diritto romano visto come deposito di Norme assai vicine al Diritto di natura e riservando al Diritto processuale gli aspetti più tecnici della disciplina (cfr. J. DOMAT, *Les Loix civiles dans leur ordre naturel; le Droit public, et Legum delectus*, nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée des Troisième et Quatrième Livres du Droit public, par M. de Hericourt, Avocat au Parlement, I, Paris, 1777, 407; su Domat e le sue opere, cfr. G. TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna. I. Assolutismo e codificazione del Diritto*, Bologna, 1976, 156-183 e I. BRICCHI, *Alla ricerca dell’ordine. Fonti e cultura giuridica nell’Età moderna*, Torino, 2002, 153-157). L’atteggiamento scientifico di Domat, soprattutto sotto il profilo sistematico, trovò una prosecuzione nell’opera di Robert-Joseph Pothier, specie in materia di Prova documentale, tema che il giurista di Orléans affrontò non a caso proprio nel suo trattato di maggior successo dedicato alla materia delle Obbligazioni (cfr. R.J. POTHIER, *Traité des Obligations, selon les règles tant du for de la conscience, que du for extérieur*, nouv. ed., II, Bruxelles, 1835, 205-258).

26 Sul ruolo svolto dalla Prova documentale nella disciplina del “*Code civil*” e del “*Code de Procédure civile*” napoleonici e per una panoramica sull’influenza che tale disciplina ebbe sulla Normativa presente nei Codici italiani ottocenteschi, cfr. da ultimo D. TARANTINO, *La fides instrumentorum*, 149-239.

tiva consacrazione della Prova documentale quale Prova precostituita, sia nel Diritto civile sostanziale che in quello processuale, dando tra l'altro impulso, tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo, all'iniziativa codificatoria della Chiesa, sebbene il *Codex Iuris canonici* del 1917 rappresenti un'autonoma riformulazione del Diritto canonico che presuppone un orientamento esclusivamente rivolto alla società ecclesiale²⁷.

2. LA NORMATIVA SULLA PROVA DOCUMENTALE NEL *CODEX IURIS CANONICI* DEL 1917

In seno alle gerarchie ecclesiastiche già negli ultimi decenni dell'Ottocento si iniziava ad avvertire fortemente l'esigenza di una *reformatio Iuris* da realizzare nella forma ufficiale del Codice, specialmente a seguito del breve e tormentato Concilio Vaticano I in cui la necessità di giungere alla codificazione della Legislazione della Chiesa era tornata alla ribalta grazie al contributo di Vescovi provenienti da aree che avevano conosciuto il fenomeno della codificazione del Diritto in ambito secolare²⁸.

Tre sono le fasi in cui si può suddividere il periodo preparatorio del *Codex Iuris canonici*: la prima è quella che va dall'agosto del 1903 al gennaio del 1904, in cui Papa Pio X pondera la sua decisione di codificare il Diritto della Chiesa; la seconda è quella inserita fra l'11 gennaio ed il 18 marzo del 1904, in cui si predispose il progetto di riforma dello *Ius canonicum* e si organizzano i relativi lavori; infine la terza fase, fra il 18 marzo ed 4 luglio 1904, dedicata alla definizione del metodo e della struttura del futuro Codice²⁹. Furono queste

27 Su questo punto, cfr. G. DALLA TORRE, *Lezioni di Diritto canonico*, Torino, 2004, 37. Sulla situazione del Diritto della Chiesa nel corso del XIX secolo e sulle istanze di codificazione che cominciano a manifestarsi proprio in occasione dell'annuncio del Concilio Vaticano I, cfr. R. METZ, *Les sources du Droit*, in R. ÉPP - C. LEFEBVRE - R. METZ, *Le Droit et les Institutions de l'Eglise catholique latine de la fin du XIII^e siècle à 1978: sources, communauté chrétienne et hiérarchie*, coll. *Histoire du Droit et des Institutions de l'Eglise en Occident*, (G. LE BRAS - J. GAUDEMET, dir.) n. XVII, Paris, 1981, 183-189; sul "movimento per la codificazione" del Diritto canonico fra Otto e Novecento sono ancora significative le pagine di M. FALCO, *Introduzione allo studio del Codex Iuris canonici*, Torino, 1925, 7-15.

28 Sul dibattito pre e post-conciliare circa l'esigenza di una *reformatio Iuris*, cfr. G. FELICIANI, *Il Concilio Vaticano I e la codificazione del Diritto canonico*, in U. GUALIZZINI, *Studi in onore di Ugo Gualazzini*, II, Milano, 1981, 44-49 e, da ultimo, l'ampia ricostruzione di C. FANTAPPIÉ, *Chiesa romana e modernità giuridica. II. Il Codex Iuris canonici (1917)*, Milano, 2008, 543-556.

29 È in quest'ultima fase che a ricoprire il ruolo di protagonista interviene Mons. Pietro Gasparri, futuro Cardinale, a cui sono delegate, in quanto Segretario della Commissione per la codificazione, la predisposizione del Regolamento, l'elaborazione dello schema di divisione delle materie trattate dal Codice e l'organizzazione dei lavori delle due Commissioni di Consultori e di Cardinali (cfr. P. GASPARRI, *Storia della codificazione del Diritto canonico per la Chiesa latina*, in PONTIFICIUM INSTITUTUM UTRISQUE IURIS, *Acta Congressus iuridici internationalis [VII sæculo a Decretalibus Gregorii IX et XIV a Codice Iustiniano promulgatis]*, Romæ 12-17 nov. 1934], Romæ, 1937, 7-9).

le tappe che portarono Papa Pio X ad emanare a pochi mesi dalla sue elezione il *motu proprio* “*Arduum sane munus*” del 19 marzo 1904³⁰, con cui si dava l’avvio al processo ufficiale di codificazione del Diritto canonico³¹. Il sommo Pontefice intervenne nel dibattito generatosi all’interno delle Commissioni preposte alla realizzazione del progetto circa il mantenimento o meno dell’antico *Corpus* canonico, invitando i Prelati a decidere fra Collezione e Codice e propendendo di fatto per la realizzazione del Codice, in quanto riteneva che solo quest’ultimo potesse dare certezza del Diritto nelle diverse potestà della Chiesa³².

La promulgazione del Codice, la cui sistematica nelle sue linee generali segue il modello delle *Institutiones* del Lancellotti³³, avviene il 27 maggio 1917 ad opera di Papa Benedetto XV, il quale attraverso la Costituzione apostolica “*Providentissima Mater Ecclesia*”³⁴ lo rende obbligatorio per tutta la Chiesa ed attraverso il *motu proprio* del 15 settembre 1917³⁵ ne prescrive la riserva dell’interpretazione autentica ad un’apposita Commissione pontificia permanente³⁶.

La Normativa codicistica riguardante il Processo giudiziario in genere ha in gran parte per fonte le “*Regulæ servandæ in Iudiciis apud Sacræ Romanæ Rotæ Tribunal*” del 4 agosto 1910³⁷, che a loro volta, nel regolamentare il

30 Cfr. PIUS PP. X, *Motu proprio de Ecclesiæ Legibus in unum redigendis: Arduum Sane Munus*, in *AAS*, XXXLI (1904), 549-551.

31 Cfr. C. FANTAPPIÈ, *Gl’inizi della codificazione pio-benedettina alla luce di nuovi documenti*, in *Il Diritto ecclesiastico*, CXIII (2002), 23. In sostanza si era trattato di scegliere fra il metodo compilatorio e quello codificatorio, com’era avvenuto in ambito secolare (cfr. C. FANTAPPIÈ, *Per la storia della codificazione canonica [a cento anni dal suo avvio]*, in *Ius Ecclesiæ*, XVI [2004], 59-60). Sulla promulgazione del Codice pio-benedettino e sul suo rapporto con lo *Ius commune canonicum*, cfr. P. GHERRI, *Il primo Codice di Diritto canonico: fu vera codificazione?*, in *Apollinaris*, LXXVI (2003), 827-898.

32 Il Pontefice mirava, dunque, ad una Legislazione da realizzare secondo una tecnica già collaudata dalla Chiesa medievale che aveva avuto tra i suoi migliori prodotti il *Liber Sextus* utilizzando, però, la forma giuridica del Codice moderno e non della Collezione autentica, accompagnando l’invito a procedere verso la scelta codificatoria da precise indicazioni circa la sistematica e la procedura di redazione del Codice stesso (cfr. C. FANTAPPIÈ, *Gl’inizi*, 63-67).

33 Cfr. G.P. LANCELLOTTI, *Institutiones Iuris canonici, quibus Ius pontificium singularem methodo libris quattuor comprehenditur*, Venetiis, 1570. Sulla sistematica delle *Institutiones* lancellottiane e sulla sua fortuna che arriva ad influenzare le scelte dei codificatori del ’17, cfr. L. SINISI, *Oltre il Corpus Iuris canonici. Iniziative manualistiche e progetti di nuove compilazioni in età post-tridentina*, Soveria Mannelli (CZ), 2009, 43ss.

34 Cfr. BENEDICTUS PP. XV, *Constitutio apostolica: Providentissima Mater Ecclesia*, in *AAS*, IX (1917), Pars II, 5-8.

35 Cfr. BENEDICTUS PP. XV, *Litteræ apostolicæ motu proprio datæ quibus Commissio instituitur ad Codicis Canonos authenticè interpretandos: Cum Iuris canonici*, in *AAS*, IX (1917), Pars I, 483-484.

36 Cfr. C. FANTAPPIÈ, *Introduzione storica al Diritto canonico*, Bologna, 2003, 274-275;

37 Cfr. SACRÆ ROMANÆ ROTÆ TRIBUNAL, *Normæ: Regulæ servandæ in Iudiciis apud Sacræ Romanæ Rotæ Tribunal*, in *AAS*, II (1910), 783-850.

Processo ordinario, riprendono le linee essenziali dell'antico Processo ordinario romano-canonico³⁸. Ciò risulta particolarmente evidente nell'ambito della disciplina relativa ai mezzi di prova in genere ed alla Prova documentale in specie: infatti viene mantenuto il principio della Prova legale e vengono codificate le antiche disposizioni sul valore delle Prove testimoniali (cfr. Can. 1789, 1), si stabilisce che la Deposizione da parte di un solo Testimone non sia sufficiente a costituire Prova salvo che si tratti di un Testimone “*qualificatus*” la cui Deposizione si incentri su fatti svolti per il suo Ufficio (cfr. Can. 1791 §1), si prescrive il dovere di ritenere pienamente raggiunta la Prova costituita dalla Testimonianza giurata di due o tre persone ineccepibili su fatti attestati di propria scienza (cfr. Can. 1791 §2)³⁹.

Soprattutto la disciplina della Prova documentale deve molto, tanto nella terminologia adoperata quanto nell'elaborazione del contenuto, allo *Ius Decretalium* ed in generale al pensiero dei giuristi operanti nell'età del Diritto comune. Tali influenze risultano particolarmente evidenti sia dalla lettura dei testi dottrinali di Diritto canonico dell'epoca immediatamente precedente all'emanazione del *Codex*, sia dalla lettura dei voti dei Consultori e degli schemi preparatori dello stesso Codice⁴⁰.

Nello “Schema 1” del 1908 è già presente la distinzione all'interno della categoria dei documenti che viene recepita nel Titolo XIV, “*De Probatione per instrumenta*”, il cui primo dei cinque capi di cui è composto porta come titolo “*De documentis publicis et privatis*”⁴¹. Tale distinzione, poi accolta nel Codi-

38 Cfr. *ivi*, 799-801.

39 Cfr. M. FALCO, *Introduzione allo studio del “Codex Iuris canonici”*, in G. FELICIANI (CUR.), *Religione e società. Studi, testi, ricerche di Diritto e Storia raccolti da Francesco Margiotta Broglio*, Bologna, 1992, 376-378.

40 Dal *votum* di Otto Fischer del 1907 emerge la sua contrarietà ad inserire nel Codice la distinzione fra documenti pubblici e documenti privati, benché lo stesso Consultore osservi come non si possa negare l'autorità dei documenti pubblici (cfr. *Votum Ottonis Fischer Professoris ord. Iuris in Universitate Vratislavensi*, in J. LLOBELL - E. DE LÉON - J. NAVARRETE [CUR.], *Il Libro “De Processibus” nella codificazione del 1917. Studi e documenti*, I, Milano, 1999, 556-557). José Noval, al contrario, nel suo voto del 1908 parte proprio dall'elencazione di quelle che possono considerarsi scritture pubbliche, per delineare la disciplina relativa alla verifica della loro genuinità attraverso l'esame comparativo di cui spiega le modalità di attuazione, ed occuparsi infine del valore probatorio delle scritture e dell'impugnazione delle stesse (cfr. *Votum R.P. Iosephi Noval O.P. Consultoris*, in *ivi*, 583-585). Così come Noval anche Evrard-Séraphin Many, nel suo *votum* del 1908, parte dalla distinzione fra documenti pubblici e privati per darne una definizione e soffermarsi particolarmente sulla trattazione della querela di falso (cfr. *Votum P. Seraphini Many, C.S. Sulpitii Consultoris*, in *ivi*, 626-628). Il voto di René Bassibey del 1908, invece, si occupa specificamente del tema della Prova documentale in campo processuale matrimoniale, prestando particolare attenzione alle scritture da doversi presentare in forma autentica (cfr. *Votum Rev. P.R. Bassibey Consultoris*, in *ivi*, 859-860).

41 Cfr. *Schema 1 1908. Codex Iuris canonici. Liber quintus De Iudiciis. Pars II. De Iudiciis non criminalibus sectio I. De Iudiciis non criminalibus in genere*, in *ivi*, 672. La redazione degli schemi

ce del 1917, viene mantenuta anche negli schemi successivi relativi all'anno 1909 ed in quelli elaborati dal Cardinale Gasparri nel 1914 e nel 1916, in cui nei titoli "*De Probatione per instrumenta*" si inizia proprio con l'occuparsi della natura e del valore probatorio dei documenti, dandone una chiara definizione, facendone un elenco preciso e descrivendo accuratamente le formalità e le solennità da rispettare per la redazione, per passare poi alla trattazione della disciplina riguardante la loro produzione in Giudizio e l'esercizio dell'*Actio ad exhibendum*, tracciandone opportunamente termini e modalità⁴².

È da questo lavoro certosino che scaturisce la disciplina codicistica della Prova documentale, definita nel Capo V del Titolo X del Libro IV dedicato ai Processi. Essa è preceduta dalle Norme che regolano la Confessione, la Testimonianza, la Perizia, l'Accesso e la Ricognizione giudiziale, ed è seguita solamente dalle Norme riguardanti la Presunzione ed il Giuramento.

Bisogna notare che i Cann. 1812-1824 contengono il termine "*documentum*", mentre il titolo del Capo V recita testualmente "*De Probatione per instrumenta*": la parola "*instrumentum*" in senso lato potrebbe ricomprendere tutte le immagini esteriori idonee a rendere il Giudice più certo di qualche fatto, come pitture, monumenti, fotografie, ecc., ma la dottrina tradizionale fu concorde nell'interpretare in senso stretto la Normativa in esame, intendendo sia il termine *instrumentum* sia il termine *documentum* come sinonimi di scrittura⁴³.

La prima fondamentale distinzione nell'ambito dei documenti scritti poggia sul criterio dell'autore, in base al quale questi si dividono in pubblici e privati: i primi sono quelli redatti e firmati dalla pubblica Autorità o da una persona pubblica in ragione del suo Ufficio, confezionati con le dovute formalità e solennità; i secondi sono costituiti da quelle scritture non redatte da

preparatori è passata attraverso numerose discussioni inserite nei verbali della Commissione dei Consultori, dalle quali emergono le opinioni dottrinali di chi ne ha fatto parte (in proposito, cfr. *Verbali della Commissione dei Consultori. Consulta del 15 maggio 1908*, in *ivi*, 1147-1148; *Verbali della Commissione dei Consultori. Consulta del 28 aprile 1909*, in *ivi*, 1183-1184; *Verbali della Commissione dei Consultori. Consulta del 5 maggio 1909*, in *ivi*, 1185).

42 Cfr. *Schema 2 1909. Codex Iuris canonici. Liber quintus De Iudiciis. Pars II. De Processu iudiciario in generali*, in *ivi*, 737-740, e il primo Schema unitario delle Parti Prima e Seconda: *Schema 1909 per il Congresso dei Cardinali 1910. Codex Iuris canonici. Liber quartus [quintus] De Iudiciis*, in *ivi*, 816-820; si veda anche: *Codex Iuris canonici, cum notis Petri Card. Gasparri. Liber quintus De Iudiciis ecclesiasticis*, Romæ, 1913 [Schema Codicis Iuris canonici - sub secreto pontificio], 96-102, e *Codex Iuris canonici, cum notis Petri Card. Gasparri. Liber quintus De Iudiciis ecclesiasticis*, Romæ, 1916 [Schema Codicis Iuris canonici - sub secreto pontificio], 96-101.

43 Cfr. F.X. WERNZ - P. VIDAL, *Ius canonicum ad Codicis normam exactum. VI. De Processibus*, Romæ, 1927, 448-449; F.M. CAPPELLO, *Summa Iuris canonici*, Roma, 1961, 169-170; M. LEGA, *De Iudiciis ecclesiasticis civilibus. Compendium iuxta ordinem Decretalium pro auditoribus textus canonici in Universite Gregoriana*, Romæ, 1896, 250.

persona pubblica e prive delle formalità richieste dalla Legge⁴⁴; diverse sono le scritture private autentiche, cioè quelle sottoscritte da Testimoni o munite del sigillo riconosciuto ed approvato, o formate in un altro modo legittimo, le quali hanno un effetto detto pubblico e seguono la regola generale in base alla quale “*instrumenta privata authentica plenam et ipsa fidem faciunt*”⁴⁵. Il Codice elenca espressamente, benché non tassativamente, al Can. 1813 §1 i principali documenti pubblici, fra cui inserisce gli *instrumenta* notarili per i quali la tradizione canonistica prevede una trattazione più completa rispetto alla disciplina codificata⁴⁶.

Per quanto concerne, poi, l'utilizzo giudiziale dell'*instrumentum*, di esso si occupano i Cann. 1819-1824 che nella sostanza riprendono il Diritto precodicistico. Tra queste Norme due sono particolarmente importanti: quella in base alla quale, affinché abbia efficacia in Giudizio, la scrittura privata deve essere necessariamente prodotta in originale, a differenza delle Leggi ed altri documenti di Diritto pubblico per i quali è sufficiente che il Giudice ne conosca l'esistenza⁴⁷; e la Norma per cui, qualora sorga, soprattutto per effetto dell'Impugnazione del documento da parte di colui in cui danno esso è prodotto in Giudizio, un dubbio sulla conformità del documento esibito al suo originale, il Giudice può ordinare l'esibizione di quest'ultimo nei modi processuali previsti dalla Legge⁴⁸. In base al Can. 1821 §1 se vi è dubbio circa l'autenticità

-
- 44 Cfr. I. MANSSELLA, *De Impedimentis Matrimonium dirimentibus ac de Processu iudiciali in Causis matrimonialibus. Notiones et disceptationes canonicæ ad usum præsertim ecclesiasticorum Iudicum et Parochorum tum occidentalis tum orientalis Ecclesiæ cum appendice documentorum*, Romæ, 1881, 187-188.
- 45 E. GRANDCLAUDE, *Jus canonicum juxta ordinem Decretalium. Recentioribus Sedis Apostolicæ Decretis et recte rationi in omnibus consonum. II. Libri Decretalium secundus et tertius*, Parisiis, 1882, 118-120; sul punto, cfr. altresì M. DE LUCA, *De Iudiciis ecclesiasticis civilibus*, Romæ, 1902, 250.
- 46 Nelle Fonti classiche quando si parla di *instrumentum publicum* si intende qualsiasi scrittura redatta in genere da una persona pubblica, ed in specie da un Notaio e da un Giudice con le prescritte solennità di forma (cfr. F.X. WERNZ - P. VIDAL, *Ius canonicum*, 449, nn. 8-9; sulla distinzione fra *protocollum* e *transumptum*, cfr. D. BOUIX, *Tractatus de Iudiciis ecclesiasticis: ubi et de Vicario generali Episcopi*, 2 ed., I, Parisiis, 1866, 320; sulla differenza fra *originale* ed *exemplum*, cfr. M. LEGA, *Commentarius in Iudicia ecclesiastica iuxta Codicem Iuris canonici*, [V. BARTOCETTI, cur.] II, Romæ, 1950, 781; sui principi fondamentali alla base della regolamentazione codicistica degli Atti notarili, cfr. M. CONTE A CORONATA, *Institutiones Iuris canonici ad usum utriusque cleri et scholarum. III. De Processibus*, Taurini-Romæ, 1962, 249-250, che sottolinea come la genuità sia diversa dall'autenticità in quanto non si riferisce alla paternità del documento bensì alla sua legittimità formale).
- 47 Cfr. E.F. REGATILLO, *Institutiones Iuris canonici. II. De rebus, de Processibus, de Delictis et Pænis*, Santander, 1949, 259. Il tema dell'autenticità documentale è stato particolarmente messo in risalto dalla dottrina che a riguardo ha elaborato alcune distinzioni (cfr. in proposito: R. NAZ, *Traité de Droit canonique. IV. Livres IV et V, Des Procès. Des Délits. Des Peines*, Paris, 1954, 283-284).
- 48 Sull'esibizione dei documenti non comuni ed in genere sulle diverse ipotesi relative all'appartenenza o al possesso del documento di cui si vuol fare l'esibizione, cfr. F.X. WERNZ - P. VIDAL, *Ius canonicum*, 461-462.

e la genuinità di un documento, il Giudice può, *ex Officio* o su istanza di parte, ordinare l'esibizione dell'originale per verificare la fedeltà della riproduzione; nel caso in cui tale esibizione risulti impossibile, il Giudice può delegare l'Uditore per l'esame del documento originale (Can. 1821 §2), specificandone le modalità.

Per quanto riguarda l'*Actio ad exhibendum*, nel caso in cui il documento sia comune ad ambo le parti, *ratione proprietatis* o *ratione negotii*, sia l'attore che il convenuto possono esigerlo dalla controparte per esibirlo in Giudizio (Can. 1822). Qualora il possessore si rifiutasse di mettere a disposizione della controparte il documento, il Giudice sentito, se opportuno, il Difensore del vincolo o il Promotore di giustizia, può emettere una Sentenza interlocutoria con cui ordina l'esibizione del documento stesso (Can. 1824 §1)⁴⁹.

Relativamente alla scrittura privata⁵⁰, il Codice piano-benedettino determina tale tipo di scrittura sia per via di esclusione (cfr. Can. 1813 §1 in cui si elencano, non in modo tassativo, i documenti pubblici), sia dandone una definizione positiva (cfr. Can. 1813 §3 in cui dopo aver fatto esplicito riferimento alle *Litteræ*, ai *Contractus* ed ai *Testamenta*, identifica come documenti privati "*scripta quælibet a privatis confecta*"). Pertanto, secondo il Codice del 1917, per scrittura privata si intende qualunque documento scritto che non sia redatto da una persona pubblica e che non abbia la natura dichiarata *ex Lege* di documento pubblico (cfr. Can. 1813 §1, 4)⁵¹.

Le regole principali sulla scrittura privata sono quelle concernenti l'efficacia probatoria del documento. A tal proposito va sottolineato come tanto la Giurisprudenza quanto la dottrina precodicistiche, basandosi sugli studi effet-

49 Tale facoltà del Giudice ha dei limiti: infatti nessuno è tenuto ad esibire documenti se dall'esibizione possa derivare un danno grave (Can. 1548 §2, 2), o la violazione di un segreto obbligatorio (Can. 1546 §1). Nel *Codex* risulta chiara la distinzione fra produzione (consegna del documento al Giudice come Prova), esibizione (manifestazione del documento affinché il Giudice o le parti si interessino al suo contenuto o perché si attesti di essere in tutto o in parte i suoi autori) ed Azione di esibizione (Diritto che spetta ad una parte di presentare il documento davanti al Tribunale contro l'altra parte); sul tema cfr. F.S. PEÑA, *Commentarios al Código canónico*, V, Madrid, 1922, 200.

50 A riguardo bisogna ricordare che la dottrina canonistica distingue tra la "*Probatio probanda*", cioè la prova derivante dalla scrittura privata, e la "*Probatio probata*", cioè la Prova prodotta dal documento pubblico, il quale è assistito, come tale, dalla *presumptio Iuris* di genuinità e veridicità (cfr. M. CONTE A CORONATA, *Institutiones*, III, 252 e F. DELLA ROCCA, *Spunti canonistici sull'istrumento notarile*, in *Rivista del Notariato*, XI [1957], 5).

51 La Legge canonica nulla stabilisce riguardo la necessità e gli eventuali requisiti della sottoscrizione, fatti salvi il riconoscimento della scrittura da parte dell'interessato o la sua ricognizione da parte del Giudice (cfr. M. LEGA, *Commentarius*, 800-801). Accanto alla definizione del Codice, la dottrina tradizionale richiama le classificazioni che gli antichi canonisti facevano della scrittura privata in "*apocha*", "*antapocha*" e "*syngrapha*" (cfr. sul punto: A. REIFFENSTUEL, *Jus canonicum universum clara methodo iuxta Titulos quinque librorum Decretalium*, II, Venetiis, 1735, Tit. XXII, 294).

tuati relativamente alla scrittura privata in particolar modo dai Decretalisti, abbiano chiaramente tracciato tutta una serie di requisiti imprescindibili al fine dell'acquisizione da parte del documento privato dell'efficacia probatoria⁵². Con riguardo a quest'ultima occorre sottolineare come per la disciplina codicistica la scrittura privata, a differenza dell'*instrumentum publicum*, non faccia fede della sua provenienza poiché non gode della presunzione di genuinità. Di conseguenza il suo contenuto subisce delle restrizioni che la rendono più debole: anzitutto essa è subordinata al riconoscimento da parte di colui contro cui la scrittura dovrebbe operare o alla verifica di essa da parte del Giudice (Can. 1817)⁵³; inoltre, una volta verificata una delle suddette condizioni, la scrittura privata rappresenta solo una Prova «*adversus auctorem vel subscriptorem et Causam ab eis habentes*» e non «*adversus extraneos*», ai quali non è di per sé opponibile (Can. 1817)⁵⁴. La Prova derivante dalla scrittura privata ha lo stesso valore attribuito alla Confessione extragiudiziale, perciò diviene oggetto di apprezzamento discrezionale del Giudice (Can. 1753)⁵⁵.

Per quanto concerne, poi, la sua alterazione, la scrittura privata è prudentemente valutata dal Giudice e comunque non gode dei 'privilegi' riconosciuti all'*instrumentum publicum* quando l'alterazione di questo sia compiuta ed attestata dallo stesso Notaio che lo ha rogato (cfr. Can. 1818)⁵⁶.

Il tempo utile per la produzione in Giudizio dei documenti è il periodo intercorrente fra la *Litis contestatio* e la *Conclusio in Causa*, non è però escluso che essa avvenga contestualmente al deposito del Libello, mentre dopo la *Conclusio in Causa* è ammessa soltanto nei casi indicati dal Can. 1861⁵⁷. La produzione in Giudizio dei documenti può avvenire spontaneamente o coat-

52 Cfr. in proposito A. GONZÁLEZ-MARTÍN, *La Prueba documental privada en el Proceso canónico*, Pamplona, 1980, 139-140.

53 In entrambi i casi la scrittura privata assumerebbe la natura di scrittura autentica. Nella prassi successiva alla promulgazione del Codice del 1917 era riconosciuta la presunzione *Iuris tantum* di autenticità che nello *Ius vetus* assisteva le scritture private conservate in archivi pubblici (cfr. M. LEGA, *Commentarius*, 796-797); mentre è da dirsi dubbia, dato il disposto del Can. 1817, la sopravvivenza delle altre categorie di scritture private autenticate ammesse dallo *Ius vetus* (cfr. M. LEGA, *Commentarius*, 793-795; M. CONTE A CORONATA, *Institutiones*, 249).

54 In proposito, cfr. M. LEGA, *Commentarius*, 798.

55 A tal proposito bisogna, però, sottolineare l'opinione del Reiffenstuel secondo cui l'efficacia della scrittura privata è da considerarsi superiore a quella della Confessione extragiudiziale (cfr. A. REIFFENSTUEL, *Jus canonicum*, II, Tit. XXII, 298; sui casi in cui la scrittura privata può avere efficacia probatoria favorevole al suo autore e sulle scritture private ritenute dalla dottrina come facenti piena fede, cfr. F.X. WERNZ - P. VIDAL, *Ius canonicum*, 458-459).

56 Cfr. M. CONTE A CORONATA, *Institutiones*, 253-254. La scrittura privata può essere neutralizzata in Giudizio o attraverso la negazione della sua verità da parte di colui contro cui è prodotta, o mediante la Querela di falso (in proposito, cfr. F. DELLA ROCCA, *Istituzioni di Diritto processuale canonico*, Torino, 1946, 252-253).

57 Cfr. sul punto: E. GRANDCLAUDE, *Jus canonicum*, 120-121 e Ph. DE ANGELIS, *Prælectiones Juris*

tivamente, in questo secondo caso essa è per lo più oggetto di una speciale Azione detta *Actio ad exhibendum*, che «est ius petendi coram Iudice praesentationem documentorum ab illo qui ea penes se habet»⁵⁸, tenuto fermo il principio generale del Can. 1819⁵⁹. Il Codice piano-benedettino, infine, non pone espressamente l'ipotesi speciale che la scrittura di cui si richiede l'esibizione si trovi presso terzi, ma la dottrina ritiene (argomentando dal Can. 1823), che il terzo sia trattato alla stregua dell'avversario che si trovi in possesso di scritture comuni⁶⁰.

Da quanto sopra esposto risulta evidente come la disciplina della Prova documentale contenuta nel Codice piano-benedettino sia stata influenzata dalla decretalistica, e come a tale influenza sia conseguita la trattazione della Prova documentale fondata sull'analisi della sua efficacia probatoria e sulla messa in evidenza della distinzione fra documenti costitutivi e documenti certificativi⁶¹.

3. LA NORMATIVA DEL *CODEX IURIS CANONICI* DEL 1983

Così come il *Codex* del 1917, anche la promulgazione del Codice vigente –avvenuta il 25 gennaio 1983 nella sala del Concistoro per mano di Giovanni Paolo II che poneva la firma alla Costituzione apostolica “*Sacrae Disciplinae Leges*”⁶² ed al testo del nuovo *Corpus* legislativo entrato in vigore il 27 novembre dello stesso anno– è stata frutto di una lunga e complessa gestazione

canonici ad methodum Decretalium Gregorii IX exactae quas in scholis Pontificii Seminarii Romani tradebat Philippus canonicus De Angelis, (N. GENTILINI, ed.) Romæ-Parisiis, 1887, 105-114.

58 E.F. REGATILLO, *Institutiones*, 259.

59 Sul punto, cfr. F. DELLA ROCCA, *Spunti*, 6-7. Ugualmente non si è tenuti all'esibizione se da questa derivi il pericolo che sia violato un segreto da considerarsi obbligatorio (cfr. Can. 1823 §1). Tali eccezioni, secondo parte della dottrina, sono però da sacrificarsi tutte le volte in cui, a discrezione del Giudice, l'esibizione sia imposta da ragioni di bene pubblico (cfr. F.X. WERNZ - P. VIDAL, *Ius canonicum*, 461-462; sul tema cfr. anche F. ROBERTI, *De Processibus*, II, Romæ, 1926, 103-105). Sui casi in cui può avvenire la Ricusazione dei documenti esibiti, cfr. A. BLAT, *Commentarium textus Codicis Iuris canonici. Liber IV. De Processibus cum declarationibus authenticis usque ad diem 24 maii 1927*, Romæ, 1927, 336.

60 Cfr. F. DELLA ROCCA, *Saggi*, 250 e Can. 1824. Da sottolineare la possibilità che il §2 del Can. 1843 assegna al Giudice nell'applicare Sanzioni penali soprattutto nel caso in cui la persona che rifiuta l'esibizione della scrittura sia un chierico e che dal suo atteggiamento derivi scandalo, facendo salva l'Azione per il risarcimento dei danni che scaturiscono dalla mancata esibizione della scrittura (cfr. sul tema: M. LEGA, *Commentarius*, 816-817).

61 Cfr. in proposito l'interessante studio di A. VILLAR, *La Prueba documental publica en las Causas matrimoniales*, Pamplona, 1977, 45-52 e 108-109.

62 Cfr. IOANNES PAULUS PP. II, Constitutio apostolica: *Sacrae Disciplinae Leges*, in *AAS*, LXXV (1983), Pars II, VII-XIV.

comprovante la continuità storica del Diritto della Chiesa⁶³ in cui è evidente come il Concilio Vaticano II abbia «decretato la revisione del Codice di Diritto canonico secondo criteri più aderenti alla missione pastorale della Chiesa e alle legittime esigenze della vita moderna»⁶⁴. Infatti è fuor di dubbio che il Concilio Vaticano II abbia avuto un'impostazione dottrinale di tipo pastorale con grande apertura al mondo contemporaneo ed il *Codex* sia stato uno strumento normativo della vita ecclesiale in cui tale dimensione ha trovato la sua piena realizzazione, ereditando lo spirito conciliare riformistico, mettendo in stretto rapporto il contenuto teologico con quello giuridico, sottolineando una specificità dell'Ordinamento giuridico consistente in una *communio* che poggia le sue basi sulle relazioni interpersonali nonché sulla realtà divina in quanto originata dall'iniziativa di Dio e verificata dallo Spirito Santo, ed elaborando un Diritto canonico caratterizzato tanto dall'aspetto liturgico quanto da quello sacramentale⁶⁵.

Per quel che concerne il tema del presente studio va subito premesso che, diversamente dall'ordine seguito dal Codice previgente, in quello attuale la Normativa riguardante la Prova documentale precede la Prova per Testi, quella dei Periti, quella per Accesso ed Ispezione giudiziale. Nel Diritto processuale canonico i termini *documentum*, preferito dal Codice vigente, e *instrumentum*, vocabolo utilizzato dal previgente *Codex*, sono pressoché sinonimi⁶⁶.

63 Per approfondimenti sul tema, cfr. F. D'OSTILIO, *La storia del nuovo Codice di Diritto canonico: revisione, promulgazione, presentazione*, Città del Vaticano, 1983.

64 PAULUS PP. VI, Allocutio: *Ad Prælatos auditores, Officiales et Advocatos Tribunalis Sacræ Romanæ Rotæ, novo litibus iudicandis ineunte anno coram admissos*, 27 ianuarii 1969, in *AAS*, LXI (1969), 174-178.

65 La corrispondenza fra principi conciliari e disciplina codicistica risulta proprio dalla recezione dell'Ecclesiologia del Vaticano II, espressa in maniera chiara e profonda dai documenti da questo scaturiti (cfr. V. FAGIOLO, *Vaticano II e Codex Iuris canonici*, in A. DI FELICE, *Teologia e Diritto canonico*, coll. *Studi giuridici*, n. XII, Città del Vaticano, 1987, 37-47). Per approfondimenti sull'Ecclesiologia conciliare e sul rapporto col vigente Codice, cfr. R. CASTILLO LARA, *Criteri di lettura e comprensione del nuovo Codice*, in *AA.VV.*, *Il nuovo Codice di Diritto canonico: novità, motivazione e significato*. Atti della settimana di studio 26-30 aprile 1983, Roma, 1983, 9-33; sulla riforma del Diritto canonico post-conciliare, cfr. R. METZ, *La nouvelle codification du Droit de l'Église (1959-1983)*, in *Revue de Droit canonique*, XXXIII (1983), 112-115.

66 Oggi la dottrina prevalente ricorre ad un'accezione di documento in senso ampio comprendendovi qualsiasi rappresentazione materiale destinata ed idonea a rispodurre una data manifestazione del pensiero umano utile a determinare il ragionamento del Giudice che deve decidere il caso concreto, così da poter considerare all'interno del suddetto concetto, oltre alle scritture, anche i mezzi audiovisivi in genere. Una tale interpretazione appare conforme alla previsione del Can. 1527 il quale, in generale, prescrive che «*Probationes cuiuslibet generis, quæ ad Causam cognoscendum utiles videantur et sint licite, adduci possunt*» (cfr. sul punto F. FRANCESCHI, *La Prova documentale nel nuovo Codice di Diritto canonico*, in J.I. ARRIETA - G.P. MILANO [CURT.], *Metodo, fonti e soggetti del Diritto canonico*. Atti del Convegno internazionale di studi "La Scienza canonistica nella seconda

È anzitutto interessante notare come nello Schema preparatorio del 1976 si sottolinei che nonostante non sia abituale inserire delle definizioni, ciò risulta importante nell'ambito della Prova documentale, in specie per quanto riguarda la nozione di documento pubblico ecclesiastico, di cui si fornisce anche un elenco con la precisazione che esso ha solo valore esemplificativo, riportando soltanto quelli che vengono considerati i principali documenti di tal genere⁶⁷. Nel Capo II dello Schema, che porta per titolo “*De Probatione per documenta*”, si presta particolare attenzione al valore probatorio delle scritture pubbliche e private, specificandone il diverso peso giudiziale e sottolineando come esse non possano aver alcuna forza probatoria se non sono esibite in originale o in una copia autenticata e depositata presso la Cancelleria del Tribunale perché possa essere esaminata dal Giudice e dalla parte avversa⁶⁸. Proprio sull’*Actio ad exhibendum* si realizza una novità, stabilendo che, relativamente a questa, anche nel Foro canonico ci si possa servire delle regole poste sul territorio dal Diritto civile locale, provvedendo eventualmente ad emanare mediante una Legge particolare delle Norme che «*præscripta Iuris civilis ad canonici Processus necessitates accomodent*»⁶⁹. Sia nello Schema del 1980 sia in quello del 1982, il Capo II, sempre intitolato “*De Probatione per documenta*”, risulta diviso in due Articoli dedicati rispettivamente all’indicazione della natura e del valore probatorio dei documenti –in cui questi vengono distinti in pubblici ecclesiastici, pubblici civili e privati senza fornire alcuna elencazione degli stessi, ma definendo in modo preciso le loro peculiarità quanto alla forma ed alla modalità di redazione– ed alla produzione dei documenti stessi –in cui si torna a sottolineare la mancanza di qualunque forza probante dei documenti che non siano presentati in Giudizio in originale o nella copia autenticata depositata presso la Cancelleria del Tribunale per l’esame da parte del Giudice e dell’avversario–⁷⁰.

metà del '900. Fondamenti, metodi e prospettive in D'Avack, Lombardia, Gismondi e Corecco” [Roma, 13-16 novembre 1996], Città del Vaticano, 1999, 625-638).

67 Cfr. PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Schema Canonum de modo procedendi pro tutela iurium seu de Processibus*, Città del Vaticano, 1976, IX.

68 *Ivi*, 43-44.

69 *Ivi*, Can. 187, 44.

70 Cfr. PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Schema Codicis Iuris canonici iuxta animadversiones S.R.E. Cardinalium, Episcoporum Conferentiarum, Dicasteriorum Curiae Romanæ, Universitatum Facultatumque ecclesiasticarum necnon Superiorum Institutorum vitæ consecrate recognitum*, Città del Vaticano, 1980, 331-332, e PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Codex Iuris canonici schema novissimum post consultationem S.R.E. Cardinalium, Episcoporum Conferentiarum, Dicasteriorum Curiae Romanæ, Universitatum Facultatumque ecclesiasticarum necnon Superiorum Institutorum vitæ consecrate recognitum, iuxta placita Patrum Commissionis deinde emendatum atque Summo Pontifici præsentedum*, Città del Vaticano, 1982, 268-269.

Come per la dottrina dell'epoca in cui ha visto la luce il Codice previgente, anche per il pensiero dottrinale che ha condotto all'elaborazione dell'attuale *Codex* il termine documento, nella sua etimologia, indica un oggetto che mostra o istruisce, rendendo noto un fatto. In senso ampio documento è qualunque oggetto che possa dare al Giudice la prova storica di un fatto, pertanto in tale nozione si possono ricomprendere fotografie, pellicole cinematografiche, dischi, nastri magnetofonici, dipinti⁷¹. In senso stretto, invece, si chiamano documenti le scritture atte a costituire Prova in Giudizio, mentre considerando l'espressione in senso proprio, documento è qualunque tipo di oggetto che, prodotto da un atto umano di intelligenza o volontà, percepibile dai sensi, può servire da prova rappresentativa di un qualsiasi fatto. Si discute, pertanto, in dottrina sulla presenza nel concetto di documento di un cosiddetto doppio elemento o supporto: da un lato un elemento materiale ed esterno che funge da fattore rappresentante ed è la realtà conosciuta e manifesta che provoca la conoscenza di un'altra realtà, la quale poggia sulla prima per essere rappresentata; dall'altro lato un elemento 'significato', che è la realtà soggiacente alla corporalità del rappresentante, e che diviene chiaramente manifesto mediante la stessa rappresentazione⁷².

A questo punto risulta di fondamentale importanza comprendere la relazione più o meno stretta che intercorre fra il documento e la scrittura⁷³. Il Diritto canonico ha considerato la scrittura come fattore determinante del documento: in una Decisione *coram* Rossetti del 1919 si legge che si può ritenere *instrumentum* qualunque scritto redatto al fine di affermare o di provare qualcosa⁷⁴. Effettivamente tale delimitazione del concetto di documento alla scrittura può sembrare riduttivo in considerazione dei progressi effettuati dalle Scienze umane e dal fatto che il documento spesso si plasma su alcuni aspetti intellettuali dell'uomo, parrebbe, quindi, opportuno sollecitare un'apertura

71 In dottrina, negli anni che precedono la promulgazione del nuovo Codice, si assiste ad alcune aperture al riconoscimento dell'efficacia probatoria dei mezzi audiovisivi, ma tali posizioni non hanno trovato riscontro nel Codice vigente (cfr. A. GONZÁLEZ-MARTÍN, *Los nuevos medios audiovisuales como Prueba legítima en el Proceso canónico*, in *Ius canonicum*, XLIII [1982], 263-283).

72 Cfr. S. PANIZO ORALLO, *El Proceso documental ex supuestos de defecto de forma*, in *Ius canonicum*, XXXVII (1997), 137.

73 Secondo una parte della dottrina spagnola la pratica giudiziaria e gli usi forensi, mediante dei criteri restrittivi, avrebbero identificato il termine di Prova documentale con gli Atti scritti (cfr. S. JIMÉNEZ, *Compendio de Derecho procesal civil y penal*, I, Madrid, 1969, 896).

74 Cfr. *coram* ROSSETTI, *decisio diei 14 novembris 1919*, in APOSTOLICUM ROTÆ ROMANÆ TRIBUNAL, *S. Romanæ Rotæ Decisiones seu Sententiæque iuxta Legem propriam et Const. "Sapienti Consilio" Pii X prodierunt anno 1909 cura eiusdem S. Tribunalis, cum præfatione, de veterum Decisionum natura et ordine earumque Collectionibus*, XI, Romæ, 1926, 163, n. 14 [abbreviato d'ora in poi: "RRDec., vol.", secondo lo standard utilizzato dallo stesso Tribunale della Rota Romana].

della nozione di documento, rendendo tale concetto più elastico ed ampliandolo alle diverse forme espressive dell'intelletto. Per quanto, però, tale concetto possa ampliare i suoi confini, resta da tenere sempre presente la possibilità che su di esso si effettuino manipolazioni e falsificazioni che ne inficiano inevitabilmente il valore probatorio. Pertanto, nel Diritto processuale canonico, sia che si considerino come documenti tanto gli Atti scritti quanto altre forme di espressione intellettuale, sia che si prendano in considerazione solo le scritture, dividendo i documenti in pubblici e privati, resta importante valutare la veridicità della rappresentazione contenuta nel documento stesso, nel suo aspetto materiale ed immateriale⁷⁵.

Per quanto concerne il valore probatorio del documento, considerato il fatto che per le sue diverse funzioni la Legge può esigerlo *ad substantiam* o *ad sollemnitatem*, mentre in alcuni casi serve unicamente *ad Probationem*, il Codice vigente riconosce che la Prova documentale è compatibile ed ammissibile in ogni tipo di Giudizio ecclesiastico, sia che si tratti di documenti pubblici sia di privati. Il documento, in quanto Prova reale, oggettiva, indiretta e storica è sempre un atto extraprocessuale, poiché anche gli *Acta Causæ* (Can. 1522) di un altro Processo sono uno strumento extraprocessuale. La fede che meritano i documenti non è cosa diversa dal valore probatorio in essi insito, affinché il Giudice giunga alla conoscenza del fatto documentato.

Nel Codice (Can. 1540) si distingue tra documenti pubblici e documenti privati. Con l'espressione documenti pubblici ecclesiastici si intendono quelli rilasciati da una persona pubblica nell'esercizio delle sue funzioni ecclesiastiche, in osservanza delle formalità previste dalla Legge canonica: tali sono, dunque, i documenti rilasciati dal romano Pontefice, dai Vescovi e dalle loro Curie, dai Notai ecclesiastici nei loro Atti scritti, dai Notai negli Atti giudiziali, dagli Atti che si riferiscono ai Sacramenti⁷⁶.

Per quanto riguarda i documenti pubblici civili, il Legislatore riconosce quelli che sono considerati tali dalle Leggi dei singoli Paesi, come i documenti giudiziali, amministrativi e quelli rilasciati dal Notaio⁷⁷.

75 Cfr. S. PANIZO ORALLO, *El Proceso*, 138-139. Sul tema cfr. anche A. GONZÁLEZ-MARTÍN, *Los nuevos medios*, 263-283.

76 Per la pubblicità, oltre all'autore del documento, è necessario che siano state osservate le solennità e le formalità prescritte dal Diritto, che variano in base all'Atto che si deve pubblicamente documentare. Normalmente non potranno mancare la firma della persona pubblica ed il sigillo dell'Ufficio. «L'osservanza delle formalità è la prova dell'autenticità del documento che, come si nota, si riferisce all' paternità (e non alla veridicità) del medesimo» (cfr. M.J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, 4 ed., Roma, 2001, 419-420).

77 Per quelli considerati tali in area anglofona, cfr. W.A. GENUARIO, *The 1990 Process: incidental considerations*, in *The Jurist*, XXIV (1964), 208.

Documenti privati sono tutti quelli che non rientrano nelle suddette categorie. La loro quantità e varietà è molto ampia: ve ne sono di firmati o senza firma, come molti documenti familiari; vi sono Testamenti, relazioni, comunicazioni, lettere, ed ancora documenti rappresentativi come mappe, carte, piante; e poi scritti privati, documenti riconosciuti giudizialmente o extragiudizialmente, documenti non riconosciuti ma firmati davanti a Testimoni.

Oltre che in relazione al loro autore, i documenti possono essere classificati anche in base alla forma, distinguendo gli originali dalla copie. Secondo il combinato disposto dei Cann. 1819 CIC-17 e 1544 CIC-83 hanno *vis probandi* in Giudizio solo i documenti esibiti in originale o copia autenticata. Sia i documenti pubblici che quelli privati per essere degni di fede devono avere le caratteristiche dell'autenticità e della genuinità⁷⁸.

Relativamente alla produzione dei documenti va sottolineato come, a differenza del CIC-17, la rubrica del §2 dell'attuale Codice si riferisce unicamente alla produzione dei documenti prescindendo dall'Azione utile ad esibirli. Quanto disposto dal Can. 1452 riguardo alla produzione *ex Officio* di Prove è applicabile ai documenti. A presentarli deve essere direttamente la parte interessata, o assieme all'istanza o quando la contesti o quando opponga o contesti Eccezioni preliminari, o nella fase probatoria. Il Codice non riconosce la possibilità di produrre documenti attraverso una copia richiesta dal Giudice della Causa su istanza della parte interessata, pertanto si può ricorrere all'intervento del Giudice solo nei casi in cui si neghi alla parte la possibilità di ottenere il documento, e la richiesta del Giudice si giustifica in considerazione del bene pubblico o della *salus animarum*.

I documenti devono essere presentati in forma autentica, in originale o in copia debitamente autenticata. I documenti privati, se possibile, vanno presentati in originale salvo che risultino essere protocollati in Registri notarili, o negli Atti di un altro Procedimento giudiziale, o in uffici, o in archivi. Se non sono presentati nella forma legittima non devono essere ammessi. Si presentano con uno scritto direttamente al Giudice e si depositano presso la Cancelleria del Tribunale affinché possano essere facilmente esaminati dal Giudice e dalla controparte⁷⁹. Se sorgono dubbi circa l'autenticità di un qualche documento, in originale o in copia, o se si oppone un'eccezione alla sua genuinità,

78 Il concetto di genuinità è più ampio di quello di autenticità, in quanto legato alle nozioni di "*veritas instrumenti*" e "*bonitas instrumenti*".

79 Sulle modalità di esibizione e produzione della Prova documentale e sulle conseguenze processuali da queste derivanti, cfr. W. O'CONNEL, *Il Processo contenzioso*, in AA.VV., *Il nuovo Codice di Diritto canonico: novità, motivazione e significato*. Atti della settimana di studio 26-30 aprile 1983, Roma, 1983, 472ss. e M.J. ARROBA CONDE, *Diritto*, 420-421.

si deve confrontare la copia con l'originale, o il documento della cui integrità si dubita con altri che siano attribuibili con certezza allo stesso autore, perché i Periti (Can. 1574) esprimano il loro parere ed il Giudice possa disporre di un ulteriore elemento per decidersi riguardo al riconoscimento (Can. 1579)⁸⁰.

I documenti privati devono essere riconosciuti in Giudizio (Can. 1542): un tale riconoscimento riguarda principalmente l'autenticità o paternità del documento stesso, non tanto la veridicità del contenuto, la cui valutazione è lasciata alla discrezione del Giudice⁸¹. Vi è riconoscimento giudiziale dinanzi al Giudice della Causa o ad un altro Giudice; extragiudiziale davanti ad un Notaio o ad un'altra persona da questi autorizzata. Quando il documento è contestato dalle parti o dalle persone cui è attribuito, il contendente che ne invoca il valore deve dimostrarne l'autenticità.

Con riguardo all'esibizione dei documenti vi è da dire che in base all'attuale disciplina codicistica nessuno è obbligato ad esibire quei documenti che non possono essere presentati senza il pericolo di un danno per se stessi, o per il coniuge, o per propri consanguinei o affini prossimi, oppure senza il pericolo di violare il segreto che si deve custodire. Quando non vi sia pericolo di danno o di violazione del segreto per la presentazione di una parte del documento, in copia o in originale, il Giudice può decretare detta presentazione parziale, considerando le limitazioni addotte dal possessore del documento; nella valutazione dei rischi del danno o della violazione del segreto compete al Giudice prendere decisioni concernenti la motivazione, se si tratta cioè di un motivo valido oppure di un mero pretesto. Se, mancando un motivo legittimo, la parte si rifiuta di presentare il documento la cui esibizione è stata ordinata, spetta al Giudice valutare il senso del rifiuto, e se la parte nega che il documento sia in suo possesso, il Giudice può sottoporla ad esame giudiziale. Le Prove documentali, pur nel silenzio del Codice che nulla stabilisce in proposito, normalmente devono essere raccolte dal Giudice, in applicazione dei

80 Al confronto possono assistere altri Periti privati designati dalle parti (Can. 1581); se al confronto non assistono le parti o gli esperti da queste designati, il Giudice dispone che si notifichi l'esito della Perizia a quanti intervengono nel Giudizio.

81 È sempre il Giudice a decidere l'accettazione o meno del documento prodotto, ad imporre o meno l'esibizione del documento comune ad entrambe le parti nel rispetto del Can. 1546, è sua competenza decidere sulla natura di documento pubblico o privato e sulla conseguente forza probante (cfr. Cann. 1541; 1542), ed ancora valutare l'autenticità o meno del documento e soprattutto decidere sulla sua forza probativa. Bisogna, comunque, tenere in considerazione il contenuto del Can. 1687 §1, relativo al Processo speciale matrimoniale di nullità; inoltre, il carattere di Prova di libera valutazione spettante in genere alla Prova documentale nell'Ordinamento canonico, non significa che tale Prova sia lasciata al solo arbitrio del Giudice (cfr. J. CORSO, *Le Prove*, in P.A. BONNET - C. GULLO [curr.], *Il Processo matrimoniale canonico*, coll. *Studi giuridici*, n. XVII, 1 ed., Città del Vaticano, 1988, 240-241).

principi sulle Prove in genere, nel periodo istruttorio, tra la *Litis contestatio* e la *Conclusio in Causa*⁸².

Per quanto attiene al valore probatorio dei documenti pubblici, la dottrina ritiene che rappresenti un passo in avanti nella redazione del Codice vigente la scelta di prescindere dagli aggettivi “autentico” e “genuino”, benché l’autenticità e la genuinità siano requisiti necessari affinché tali documenti meritino fede⁸³. È proprio il fatto che il documento sia redatto da una persona pubblica, nell’esercizio del proprio incarico ed osservando le dovute formalità, a rendere il documento stesso degno di fede ed offrire garanzie rispetto ad ogni adulterazione della verità (*est Probatio probata*). Partendo da tali premesse, il Codice stabilisce regole ben precise. Anzitutto le Prove che minano la forza del documento pubblico sono argomenti contrari, cioè Prove che sostanzialmente dimostrano il contrario di quanto affermato in via diretta e principale dal documento, ed evidenti. A fronte di Prove contrarie i cui argomenti non siano evidenti, il dubbio non si dissipa e si deve applicare la regola giuridica “*in dubio res de qua agitur potius valeat quam pereat*”. L’efficacia del documento pubblico si restringe a quanto documentato in modo diretto e principale cioè all’oggetto del negozio o dell’atto giuridico per il quale interviene la persona pubblica che non fa fede se non di quanto percepito con i propri sensi e verificato alla propria presenza, e non già della verità e dell’oggettività di cose riferite da altre persone⁸⁴. Il documento pubblico, poi, in quanto tale, non fa nemmeno fede delle circostanze più o meno utili relazionate al fatto principale, infatti dette circostanze sono *Probationes probandæ*. Se il documento pubblico contiene gli elementi essenziali dell’atto giuridico che prova, e sono stati osservati i requisiti di forma, la sua efficacia relativamente a tutto quanto documenta è piena, ed il suo valore non può essere negato se non da argomenti pienamente convincenti che dimostrino il contrario.

82 Vi sono, però, dei documenti che *ex natura rei* devono accompagnare la domanda, o la risposta alla domanda; si tratta di quelli su cui si fonda il diritto reclamato, o che si oppongono alla Petizione della parte avversa e che offrono un principio di prova dei termini della controversia che verranno in seguito fissati nella fase della *Litis contestatio* (sulla possibilità di presentare i documenti dopo la conclusione del periodo istruttorio, cfr. Cann. 1593 §1; 1596 §3; 1598 §2; 1600 §2; 1639 §2).

83 Si vince allora come tanto nel Can. 1814 quanto nel Can. 1823 CIC-17, vi sia un uso improprio del termine “genuino”, che sembra fare riferimento più all’autenticità dei documenti o alla corrispondenza tra l’autore apparente e l’autore reale di essi (cfr. D. HORAK, *La Prova documentale*, in E. COLAGIOVANNI - R. FUNGHINI [CURR.], *I mezzi di prova nelle Cause matrimoniali secondo la Giurisprudenza rotale*, coll. *Studi giuridici*, n. XXXVIII, Città del Vaticano, 1995, 35).

84 In altre parole «i documenti pubblici affermano “*directe*” ciò che la persona pubblica ha potuto percepire coi sensi (ad es., se una Dichiarazione viene resa davanti ad un Notaio, il pubblico Ufficiale può affermare con certezza il fatto della Dichiarazione, non altre circostanze non immediatamente percepibili, come una malattia mentale del dichiarante che lo rende incapace di intendere e di volere, ecc.» (D. HORAK, *La Prova*, 37).

Per quanto riguarda, invece, il valore probatorio del documento privato, è fondamentale la distinzione fra documento riconosciuto e documento non riconosciuto: se la parte cui si attribuisce o contro cui si produce il documento privato non lo riconosce come buono e veritiero, o se il Giudice non lo ammette come autentico e genuino, risulta privo di valore probatorio. Se detti documenti sono stati ammessi dalla parte o riconosciuti dal Giudice, fanno Prova contro l'autore o contro chi li ha firmati ed i relativi aventi Causa, come se si trattasse di una Confessione extragiudiziale, avendo perciò valenza confermativa. Il valore di tali documenti, se esibiti contro chi sia estraneo alla Causa, è lasciato alla libera valutazione del Giudice. Di per sè e senza qualche altro elemento non fanno Prova, e ciò in accordo con il principio *res inter alios acta non prodesse nec nocere posse*, ma se il terzo estraneo riconosce il documento, o altre persone ne avallano il contenuto, gli può essere riconosciuto questo valore⁸⁵. Soprattutto nelle Cause in cui entra in gioco il bene pubblico, come in quelle matrimoniali, occorre verificare se il documento nelle intenzione delle parti sia stato costituito con fine probatorio, cioè

«con la consapevolezza di porre in essere un mezzo di prova da utilizzare in un futuro più o meno prossimo, oppure senza questa specifica finalità; in questo secondo caso, infatti, il documento, proprio in quanto privo nell'intenzione delle parti [...] di ogni preordinata finalità probatoria, e dunque al di sopra di eventuali sospetti, acquisirà nell'economia del Processo un valore probatorio indubbiamente superiore»⁸⁶.

Riguardo al valore probatorio dei documenti che presentano vizi, il *Codex* dispone che sia di competenza del Giudice prendere decisioni relative alla loro assoluta inefficacia o al loro maggiore o minore valore. Si deve però valutare se, per la fede assicurata da persona pubblica, si sia comunque messo in salvo quanto cancellato, interlineato, corretto nel documento originale o anche in una sua copia autenticata. Se una tale verifica non risulta possibile, quanto corretto, aggiunto o alterato è privo di valore probatorio e si deve valutare se ciò incida su quanto sostanzialmente e direttamente affermato, o se infici solamente aspetti secondari che lasciano intatto e meritevole di credito quanto direttamente e sostanzialmente documentato⁸⁷.

85 Peraltro nei Giudizi matrimoniali la Confessione, anche quella stragiudiziale a cui l'attuale codificazione riallaccia la forza probatoria del documento privato, si oppone, come ha osservato la stessa Giurisprudenza rotale, al vincolo e non alla parte (cfr. la prassi rotale richiamata da D. HORAK, *La Prova*, 38; sulla valutazione giudiziale della Prova documentale in tali Processi, cfr. P.A. BONNET, *Giudizio ecclesiale e pluralismo dell'uomo. Studi sul Processo canonico*, Torino, 1998, 270).

86 F. FRANCESCHI, *La Prova*, 633.

87 Si nota, perciò, come, seppure la Prova legale abbia un peso maggiore rispetto all'ambito delle

4. LA PROVA DOCUMENTALE NELLE CAUSE DEI SANTI

La distinzione fra documenti pubblici e privati risulta particolarmente rilevante anche nell'ambito delle Cause dei Santi, in cui le fonti scritte sono determinanti per l'esito dello stesso Processo. Tale Procedimento, in cui sin dall'origine si intrecciano Diritto pontificio e Procedure d'inchiesta e la cui affermazione avviene gradualmente nel corso tempo a partire dagli ultimi anni del XII secolo, conosce una prima svolta fondamentale con Alessandro III, in quanto la prerogativa del Pontefice di procedere alla canonizzazione fa il suo ingresso definitivo nel Diritto canonico; è poi il Concilio Tridentino a gettare le basi per una revisione del Procedimento che con Sisto V riceve una forma giuridica stabile a seguito della creazione della Congregazione dei Riti⁸⁸. Successivamente, con i Decreti del 1625 di Urbano VIII e la sua Costituzione "*Cœlestis Hierusalem*" del 1634⁸⁹ le Procedure divengono più rigorose al fine di evitare gli abusi ed inquadrare in modo uniforme la materia, e si introduce la distinzione tra Beati e Santi, imponendo l'Indagine preliminare sul "candidato" circa la sua ortodossia mediante l'esame dei suoi scritti, intendendo con tale espressione soprattutto trattati, libri, meditazioni, mentre successivamente nella prassi si diffonde l'abitudine di esaminare qualsiasi scritto del Servo di Dio⁹⁰. Fondamentali per quel che concerne il modo di procedere all'esame degli scritti risultano, inoltre, gli apporti del pontificato di Benedetto XIV ("*Cum in Congregatione generali*")⁹¹ e soprattutto la sua monumentale opera "*De Servorum Dei beatificatione et Beatorum canonizatione*"⁹², vera e propria *summa* in cui la dimensione storica e quella giuridica convivono armoniosamente e nella quale si sottolinea l'importanza probante degli scritti del Servo di Dio e come, una volta aperto il Processo di canonizzazione, sia necessario procedere preliminarmente all'esame delle opere dello stesso, sia date alle

Dichiarazioni delle parti, anche in questo campo è chiara l'adesione costante del Legislatore al principio del libero convincimento del Giudice (sul punto, cfr. T. GIUSSANI, *Discrezionalità del Giudice nella valutazione delle Prove*, coll. *Studi giuridici*, n. I, Città del Vaticano, 1977, 197-198).

88 Cfr. S. BOESCH GAJANO, *La santità*, Roma-Bari, 1999, 80-85 e G. PAPA, *Le Cause di canonizzazione nel primo periodo della Congregazione dei Riti (1588-1634)*, Città del Vaticano, 2001, 16-19.

89 URBANUS PP. VIII, Breve: *Cœlestis Hierusalem Cives*, in *Bullarium Romanum*, XIV, Torino, 1868.

90 Cfr. S. BOESCH GAJANO, *La santità*, 85-86. Sulla fondamentale svolta urbaniana, cfr. G. PAPA, *Le Cause*, 216-364; sulle tappe che tra '500 e '600 hanno portato alla riforma del Procedimento di canonizzazione, cfr. M. GOTOR, *I Beati del Papa. Santità, inquisizione e obbedienza in Età moderna*, Firenze, 2002, 217ss.

91 Cfr. SACRA RITUM CONGREGATIO, Decretum generale: *Cum in Congregatione*, 23 aprilis 1741, in P. GASPARRI - J. SEREDI (edd.), *Codicis iuris canonici fontes*, VIII, 1032-1034, n. 5779.

92 BENEDICTUS PP. XIV, *Opus de Servorum Dei beatificatione et Beatorum canonizatione in septem volumina distributum*, ed. novissima, Prati, 1839-1841.

stampe che manoscritte ed approvate dalla Congregazione ordinaria dei sacri Riti, non essendo possibile procedere ulteriormente nelle Cause se non si esaminano preliminarmente gli scritti⁹³. Con Benedetto XIV le forme processuali vengono definite in maniera più articolata e completa con la previsione, per quel che concerne la beatificazione, di un Procedimento per *viam Cultus*, rivolto all'indagine testimoniale circa la *fama sanctitatis* ed all'analisi delle Fonti scritte, ed il Processo apostolico in sede locale per il quale si parla di "beatificazione equipollente"⁹⁴. La Normativa elaborata durante il periodo di tempo compreso fra il XVII e il XVIII secolo resta in vigore sino alle modifiche apportate da Pio XI con l'istituzione della Sezione storica presso la Congregazione dei Riti⁹⁵.

Con l'entrata in vigore del previgente *Codex*, nel cui corpo venne inserita la Normativa riguardante i Processi di beatificazione e canonizzazione, al Can. 2019 si ponevano genericamente sullo stesso piano, attribuendo ad esse il medesimo valore, la Prova testimoniale e quella documentale, tanto nel Processo ordinario quanto in quello apostolico⁹⁶. Dal Can. 2020 emergeva il ruolo complementare assegnato alla Prova documentale in quanto se per l'acquisizione della Prova piena era indispensabile la documentazione, quest'ultima non poteva essere considerata separatamente dalle altre Prove legali previste dal medesimo Canone⁹⁷. A differenza del Codice previgente, il Legislatore del 1983 fa la scelta di incorporare la materia relativa alle Cause dei Santi, inserendo la relativa disciplina in un'apposita Costituzione apostolica, la "*Divinus Perfectionis Magister*"⁹⁸, promulgata da Giovanni Paolo II nello stesso anno. In essa non solo vengono eliminate le distinzioni categoriche previste dal Can. 2020

93 Cfr. P. LAMBERTINI (BENEDETTO XIV), *De Servorum Dei beatificatione et Beatorum canonizatione. La beatificazione dei Servi di Dio e la canonizzazione dei Beati*, I, Città del Vaticano, 2010, Artt. 5 e 6, 490-491; sulle riforme introdotte dal Papa Lambertini in merito alle Procedure di beatificazione e canonizzazione, cfr. S. BOESCH GAJANO, *La santità*, 87 e F. RICCIARDI CELSI, *Beatificazione e canonizzazione nella dottrina di Benedetto XIV*, Roma, 2011.

94 Sulla cosiddetta "beatificazione equipollente" nell'opera di Benedetto XIV, cfr. F. VERAJA, *La beatificazione. Storia, problemi, prospettive*, Roma, 1983, 122-128.

95 Per approfondimenti sul tema, si veda: N. DEL RE, *La Curia Romana. Lineamenti storico-giuridici*, Città del Vaticano, 1999, 127-135 e V. CRISCUOLO - D. OLS - R.J. SARNO (CUR.), *Le Cause dei Santi. Sussidio per lo Studium*, Città del Vaticano, 2011.

96 Il Processo ordinario aveva il compito di provare la dottrina contenuta negli scritti, l'assenza di ostacoli perentori, la fama di santità della vita, la fama generica delle virtù, la fama dei miracoli o del martirio, e l'assenza di culto prestato al Servo di Dio (Can. 2038 §1).

97 Dall'esame dei Cann. 2032-2036 risultava in maniera chiara come i documenti venissero richiesti sempre in forma ipotetica e condizionata all'escussione dei Testi, avendo quindi natura di *adminiculi*.

98 Cfr. IOANNES PAULUS PP. II, *Constitutio apostolica. Modus procedendi in Causarum canonizationis instructione recognoscitur et Sacrae Congregationis pro Causis Sanctorum nova datur ordinatio: Divinus Perfectionis Magister*, in *AAS*, LXXV (1983), Pars I, 349-355.

relativamente alla Prova delle virtù e del martirio, ma si dà rilevanza allo studio storico-critico della Prova documentale poiché la prova piena della santità della persona deve emergere da tutto il materiale inviato a Roma (fonti scritte e Testimonianze): la Prova documentale, pertanto, va ad integrare e confermare quanto dedotto dalla Prova testimoniale, sia nelle Cause antiche che in quelle recenti, concorrendo in maniera diretta alla formazione della Prova piena⁹⁹. Infatti, se nelle Cause recenti la Prova delle virtù del Servo di Dio è data soprattutto per mezzo delle Testimonianze oculari o *de auditu a videntibus* –sebbene la Legge stabilisca che ciò accada di norma solo successivamente alla raccolta delle Prove documentali riguardanti la Causa– in quelle antiche, nelle quali non è possibile l’escussione di Testi diretti, gli scritti risultano di rilevanza fondamentale poiché la raccolta e l’allegazione dei documenti –indicando con tale termine tutti gli strumenti probatori scritti, pubblici e privati, purché rispondente ai parametri codicistici dell’autenticità e dell’attendibilità– rappresentano la base della Prova circa l’eroicità delle virtù¹⁰⁰. Non vengono posti limiti né dal punto di vista quantitativo né da quello formale ai documenti, purché contenutisticamente attinenti alla Causa di canonizzazione. In particolare, si procede alla raccolta dei documenti ufficiali ecclesiastici e qualora si rintracciassero Atti processuali relativi ad un Processo di canonizzazione precedentemente istruito, questi andrebbero allegati obbligatoriamente agli *Atti della Causa*; ugualmente allegati devono essere eventuali documenti civili o provenienti da un Istituto religioso o da determinate Diocesi; così come la corrispondenza e le fonti narrative, come biografie ed articoli giornalistici, riguardanti il Servo di Dio¹⁰¹. Con l’entrata in vigore dell’attuale Normativa si prescrive che gli scritti editi siano esaminati previamente e tutti gli altri, compresi quelli dottrinali non stampati, diari, lettere private, vengano studiati nell’ambito del loro contesto storico, al fine di ricostruire l’attività e la personalità del Servo di Dio e metterne in rilievo l’aspetto spirituale¹⁰².

99 In ossequio al principio dell’economia processuale, non si prevede più l’accumulo della Prova documentale senza l’esame previo come per la precedente disciplina codicistica, bensì il Vescovo, tramite la sua potestà ordinaria, deve decidere sulla prosecuzione della Causa basandosi sull’esame specifico degli scritti editi e sull’esame generico degli scritti inediti e della documentazione. In relazione ai documenti storici, è sempre il Vescovo a dover decidere se ordinare l’escussione dei Testi ed acquisire gli Atti alla Causa. Sulle peculiarità del Processo di beatificazione e canonizzazione, sulla sua evoluzione storica e sulle novità introdotte da Giovanni Paolo II rispetto alla Normativa prevista nel Codice del 1917, cfr. G. DALLA TORRE, *Santità e Diritto. Sondaggi nella Storia del Diritto canonico*, Torino, 1999, 57-87 e 131-145.

100 Cfr. H. MISZTAL, *Le Cause di canonizzazione. Storia e Procedure*, Città del Vaticano, 2005, 249-253.

101 Pure da allegare, in quanto considerate Prova documentale, sono registrazioni audio e video, fotografie, mappe, quadri, sculture (cfr. *ivi*, 254-256).

102 Cfr. F. VERAJA, *Le Cause di canonizzazione dei Santi. Commento alla Legislazione e guida pratica*, Città del Vaticano, 1992, 40-42.

Il ruolo di primaria importanza assegnato alla Prova scritta viene ribadito dagli Artt. 7 e 10 dell’Istruzione per la Procedura diocesana nelle Cause dei Santi, approvata da Benedetto XVI il 22 febbraio 2007¹⁰³ e pubblicate il 17 maggio dello stesso anno. Per le Cause pendenti presso la Congregazione delle Cause dei Santi, la *Divinus Perfectionis Magister* precisa il valore e la funzione assunto dalla Prova documentale distinguendo tali Cause in quattro categorie: nelle Cause recenti, di cui sono state stampate le *positiones* sulle virtù o sul martirio, devono essere consegnate ai Consultori teologi che devono emettere il voto sul merito della Causa tenendo conto dello studio critico delle fonti scritte; per le Cause consegnate al Promotore della fede e per quelle in cui è in corso la risposta del Patrono, si stabilisce che la *responsio* tenga presente l’intera documentazione relativa alla Causa al fine di evitare che durante la discussione teologica si richiedano ulteriori studi su determinati punti; per le Cause recenti che si trovano nella fase pre-pocessuale, dopo la raccolta e l’esame dei documenti non si può procedere alla fase ulteriore se prima non si stata redatta la *positio* sulle virtù e sul martirio con metodo critico, sotto la direzione dei rispettivi relatori, previo l’esame di tutti i documenti concernenti la Causa; nelle Cause storiche, al vaglio dell’Ufficio storico-agiografico, la Prova documentale raggiunge l’apice del suo valore in quanto le *positiones* stampate, assieme ai voti dei Consultori storici, passano all’esame dei Consultori teologi per il voto sull’esercizio eroico delle virtù o sul martirio del Servo di Dio, e se i Consultori storici dovessero rilevare delle lacune cui non viene data adeguata risposta nella relazione, spetta al Relatore generale provvedere affinché le stesse vengano colmate¹⁰⁴.

Per quel che concerne le tipologie delle Prove documentali, la Legislazione contenuta nella *Divinus Perfectionis Magister*, integrata dall’Istruzione “*Sanctorum Mater*”, distingue gli scritti editi ed inediti del Servo di Dio ed i singoli documenti storici manoscritti ed a stampa riguardanti la Causa. Questi ultimi due tipi di Prova documentale devono essere raccolti dai Periti componenti la Commissione storica¹⁰⁵, mentre gli scritti editi devono essere raccolti dal Postulatore della Causa, presentati al Vescovo e vagliati dai Periti in materia teologica¹⁰⁶. Nella relazione compilata dai Periti e da consegnare al

103 Cfr. CONGREGATIO DE CAUSIS SANCTORUM, Istruzione per lo svolgimento delle Inchieste diocesane o eparchiali nelle Cause dei Santi: *Sanctorum Mater*, in *AAS*, XCIX (2007), 465-517.

104 Sul tema cfr. F. LEONE, *La Prova documentale degli scritti nei Processi di beatificazione e canonizzazione (studio storico-canonico)*, Roma, 1989, 239-259.

105 Essi agiscono in solido, compilando e firmando unitamente la Relazione da presentare al Vescovo, garantendo di compiere fedelmente il loro incarico, unendo l’elenco degli scritti ed esprimendo il giudizio sul loro valore e sulla personalità del Servo di Dio che da questi traspare (sul tema, cfr. V. CRISCUOLO - D. OLS - R. J. SARNO [curt.], *Le Cause dei Santi*, 269-272).

106 Compito di tali Periti, nominati dal Vescovo ed i cui nomi devono rimanere segreti in base all’Art. 63

Vescovo, essi devono valutare i contenuti della documentazione a disposizione al fine di evidenziare eventuali lacune e difficoltà incontrate; quindi devono elencare biblioteche ed archivi consultati in relazione al lavoro di ricerca indicando e valutando i documenti reperiti sia dal punto di vista dell'autenticità ed attendibilità, sia da quello relativo ai fini della Causa, esprimendo il giudizio sulla personalità morale del candidato alla canonizzazione così come questa emerge dai documenti studiati¹⁰⁷.

Una volta che il Vescovo o il suo delegato ritengono debitamente raccolte tanto le Prove documentali quanto quelle testimoniali, si procede alla conclusione dell'Inchiesta canonica¹⁰⁸.

5. LA PROVA PER DOCUMENTI NELLA GIURISPRUDENZA ROTALE SULLA NULLITÀ MATRIMONIALE

La prassi rotale ha prestato grande attenzione al ruolo ricoperto dalla Prova documentale all'interno del Processo di nullità matrimoniale, ambito in cui, sin dalla sua ricostituzione avvenuta nei primi anni del Novecento, è stata più frequentemente chiamata ad emettere le sue *Decisiones*¹⁰⁹.

La Rota Romana, infatti, a seguito delle riforme di Gregorio XVI, aveva assunto prevalentemente le vesti di un Tribunale ordinario d'Appello per lo Stato Pontificio, continuando al contempo ad esercitare in misura ridotta a favore di alcune Congregazioni la sua giurisdizione per quel che concerneva le Cause matrimoniali e le Professioni religiose, ma con la presa di Roma da parte delle truppe italiane e la conseguente scomparsa del potere temporale del Pontefice, essa cessava di fatto la sua secolare attività, pur continuando ad esistere formalmente e ad avere alcune attribuzioni inerenti le Cause di beatificazione¹¹⁰.

della *Sanctorum Mater*, è l'accertamento del loro contenuto che non può essere contrario alla fede ed ai buoni costumi.

107 Cfr. F. VERAJA, *Le Cause*, 43-44.

108 Per approfondimenti sul tema relativo alla chiusura dell'Inchiesta, cfr. V. CRISCUOLO - D. OLS - R. J. SARNO (curr.), *Le Cause dei Santi*, 279-292.

109 La funzione propulsiva nell'evoluzione dell'Ordinamento giuridico e quella di adeguamento alle nuove esigenze dei tempi, risultano particolarmente evidenti negli anni immediatamente precedenti ed in quelli successivi al Concilio Vaticano II. Proprio sulla differenza tra le vecchie *Decisiones* e quelle emesse subito dopo la ripresa dell'attività rotale nei primi anni del Novecento di un certo interesse risulta essere l'*excursus* storico sulle raccolte di Decisioni svolto da Mons. Michele Lega ed inserito all'interno del volume di Decisioni del 1909 (cfr. APOSTOLICUM ROTÆ ROMANÆ TRIBUNAL, *S. Romanæ Rotæ Decisiones seu Sententiaeque iuxta Legem propriam et Const. "Sapientis Consilio" Pii X prodierunt anno 1909 cura eiusdem S. Tribunalis*, I, Romæ, 1912, LIII-LIV, §6. *De ratione et methodo nostræ collectionis*).

110 Cfr. P. MONETA, *La Rota Romana*, in P. MONETA, *La Giurisprudenza della Rota Romana sul consenso matrimoniale (1908-2008)*, coll. *Studi giuridici*, n. LXXXIII, Città del Vaticano, 2009, 26.

Nel 1908 con la Costituzione “*Sapientis Consilio*”¹¹¹ Pio X ristabiliva la Rota quale Tribunale ordinario della Santa Sede, riorganizzandone le funzioni secondo le disposizioni contenute in una *Lex propria* a cui faceva seguito un insieme di Norme procedurali, elaborate dagli Uditori ed approvate dal Pontefice, che a partire dal 2 agosto 1910 disciplinarono l’attività del Tribunale sotto la guida di Michele Lega, nominato primo Decano e considerato uno dei maggiori canonisti dell’epoca¹¹².

Con il ristabilimento piano del 1908 e la ripresa della attività giurisdizionale che fu indirizzata esclusivamente alla trattazione di Cause di natura ecclesiastica fra le quali assunsero in breve tempo particolare rilevanza quelle in materia matrimoniale, riprese anche la pubblicazione della Giurisprudenza rotale che grande fortuna ed autorevolezza aveva acquisito, soprattutto dagli ultimi decenni del Cinquecento fino a tutto il secolo XVIII. A differenza però delle *Decisiones* pubblicate sia nelle raccolte “*coram*” sia in quelle cronologiche che contenevano soltanto materiale “endoprocessuale” configurabile come una possibile “motivazione” preliminare ad una Sentenza di fatto non ancora emessa, a partire dal 1912 ad essere date alle stampe furono invece le Sentenze vere e proprie costituite dall’esposizione della fattispecie, dalle motivazioni sia *in Iure* che *in facto* ed infine dal dispositivo.

Dalla lettura della nuova raccolta di *Decisiones Rotæ Romanæ* pubblicata a cura dello stesso Tribunale a partire dagli anni Dieci del nuovo secolo –ed in particolare nelle Sentenze relative agli anni successivi alla promulgazione del Codice del 1917– emerge l’importante apporto della Giurisprudenza rotale a meglio definire la materia relativa al valore probatorio della scrittura soprattutto nell’ambito di Cause riguardanti la nullità del Matrimonio, che proprio a partire dal Novecento rappresenta la materia su cui più frequentemente gli Uditori sono chiamati a decidere. Numerose sono le Sentenze in cui gli Uditori, facendo ricorso alla dottrina, hanno puntato la loro attenzione sulla definizione, sulle caratteristiche e sulla funzione probatoria della scrittura in seno alle Cause di nullità matrimoniale, mettendo in evidenza la distinzione tra *instrumentum publicum* e scrittura privata, soprattutto relativamente alla

111 Cfr. Pius PP. X, Constitutio apostolica de Romana Curia: *Sapientis Consilio*, in *AAS*, I (1909), 7-19.

112 Attualmente la Rota, che ha perso l’attribuzione di “Sacra” restando “*Tribunal Apostolicum Romanæ Rotæ*”, ha la sua regolamentazione nella costituzione *Pastor Bonus* sulla Curia romana promulgata da Giovanni Paolo II nel 1988 (cfr. IOANNES PAULUS PP. II, Constitutio apostolica de Romana Curia: *Pastor Bonus*, in *AAS*, LXXX [1988], 841-934), mentre la sua Procedura interna e la sua natura vengono disciplinate da una Legge speciale: le *Normæ Rotæ Romanæ* del 18 aprile 1994 (cfr. ROMANÆ ROTÆ TRIBUNAL, Normæ: *Quammaxime Decet*, in *AAS*, LXXXVI [1994], 508-540), che hanno riformato la previgente Normativa alla luce del nuovo *Codex Iuris canonici* (cfr. P. MONETA, *La Rota Romana*, 27).

diversa valutazione giudiziale sulle stesse effettuata ed al differente peso probatorio assunto in Giudizio.

Da una breve panoramica relativa al periodo di tempo pre e postcodicistico emergono alcuni punti di particolare rilevanza. Anzitutto la prassi rotale dei secoli XVI-XVII¹¹³ relativa a Cause di nullità matrimoniale derivante soprattutto da esclusione dei *tria bona* agostiniani, non consumazione e difetto di Forma canonica di celebrazione, da un lato ha dimostrato particolare attenzione alla forza probante della scrittura privata¹¹⁴, dall'altro ha dato grande rilevanza al rapporto fra il valore probatorio del documento scritto e la Prova testimoniale¹¹⁵. In tale ambito notiamo immediatamente come in più di un'occasione la Rota si pronunciasse a favore della prevalenza della Prova documentale su quella testimoniale come ad esempio emerge in una *coram* Mantica del 13 marzo 1588 in materia di nullità matrimoniale in cui le ragioni della moglie vittima del *metus* erano provate «*scripturis et instrumentis, quibus magis credendum est quam Testibus, presertim cum hæc materia non careat suspicione et instrumentorum fides sit incorrupta*»¹¹⁶.

Successivamente alla promulgazione del Codice e per tutta la seconda metà del XX secolo si nota come le Decisioni rotali puntino l'attenzione sul valore processuale delle lettere private all'interno delle Cause relative alla nullità ma-

113 L'esame di tali Decisioni è reso possibile dalle numerose raccolte "Coram" che tramandano sotto il nome dell'Uditore "Ponens" una certa quantità di *Decisiones* di vario argomento e relative ad un certo periodo di tempo, frutto della sua abilità redazionale, e raccolte di carattere cronologico, prima fra tutte quella delle "Recentiores", inaugurata dal celebre giurista romano Prospero Farinacci agli inizi del Seicento e portata poi avanti fino agli anni Ottanta dello stesso secolo prima da Paolo Rossi e poi da Giovanni Battista Compagni (sull'imponente raccolta delle *Recentiores* e più in generale sulle raccolte della Giurisprudenza rotale prodotte fra XVI e XVIII secolo, cfr. M. ASCHERI, *Tribunali, giuristi e Istituzioni dal Medioevo all'Età moderna*, Bologna, 1995, 102-107).

114 In proposito, cfr. *coram* MANZANEDO, *decisio diei 6 iunii 1605*, n. CXXXIX, in *Sacræ Rotæ Romanæ Decisionum recentiorum a Prospero Farinaccio J.C. romano selectarum (deinde a Paulo Rubeo J.C. romano, deinde a Ioanne Baptista Compagno J.C. romano)*, Pars II, Venetiis, 1716, 94-95, nn. 2-6; *coram* PIROVANO, *decisio diei 15 novembris 1613*, n. DXXXI, in *ivi*, Pars III, 553, n. 4; *coram* VEROSPIO, *decisio diei 25 iunii 1638*, n. LXXII, in *ivi*, Pars VIII, 134, n. 11. Quanto ai requisiti formali che la scrittura privata deve possedere per poter essere considerata valida, questi vengono puntualmente indicati dalla Giurisprudenza, che ha messo in luce come risulti necessaria sia l'annotazione del tempo in cui la stessa fu redatta (cfr. in proposito la *coram* VEROSPIO, nn. 8-13), sia la sottoscrizione delle parti (cfr. *coram* MERLINO, *decisio diei 8 iunii 1637*, n. CCXXVII, in *ivi*, Pars VII, 311, nn. 14-16).

115 Se tutti i volumi delle *Decisiones* "Coram" risultano di regola corredati da copiosi indici non solo per argomento ma anche per Diocesi di provenienza delle controversie, particolarmente utile risulta ai fini della ricerca l'ampio e dettagliato repertorio realizzato nel Settecento in riferimento ai venticinque volumi delle *Recentiores* (cfr. *Sacræ Romanæ Rotæ Decisiones recentiores in compendium redactæ ad modum indicis per materias, et tractatus in quinque tomos a nonnullis mediolanensis athenæ sociis distributæ*, 5 voll., Mediolani, 1730-1731).

116 Cfr. F. MANTICA, *Decisiones Rotæ Romanæ a Germanico Mantica in lucem editæ*, Venetiis, 1618, dec. XXIV, 37.

trimoniale¹¹⁷, ed in proposito è interessante constatare come nello stesso anno in cui si conclude il Concilio Vaticano II –foriero di importanti documenti di natura disciplinare, liturgica e pastorale destinati a mutare il volto della Chiesa pur nella continuità della Tradizione e a porre le basi normative per la nuova codificazione del 1983– l’Uditore Palazzini, in una Causa inerente la nullità matrimoniale per esclusione del *bonum prolis* e del *bonum Sacramenti*, emessa *pro vinculo*, richiami pressoché integralmente il contenuto della precedente Decisione integrandolo con il tenore del Can. 1817 che stabilisce «*documentum privatum [...] probat adversus auctorem vel subscriptorem et Causam ab eis habentes, proinde ac Confessio extra Iudicium facta*»¹¹⁸. Alle medesime conclusioni della *Decisio coram* Palazzini, giunge pure l’Uditore Rogers in una Sentenza circa la nullità matrimoniale per esclusione del *bonum Sacramenti*, data *pro nullitate*, in cui oltre a ribadire il concetto dell’equiparazione del documento privato alla Confessione extragiudiziale quanto a valenza probatoria, si concentra particolarmente sul valore da attribuire ai documenti confezionati da una o entrambe le parti nell’epoca precedente la celebrazione delle nozze, evidenziando il *propositum solvendi Matrimonii* in caso di esito infelice della convivenza coniugale¹¹⁹. Sempre relativamente al ruolo processuale rivestito ed al valore probatorio attribuito alle scritture private esibite durante la fase istruttoria di epoca precedente alla celebrazione delle nozze e contenenti la volontà prenuziale di riacquistare lo stato libero nel caso di infelice esito della vita coniugale, in una *coram* Pozzi del 1971 relativa all’esclusione dal Matrimonio del *bonum Sacramenti* e conclusasi in favore del vincolo, si sottolinea chiaramente come tali documenti non possano avere la stessa valenza delle scritture pubbliche¹²⁰.

Proprio l’analisi della natura del documento pubblico sembra ottenere maggior spazio all’interno delle *Decisiones*, quantitativamente superiori rispetto a quelle in cui gli Uditori si sono occupati delle scritture private. La Giurisprudenza, soprattutto nel periodo postcodicistico, si è occupata prevalentemente dello studio delle iscrizioni del Matrimonio nei libri parrocchiali –sottolineando come tale iscrizione costituisca prova della celebrazione dello stesso– e di alcuni originali notarili, focalizzando solo marginalmente l’attenzione sulla definizione di *publicum instrumentum*, preferendo concentrarla sul valore probatorio da assegnare a quest’ultimo.

117 In proposito, di particolare interesse risulta una *Decisio coram* Jullien relativa alla nullità del Matrimonio per esclusione del *bonum prolis*, data *pro Matrimonii nullitate* (cfr. *coram* JULLIEN, *decisio diei 10 februarii 1926*, in *RRDec.*, vol. XVIII, 27, n. 7).

118 Cfr. *coram* PALAZZINI, *decisio diei 17 decembris 1965*, in *RRDec.*, vol. LXII, 932-933, nn. 7-8.

119 Cfr. *coram* ROGERS, *decisio diei 17 maii 1969*, in *RRDec.*, vol. LXI, 540, nn. 5-6.

120 Cfr. *coram* POZZI, *decisio diei 14 maii 1971*, in *RRDec.*, vol. LXIII, 418-419, n. 2.

Sul ruolo svolto dai Libri parrocchiali e sul valore probatorio ad essi assegnato di particolare interesse risulta una *coram* Many del 1918, riguardante una Causa di nullità matrimoniale per esclusione della Forma canonica di celebrazione decisa *pro validitate Matrimonii*¹²¹. Sulle modalità di confezionamento del documento pubblico, una chiara illustrazione basata anche su solidi richiami dottrinali, è contenuta in una *coram* Rossetti del 1919 circa una Causa di nullità matrimoniale per Impedimento di parentela¹²².

Oltre al contenuto dei Libri ecclesiastici, un'altra qualificazione contentutistica estremamente rilevante per la prassi rotale e da questa esaminata in numerose Sentenze, è quella relativa al contenuto del documento notarile ed ai suoi diversi aspetti.

Circa il primo punto, particolare attenzione si è data alle dichiarazioni fatte davanti al Notaio, in specie, in una *coram* Mattioli –riguardante due contraenti presentatisi dinanzi al Notaio prima della celebrazione del Matrimonio per realizzare un patto in cui si ammetteva la possibilità di un futuro Divorzio– pur non distinguendo espressamente fin dove rilevi il contenuto pubblico di tale documento, si sottolinea come, dal punto di vista del valore probatorio, vi sia una netta distinzione fra la dichiarazione documentale del Notaio che accredita la realizzazione del patto ed il patto stesso, lasciando, dunque, implicitamente emergere come la dichiarazione documentale del Notaio debba essere considerata pubblica, mentre quella effettuata dalle parti privata quanto alla sua origine, nonostante sia stata autenticata¹²³. Più esplicita è una Sentenza *coram* Florzad in cui, nel trattare una Causa circa l'esclusione del *bonum prolis* da parte dei due futuri coniugi realizzata mediante dichiarazione effettuata davanti al Notaio nel periodo di tempo precedente le nozze, si distingue nettamente fra la dichiarazione documentale fatta dal Notaio, a cui si dà la qualifica di documento pubblico e come tale facente piena Prova del suo contenuto, e la dichiarazione dei contraenti, qualificata espressamente come documento privato e, quindi, dal valore probatorio ridotto¹²⁴.

Nell'ambito di delineazione delle caratteristiche del documento notarile, la prassi postcodicistica ha posto particolare attenzione al problema delle forme di confezionamento dello stesso effettuate davanti al Notaio, specificando che ne esistono due: il deposito di un documento privato dinanzi al Notaio e le dichiarazioni fatte davanti al Notaio e da questi riconosciute. Per quanto riguarda la prima forma, interessante risulta essere una Sentenza *coram* Prior

121 Cfr. *coram* MANY, *decisio diei 9 iulii 1918*, in *RRDec.*, vol. X, 83-84, n. 8.

122 Cfr. *coram* ROSSETTI, *decisio diei 14 novembris 1919*, in *RRDec.*, vol. XI, 163, n. 14.

123 Cfr. *coram* MATTIOLI, *decisio diei 12 decembris 1951*, in *RRDec.*, vol. XLIII, 761, n. 4.

124 Cfr. *coram* FLORZAK, *decisio diei 5 iunii 1926*, in *RRDec.*, vol. XVIII, 195, n. 7.

sull'esclusione del *bonum prolis*, in cui da un lato si sottolinea come tali documenti non possano di per sé definirsi né pubblici né privati, ma proprio la qualità di Teste pubblico attribuita al Notaio fa sì che ad essi venga riconosciuto un rilevante valore probatorio; dall'altro, si evidenzia la distinzione di trattamento, benché non qualificata, fra il documento notarile accreditante il deposito ed il documento privato depositato¹²⁵. Da ciò inevitabilmente consegue una differente efficacia probatoria esistente tra il documento presentato dinanzi al Notaio dalle parti e quello confezionato dal Notaio stesso, di cui la Sentenza non determina espressamente la natura: quest'ultimo prova un fatto, pertanto l'autenticità del documento privato dipende dalla ratifica effettuata dal Notaio in quanto persona pubblica.

Diversi sono gli elementi che emergono dalle Sentenze fin'ora esaminate. Anzitutto, la natura di un documento dipende dall'Autorità da cui promana. In secondo luogo le persone pubbliche sono quelle costituite dalla competente Autorità per svolgere un Ufficio pubblico all'interno della Chiesa. Inoltre sia i documenti pubblici che quelli privati per essere degni di fede devono essere autentici, cioè devono essere veri rispetto alla loro origine ed al loro autore, e genuini, ossia quanto da essi narrato o espresso deve corrispondere alla verità oggettiva dell'atto e dei suoi allegati, secondo quanto il documento pretende di asserire o può rappresentare¹²⁶. Infine, dalle *Decisiones* esaminate si può cogliere come le Prove che minano la forza del documento pubblico siano argomenti contrari, cioè Prove che sostanzialmente dimostrano il contrario di quanto affermato in via diretta e principale dal documento, ed evidenti. A fronte di Prove contrarie i cui argomenti non siano evidenti, il dubbio non si dissipa e si deve applicare la regola giuridica "*in dubio res de qua agitur potius valeat quam pereat*"¹²⁷. Se il documento pubblico contiene gli elementi

125 Cfr. in proposito, *coram* PRIOR, *decisio diei 10 iunii 1922*, in *RRDec.*, vol. XIV, 180-183, nn. 1, 7, 8.

126 Cfr. *coram* JULLIEN, *decisio diei 11 iulii 1936*, in *RRDec.*, vol. XXVIII, 490, n. 5. La firma che autentica la copia di norma deve essere autenticata, soprattutto quando la copia deve essere presentata al di fuori della Diocesi nel cui territorio è stata confezionata (cfr. *coram* MATTIOLI, *decisio diei 21 martiis 1963*, in *RRDec.*, vol. LV, 193, n. 2). Il documento è autentico quando vi è coincidenza tra l'autore apparente e l'autore reale; la genuinità si riferisce, invece, alla veridicità del contenuto (cfr. *coram* JANASIK, *decisio diei 27 maii 1939*, in *RRDec.*, vol. XXXI, n. 3, 323). Uno stesso documento può essere autentico rispetto al proprio autore, e falso e non genuino rispetto al proprio contenuto (cfr. *coram* BRENNAN, *decisio diei 28 martiis 1957*, in *RRDec.*, vol. XLIX, 265, n. 5). Inoltre, l'attività legata al soggetto che svolge il ruolo del "documentare" risulta delimitata da una serie di criteri delineati in diverse decisioni rotali: anzitutto il criterio funzionale (cfr. in tal senso una *coram* PARRILLO, *decisio diei 14 martii 1927*, in *RRDec.*, vol. XIX, 75, n. 8); in secondo luogo il criterio territoriale (cfr. *coram* JANASIK, *decisio diei 27 maii 1939*, in *RRDec.*, vol. XXXI, 323, n. 3); infine il criterio della natura, della finalità del documento e della sua legittimità (*Coram* JULLIEN, *decisio diei 3 maii 1939*, in *RRDec.*, vol. XXXI, 264, n. 3).

127 Cfr. *coram* JULLIEN, *decisio diei 11 iulii 1936*, in *RRDec.*, vol. XXVIII, 490, n. 5, cfr. *coram* PARRIL-

essenziali dell'atto giuridico che prova, e sono stati osservati i requisiti di forma, la sua efficacia relativamente a tutto quanto documenta è piena, ed il suo valore non può essere negato se non da argomenti pienamente convincenti che dimostrino il contrario¹²⁸.

Ad essere messo in luce dalle parole degli Uditori è, pertanto, la rilevanza del ruolo svolto dalle scritture nell'ambito del Processo di nullità matrimoniale; in particolare il valore probatorio degli scritti risalta nella disciplina del cosiddetto "Processo documentale", in cui tanto la funzione di primaria importanza rivestita dal documento, quanto le influenze che su di esso hanno avuto la dottrina e la prassi di Diritto comune, risultano particolarmente evidenti.

6. IL RUOLO DEGLI SCRITTI NEL PROCESSO DOCUMENTALE DI NULLITÀ MATRIMONIALE

Tale Processo, regolato tanto nel Codice previgente quanto nell'attuale dai Cann. 1686-1688 e dagli Artt. 295-299 dell'Istruzione "*Dignitas Connubii*"¹²⁹, è così definito perché inizia con l'esibizione di un documento su cui si basa la Prova della nullità del Matrimonio, e più che un Processo amministrativo, rappresenta un vero e proprio Processo giudiziale, sebbene piuttosto breve per l'assenza di certe solennità¹³⁰. Tale Procedimento è caratterizzato dalla contrazione del contraddittorio, nel rispetto del diritto di difesa, a causa dell'oggettività probatoria delle fattispecie a cui detto Processo è applicabile, oggettività probatoria che corrisponde ad una realtà di natura esterna, ossia il documento che prova la nullità del Matrimonio: l'evidenza della nullità *ex documento*

LO, *decisio diei 11 martiis 1930*, in *RRDec.*, vol. XXII, 155, n. 2; *coram* JANASIK, *decisio diei 27 maii 1939*, in *RRDec.*, vol. XXXI, 323, n. 3.

128 Cfr. *coram* MANY, *decisio diei 9 iulii 1918*, in *RRDec.*, vol. X, 83-84, nn. 8-9; *coram* JULLIEN, *decisio diei 11 iulii 1936*, in *RRDec.*, vol. XXVIII, 490, n. 6.

129 Cfr. PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS, *Instructio servanda a Tribunalibus diocesanis et interdiocesanis in pertractandis Causis nullitatis Matrimonii: Dignitas Connubii*, in *Communicationes*, XXXVII (2005), 11-92.

130 «La rigorosa [...] Procedura dettata in materia di accertamento della nullità di un Matrimonio può rivelarsi inutilmente onerosa e fiscale quando, anche a prima vista, si possa provare la nullità del Matrimonio, quasi *ictu oculi*, in base ad un documento certo ed inoppugnabile» L. MUSSELLI, *Manuale di Diritto canonico e matrimoniale*, Bologna, 1995, 339. La natura giudiziale del Processo documentale risulta sia da un'interpretazione autentica del Can. 1990 del CIC-17, sia dalla struttura del Processo stesso (cfr. PONTIFICIA COMMISSIO AD CODICIS CANONES AUTHENTICE INTERPRETANDOS, *Responsum ad proposita dubia: De declaratione nullitatis Matrimonii*, 16 iunii 1931, in *AAS*, XXIII [1931], 353-354). Esso «pure indubbiamente giudiziario nella sua natura formale [...] ha in sé —cioè che comporta una sua appartenenza, ma solo sostanziale e non giuridica, alla funzione amministrativa— quella evidenza della certezza, che lo riallaccia alla tradizione così peculiarmente canonistica del notorio» (P.A. BONNET, *Giudizio ecclesiale*, 441).

rende superflua qualsiasi altra attività istruttoria. Da ciò derivano tre peculiarità essenziali del Processo documentale. Anzitutto esso ha natura giudiziale e come tale deve rispettare i principi fondamentali del Processo contenzioso; in secondo luogo, se la Sentenza si emette su una fattispecie diversa da quelle previste dalla Legge o dichiara “*non constare de nullitate Matrimonii in casu*” è insanabilmente nulla *ex natura rei*; infine la certezza morale “*pro nullitate Matrimonii*” deve scaturire dal documento che deve essere acquisito agli Atti processuali¹³¹.

Il Codice del 1917 prevedeva il Processo documentale solamente per sette Impedimenti dirimenti (cfr. Can. 1990)¹³². Il Can. 1686 del *Codex* vigente porta a compimento la riforma del Processo documentale, qualificandolo in considerazione del presupposto documentale da cui risulta la causa di nullità del Matrimonio, che ne costituisce la ragione giustificativa¹³³.

Relativamente alle peculiarità del documento posto a fondamento della richiesta di nullità, si è cercato di porre fine alla problematica legata alle esigenze di certezza e di autenticità sottolineate dalla Legislazione abrogata, e si è lasciato alla libera valutazione del Giudice il giudizio riguardo alla forza probante del documento che, secondo la dottrina maggioritaria, deve almeno far risultare la causa di nullità allegata, ed al contempo deve essere stato concesso da chi sia titolare di potestà certificativa idonea rispetto allo specifico contenuto¹³⁴. Proprio la qualificazione del documento come certo ed autentico ha generato un dibattito dottrinale a partire dagli anni immediatamente successivi all'entrata in vigore del Codice del 1917. Secondo una parte dei canonisti, infatti, la certezza del documento andava ravvisata nella sua certa riferibilità

131 Cfr. *ivi*, 699.

132 Sulla necessità di rendere più celeri i Processi matrimoniali e sulle finalità dei m.p. “*Causas matrimoniales*” per la Chiesa latina (cfr. PAULUS PP. VI, Litteræ apostolicæ motu proprio datæ quibus Normæ quædam statuuntur ad Processus matrimoniales expeditius absolvendos: *Causas Matrimoniales*, in *AAS*, LXIII [1971], 441-446), e “*Cum matrimonialium*” per le Chiese orientali (cfr. PAULUS PP. VI, Litteræ apostolicæ motu proprio datæ. Normæ quædam statuuntur ad Processus matrimoniales apud Ecclesias Orientales expeditius absolvendos: *Cum Matrimonialium*, in *AAS*, LXV [1973] 577-581), in cui le fattispecie da decidersi attraverso il Processo documentale sono estese a tutti gli Impedimenti dirimenti e al difetto di Forma canonica e del mandato del Procuratore, cfr. P.A. BONNET, *Il Giudizio di nullità matrimoniale nei casi speciali*, Roma, 1979, 105-106; sull'origine, la natura, le modalità di svolgimento e le peculiarità del Processo speciale nel CIC del 1917, si veda fra gli altri: D. LAZZARATO, *L'iter del Diritto canonico fin oltre il Vaticano II*, Roma, 1978, 333-345.

133 Per uno sguardo d'insieme sulle principali novità introdotte dalla nuova codificazione, cfr. M.F. POMPEDDA, *Diritto processuale nel nuovo Codice di Diritto canonico: revisione o innovazione?*, in M.F. POMPEDDA, *Studi di Diritto canonico matrimoniale e processuale*, I, Roma, 1983, 25ss.

134 PONTIFICIA COMMISSIO CODICIS IURIS CANONICI AUTHENTICE INTERPRETANDO, *Responsum ad proposita dubia: II*, 11 iulii 1984, in *AAS*, LXXVI (1984), 747, ha precisato che non è richiesto il Processo documentale per provare lo stato libero di chi, tenuto alla Forma canonica, abbia attentato Matrimonio civile, essendo sufficiente l'Indagine prevista dai Cann. 1066-1067.

alle persone ed all'Impedimento di cui si trattava, stante il fatto che il documento stesso non dovesse essere fraudolento, prescindendo, pertanto, dalla determinazione del significato da attribuire al termine "certezza documentale" e dall'esame della verità sostanziale del titolo in virtù del quale si richiedeva la nullità matrimoniale¹³⁵. Un'altra parte della dottrina, invece, riteneva che il concetto di certezza stesse ad indicare la necessità di ricavare in modo inoppugnabile dal documento l'effettiva esistenza della causa determinante l'invalidità matrimoniale, considerando di estrema importanza la valutazione riguardante l'attendibilità del contenuto del documento stesso, che doveva essere capace di dimostrare il titolo per il quale si richiedeva l'accertamento della nullità del Matrimonio¹³⁶. Quanto al concetto di autenticità, una parte della canonistica riteneva che tale termine indicasse come il documento dovesse fare pubblica fede, costituendo legalmente Prova piena, ed escludendo tutti quei documenti non pubblici, benché vi fossero alcuni autori che prevedevano delle eccezioni a tale regola¹³⁷. Altri autori consideravano invece l'attributo dell'autenticità come sinonimo di genuinità, benché tale termine nella disciplina codicistica non avesse univocità di significato¹³⁸.

Partendo da tale concetto autorevoli canonisti ritenevano che la genuinità coincidesse con l'indubitabilità dell'autore e della data del documento¹³⁹. Affinché potesse essere applicata la Procedura relativa al Processo documentale era, poi, necessario che il documento, oltre che certo ed autentico, fosse altresì inoppugnabile, ossia che esso fosse in grado di dare un affidamento di veridicità tale da allontanare qualsiasi ragionevole dubbio tanto sul

135 Su questa tendenza dottrinale, cfr. N. FARRUGIA, *De Matrimonio et Causis matrimonialibus. Tractatus canonico-moralis iuxta Codicem Iuris canonici*, Romæ, 1924, 534.

136 A proposito, cfr. J. NOVAL, *Commentarium Codicis Iuris canonici. Liber IV, Pars I, De Processibus*, Augustæ Taurinorum, 1932, 580.

137 Cfr. TH.M. VLAMING, *Prælectiones Iuris canonici cum commentariis ad scholas et ad usum privatum*, II, Mecheln-Roma, 1933, 384 e 548.

138 Cfr. Cann. 1800; 1814; 1823 e, per la dottrina, cfr. L. MIGUELEZ, *Los documentos publicos su genuinidad y fuerza probativa*, in *Rivista española de Derecho canónico*, VIII (1953), 311ss.; P. FUMAGALLI, *De casibus exceptis in Causis matrimonialibus*, Milano, 1941, 3; 61-63.

139 Cfr. F. ROBERTI, *De Processibus*, 98; M. CONTE A CORONATA, *Institutiones*, 279. In particolare la Canonistica spagnola evidenziava come l'autenticità corrispondesse alla veracità del documento (cfr. C. DE DIEGO-LORA, *Naturaleza y supuesto documental del Proceso "in casibus specialibus"*, in *Ius canonicum*, XIV [1974], 208-235), conformemente al senso che tale termine assumeva nell'Art. 159 §2 dell'Istruzione: SACRA CONGREGATIO DE DISCIPLINA SACRAMENTORUM, *Instructio servanda a Tribunalis diocesanis in pretractandis Causis de nullitate Matrimonium: Provida Mater Ecclesia*, in *AAS*, XXVIII [1936], 344). Parallelamente la dottrina italiana ha sottolineato come attraverso le attribuzioni della certezza e dell'autenticità il Legislatore canonico avesse inteso qualificare un documento sufficiente di per sé a dimostrare positivamente e con immediata evidenza l'effettiva esistenza di un Titolo riferibile ad uno o ad entrambi i soggetti del cui Matrimonio si dovesse affermare la nullità, una nullità a sua volta notoria (cfr. P.A. BONNET, *Il Giudizio*, 123-124, 127).

suo contenuto quanto sulle formalità esterne a garanzia dell'attendibilità di quest'ultimo¹⁴⁰.

Nella disciplina prevista dal Codice vigente per l'attuazione del Processo documentale, abbandonato il vecchio requisito in base al quale il documento doveva essere certo ed autentico, si parla di un documento che deve presentarsi come vero, manifestante il vizio di nullità che si allega e con la forza sufficiente a far sì che nel Giudice si possa formare la certezza morale necessaria al fine dell'emanazione della Sentenza di nullità¹⁴¹. In definitiva la disciplina codicistica stabilisce che il documento rappresenti una vera Prova documentale certificativa della nullità matrimoniale che ad esso si attribuisce, esigendo che a tale documento non si possa opporre alcuna obiezione né eccezione¹⁴².

Pertanto, al fine di dare inizio a tale Procedimento speciale non serve la cosiddetta Prova documentale apparente, quando la stessa o non rappresenta una Prova precostituita e disponibile nel momento stesso della Petizione, o si tratta di una Prova documentale falsificata. Neppure servono le Dichiarazioni testimoniali precostituite in quanto tali elementi esibiti come documenti non sono autentici mezzi probatori, ma piuttosto i fatti storici in essi presenti necessitano dei mezzi istruttori che li rilevino e li dimostrino al Giudice durante il Processo¹⁴³.

140 In particolare il documento non doveva presentare cancellature, interpolazioni, correzioni, abrasioni o qualunque altro elemento che potesse far sorgere sospetti, dubbi, perplessità sulla sua certezza ed autenticità, né, per la stessa ragione, essere intrinsecamente contraddittorio o presentare discordanze con gli originali o con le registrazioni in base alle quali era stato formato (cfr. *ivi*, 135 e C. DE DIEGO-LORA, *Consideraciones sobre el Proceso "in casibus specialibus"*, in *Ius canonicum*, XXI [1981], 309-383).

141 Cfr. F. PONCE GALLÉN, *El Proceso documental, la ejecución de la Sentencia y las costas procesales*, in R. RODRÍGUEZ-OCAÑA - J. SEDANO (curr.), *Procesos de nulidad matrimonial. La Instrucción Dignitas Connubii*. Actas del XXIV Curso de Actualización en Derecho canónico de la Facultad de Derecho canónico (Pamplona, 24-26 octubre 2005), 2 ed., Pamplona, 2007, 307-308. Come afferma in dottrina il Panizo Orallo, il documento non è un mero elemento probatorio, bensì un vero e proprio presupposto processuale, la base su cui poggia la richiesta attorea (cfr. F. PONCE GALLÉN, *El Proceso documental*, 136 e C. DE DIEGO-LORA, *Naturaleza*, 252ss.).

142 Le caratteristiche della certezza, dell'autenticità e della genuinità del documento dovevano, in concreto, essere valutate dal Giudice dinanzi al quale si apriva il Processo documentale, secondo il principio della libera valutazione della Prova, proprio per questa ragione nel Codice vigente si parla soltanto di un documento a cui non si possa opporre alcuna obiezione né eccezione (cfr. Can. 1686 e C. DE DIEGO-LORA, *El Proceso documental del nuevo Codex Iuris canonici*, in *Ius canonicum*, XXIII [1983] 668).

143 Cfr. L. DEL AMO, *Valoración de los Testimonios en el Proceso canónico*, Salamanca, 1969, 152. Ugualmente la Confessione della parte interessata quando la stessa viene presentata in forma di documento, poiché essa può qualificarsi solo come Confessione extragiudiziale, ed anche nel caso in cui tali tipi di Confessione siano raccolte in un documento probabilmente pubblico, comunque non potranno costituire la base del Processo documentale (cfr. S. PANIZO ORALLO, *El proceso*, 141; L. DEL AMO, *Los informes en las Causas matrimoniales*, in *Revista española de Derecho canónico*, XXIX [1972], 323.). La dottrina spagnola osserva come alcune informazioni inizialmente non rispondano strettamente all'esigenza di una vera Prova documentale precostituita, nonostante si rilevi

Si può, allora, comprendere come l'ambito di applicazione della Procedura relativa al Processo documentale si determini anzitutto attraverso un generale modo di essere delle Cause di nullità matrimoniali le quali, poggiando sull'evidenza documentale, si ripercuotono sul *Petitum*, configurandolo non più come mera nullità, bensì come nullità qualificata con le peculiarità sancite dalla Normativa che regola la suddetta Procedura speciale¹⁴⁴.

7. SCRITTURE PUBBLICHE E PRIVATE NELL'ISTRUZIONE *DIGNITAS CONNUBII*

La Normativa codicistica in genere e quella relativa alla Prova documentale in specie è integrata dal contenuto degli Articoli dell'Istruzione *Dignitas Conubii*, emanata nel 2005 dal Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, che rappresenta una sorta di *vademecum* per chi opera all'interno dei Tribunali ecclesiastici¹⁴⁵.

La suddetta Istruzione nel suo stesso titolo qualifica espressamente la propria funzione, cioè quella di coadiuvare gli operatori del Diritto canonico nell'applicazione dei Canoni processuali, particolarmente di quelli che riguardano le Cause sullo stato delle persone e che attengono al bene pubblico, alle Cause di nullità matrimoniali¹⁴⁶.

Per quel che concerne la Prova documentale, dal contenuto del Can. 1540 l'Istruzione *Dignitas Conubii* fa derivare la disciplina che regola la fattispecie di documento privato autenticato dal Notaio: l'Art. 185 §2 prescrive che tale autenticazione, pur essendo pubblica, non rende pubblico il documento privato¹⁴⁷. Partendo da ciò, e basandosi anche sul concetto di Prova precostituita elaborato dalla dottrina e dalla prassi giurisprudenziale, l'Istruzione fa discendere la disciplina della Prova documentale ed in particolare, nel caso dell'Art. 185 §3, afferma che un documento espressamente predisposto per provare la nullità del Matrimonio assume il valore di docu-

come possano contenere testimonianze certificative di fatti o avvenimenti (cfr. C. DE DIEGO-LORA, *Naturaliza*, 277-278).

144 Cfr. P.A. BONNET, *Il Processo documentale (Artt. 295-299)*, in P.A. BONNET - L. LOSCHIAVO (CUR.), *Forme stragiudiziali o straordinarie di risoluzione delle controversie nel Diritto comune e nel Diritto canonico*. Atti del Convegno di studi, Teramo, 21-22 aprile 2004, Napoli, 2008, 23-27.

145 Per approfondimenti, cfr. G.P. MONTINI, *L'Istruzione Dignitas Conubii nella gerarchia delle Fonti*, in *Periodica*, XCIV (2005), 430ss.; J.I. ARRIETA, *L'Istruzione Dignitas Conubii nella dinamica delle Cause matrimoniali*, Venezia, 2006.

146 Sull'Istruzione *Dignitas Conubii*, cfr. G.P. MONTINI, *L'Istruzione Dignitas Conubii sui Processi di nullità matrimoniale. Una introduzione*, in *Quaderni di Diritto ecclesiale*, 18 (2005), 343-363.

147 «*Documenti privati authenticatio, a Notario servatis facta, est quidem publica, sed ipsum documentum manet privatum*». *Dignitas Conubii*, Art. 185 §2.

mento privato, e non può acquisire carattere di documento pubblico se non quando questo sia depositato davanti al Notaio¹⁴⁸. Da notare come l'Istruzione non espliciti il valore probatorio dell'Atto stesso, ma semplicemente affermi che esso abbia valore probatorio: spetterà al Giudice valutarne il contenuto. Così come spetterà sempre al Giudice stabilire quale forza probatoria debbano avere i documenti precostituiti dalle parti prima del Matrimonio in tempo non sospetto, stante il fatto che questi hanno lo stesso peso probatorio dei documenti privati e dovendo esaminare con grande attenzione le circostanze e l'epoca in cui sono stati redatti (Art. 186 §§1, 2)¹⁴⁹. Sempre basandosi sulla disciplina stabilita dal *Codex* al Can. 1544 in tema di documenti originali ed in copia, la *Dignitas Connubii* completa la Normativa attraverso l'Art. 190, in cui dopo aver affermato che i documenti non hanno forza probatoria in Giudizio se non sono presentati in originale o in esemplari autenticati e depositati presso la Cancelleria del Tribunale, conclude con tale inciso: «*ut a Iudice, Defensore vinculi et partibus earumque Advocatis examinari possint*»¹⁵⁰.

Proprio sulle scritture private la *Dignitas Connubii* introduce un'importante novità rispetto al *Codex*, in armonia con la prassi rotale: mediante l'Art. 185 §§2-3, infatti, l'Istruzione stabilisce la natura privata dei documenti scritti dalle parti, pure se autenticati e depositati presso un Notaio. Sempre innovativa è, poi, la disciplina degli scritti anonimi (Art. 188) definiti semplicemente come "indizi": essi possono essere utilizzati come Prove solo se riferiscono fatti provati anche da altre fonti. In tutti questi casi non sono ammissibili ai fini del Processo documentale.

Per quel che riguarda i documenti pubblici civili, questi sono di grande importanza nel Processo di nullità del Matrimonio e possono costituire

148 «*In Causis nullitatis Matrimonii quodvis scriptum, consulto ad Matrimonii nullitatem probandam præconstitutum, tantummodo privati documenti vim probandi obtinet, etiamsi apud publicum notarium depositum sit*». *Dignitas Connubii*, Art. 185 §3.

149 In proposito, cfr. F. GIL DE LAS HERAS, *Las Pruebas, las Causas incidentales, la publicación y la conclusión de la Causa en la Instrucción Dignitas Connubii*, in R. RODRÍGUEZ-OCAÑA - J. SEDANO (curr.), *Procesos de nulidad matrimonial. La Instrucción Dignitas Connubii*. Actas del XXIV Curso de Actualización en Derecho canónico de la Facultad de Derecho canónico (Pamplona, 24-26 octubre 2005), 2 ed., Pamplona, 2007, 221-222.

150 Sul tema della Prova documentale nell'Istruzione, cfr. AND. D'AURIA, *La Prova per documenti (Dignitas Connubii, Artt. 183-192)*, in P.A. BONNET - C. GULLO (edd.), *Il Giudizio di nullità matrimoniale dopo l'Istruzione "Dignitas Connubii". Parte terza. La parte dinamica del Processo*, coll. *Studi giuridici*, n. LXXVII, Città del Vaticano, 2008, 361-370 e da ultimo P.A. BONNET, *Le Prove nel Giudizio ecclesiale*, in *Periodica*, XCIII (2009), 417-420; sul tema della valutazione delle Prove in base alla Normativa contenuta nell'Istruzione, cfr. A. STANKIEWICZ, *Valutazione delle Prove secondo l'Istruzione*, in J.I. ARRIETA (cur.), *L'Istruzione Dignitas Connubii nella dinamica delle Cause matrimoniali*, Venezia, 2006, 71-81.

dei documenti idonei per avviare il Processo documentale a norma dell'Art. 295 dell'*Instructio* (cfr. Can. 1686) –in cui si specifica che il Processo documentale si svolge intorno a tre ipotesi, cioè gli Impedimenti dirimenti, il difetto di Forma canonica e la carenza di validità del Mandato procuratorio– al contrario, per provare la nullità matrimoniale, nel Processo documentale, non sono in alcun modo ammissibili Dichiarazioni private precostituite prima delle nozze: esse costituirebbero sempre un documento privato, sebbene firmato, sigillato dal pubblico Notaio e conservato nel suo archivio, il che non garantirebbe la verità estrinseca del documento, ma solamente l'identità della persona, il luogo e la data del rilascio. Inoltre, anche le lettere private scritte da uno dei coniugi in tempo non sospetto e consegnate come originali non servono come base per il Processo documentale. Queste possono invece avere grande rilevanza nel Processo ordinario di nullità matrimoniale se riconosciute dalle parti come proprie, ed in tal caso avrebbero il valore di Dichiarazioni extragiudiziali rilasciate in tempo non sospetto, cioè prima di aver pensato di introdurre la Causa.

8. RIFLESSIONI CONCLUSIVE

Il passaggio della carta all'*instrumentum* segna l'importante traguardo che il *Notarius* o *Tabellio* raggiunge intorno al XII secolo, quando si consolida la capacità di attribuire autonomamente *publica fides* al documento rogato indipendentemente dalla presenza di un Giudice o di elementi formali in via di sparizione, come la *subscriptio auctoris* e la *roboratio Testium*¹⁵¹. A tale passaggio cruciale nella storia del Diritto ha dato un contributo fondamentale la rinnovata *Scientia Iuris* dei giuristi italiani medievali, sulla base delle cui valutazioni si avranno nuovi importanti sviluppi anche sotto il profilo della Legislazione attraverso il fenomeno della redazione degli Statuti comunali.

Le elaborazioni effettuate in tema probatorio dalla dottrina e dalla prassi di Diritto comune sono alla base della Normativa codicistica ottocentesca, poiché sebbene la codificazione napoleonica e, conseguentemente, quelle dell'Italia preunitaria, segnano nettamente il distacco dal sistema dello *Ius commune*, proprio in ambito probatorio l'esperienza francese fa tesoro del

151 Sul fondamentale passaggio che interessa la documentazione notarile medievale che viene ad assumere, con l'*instrumentum*, una forma più evoluta, espressione dell'acquisizione da parte del Notaio della piena potestà certificativa intesa come *publica fides* autonoma, cfr. G. COSTAMAGNA, *Dalla "charta" all'"instrumentum"*, in CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, *Notariato medievale bolognese*. Tomo 2, Atti di un convegno (febbraio 1976), II, Roma, 1977, 7-26.

contributo dato dalla *Scientia Iuris* medievale alla predisposizione della Normativa riguardante la definizione, la funzione ed il valore processuale della Prova documentale. Pertanto l'imporsi, durante l'epoca moderna, dell'atto scritto come mezzo probatorio di primaria rilevanza, rende ancor più evidente la peculiarità del documento di poter essere una Prova precostituita dalle parti, che evitano in tal modo di dover ricorrere a dei mezzi più aleatori, come la Testimonianza¹⁵².

Se, dunque, l'attività dei codificatori degli Stati ottocenteschi da un lato lascia emergere il profilo della Prova documentale quale Prova precostituita, dall'altro riesce contemporaneamente a dare un impulso all'iniziativa codificatoria della Chiesa fra la fine del XIX e gli inizi del XX secolo.

In questo ambito la disciplina relativa alla Prova documentale risulta profondamente intrisa dei concetti e dei principi elaborati dalla decretalistica. Ciò risulta particolarmente evidente dall'esame della disciplina relativa al Processo documentale di nullità matrimoniale, poiché tanto tale Procedimento quanto il Processo sommario elaborato dalle Decretali pontificie di Clemente V appaiono legati alla nozione di *notorium facti* elaborata dalla dottrina di Diritto comune e ricollegabili alla tradizione canonica dell'*evidentia rei*¹⁵³.

152 L'affacciarsi ed il consolidarsi sulla scena processuale del documento con efficacia probatoria assoluta fino a Querela di falso e, dunque, avente funzione di Prova precostituita, ha inevitabilmente frammentato "l'unità concettuale delle Prove" e distinto le stesse in costituite e costituenti (cfr. V. CRESCENZI, *Per la storia*, 218-219).

153 Tale rito, la cui evoluzione si deve alla Legislazione pontificia che fin dal XII secolo aveva tentato di eliminare dal Foro ecclesiastico le formalità superflue e gli abusi commessi a danno della giustizia, si basava su un Procedimento che si denominò "*planario*" o "*sommario*", mediante il quale le controversie si risolvevano "*simpliciter et de plano, sine figura Iudicii, absque Iudiciorum strepitu*" ed era applicato a svariate fattispecie fra cui quella matrimoniale (sulle peculiarità del Processo sommario, cfr. P. DEL GIUDICE, *Storia della Procedura*, in A. PERTILE, *Storia del Diritto italiano dalla caduta dell'Impero Romano alla codificazione*, IV-I, Torino, 1900, 127-139; CH. LEFEBVRE, *Les origines romaines de la Procédure sommaire aux XII et XIII s.*, in *Ephemerides Iuris canonici*, XII [1956], 149-197; A. PADOA SCHIOPPA, *Storia del Diritto in Europa*, Bologna, 2007, 139ss.; sul ruolo e sulla rilevanza rivestiti dalla Prova documentale nel Processo matrimoniale, cfr. G. MINNUCCI, "*Simpliciter et de plano, ac sine strepitu et figura Iudicii*". *Il Processo di nullità matrimoniale vertente fra Giorgio Zaccarotto e Maddalena di Sicilia (Padova e Venezia 1455-1458): una lettura storico-giuridica*, in S. SEIDEL MENCHI - D. QUAGLIONI (CURT.), *Matrimoni in dubbio. Unioni controverse e nozze clandestine in Italia dal XIV al XVIII secolo*, coll. *I Processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani*, II, Bologna, 2001, 175-197). La Decretale "*Dispendiosam*" (cfr. *Clem.* 2.1.2) indicò un gruppo di Cause, individuate per la materia trattata, per le quali il Pontefice rimetteva al Giudice la facoltà di adottare la Procedura sommaria, mentre nella successiva "*Sæpe*" (cfr. *Clem.* 5.11.2) è presente un prezioso accenno alla Prova documentale in quanto si specifica quali strumenti probatori possano essere presentati in Giudizio dalle parti in Causa e, conseguentemente, attraverso quali modalità gli *instrumenta* possano essere sottoposti alla valutazione del Giudice (sulla Costituzione clementina "*Sæpe*" ed in particolare sul problema della sua datazione, cfr. S. KUTTNER, *The date of the Constitution Sæpe, the vatican manuscripts, and the roman edition of the Clementines*, in *Mélanges Eugène Tisserant*, IV, Città del Vaticano, 1964, 432ss.). Sulla distinzione elaborata dalla

In entrambe le Procedure il fatto che una cosa risulti universalmente evidente comporta la conseguenza che non la si possa in sé negare, proprio perché la certezza deriva da un'evidenza obiettiva, che a sua volta porrebbe in mala fede coloro i quali si ostinassero a non volerla riconoscere. Più precisamente, si può constatare come le peculiarità del Processo documentale –in cui risulta evidente la presenza di un aspetto formale, senza dubbio di tipo giudiziario come stabilito dalla stessa disciplina codicistica, e di un aspetto sostanziale legato, invece, ad una funzione di tipo amministrativo– ricordino da vicino il rito sommario nella forma del Processo esecutivo basato sulla presentazione in Giudizio di un documento facente piena fede, pur con le dovute differenze data la materia trattata, ossia nullità del vincolo matrimoniale nel primo, inadempimento di un'Obbligazione pecuniaria nel secondo¹⁵⁴.

Il legame con la tradizione in genere e con lo *Ius Decretalium* in specie emerge, poi, dalla stessa definizione di Prova mantenuta nel vigente *Codex Iuris canonici*, in cui a prevalere risulta il carattere argomentativo derivante dal concetto classico della Prova come *argumentum*, cioè come mezzo di persuasione del Giudice, aspetto che si basa sulla “*ratio probabilis*” del giudizio e sulla scelta assiologica dell’*id quod plerumque accidit*¹⁵⁵. La dottrina canonistica, inoltre, ispirandosi a quella civilistica, ha individuato nella nozione stessa di Prova anche il suo aspetto dimostrativo, ossia la sua funzione di accertamento di un fatto controverso mediante l'utilizzo dei criteri del sillogismo probatorio¹⁵⁶.

Il merito di aver messo in luce quest'ultimo aspetto va attribuito anche alla Giurisprudenza rotale che, attingendo alla dottrina di Diritto comune, ha sottolineato da un lato come l'efficacia delle scritture private sia *contra scribentem*, dall'altro come, salvo i casi in cui non venga riconosciuta dalla persona contro cui è prodotta, gli effetti scaturenti dal documento privato sono certi solo se corroborati dagli *adminicula*, come la *Recognitio per Testes*, cui consegue la presenza di una Prova che si costruisce davanti all'Organo giudicante attraverso l'interagire della scrittura e della Testimonianza¹⁵⁷. Al contra-

dottrina tra *notorium Iuris*, *notorium facti* e *notorium præsumptionis*, cfr. P.A. BONNET, *Il Giudizio*, 69ss.

154 Cfr. *ivi*, 75-76.

155 Cfr. A. BUCCI, *Diritto della Chiesa e Diritto dello Stato nel divenire dell'Atto processuale. Un approccio storico giuridico alle attuali prospettive*, Roma, 2003, 53.

156 Cfr. *ivi*, 54 e D. HORAK, *La Prova*, 45.

157 Cfr. V. CRESCENZI, *Per la storia*, 222-223. Sulla presenza di un valore legale vincolante ed incontrovertibile assegnato al documento pubblico facente *ex lute plena Probatio* nell'ambito dell'Istruzione

rio, per quel che concerne le scritture pubbliche, le quali fanno *plena Probatio*, la Giurisprudenza rotale pre e postcodicistica ha focalizzato l'attenzione sul valore probatorio da assegnare al *publicum instrumentum*, evidenziando come la natura pubblica del documento dipenda dall'Autorità pubblica da cui proviene, facendo emergere la relazione esistente fra il documento in sé e l'atto documentato e tracciando la netta distinzione intercorrente fra documenti costitutivi e documenti certificativi.

La particolare forza probatoria di cui la scrittura pubblica gode ha indotto la Giurisprudenza rotale ad analizzare il rapporto esistente tra la Prova documentale e la Prova testimoniale, sottolineando come l'*instrumentum publicum* sia *Probatio probata* e, dunque, prevalente in Giudizio rispetto alla Prova fornita per mezzo di Testimoni. La scelta del Legislatore di anteporla nel *Codex* vigente alla Prova testimoniale dipende dal fatto che, dal punto di vista dottrinale, si è arrivati alla conclusione che i documenti scritti offrano maggiore garanzia di esattezza e di credibilità rispetto alla Prova testimoniale che, dipendendo dalla memoria umana, risulta di per sé meno affidabile. Tale innovazione è stata anche favorita dalle diverse condizioni culturali che hanno accompagnato la gestazione dell'attuale Codice ed ha avuto come principale conseguenza l'elaborazione di una disciplina codicistica che sembra non seguire la tradizione canonica –la quale, almeno sino all'elaborazione del *Codex* piano-benedettino, sembra preporre la Prova testimoniale a quella documentale sulla scorta degli insegnamenti evangelici¹⁵⁸– dimostrando invece di recepire l'influsso proveniente dal Diritto civile. Ciò non implica, tuttavia, il ridimensionamento dell'importanza rivestita dalle Testimonianze che, specie nei Processi di nullità matrimoniale, vengono ampiamente utilizzate¹⁵⁹.

probatoria del Processo di nullità matrimoniale e su come ciò dimostri che la transazione dall'antico sistema delle Prove legali a quello ispirato al criterio della libera valutazione giudiziale delle Prove non sia avvenuto in maniera completa, cfr. A. ERRERA, *La Procedura dei Tribunali ecclesiastici in materia matrimoniale: cenni di una evoluzione storica*, in A. PADOA SCHIOPPA - G. DI RENZO VILLATA - G.P. MASSETTO (curr.), *Amicitiae pignus. Studi in ricordo di Adriano Cavanna*, II, Milano, 2003, 965-995.

- 158 «*Si autem peccaverit in te frater tuus, vade, et corripue eum inter te, et ipsum solum: si te audierit, lucratus erit fratrem tuum: si autem te non audierit, adhibe tecum adhuc unum, vel duos, ut in ore duorum, vel trium testium stet omne verbum*» (Mt, 18, 15-16). Sulla base delle Sacre Scritture, diverse Norme contenute nelle Decretali pontificie danno rilievo alla Prova testimoniale, preferendola in talune circostanze a quella documentale: «*etsi secundum legitimas sanctiones eandem vim obtineant instrumentorum fides et Depositiones Testium in Litibus exercendis, non tamen quodlibet instrumentum tanti debet esse momenti, ut trium vel plurium idoneorum depositionibus præferantur*» (X, 2, 22, 10).
- 159 Can. 1547: «*Probatio per Testes in quibuslibet Causis admittitur, sub Iudicis moderatione*». Sul punto, cfr. P.A. BONNET, «Testimoni e Testimonianza (Diritto canonico)», in *Enciclopedia del Diritto*, XLIV, Milano, 1992, 518. Sulla Prova testimoniale nel CIC del 1917, cfr. D. FALTIN, *De Probatione*

Del resto la stessa collocazione della Prova documentale nel Codice del 1917, pur dando l'impressione di apparente diffidenza nei riguardi degli scritti con relativa preferenza nei confronti della Prova testimoniale, ampiamente disciplinata nel Capo II, è in realtà frutto delle condizioni culturali che ne hanno accompagnato l'elaborazione e non pare, pertanto, riferirsi ad una volontà del Legislatore di realizzare una gerarchia degli strumenti probatori¹⁶⁰.

Indipendentemente da ogni discorso relativo alla supremazia di un mezzo di prova rispetto all'altro, tema sul quale si sono scontrate generazioni di civilisti e di canonisti nel corso di diversi secoli, la Prova documentale, così come quella testimoniale, si colloca pur sempre in un Processo che è espressione di un Ordinamento il cui principio "costituzionale" è rappresentato dalla *ratio peccati vitandi* e dalla *salus animarum*, alla quale i Giudici devono sempre fare riferimento nella valutazione degli elementi probatori ai fini della decisione delle Cause.

per Testes, in *Laurentianum*, II (1961), 406-416; sul significato della Prova testimoniale nella Chiesa di Età altomedievale, cfr. L. LOSCHIAVO, *Il ruolo dei Testimoni e la formazione dell'Ordo iudiciarius canonico tra VII e IX secolo*, in F. ZANCHINI (cur.), *Solvere et ligare. Prospettive di soluzione giudiziale e stragiudiziale dei conflitti*, I, Milano, 2005, 115-149.

160 Cfr. F. ROBERTI, *De Processibus*, 94. In particolare sul valore della Prova testimoniale nel Codice del 1917, cfr. J. BERNHARD, *La valeur probatoire du Témoignage dans la Procédure canonique*, in *Revue de Droit canonique*, X (1960), 27-47.

III. ARGUMENTA

Nuove competenze della Rota Romana in seguito al *motu proprio* “*Quærit Semper*”

GRZEGORZ ERLEBACH

- SOMMARIO** Introduzione. 1. Presentazione del *motu proprio* “*Quærit Semper*”.
2. Il soggetto delle nuove competenze. 3. Le competenze dell’UARR.
4. Possibili sviluppi futuri.
- SUMMARY** *Introduction. 1. Presentation of the motu proprio* “*Quærit Semper*”.
2. The subject of new competences. 3. The competences of the UARR.
4. Possible future developments.

INTRODUZIONE¹

Con il m.p. *Quærit Semper* (di seguito abbreviato in: “*QS*”) del 30 agosto 2011² il santo Padre, Benedetto XVI, ha trasferito dalla Congregazione per il Culto divino e la Disciplina dei Sacramenti (di seguito: “CCDDS”) al Tribunale della Rota Romana le competenze, esercitate dalla Curia Romana, nei Procedimenti volti ad ottenere la Dispensa pontificia dal Matrimonio non consumato come anche nelle Cause per la dichiarazione di nullità della sacra Ordinazione. Tale passaggio ha suscitato molta attenzione da parte degli studiosi del Diritto canonico e degli operatori del Foro canonico. Diverse sono le domande che si pongono riguardo alle ragioni sottostanti a questo passaggio,

1 Testo revisionato della relazione tenuta il 22 agosto 2012 a Spišská Kapitula (Slovacchia) al Simposio organizzato dall’Associazione Canonistica Slovaca.

2 Cfr. BENEDICTUS PP. XVI, Litteræ apostolicæ motu proprio datæ quibus Constitutio apostolica Pastor Bonus immutatur atque quædam competentiæ a Congregatione de Cultu divino et Disciplina Sacramentorum ad novum Officium de Processibus Dispensationis super Matrimonio rato et non consummato ac Causis nullitatis sacre Ordinationis, apud Tribunal Rotæ Romanæ constitutum, transferuntur: *Quærit Semper*, in *AAS*, CIII (2011), 569-571.

ma soprattutto circa il nuovo assetto della Rota Romana ed eventuali conseguenze del detto cambiamento. Cercheremo ora di riflettere su questo passaggio di competenze.

1. PRESENTAZIONE DEL *MOTU PROPRIO* “*QUÆRIT SEMPER*”

Dal punto di vista formale, il documento con il quale il Papa Benedetto XVI ha provveduto allo spostamento di determinate competenze dalla CCDDS alla Rota Romana –il soggetto di tali competenze sarà precisato *infra-*, è un *motu proprio*, intitolato “*Quærit Semper*”, firmato dal santo Padre a Castel Gandolfo il 30 agosto 2011 e pubblicato ne *L’Osservatore romano* del 28 settembre 2011³. Tale documento è entrato in vigore il 1° ottobre 2011. Il testo latino di *QS* è stato pubblicato nel fascicolo n. 9 degli *Acta Apostolicæ Sedis* datato 2 settembre 2011, al tempo non ancora distribuito.

Non desta meraviglia alcuna la scelta del tipo di documento. È diventato, infatti, usuale che gli interventi pontifici di una certa consistenza normativa, specie se comportino una modifica dell’esistente assetto normativo, vengano attuati con un *motu proprio*, nonostante nel caso del *QS* risulti dallo stesso documento che il sommo Pontefice abbia agito non d’iniziativa propria bensì in seguito alla proposta del Prefetto della CCDDS.

Alcuni autori si sono soffermati sulla modalità di promulgazione del detto *motu proprio*, sia riguardo alla scelta del luogo della pubblicazione sia per quanto concerne la data di entrata in vigore del *QS*⁴. Tuttavia si tratta di una peculiarità relativa. Sotto il profilo della Legge ecclesiastica universale, il Can. 8 §1 CIC⁵ richiede che le Leggi ecclesiastiche siano pubblicate di regola negli *Acta Apostolicæ Sedis*. Nel nostro caso, però, è difficile parlare di una Legge universale *stricto sensu* perché i diretti destinatari del documento pontificio sono la CCDDS e la Rota Romana, mentre le Chiese locali ne sono solo i destinatari indiretti.

3 Cfr. *Alla Rota Romana nuove competenze in materia di Matrimonio e Ordinazione*, in *L’Osservatore romano*, CLI (2011), n. 223, 28 settembre, 7; in tale sede è stata pubblicata sia la versione latina del *QS*, sia la sua traduzione in lingua italiana. Quest’ultimo testo sarà utilizzato qui per le citazioni della versione italiana.

4 Cfr. R. RODRÍGUEZ CHACÓN, *Quærit Semper. ¿Nuevas competencias para el Tribunal de la Rota Romana?*, in *Revista general de Derecho canónico y Derecho eclesiástico del Estado*, XXVIII (2012), 24-29 (estratto).

5 Di seguito, citando i Canonì, sarà inteso il CIC 1983, se non specificato diversamente.

Di poco rilievo appare anche la questione della data di entrata in vigore del *QS* poiché lo stesso Can. 8 permette che il Legislatore possa fissare una più breve *vacatio Legis*. Ciò nonostante legittima è una certa perplessità di fronte al fatto che per la pubblicazione ne *L'Osservatore romano* di un documento pontificio sia stato impiegato quasi un mese. Tale circostanza diventa ancora più stridente se si tiene conto che il Papa ha disposto la sua entrata in vigore dal 1° ottobre 2011, mentre il *motu proprio* in questione è stato pubblicato appena tre giorni prima. Tutto ciò, però, non ha sortito apprezzabili conseguenze pratiche, visto che i Dicasteri interessati erano evidentemente a conoscenza del detto Provvedimento. In via del tutto marginale tale circostanza potrebbe occasionare una riflessione sull'effettiva consistenza della regola fissata nel Can. 8 §1, visto che gli *Acta Apostolicæ Sedis* svolgono sempre più una funzione documentativa⁶, mentre è *L'Osservatore romano* lo strumento di pubblicazione più tempestiva e di maggiore efficacia divulgativa.

Il corpo del m.p. *Quærit Semper* è composto da un'Introduzione e da quattro Articoli.

L'*Introduzione* è assai ampia; in realtà occupa quasi lo stesso spazio degli Articoli che seguono. In primo luogo sono stati dedicati tre capoversi per indicare la ragione remota del Provvedimento. Tale *ratio* può essere riassunta nella necessità e nella prassi di adeguare la struttura degli Organi della Santa Sede alle esigenze pastorali che man mano emergono nel corso dei tempi. Di seguito è stata indicata la *causa proxima* che ha indotto al passaggio delle competenze. Il quarto capoverso dell'Introduzione dichiara, infatti, quanto segue:

«nelle presenti circostanze è parso conveniente che la Congregazione per il Culto divino e la Disciplina dei Sacramenti si dedichi principalmente a dare nuovo impulso alla promozione della sacra Liturgia nella Chiesa, secondo il rinnovamento voluto dal Concilio Vaticano II a partire dalla Costituzione *Sacrosanctum Concilium*».

L'accento è posto ovviamente non sulle esigenze derivanti dalla Costituzione conciliare *Sacrosanctum Concilium*⁷ –molti anni sono ormai passati

6 Di solito passano alcuni mesi dall'emissione di un determinato documento fino all'effettiva pubblicazione del fascicolo degli *Acta Apostolicæ Sedis* nel quale tale documento è inserito.

7 Cfr. CONCILIUM ŒCUMENICUM VATICANUM II, Constitutio de sacra Liturgia: *Sacrosanctum Concilium*, in *AAS*, LVI (1964), 97-138.

dal *Vaticanum II* durante i quali la CCDDS ha saputo svolgere bene il suo ministero nella materia oggetto di passaggio—, bensì sull'opportunità che «si dedichi principalmente a dare nuovo impulso alla promozione della sacra Liturgia».

Ben note sono le alterne veci dei due rami della CCDDS (uno relativo al Culto divino, un altro pertinente alla Disciplina dei Sacramenti), talvolta disgiunti, ma attualmente uniti. Sembra che al giorno d'oggi prevalgano le esigenze relative al primo ramo. Comunque sia, è facile comprendere che il carico di lavoro, che richiedono i Procedimenti *super rato et non consummato*, ricadeva non solo sul personale addetto, ben specializzato e dedicato a questo campo specifico, ma coinvolgeva anche i Superiori nella Congregazione, ai quali si richiedeva di saper affrontare un campo vasto e variegato di competenze della Congregazione. Tale onere, nel caso della preparazione degli Atti previ alla concessione della Dispensa pontificia dal Matrimonio non consumato, è ulteriormente aggravato dal numero di queste pratiche, che per natura loro sono particolarmente delicate sia per ragioni intrinseche (sotto il profilo del giudizio sull'esistenza dei requisiti per la concessione della Dispensa pontificia) sia per ragioni estrinseche del servizio, che richiede molta responsabilità nei confronti del santo Padre.

Fatta questa nutrita premessa, il *QS* entra immediatamente *in medias res*. Nel quinto capoverso il Papa dichiara quanto segue:

«pertanto ho ritenuto opportuno trasferire ad un nuovo Ufficio costituito presso il Tribunale della Rota Romana la competenza di trattare i Procedimenti per la concessione della Dispensa dal Matrimonio rato e non consumato e le Cause di nullità della sacra Ordinazione».

Questo è il nocciolo del Provvedimento, manifestato nei suoi termini essenziali. I quattro Articoli che seguono costituiscono solo la sua attuazione tecnica.

Comunque sia, l'ultimo capoverso della parte introduttiva menziona la partecipazione di alcuni Organi della Santa Sede che in vario modo hanno contribuito a questa decisione, e cioè: la proposta del Prefetto della Congregazione per il Culto divino e la Disciplina dei Sacramenti, il parere favorevole del Decano del Tribunale della Rota Romana, nonché i pareri del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e del Pontificio Consiglio per i Testi legislativi.

Sulla base di tali premesse seguono quattro Articoli.

Il *primo* abolisce gli Articoli 67 e 68 della Costituzione apostolica *Pastor Bonus* (di seguito: “*PB*”)⁸. L’Art. 67 *PB* diceva:

«spetta a [CCDDS] di giudicare circa il fatto della non consumazione del Matrimonio e circa l’esistenza di una giusta causa per concedere la Dispensa. Perciò, essa riceve tutti gli Atti insieme col voto del Vescovo e con le osservazioni del Difensore del vincolo, pondera attentamente, secondo la speciale Procedura, la supplica volta ad ottenere la Dispensa, e, verificandosene i requisiti, la sottopone al sommo Pontefice».

Invece l’Art. 68 *PB* stabiliva: «essa è anche competente a trattare, a norma del Diritto, le Cause di invalidità della sacra Ordinazione». In questo modo vengono tolte alla CCDDS le due competenze che le erano state attribuite dalla *Pastor Bonus*.

Il *secondo* Articolo di *QS* modifica l’Art. 126 *PB* in questo modo: quest’ultimo Articolo diventa il §1 dell’Articolo nuovo. Inoltre, il *QS* introduce due nuovi paragrafi. La prima frase del nuovo Art. 126 §2 *PB* stabilisce:

«presso questo Tribunale è costituito un Ufficio al quale compete giudicare circa il fatto della non consumazione del Matrimonio e circa l’esistenza di una giusta causa per concedere la Dispensa»⁹.

La seconda frase dell’Art. 126 §2 *PB* riprende la seconda frase dell’Art. 67 *PB*¹⁰, apportando solo un adattamento di natura grammaticale ed una leggera modifica¹¹. Ciò significa che il modo di procedere dell’Ufficio rotale dovrebbe corrispondere esattamente a quello utilizzato finora presso la CCDDS. Il condizionale è, però, d’obbligo perché ai tre Superiori nella CCDDS (Prefetto, Segretario e Sottosegretario) corrisponde un solo Superiore nella Rota¹² (il Decano)¹³.

8 Cfr. IOANNES PAULUS PP. II, Constitutio apostolica de Romana Curia: *Pastor Bonus*, in *AAS*, LXXX (1988), 841-934.

9 In questo modo è stata ripresa e adattata la prima frase dell’Art. 67 *PB*.

10 E esso stabiliva: «perciò, essa riceve tutti gli Atti insieme col voto del Vescovo e con le osservazioni del Difensore del vincolo, pondera attentamente, secondo la speciale Procedura, la supplica volta ad ottenere la Dispensa, e, verificandosene i requisiti, la sottopone al sommo Pontefice» (Art. 67 *PB*, seconda frase).

11 Le parole “e, verificandosene i requisiti” sono state sostituite con “e, se del caso”.

12 A quanto pare ciò ha avuto un effetto del tutto positivo sulla speditezza nell’agire del nuovo Ufficio.

13 Sulla procedura seguita nel nuovo Ufficio così creato, si veda il prezioso studio: J. LLOBELL, *Il m.p. “Quærit Semper” sulla Dispensa dal Matrimonio non consumato e le Cause di nullità della sacra*

Il terzo paragrafo del nuovo Art. 126 *PB* recepisce il precedente Art. 68 *PB* con gli opportuni adattamenti. Esso suona attualmente così: «tale Ufficio è anche competente a trattare le Cause di nullità della sacra Ordinazione, a norma del Diritto universale e proprio, *congrua congruis referendo*». L'inciso "*congrua congruis referendo*" indica che i riferimenti legislativi rivolti alla competente Congregazione (cfr., p.es., i Cann. 1709-1710) debbano intendersi in primo luogo per questo nuovo Ufficio istituito presso la Rota Romana.

Il *terzo* Articolo di *QS* fissa la struttura essenziale di questo nuovo Ufficio e lo fa nei seguenti termini:

«l'Ufficio per i Procedimenti di Dispensa dal Matrimonio rato e non consumato e le Cause di nullità della sacra Ordinazione è moderato dal Decano della Rota Romana, assistito da Officiali, Commissari deputati e Consultori».

Di fatto, in questo Ufficio rotale sono stati trasferiti due Ufficiali che finora erano addetti a questi Procedimenti presso la CCDDS (Mons. Paul Pallath e P. Jean Marie Pommarès, O.S.B.) nonché i due gruppi dei Commissari¹⁴: l'uno dedicato alla difesa del vincolo, l'altro alla decisione¹⁵. I Consultori sono invece di nuova nomina perché nell'ultimo periodo presso la CCDDS non c'erano più Consultori dedicati alle sole questioni della Dispensa dal Matrimonio non consumato.

Il *quarto* Articolo regola la transizione dei Procedimenti di cui sopra, pendenti presso la CCDDS, verso il nuovo Ufficio istituito presso la Rota Romana. Tale passaggio è avvenuto nel giorno di entrata in vigore del *QS*.

Ordinazione, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoecheie.it), n. 24/2012, 9 luglio 2012, 30-31 (URL: < http://www.statoecheie.it/images/stories/2012.7/llobell_bis_il_m.p.n.v.x.pdf > al 15-9-2012).

14 Sulla composizione delle due Commissioni speciali, in parte non più attuale, cfr. *Annuario pontificio 2012*, Città del Vaticano, 2012, 1210-1212.

15 Perciò non si può affermare che alla Rota Romana sia stato trasferito *sic et simpliciter* un determinato Ufficio dalla CCDDS. Del resto, il c.d. Ufficio IV della CCDDS, nel quale rientrava finora la competenza relativa alla Dispensa dal Matrimonio non consumato, continua a mantenere le residue competenze *in re matrimoniali*: dispense dagli Impedimenti matrimoniali riservati alla Santa Sede (Can. 1078 §2), legittimazione della prole (Can. 1139), *sanatio in radice* (Can. 1165), concessione o rinnovo delle facoltà ai Vescovi diocesani per i testi qualificati (Can. 1112 §1), la soluzione dei casi incerti e complessi relativi ai Processi di morte presunta di uno dei coniugi (Can. 1707 §3). Cfr. CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM, *Regolamento proprio della Congregazione per il Culto divino e la Disciplina dei Sacramenti*, Città del Vaticano, 1994, Art. 12.

Il breve, ma incisivo, testo del *QS* si conclude con la clausola di esecutività incondizionata¹⁶ a partire dal 1° ottobre 2011 e dispone la Promulgazione del detto *motu proprio* mediante la pubblicazione ne *L'Osservatore romano*.

2. IL SOGGETTO DELLE NUOVE COMPETENZE

L'Osservatore romano del 28 settembre 2011 ha annunciato la pubblicazione del *QS* con un titolo di taglio giornalistico: “Alla Rota Romana nuove competenze in materia di Matrimonio e Ordinazione”¹⁷. Una prima lettura del *QS*, alla luce di questa presentazione, potrebbe far pensare che le nuove competenze siano state assegnate *tout court* al Tribunale della Rota Romana.

Gli autori più accorti hanno colto, però, senza difficoltà che il soggetto al quale sono state attribuite le nuove competenze non è il Tribunale della Rota Romana, bensì un Ufficio di nuova creazione, costituito presso il Tribunale della Rota Romana. Non vi è alcun dubbio che il *modus procedendi* di questo Ufficio sia di natura amministrativa: lo fa pensare sia il fatto che il *QS* non introduce alcun cambiamento nelle Norme processuali da applicare¹⁸, certamente proprie di una Procedura amministrativa, sia la struttura del nuovo Ufficio, prettamente gerarchica. Perciò, a ragione, questo *Officium* può essere qualificato come amministrativo e quindi denominato come “Ufficio Amministrativo presso la Rota Romana” (di seguito: “UARR”)¹⁹.

Tale denominazione, desunta con qualche margine di discrezionalità dal *QS*, lascia, però, un po' perplessi. Anzitutto la particella “presso” (*apud*) è stata interpretata all'insegna del distacco fra l'UARR ed il Tribunale della Rota Romana. L'Art. 126 §2 *PB* inizia infatti in questo modo: «presso questo Tribunale è costituito un Ufficio». Quel distacco²⁰ è apprezzato in quanto permette di «evitare l'impressione che sia snaturata la missione esclusivamente giudiziale della Rota Romana»²¹. Questo suscita, però, un forte interrogativo

16 Il testo latino utilizza la formula “*non obstantibus quibusvis contrariis rebus*”.

17 *Alla Rota Romana*, 7.

18 Cfr. in particolare il nuovo Art. 126 §2 *PB* che riprende sotto questo profilo il precedente Art. 67 *PB*.

19 Cfr. J. LLOBELL, *Il m.p. “Quærit Semper”*, 3.

20 L'allora Decano della Rota Romana in un suo commento ufficioso, pubblicato ne *L'Osservatore romano* accanto al testo del Papa, parlava di “una certa separatezza”, la quale «garantisce ulteriormente la preservazione dell'individualità storico-giuridica del Collegio dei Prelati uditori, di cui propriamente consiste il Tribunale apostolico» (A. STANKIEWICZ, *Un'innovazione storica*, in *L'Osservatore romano*, CLI [2011], n. 223, 28 settembre, 7).

21 M. NACCI, *Le novità del motu proprio “Quærit Semper” e gli insegnamenti della storia sulla missione della Rota Romana*, in *Apollinaris*, LXXXIV (2011), 569.

circa il legame creatosi fra il nuovo UARR e il finora esistente Tribunale della Rota Romana.

Rafael Rodríguez Chacón ha insistito sulla distinzione/separazione fra i due enti²². Tale tesi sembra essere condivisa da Joaquín Llobell, secondo il quale il Tribunale della Rota Romana e l'UARR sono da considerarsi enti diversi²³. Lo stesso autore nel titolo interno ha parlato persino «di mero sostegno logistico da parte del Tribunale Apostolico della Rota Romana rispetto all'«Ufficio Amministrativo presso la Rota Romana»»²⁴. D'altro canto egli non ha attribuito un particolare significato al fatto che il Decano della Rota Romana sia *ope Legis* il Moderatore dell'UARR²⁵.

Carmen Peña García segue un'altra strada. Ella si rende conto che la scelta della Rota come destinatario delle competenze amministrative potrebbe apparire discutibile a motivo del pericolo della confusione fra le funzioni. Costata, però, che le accortezze applicate nel *QS* permettono, in gran parte, di evitarlo. Quindi conclude che la riforma attuata con il *QS* fa sì che il Tribunale della Rota Romana assuma una natura mista: giudiziale e amministrativa, così come accade nella Segnatura Apostolica²⁶. Implicitamente riconosce, pertanto, che il titolare delle nuove competenze sia il Tribunale della Rota Romana.

A mio modesto avviso, la verità sta forse in mezzo. Una netta separazione dell'UARR dal Tribunale della Rota Romana non mi sembra corretta. Il commento di S.E. Antoni Stankiewicz, pubblicato ne *L'Osservatore romano*, difende in alcuni punti il carattere giudiziale della Rota. Anche la mancanza di coinvolgimento del Collegio dei Prelati uditori, sia nel passaggio delle competenze, sia nella struttura dell'UARR, può essere certamente addotta in favore di una assai radicale separazione dei due enti. Ma non si può negare che alcuni aspetti del suddetto passaggio abbiano un carattere meramente

22 Cfr. R. RODRÍGUEZ CHACÓN, *Quærit Semper*, 4; 6-10.

23 Cfr. J. LLOBELL, *Il m.p. "Quærit Semper"*, 9.

24 *Ivi*, 3.

25 Secondo Llobell, «l'abbinamento *ope Legis* della mansione di Moderatore di due enti è prassi abituale nella Curia Romana. Ad es., il Presidente della Pontificia Commissione per l'America Latina (la quale «ha i propri Officiali»: *PB* Art. 84 §3, e una sede diversa dalla Congregazione per i Vescovi) è il Prefetto della Congregazione per i Vescovi (*PB* Art. 84 §1)» (*ivi*, 8-9).

26 Si veda: «*puede decirse [...] este Tribunal apostólico pasa a tener una cierta naturaleza mixta, similar a la de la Signatura Apostólica, como titular de competencias judiciales y administrativas perfectamente diferenciadas*» (C. PEÑA GARCÍA, *Nuevas competencias de la Rota Romana en los Procedimientos de disolución del Matrimonio rato y no consumado y en las Causas de nulidad de Ordenación: el motu proprio Quærit Semper de Benedicto XVI*, in *Estudios eclesiásticos*, LXXXVI [2011], 820).

contingente, dovuto alla comprensibile perplessità che non fosse snaturata la natura prettamente giudiziale di questo Tribunale apostolico, esistente già secoli prima della comparizione della separazione montesquiana dei poteri, e quindi magistralmente ripresa nella riforma di S. Pio X con la Costituzione apostolica *Sapienti Consilio*²⁷. Inoltre, una rilettura del *QS* nel contesto della *PB* ci fa notare che la riforma non è stata effettuata attraverso la creazione di un nuovo Ufficio accanto alla Rota Romana (in tal caso sarebbe giustificata l’analogia, fatta da Llobell, fra la Congregazione dei Vescovi e la Pontificia Commissione per l’America Latina²⁸), ma al contrario: il nuovo Ufficio, al quale fanno capo le nuove competenze, è stato posizionato nell’Art. 126 *PB* in aggiunta al già esistente Tribunale della Rota Romana. Perciò la distinzione fra la Rota Romana e l’UARR è innegabile, essa, tuttavia, non deve essere troppo accentuata.

Dall’altro canto, l’interpretazione di Peña García, che punta direttamente sulla natura mista della Rota, ovvero giudiziale-amministrativa, richiede una puntualizzazione. Intanto l’analogia fra la nuova Rota Romana e la Segnatura Apostolica non è del tutto calzante. È vero che la Segnatura ha una natura mista. Nonostante la sua denominazione parli solo di “Tribunale”, essa certamente esercita diverse funzioni: giudiziarie (nell’ambito meramente contenzioso e in quello contenzioso-amministrativo) e amministrative (che sono assai diversificate). Ma nell’attuale impostazione della sua struttura, alle diverse competenze non corrispondono altrettanto diverse Sezioni o Uffici. A seconda del caso, gli stessi componenti della Segnatura possono partecipare nella soluzione delle Cause o delle questioni specifiche. Non è così invece nella Rota, dove la Rota “giudiziaria” continua ad agire in modo invariato, mentre il nuovo Ufficio amministrativo ha una sua struttura propria, con un organico distinto²⁹. L’unico punto di congiunzione delle due strutture è il Decano della Rota che, in quanto tale, è *ope Legis* anche il Moderatore dell’UARR. A questo punto sembra corretta l’affermazione che il soggetto delle nuove competenze sia direttamente l’UARR. Solo indirettamente, attraverso il collegamento della Rota con l’UARR si può sostenere dell’acquisizione delle nuove competenze da parte della Rota Romana.

Perciò in fin dei conti direi che i due enti sono da ritenersi distinti, ma non separati. Pertanto, il titolare delle nuove competenze è direttamente l’UARR,

27 Cfr. PIUS PP. X, Constitutio apostolica de Romana Curia: *Sapienti Consilio*, in *AAS*, I (1909), 7-19.

28 Si veda *supra*, nota n. 25.

29 Ciò non viene cambiato, e nemmeno offuscato, dal fatto che alcuni componenti della Rota continuano ad essere dei Commissari presso l’UARR. Evidentemente svolgono questo servizio a titolo personale.

indirettamente, invece, (ma non impropriamente) il Tribunale della Rota Romana.

A titolo di corollario aggiungiamo che, seppure la Rota giudiziaria e l'UARR abbiano un'amministrazione interna propria, nei confronti della Santa Sede agiscono, invece, come un ente unico e ciò anche a livello di contabilità. Inoltre, la percezione dello stesso UARR sembra essere piuttosto quella di appartenere al Tribunale della Rota Romana che quella di salvaguardare la propria autonomia istituzionale. Tanto è vero che in un "Pro memoria per l'Istruttoria di una Causa di Dispensa da Matrimonio rato e non consumato"³⁰, preparato da questo Ufficio, esso non viene neanche menzionato come Organo competente per la trattazione di tali Cause nella Santa Sede, ma nel n. 17 di tale documento si informa che gli Atti devono essere spediti "al Tribunale della Rota Romana". Inoltre nel n. 18, relativo ad un'eventuale esenzione o riduzione delle Tasse, si dichiara che «il Tribunale è sempre sensibile all'accoglimento di richiesta di riduzione delle Tasse, e nei casi più gravi, anche di esenzione totale» a condizioni ivi stabilite.

3. LE COMPETENZE DELL'UARR

La *prima* competenza dell'UARR è stata indicata nell'Art. 126 §2 *PB* nei seguenti termini: «giudicare circa il fatto della non consumazione del Matrimonio e circa l'esistenza di una giusta causa per concedere la Dispensa».

Tale formulazione, desunta dall'abolito Art. 67 *PB*, contiene in realtà due diverse affermazioni: una sulla *competenza* (sul giudizio circa i presupposti della Dispensa dal Matrimonio non consumato) ed un'altra dichiarativa dei *presupposti* stessi di tale Dispensa, esplicitati come il fatto della non consumazione del Matrimonio e una giusta causa. Sofferamoci solo sull'ambito di questa competenza ovvero della Dispensa, i cui presupposti vengono esaminati dall'UARR. Bisogna innanzitutto chiarire di quale Dispensa si tratti.

Nel linguaggio comune si parla della Dispensa dal Matrimonio rato e non consumato. Tuttavia il sommo Pontefice può sciogliere non solo un Matrimonio rato e non consumato, ma anche un Matrimonio non rato (cioè non sacramentale) che non è consumato. Il Can. 1142 afferma espressamente che «il Matrimonio non consumato fra battezzati o tra una parte battezzata e una non battezzata, per una giusta causa può essere sciolto dal romano Pontefice».

30 Il foglio, senza data, è stato prelevato dal sottoscritto presso l'UARR il 2 agosto 2012.

Perciò, come giustamente avverte Llobell, in questo contesto vi è prevalenza dell'inconsumazione sulla natura sacramentale del Matrimonio oggetto della Dispensa come criterio di competenza materiale dell'UARR³¹.

D'altra parte, però, alla Congregazione della Dottrina della Fede (di seguito: "CDF") compete giudicare circa l'esistenza dei presupposti per la Dispensa dal Matrimonio *in favorem fidei* (cfr. Art. 53 *PB*). Ciò ha originato un conflitto di competenza, nella vigenza della Costituzione apostolica *Regimini Ecclesie Universæ*³², fra la CCDDS e la CDF riguardo a Matrimoni non sacramentali e non consumati. I membri Cardinali di entrambe le Congregazioni proposero a Paolo VI una soluzione che prevedeva il trasferimento della competenza sull'inconsumazione ad un'unica Congregazione, cioè alla CCDDS. Il Papa lo ha approvato con un Rescritto del 15 luglio 1973³³.

Tuttavia i dubbi sul confine di competenza fra la CCDDS e la CDF non sono stati definitivamente dissipati. Un altro incontro epistolare fra le due Congregazioni è avvenuto dopo l'emissione delle Lettere circolari della CCDDS del 1986³⁴. È emerso che la CCDDS è competente nella fattispecie del Matrimonio non consumato, in cui almeno una delle parti è stata battezzata, mentre vi è

«la competenza cumulativa con la CDF qualora entrambi i coniugi non siano battezzati: la CDF in quanto competente *in favorem fidei* e la Congregazione per i Sacramenti in quanto il Matrimonio non è stato consumato, in modo tale da poter affermare che, in quanto non consumato, la competenza di questo Dicastero è esclusiva»³⁵.

Va, tuttavia, precisato che, secondo la CDF, nel caso di un Matrimonio non consumato, ma celebrato fra una parte battezzata e una non battezzata, sarebbe preferibile lo scioglimento *in favorem fidei*³⁶.

31 Cfr. J. LLOBELL, *Il m.p. "Quærit Semper"*, 12-23.

32 Cfr. PAULUS PP. VI, Constitutio apostolica de Romana Curia: *Regimini Ecclesie Universæ*, in *AAS*, LIX (1967), 885-928.

33 Cfr. SECRETARIA STATUS, Rescriptum ex audientia: *De opportunitate transferendi competentiam circa Causas inconsumationis Matrimonii ad unam tantum sacram Congregationem*, in *AAS*, LXV (1973), 602.

34 Cfr. CONGREGATIO PRO SACRAMENTIS, Litteræ circulares: *De Processu super Matrimonio rato et non consumato*, 20 dicembre 1986, in *Communicationes*, XX (1988), 78-84 (anche in X. OCHOA, *Leges Ecclesie post Codicem Iuris canonici editæ. Leges annis 1986-1995*, VIII, Roma, 1998, col. 10851-10855).

35 J. LLOBELL, *Il m.p. "Quærit Semper"*, 20.

36 Cfr. *Ivi*, 20-21.

In definitiva, nonostante una certa divergenza delle menzionate vedute, si può sostenere che la CCDDS prima e l'UARR adesso sono competenti in tutte le fattispecie in cui si ricorra per la Dispensa dal Matrimonio non consumato (indipendentemente dal Battesimo di uno o di ambedue i coniugi), mentre la CDF è competente in materia di Dispensa *in favorem fidei* dei Matrimoni non rati (indipendentemente dal fatto se consumati o meno). Anzi,

«nulla toglie [...] che il fedele possa non solo alternativamente ma anche successivamente chiedere al Pontefice la grazia per l'uno o l'altro presupposto (l'inconsumazione o il *favor fidei*)»³⁷,

tuttavia con la sottolineatura –concordata fra le due Congregazioni il 26 gennaio 2001– che, nel caso di Matrimoni non sacramentali resi sacramentali dopo il Divorzio con il Battesimo della parte non battezzata, qualora siffatti Matrimoni rimangano non consumati, debba essere privilegiata l'istruzione del Processo per lo scioglimento *in favorem fidei*³⁸.

La seconda competenza dell'UARR è stata indicata nell'Art. 126 §3 *PB* in questi termini: «trattare le Cause di nullità della sacra Ordinazione». Il Diritto da applicare è quello universale e proprio, “*congrua congruis referendo*”, come avverte lo stesso Articolo. Il Diritto universale è in primo luogo quello fissato nei Cann. 1708-1712. Il Diritto proprio, vigente attualmente in questa materia, è costituito dalle *Regulæ servandæ* del 2001³⁹.

I commentatori si soffermano poco su questa competenza, forse perché i Procedimenti di nullità della sacra Ordinazione sono rarissimi. Inoltre, a partire dalle Norme del 1931⁴⁰ è stata di fatto attuata un'ampia amministrativizzazione di tali Cause, per cui l'unica via realmente praticabile è quella amministrativa. A ciò sembra corrispondere il fatto che le poche Cause di nullità della sacra Ordinazione, trattate dalla Rota Romana, sono tutte anteriori all'anno

37 P. AMENTA, *Le Procedure amministrative in materia di Matrimonio canonico. Storia, Legislazione e prassi*, coll. *Studi giuridici*, n. LXXIX, Città del Vaticano, 2008, 95.

38 Ciò risulta da una lettera del 31 gennaio 2001, inviata dalla CDF alla CCDDS (non disponibile).

39 Cfr. CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM, *Decretum quo Regulæ servandæ ad nullitatem sacræ Ordinationis declarandam foras dantur: Ad Satius*, in *AAS*, XCIV (2002), 292-300 [normalmente indicate come “*Regulæ servandæ* del 2001” perché confermate dalla Segreteria di Stato con Lettera del 25/09/2001, come indicato all'interno del testo stesso del Decreto]; cfr. L. NAVARRO, *Le nuove “Regulæ servandæ” per le Cause di nullità della sacra Ordinazione*, in *Ius Ecclesiae*, XV (2003), 313-331.

40 Cfr. SACRA CONGREGATIO DE SACRAMENTIS, *Decretum: Regulæ servandæ in Processibus super nullitate sacræ Ordinationis vel onerum sacris Ordinibus inherentium*, in *AAS*, XXIII (1931), 457-473.

1931⁴¹. Ad ogni modo, la nullità della sacra Ordinazione può essere accusata unicamente davanti al competente Organo amministrativo della Santa Sede, al quale spetta decidere se la questione debba essere trattata in via amministrativa dallo stesso Organo o in via giudiziale. Nell’ultima ipotesi è quest’Organo amministrativo a decidere anche sulla competenza del Tribunale.

L’Organo amministrativo della Santa Sede cui ci si riferisce è attualmente l’UARR, limitatamente ai Presbiteri e ai Diaconi della Chiesa latina. Il *QS* non ha abrogato l’Art. 58 §2 *PB* che non riservava alla CCDDS la competenza esclusiva circa tali questioni, contrariamente alla materia della Dispensa dal Matrimonio non consumato, la quale era di specifica ed esclusiva competenza della CCDDS (Art. 58 §2 *PB*)⁴².

Molto interessante è la questione dei mezzi di Impugnazione ordinaria nelle Cause di nullità della sacra Ordinazione. In via giudiziaria spetta ovviamente l’Appello a norma dei Cann. 1628-1629. Vi è, però, forse una *lacuna Legis* riguardo alla trasmissione della Causa al Tribunale di Appello, nel caso della dichiarata nullità della sacra Ordinazione. Dal punto di vista formale il Difensore della validità della sacra Ordinazione non è tenuto ad appellare, mentre, d’altro canto, gli effetti della pronunciata nullità vengono prodotti solo dalla duplice Sentenza dichiarativa di nullità (cfr. Can. 1712). Allora in mancanza di un Appello vero e proprio bisognerebbe riconoscere il diritto dell’interessato a interporre l’Istanza per la trasmissione della Causa al Tribunale di Grado superiore. Invece nella via amministrativa, la Decisione “di prima Istanza” presso l’UARR diventa esecutiva in mancanza del Ricorso presentato entro dieci giorni. Il Ricorso, se interposto, viene esaminato da un altro Collegio nello stesso UARR, dopodiché spetta solo il Ricorso contenzioso-amministrativo presso la Segnatura Apostolica⁴³.

Llobell ritiene che ora «potrebbe essere opportuna la *giudizializzazione* delle scarsissime Cause di nullità della sacra Ordinazione»⁴⁴. In favore di questo postulato adduce un’interessante analogia con le Cause di nullità matrimoniale, nelle quali si ritiene –secondo lui– che l’indissolubilità del Matrimonio

41 Cfr. A. STANKIEWICZ, *Un’innovazione*, 7, in cui l’allora Decano della Rota Romana elencava quattro Sentenze rotali emesse in questa materia: *coram* PRIOR, *decisio diei 9 augusti 1922*, in *APOSTOLICUM ROTÆ ROMANÆ TRIBUNAL, Decisiones seu Sententiæ* (d’ora in poi abbreviato in *RRDec.*), vol. XIV, 263-272; *coram* JULLIEN, *decisio diei 13 ianuarii 1928*, in *RRDec.*, vol. XX, 1-13; *coram* FLORCZAK, *decisio diei 16 aprilis 1928*, in *ivi*, 127-137; *coram* PARRILLO, *decisio diei 1 augusti 1928*, in *ivi*, 347-355.

42 Cfr. J. LLOBELL, *Il m.p. “Quærit Semper”*, 43-44.

43 Cfr. *Regulæ servandæ* del 2001 (cfr. *supra*, nota n. 40), Art. 31.

44 J. LLOBELL, *Il m.p. “Quærit Semper”*, 47.

«è meglio garantita in via giudiziale che in quella amministrativa, giacché quest'ultima potrebbe affievolire il concetto di certezza morale»⁴⁵. Però qui l'analogia forse non vale, visto che in via amministrativa agisce l'UARR, il quale a livello decisorio procede in modo quasi analogo a quello del Tribunale della Rota Romana⁴⁶. Altri aspetti, tuttavia, potrebbero suggerire che l'UARR possa opportunamente affidare tali Cause ad un Tribunale locale (in tal modo verrebbero offerte forse maggiori certezze circa l'acquisizione delle Prove) e anticipatamente stabilire che un eventuale Appello debba essere devoluto alla Rota Romana⁴⁷ (in questo modo verrebbe garantita meglio la qualità del giudizio di merito e l'unità della Giurisprudenza).

4. POSSIBILI SVILUPPI FUTURI

Sia il Prefetto della CCDDS sia il Decano della Rota Romana confermano la *ratio* del trasferimento delle competenze dalla CCDDS verso l'UARR dichiarata nel QS⁴⁸. Perciò è inutile cercare altre presunte finalità, volutamente nascoste o semplicemente non dichiarate. È lecito, però, chiedersi se il detto passaggio possa occasionare dei favorevoli sviluppi futuri. Non pochi autori hanno auspicato in tal senso diverse prospettive. Limitatamente alla sola facoltà di trattare i Procedimenti della Dispensa dal Matrimonio non consumato, sono dell'avviso che senz'altro possa essere favorita una Giurisprudenza unitaria e condivisa fra il Tribunale della Rota Romana e l'UARR⁴⁹. Inoltre, la collocazione dell'UARR nell'ambito della Rota Romana potrebbe determinare un clima favorevole per l'applicazione di tutte le garanzie processuali nel Procedimento diocesano, compresa quella della facoltà di avvalersi della difesa tecnica, il che potrebbe propiziare una revisione dell'Articolo dell'Accordo di Villa Madama che ha recepito un rifiuto dello Stato italiano riguardo

45 *Ibidem*.

46 Molto simili sono anche gli ulteriori mezzi di Impugnazione ordinaria.

47 J. Llobell tiene conto di questa ipotesi (cfr. *ibidem*).

48 Per quanto riguarda il Prefetto della Congregazione per il Culto divino e la Disciplina dei Sacramenti, il Card. Antonio Cañizares Llovera, si veda un'intervista che ha rilasciato per il settimanale cattolico polacco "Niedziela" (cfr. A. CAÑIZARES LLOVERA, *Riorganizzazione della Curia Romana*, in URL: < http://domenica.niedziela.pl/artukul.php?lg=pl&dz=watykan&id_art=00009 > consultato il 2 agosto 2012); invece il Decano della Rota Romana, S.E. Antoni Stankiewicz, ha palesato implicitamente la sua *mens* nel citato articolo su *L'Osservatore romano*.

49 Negli ultimi anni sono in realtà poche le Cause in cui è stata trattata, in subordine, la questione *an consulendum sit Ss.mo pro concessione Dispensationis a Matrimonio rato et non consummato*, tuttavia la Giurisprudenza rotale in questa materia è stata tenuta sempre in alta considerazione dalla CCDDS.

al riconoscimento degli effetti civili della Dispensa pontificia dal Matrimonio non consumato.

De Iure condendo, è da auspicare che la creazione del suddetto Ufficio amministrativo presso il Tribunale della Rota Romana sia uno stimolo per la revisione di tutta la Procedura volta alla verifica dei presupposti per la concessione della Dispensa pontificia, in modo tale che venga riconsiderata alla luce del Can. 1400 §1, n. 1, laddove si afferma che l'oggetto del Giudizio sono i fatti giuridici da dichiarare. I presupposti della Dispensa dal Matrimonio non consumato non sono, forse, fatti giuridici in senso proprio, in quanto non producono di per sé degli effetti giuridici, ma comunque si avvicinano molto sotto il profilo sostanziale ai fatti giuridici, qualora venga dichiarata la presenza delle condizioni per la concessione della Dispensa pontificia. Nonostante si continui ad affermare –giustamente, del resto–, il carattere grazioso della detta Dispensa, a quanto pare gli ultimi sommi Pontefici di regola (o forse sempre?) la concedono di fronte al favorevole giudizio, prima della CCDDS e dell'UARR adesso. È vero che non si concede un'Azione volta a dichiarare l'esistenza dei presupposti della Dispensa, ma di fatto il fedele ha il diritto di depositare la richiesta della Dispensa, il che obbliga l'Ordinario ad istruire la Pratica qualora ci siano elementi sufficienti⁵⁰. Nel caso del rigetto del Libello, spetta il Ricorso all'UARR. Similmente l'UARR è tenuto ad emettere il giudizio di merito di fronte al Procedimento debitamente istruito. Perciò si potrebbe, in realtà, ipotizzare l'esistenza di un'effettiva Azione di accertamento dei presupposti per la concessione della Dispensa dal Matrimonio non consumato.

Più importante è però un altro aspetto. Se è vero che sia il Procedimento amministrativo che quello giudiziario possono dare sufficienti garanzie per la verifica di tali presupposti, pare che non vi sia alcun dubbio che la Procedura pienamente giudiziaria, basata sul principio del contraddittorio, sia quella che offre garanzie maggiori. Un'altra questione è quella se al Tribunale di prima Istanza si debba concedere anche la potestà di giudizio sul merito, o riservarlo al solo UARR.

Ma si può pensare anche ai possibili sviluppi futuri in senso inverso in quanto l'UARR possa essere di stimolo alla Rota giudiziaria sotto il profilo

50 Vanno tenuti in debito conto i casi di particolare difficoltà –elencati, non tassativamente, nell'Art. 3 delle Lettere circolari del 20 dicembre 1986 (*supra*, nota n. 34)–, in cui ci potrebbe essere una tecnicamente intesa inconsumazione del Matrimonio, ma per determinate ragioni il santo Padre non suole concedere la Dispensa. Sul punto si veda il classico studio: G. ORLANDI, *I "casi difficili" nel Processo super rato*, Padova, 1984.

della *celeritas Iudiciorum*. Il Procedimento presso l'Ufficio amministrativo è molto snello e si risolve ordinariamente entro quattro o cinque mesi. Ciò è possibile perché si limita sostanzialmente ad una graduale valutazione del caso senza alcun coinvolgimento delle parti. La Sezione giudiziaria alla luce della Legge vigente, non potrebbe farlo. Tenuta, però, presente la sempre più auspicata celerità nell'assolvimento dei Processi, forse sarebbe utile riflettere se non sia il caso di modificare l'assetto giudiziario della Rota, cercando di evitare al massimo le Istruzioni suppletive, che appesantiscono notevolmente le Cause, in modo tale che la Rota Romana possa giudicare *statim* nel merito, *perpensis partium defensionibus si quæ sint*, o, qualora ciò non fosse possibile per mancanze istruttorie, rinviando la Causa al Tribunale locale per opportune integrazioni, a meno che non risulti opportuna un'Istruttoria da svolgere nella Rota stessa, soprattutto quando il *punctum dolens* riguarda la valutazione peritale. Ad ogni modo, queste sono solo delle blande considerazioni *de Iure condendo*, esemplificazioni di un possibile 'influsso' positivo dell'UARR nei confronti della Sezione giudiziaria della Rota Romana.

L'anima giuspubblicistica di Pietro Gasparri e le *Institutiones Iuris publici*¹

MATTEO NACCI

SOMMARIO 1. Introduzione. 2. Principali dati biografici. 3. L'insegnamento parigino e le *Institutiones Iuris publici*. 4. Conclusioni.

SUMMARY 1. Introduction. 2. Biographical data. 3. The parisian teaching and the *Institutiones Iuris publici*. 4. Conclusions.

1. INTRODUZIONE

Numerosissime pagine sono state scritte su Pietro Gasparri, elencandone le caratteristiche di giurista, di canonista, di grande motore propulsivo del Codice piano-benedettino, di guida dei più importanti Dicasteri della Curia Romana, di Cardinale Segretario di Stato di due Pontefici². Questa circostanza

1 Conferenza tenuta presso la "Domus Internationalis Paulus VI", in occasione della Giornata annuale di spiritualità organizzata dall'Arcisodalizio della Curia Romana (Roma, 19 novembre 2011).

2 Si veda, *ex multis*: F.M. TALIANI, *Vita del Cardinal Gasparri Segretario di Stato e povero prete*, Milano, 1938; PONTIFICIA UNIVERSITÀ LATERANENSE, *Il Cardinale Pietro Gasparri*, Roma, 1960; F. ROBERTI, *Il Cardinal Pietro Gasparri. L'uomo, il sacerdote, il diplomatico, il giurista*, in *Apollinaris*, XXIII (1960), 5-43; A. FOLCHI, *Il Cardinale Pietro Gasparri. Conferenza pronunciata a Camerino il 7 dicembre 1959*, Roma, 1960; G. SPADOLINI (cur.), *Il Cardinale Gasparri e la Questione romana (con brani delle memorie inedite)*, Firenze, 1972; A. MORONI (cur.), *Atti della tavola rotonda su: la figura storica del Card. Pietro Gasparri di Ussita*, tenuta nella Università di Macerata il 17 maggio 1973, Milano, 1977; G. FELICIANI, *Il Cardinal Gasparri e la codificazione del Diritto canonico*, in AA.VV., *Studi in onore di Gaetano Catalano*, II, Soveria Mannelli (CZ), 1998, 563-587; G. DALLA TORRE, *La vicenda poco nota delle memorie del Cardinale Gasparri*, Roma, 2007; C. FANTAPPIÈ, *Chiesa romana e Modernità giuridica*. I. *L'edificazione del sistema canonistico (1563-1903)*, Milano, 2008, 335-519; C. FANTAPPIÈ, *Chiesa romana e Modernità giuridica*. II. *Il Codex Iuris canonici*

mi ha indotto a pensare che pur essendo universalmente conosciuti i riferiti aspetti, può risultare meno noto uno di essi: il suo magistero parigino, presso l'*Institut Catholique* e, conseguentemente, le produzioni scientifiche ad esso collegate.

La scelta di trattare questo aspetto obbedisce a diverse motivazioni. Tra queste, non di poco conto è la facilità che ha rappresentato per me approfondire l'indagine storico-giuridica che ho compiuto, alcuni anni or sono, durante il reperimento dei materiali per l'elaborazione della tesi dottorale presso la Pontificia Università Lateranense, avente come tema lo *Ius publicum ecclesiasticum*³. Il motivo principale, però, è il contesto che qualifica questo nostro incontro da voi denominato "Giornata di spiritualità" presumendo cioè che la riflessione culturale che mi si chiede possa offrire spunti di crescita non meramente informativa ma, nella misura del possibile, di revisione di vita e del servizio intellettuale e giuridico che ci accomuna nella Chiesa.

In questo senso la figura del Gasparri, pur complessa e spesso discussa, credo che nel suo insieme risulti spiritualmente e intellettualmente stimolante. Ma non coglieremmo questo contributo profondo se dovessimo soffermarci in eccesso sul guadagno o sulla perdita che ha rappresentato per la vita della Chiesa la scelta della codificazione e dove l'opera del nostro risultò essenziale⁴. In termini spirituali (poiché su quelli tecnici sono stati scritti fu-

(1917), Milano, 2008, 906-917 e 923-981; P. GREINER, *Le Cardinal Gasparri et la Faculté de Droit canonique*, in *L'Année canonique*, L (2008), 233-237.

3 Si consenta il rinvio a: M. NACCI, *Origini, sviluppi e caratteri del Jus publicum ecclesiasticum*, coll. *Corona lateranensis*, n. 40, Città del Vaticano, 2010.

4 Il fondamentale apporto conferito all'opera di codificazione del Diritto della Chiesa è riconosciuto dallo stesso Gasparri quando, durante una conferenza tenuta in occasione di un Congresso giuridico internazionale, si esprime in questi termini: «esaminato il corso della mia vita, io vedo chiaramente ciò che il Signore voleva principalmente da me, voleva cioè la mia cooperazione alla formazione del Codice di Diritto canonico, così necessario alla Chiesa e così desiderato da tutti. Quindi nella sua infinita misericordia mi concesse tutto ciò che si richiedeva per compiere questa ardua, molto ardua missione; e fin dalla mia infanzia a questo scopo diresse *fortiter et suaviter* tutti gli avvenimenti della mia vita fino a condurmi al posto di Segretario della Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari, ove solamente era possibile la compilazione del Codice canonico». P. GASPARRI, *Storia della codificazione del Diritto canonico per la Chiesa latina*, in PONTIFICIUM INSTITUTUM UTRIVSQUE IURIS, *Acta congressus iuridici internationalis VII sæculo a Decretalibus Gregorii IX et XIV a Codice Iustiniano promulgatus*. Romæ 12-17 novembris 1934, IV, Romæ, 1937, 3-10, in part. 3-4. Il legame intimo fra Gasparri e il Codice piano-benedettino si comprende ancora meglio da un fatto personale, accaduto allo stesso ussitano, che egli ricorda nella prolusione poco sopra citata: «l'immane lavoro della codificazione non era terminato, ma era molto innanzi, quando io stanco di corpo e molto abbattuto di spirito mi recai a Castel Gandolfo al noviziato dei Rev. Padri Gesuiti per passarvi alcuni giorni [...]. Leggendo la vita del Card. Odescalchi [...], il quale rinunziò alla porpora per entrare nella Compagnia di Gesù, mi venne l'idea [...] di imitarne l'esempio. Tornato a

mi d'inchiostro), si può dire che rimarranno sempre come valori in tensione la volontà di contribuire alla certezza del Diritto, così importante per la vita della comunità e delle persone, e quella di non dilapidare inavvertitamente i valori di una tradizione nota per privilegiare le circostanze del caso concreto (orientamento preferito da coloro che puntavano sul riordinamento dello *Ius Decretalium* anziché verso una codificazione). Non coglieremmo nemmeno la cifra spirituale che ora ci interessa se privilegiassimo nella nostra riflessione un altro aspetto che, a differenza del precedente, risulta invece indiscutibile, vale a dire la sensibilità dell'autore contro i rischi inerenti la positivizzazione del Diritto, di cui è testimonianza eloquente la sua opera sulle fonti di ogni Canone⁵. Si tratta di uno strumento di primo livello per una interpretazione adeguata di ogni Norma alla luce della sua storia; anche su questo aspetto ritengo che esista nota dottrina, specialmente rispetto al contributo che rappresenta il suo "*Tractatus canonicus de Matrimonio*"⁶.

Viceversa, il contributo di Gasparri nell'area dello *Ius publicum ecclesiasticum*, oltre ad essere meno noto nella sua originalità scientifica, rispecchia una sfida che allora come oggi, naturalmente con le peculiarità di ciascun contesto storico, sollecita risposte spiritualmente coraggiose e intellettualmente avvedute. Formulerei questa sfida come capacità di accettare un non agevole onere: quello di mediare tra i valori irrinunciabili della visione cristiana della vita e la loro traduzione giuridica secondo i segni dei tempi e le sensibilità esistenti al di fuori delle mura della Chiesa. Sul punto, la carità intellettuale di Gasparri, che non può essere considerato l'inventore dello *Ius publicum ecclesiasticum*, si può ritenere concentrata in uno sforzo certamente nuovo: quello di scoprire, in mezzo alle mutevoli condizioni della società civile, un "senso della giuridicità" comune tra Chiesa e comunità politiche; o, in altri termini, uno zelo apostolico raffinato per garantire la solidità istituzionale della missione della Chiesa con disponibilità inusitata a far evolvere le sue Istituzioni concrete.

Roma, mi recai dal Preposito Generale, il Rev. Padre Wernz [...] per pregarlo di ammettermi nella Compagnia. Il Padre Wernz certamente non si aspettava da me simile domanda, e guardandomi fisso e sorridente mi disse: "Io non l'ammetto e il Santo Padre non le darà il permesso". "Si potrebbe sapere il perché?". "Perché Vostra Eminenza deve terminare il Codice". "Ma il Codice lo terminerà un altro anche meglio di me". "No, se Vostra Eminenza non termina il Codice sino alla promulgazione pontificia *inclusive*, il Codice sarà abbandonato". "Allora devo rinunciare alla mia idea?". "Si, vi rinuzi e procuri di spingere innanzi il lavoro del Codice". E così fu che rinunziai alla mia idea». P. GASPARRI, *Storia della codificazione*, 10.

5 Cfr. P. GASPARRI - I. SERÉDI, *Codicis Iuris canonici Fontes*, I-IX, Romæ, 1923-1949.

6 Cfr. P. GASPARRI, *Tractatus canonicus de Matrimonio*, I-II, Romæ, 1932.

Concludo questa introduzione avvertendo che la scelta tematica che sto per proporre è tutt'altro che escludente. Il fatto di non addentrarci negli argomenti più noti, valorizzando il carico spirituale annesso al tema dello *Ius publicum ecclesiasticum*, non significa che i riferiti valori (sensibilità verso i segni dei tempi e zelo apostolico raffinato per distinguere tra istituzionalità e Istituzioni) non siano ugualmente urgenti sugli altri settori giuridici, non escluse, anzi direi specialmente, le problematiche del Foro matrimoniale canonico verso le quali la maggioranza dei presenti è chiamata ad operare nella quotidianità.

2. PRINCIPALI DATI BIOGRAFICI

Prima di addentrarci nell'indagine dell'aspetto indicato, si impone un breve quadro biografico⁷. Pietro Gasparri nacque il 5 Maggio 1852 ad Ussita, un piccolo paese di montagna in Provincia di Macerata, Diocesi di Norcia. Dopo aver compiuto gli studi letterari, frequentato il primo anno di Filosofia e ricevuto gli Ordini minori al Seminario di Nepi, nel 1870 entrò al Seminario Romano dell'Apollinare, conseguendo la laurea in Filosofia (31 Luglio 1872) e in S. Teologia (24 Luglio 1876). Poco più di due anni dopo, l'11 Agosto 1879, ottenne anche la laurea in *utroque Iure*. Ordinato sacerdote il 31 Marzo 1877, lavorò presso la Segreteria del Cardinale Teodolfo Mertel⁸.

Gasparri si dedicò ben presto all'insegnamento del Diritto canonico, prima a Roma, presso il Collegio di *Propaganda Fide* e il Pontificio Seminario Romano dell'Apollinare, poi in Francia, per ben diciotto anni (1880-1898), all'*Institut Catholique* di Parigi. Il 2 gennaio 1898 fu nominato Arcivescovo di Cesarea di Palestina da Papa Leone XIII ed inviato, dopo la consacrazione episcopale ricevuta il 6 Marzo 1898, quale delegato apostolico in Perù, Ecuador e Bolivia, incarico che ricoprì dal 1898 al 1901. Al ritorno dell'incarico diplomatico, il 23 Aprile 1901 ricevette l'Ufficio di Segretario della Congregazione per gli Affari Ecclesiastici Straordinari e nel 1904 anche quello di

7 Un'accurata ricostruzione biografica di Pietro Gasparri è stata compiuta da R. ASTORRI - C. FANTAPPÌE, "Pietro Gasparri", in ISTITUTO PER L'ENCICLOPEDIA ITALIANA, *Dizionario biografico degli Italiani*, LII, Roma, 1999, 500-507. Per comprendere la vastità di consensi accademici e scientifici del porporato di Ussita si veda, inoltre, il sentito e partecipato necrologio scritto dal Prof. Jemolo nella cui conclusione afferma: «il lutto della Chiesa è anche il lutto della cerchia dei giuristi» (A.C. JEMOLO, *Pietro Gasparri [necrologio]*, in *Rivista di Diritto privato*, IV [1934], n. 4, 3-4).

8 Sull'influenza esercitata nel giovane Gasparri dal Card. Teodolfo Mertel si veda: C. FANTAPPÌE, *Chiesa romana*, I, 366-374.

Segretario della Commissione per la codificazione del Diritto canonico. Fu creato Cardinale da San Pio X nel Concistoro del 16 Dicembre 1907.

A causa della morte inaspettata del Card. Domenico Ferrata, Segretario di Stato di Benedetto XV, il Pontefice conferì questo impegnativo compito a Gasparri che, fino al 1918, ricoprì anche il ruolo di Prefetto per il Palazzo Apostolico. Riconoscendogli una grande attività nel processo di codificazione, il Pontefice lo nominò Presidente della Commissione per l'interpretazione autentica del *Codex Iuris canonici*.

Il nuovo Pontefice, Pio XI, lo riconfermò in tutte le sue cariche e aggiunse, nel 1925, quella di Cardinale Prefetto della Congregazione per gli Affari Ecclesiastici Straordinari. Alla sua cospicua ed incessante attività diplomatica si deve la conclusione di importanti Concordati, specialmente la sottoscrizione, l'11 Febbraio 1929, dei Patti Lateranensi, fine di un lungo 'contenzioso' tra Santa Sede e Stato italiano scaturito nel 1870 con la "breccia di Porta Pia". Il porporato di Ussita, dopo una vita spesa al servizio della Chiesa ricoprendo incarichi fra i più onorifici ma allo stesso tempo gravosi di immense responsabilità, si spense a Roma il 18 Novembre 1934 e le sue spoglie mortali furono riportate nell'amato paese natale.

3. L'INSEGNAMENTO PARIGINO E LE *INSTITUTIONES IURIS PUBLICI*

Dai principali dati biografici si evince, dunque, che Pietro Gasparri fu al tempo stesso canonista, uomo di Curia, diplomatico e docente universitario. Per quanto concerne il mio odierno intervento, rientrando nel più ampio tema della manualistica di *Ius publicum ecclesiasticum* nel pensiero dei grandi canonisti curiali, cercherò di delineare il periodo storico della vita del porporato nel quale è docente di "Diritto pubblico ecclesiastico" a Parigi presso l'*Institut Catholique*⁹. La 'fase' dell'insegnamento parigino di Gasparri, si colloca, dal punto di vista cronologico, fra il 1880, anno in cui viene chiamato a Parigi per l'insegnamento di Diritto canonico all'*Ecole supérieure de Théologie*, e il 1898, quando fu inviato in Perù, Ecuador e Bolivia come delegato apostolico. A parte i primi due anni accademici (1880-1881 e 1881-1882), dedicati all'insegnamento delle Istituzioni canoniche, dal 1882 il canonista marchigia-

9 Per quanto riguarda gli insegnamenti tenuti da Gasparri negli anni parigini, si veda: C. FANTAPPIÈ, *Chiesa romana*, I, 383-384.

no insegna Testo canonico e, dall'anno accademico 1884-1885 fino al 1895-1896, un corso di Diritto pubblico ecclesiastico. Tale disciplina, introdotta come materia obbligatoria nel *curriculum studiorum* del Pontificio Seminario Romano dell'Apollinare già quattro anni prima, lo diventa anche all'*Institut Catholique* di Parigi per volere di Pietro Gasparri.

Durante lo svolgimento dei corsi parigini il docente dagli italici natali scrive alcuni appunti che costituiranno, dopo personali rielaborazioni e miglioramenti in concomitanza con lo svolgersi delle lezioni, un manuale dal titolo "*Institutiones Iuris publici*" la cui pubblicazione, recante una presentazione di Pio Fedele, risale solamente ai primi anni del ventesimo secolo¹⁰. Questo libro, segno tangibile del suo *munus docendi*, dal punto di vista organizzativo si allinea alla struttura sistematica delle "*Nozioni di Diritto pubblico naturale ed ecclesiastico*"¹¹ di Cavagnis¹² ed è diviso in tre libri: *De societate in genere*, *De societate civili*, *De societate ecclesiastica*¹³. La divisione delle *Institutiones* in tre parti è spiegata in modo dettagliato nel cosiddetto *ordo tractationis*, intitolato dall'autore "*Ordo quem nos sequimur*"¹⁴, sul quale, dal punto di vista 'spirituale', vale la pena segnalare la testimonianza di fedeltà alla

10 Cfr. P. GASPARRI, *Institutiones Iuris publici*, (P. FEDELE, pres.), Milano, 1992.

11 F. CAVAGNIS, *Nozioni di Diritto pubblico naturale ed ecclesiastico*, Roma, 1886. Per quanto riguarda l'attività scientifica giuspubblicistica di Cavagnis si rinvia a: M. NACCI, *Origini*, 80-117.

12 A sua volta Cavagnis si era riferito, per la suddivisione interna dell'opera, agli esponenti della cosiddetta 'Filosofia sociale', nelle opere dei quali è chiara la tripartizione della materia così come proposta dal porporato di Ussita, cfr. M. LIBERATORE, *Institutiones philosophicæ*. III. *Ethica et Ius naturæ*, Romæ, 1869; T.M. ZIGLIARA, *Summa philosophica in usum scholarum*. III. *Philosophia moralis seu Ethica et Ius naturæ*, Parisiis-Lugduni, 1898.

13 Come giustamente afferma Fantappiè: «una tale impostazione superava la funzione apologetica assegnata dal Tarquini al concetto di Chiesa *societas perfecta* in quanto allargava l'oggetto del Diritto pubblico ecclesiastico al Diritto pubblico civile e permetteva di sviluppare una concezione organica della società, delle Istituzioni e dello Stato basata sul Diritto naturale classico e cristiano» (C. FANTAPPIÈ, *Chiesa romana*, I, 407).

14 P. GASPARRI, *Institutiones*, 24: «*hæc nostra elementa in tres libros dividimus. Primus est de societate in genere. Nam multæ sunt notiones, et doctrinæ, quæ pertinent ad societatem in genere, quas proinde Ius publicum civile aut ecclesiasticum supponit. Putavimus igitur ad claritatem conferre, si eas in primo libro distincto breviter exponeremus. Alter est de societate civili. Tertius de societate ecclesiastica. Quilibet liber habebit suas subdivisiones. Equidem difficultates occurrent multæ et graves. Ad scopulos evitandos et naufragium in re tanti momenti, præ oculis semper habebimus tamquam lucernam in caliginoso loco Magisterium Ecclesiæ, illudque, prouti quisque debet, fideliter sequemur. Hoc Magisterium continetur præsertim in encyclicis Mirari vos 15 Aug. 1832 Gregorii XV, Quanta cura cum adnexo Syllabo 8 Dec. 1864 Pii IX, Immortale Dei 1 Nov. 1885 Leonis XII, Libertas 1888 eiusdem Pontificis. Cit. encyclica Immortale Dei Leonis XII, quo sospite gaudemus, continet præ ceteris aliis synopsis pleniorum et claritate expositam totius doctrinæ traditionalis Ecclesiæ de Iure publico. Hæc nostra elementa, favente D.O.M., non erunt nisi commentarium huius encyclicæ. Has omnes encyclicas habes in Allegatis in fine libri III*».

Chiesa che espressamente si propone il nostro, senza sminuire l'autonomia scientifica della sua opera, anzi ritenendo tale fedeltà una garanzia di scientificità. Già nella descrizione del 'piano di lavoro', infatti, avverte il lettore che per evitare un "naufragio scientifico" sarà tenuto in grande considerazione il *Magisterium Ecclesiae*, in particolare alcuni documenti, elemento essenziale e 'luce' sicura nel complesso e talvolta poco chiaro *systema* del Diritto pubblico ecclesiastico.

Oltre al Magistero della Chiesa, all'interno delle *Institutiones Iuris publici* Gasparri, sulla base degli insegnamenti del suo maestro del Seminario Romano Alessandro Biondi¹⁵, si preoccupa di riferirsi anche al pensiero sia dei filosofi antichi –spesso fa riferimento al trattato "*De politica*" di Aristotele¹⁶ e, addirittura, lo cita in apertura del suo manuale¹⁷– sia di quelli moderni quali Hobbes, Pufendorf, Grozio, Rousseau, De Montesquieu e Rosmini¹⁸. Importanti richiami sono fatti in riferimento alle speculazioni teologiche di San Tommaso d'Aquino, Francisco Suárez¹⁹ e Roberto Bellarmino²⁰, nonché alle elaborazioni teoriche dei più importanti giuspubblicisti, quali Cavagnis, Tarquini, Liberatore e Moulart²¹.

15 Cfr. A. BIONDI, *Juris publicis naturalis elementa*, Romæ, 1859. Si veda, inoltre: R.M. PIZZORNI, *L'Abate Alessandro Biondi (+1874) e la sua opera tomista "Juris publici naturalis elementa"*, in *Aquinas*, VIII (1965), 423-428.

16 Gasparri, sul trattato *De politica* di Aristotele, afferma che il filosofo «*scripsit tractatum De politica in 8 libros, in quo primus omnium scientifica forma Ius publicum civile exponit, ac proinde merito habetur tamquam parens huius quoque Scientiæ. In hoc opere philosophus semina illius Scientiæ iacit, quam ipse appellat Chrèmatistica, et nostris diebus dicitur (Economia politica (lib. I, cap. 2, sequ.). [...] Hic tractatus est veluti fons ex quo alii omnes publicistæ hauriunt, et hauserunt. Scientia Iuris publici civilis eo facilius philosopho fuit quo ipse omnes fere constitutiones civiles suo tempore vigentes ad examen revocaverat*» (P. GASPARRI, *Institutiones*, 14-15).

17 Partendo da un'analisi etimologica nel trattare il termine 'ius', l'autore cita l'Etica di Aristotele affermando che «*Juxta Aristotelem, 5 Ethic., cap. 1, hoc vocabulum derivatur a iussu, quasi ius idem sit ac iussum Superioris*». P. GASPARRI, *Institutiones*, 3.

18 P. GASPARRI, *Institutiones*, 17-21. Per chiarezza nei confronti del lettore, è opportuno osservare che Rosmini non viene citato nelle pagine indicate nella presente nota –a differenza di Hobbes, Pufendorf, Grozio, Rousseau, De Montesquieu che sono citati sia nelle pagine 17-21 sia in altri momenti–, ma in altre parti delle *Institutiones* come, ad esempio, a p. 73 quando, trattando del fine dello Stato, cita la celeberrima opera del filosofo di Rovereto avente ad oggetto la società e i suoi fini (cfr. A. ROSMINI SERBATI, *La società e il suo fine*, Milano, 1839, lib. II, cap. III) per dire che egli «*putat finem Status esse satisfactionem*» (P. GASPARRI, *Institutiones*, 73).

19 F. SUÁREZ, *Tractatus de Legibus ac de Deo legislatore in decem libros distributus*, Conimbricæ, 1612. Per una pregevole traduzione spagnola si veda: F. SUÁREZ, *Tratado de las Leyes y de Dios legislador en diez libros*, (L. VELA SÁNCHEZ - J.R. EGUILLOR MUNOZGUREN, curr.) reproducción anastática de la edición príncipe de Coimbra 1612, Madrid, 1967-1968.

20 Cfr. P. GASPARRI, *Institutiones*, 15-16.

21 Cfr. *ivi*, 21-24.

Dopo aver definito il concetto di “diritto” come «*facultas moralis agendi inviolabilis*»²² e stabilito che i soggetti del diritto sono tutti coloro che posseggono la facoltà morale d’agire²³, l’autore cerca di individuare cosa sia lo *Ius publicum* partendo dalla suddivisione del Diritto in *naturale* ed *acquisitum*²⁴; *perfectum* ed *imperfectum*²⁵; *ius in re* e *ius ad rem*²⁶ e, infine, per quel che interessa maggiormente il nostro studio, in *privatum* e *publicum*. In concreto, ciò che ci preme segnalare è l’affermazione secondo la quale la Scienza del Diritto pubblico e quella del Diritto privato sono due specie distinte e, inoltre, che la seconda è subordinata alla prima²⁷.

Determinata la distinzione fra Diritto pubblico e privato e, conseguentemente, la superiorità della Scienza giuspubblicistica rispetto a quella giusprivatistica, viene specificato l’oggetto del Diritto pubblico: la società perfetta. Gasparri afferma, infatti, che le società perfette di cui tratta lo *Ius publicum* sono due, quella civile e quella ecclesiastica; di conseguenza duplice è il Diritto pubblico, civile ed ecclesiastico²⁸. Dal punto di vista delle Fonti, quella del Diritto pubblico civile è il Diritto naturale, così come esplicitato dalla Chiesa²⁹, mentre la Fonte del Diritto pubblico ecclesiastico è la Rivelazione così come proposta dal Magistero infallibile della stessa³⁰. Le tesi del Diritto pubblico ecclesiastico, per il nostro, si ritrovano espressamente enunciate nella Sacra Scrittura, nella Rivelazione e nella Tradizione ecclesiastica oppure sono ricavabili da quelle³¹. La *recta ratio*, inoltre, in rapporto alla *fides*³² serve

22 *Ivi*, 4.

23 «*Ex dictis apparet subiectum Iuris, proprie loquendo, esse tantum ens naturæ intelligentis Deum, angelos, homines; animalia enim irrationabilia nequeunt evidenter habere hanc facultatem moralem agendi inviolabilem*». *Ibidem*.

24 Cfr. *ivi*, 8.

25 Cfr. *ivi*, 8-10.

26 Cfr. *ibidem*.

27 «*Cum igitur obiectum utriusque Iuris sit distinctum, cumque Scientiæ specificentur ex eorum obiecto formali, sequitur Scientias Iuris publici et Iuris privati esse species distinctas, licet altera sit primæ subordinata*». P. GASPARRI, *Institutiones*, 11.

28 «*Ergo duplex est Ius publicum, civile et ecclesiasticum*». *Ivi*, 11.

29 «*Fons Iuris publici civilis est Ius naturale, attentis Ecclesiæ declarationibus*». *Ivi*, 12.

30 «*Ecclesiastici est revelatio quæ partialiter in Scripturis, totaliter in traditione continetur; revelatio autem proponitur per Magisterium infallibile Ecclesiæ*». *Ibidem*.

31 «*Plures veritates Iuris publici ecclesiastici habentur directe in Revelatione; aliæ continentur logice in illis sicuti conclusio in præmissis, quas proinde recta ratio deducit; [...] fieri potest ut nonnulla problemata Iuri publici ecclesiastici nullo modo per Revelationem soluta esse videantur: quorum solutio proinde repetenda erit a Iure naturali, ex motivis conveniente, utilitatis, necessitatis*». *Ibidem*.

32 Il rapporto tra *fides* e *ratio*, sostanzialmente, è quello che viene determinato, durante il Concilio Vaticano I, dalla Costituzione dogmatica “*Dei Filius*” sulla fede cattolica del 24 Aprile 1870 (cfr. CONCILIUM ŒCUMENICUM VATICANUM I, Constitutio dogmatica de fide catholica: *Dei Filius*, in H.

ad integrarla quando i dati della Rivelazione non forniscono soluzioni dirette e chiare; funge da strumento di verifica mediante la dichiarazione, conferma ed esposizione in forma scientifica delle verità rivelate; è fondamentale, infine, per conoscere la società civile e per determinare le relazioni giuridiche tra essa e la Chiesa³³. Stabilita una connessione strutturale di tal maniera, non stupisce l'affermazione secondo la quale «*Ius publicum ecclesiasticum specie non distinguitur a tractato dogmatico de Ecclesia*»³⁴.

La conseguenza immediata di questa asserzione è che la trattazione metodologica dello *Ius publicum ecclesiasticum* –in virtù di questa ‘non-distinzione’– non si differenzia da quella della Teologia dogmatica propria dei trattati “*De Ecclesia*”, pur avendo il primo un oggetto più limitato rinvenibile nella determinazione delle potestà e del soggetto detentore di tali potestà nella Chiesa³⁵. Non stupisce, allora, che Gasparri affermi che se esistono differenze fra le due Discipline dal punto di vista espositivo, esse sono esclusivamente accidentali³⁶. Sono evidenti, a tal proposito, le distanze dal Cavagnis –che determina una differenza fra Diritto pubblico ecclesiastico e Teologia³⁷–, quando il nostro afferma che le due Discipline non solo sono identiche dal punto di vista contenutistico ma anche relativamente allo scopo per cui le verità rivelate, che fanno parte del ‘bagaglio conoscitivo’ tanto del teologo quanto del giurista, servono sia per un atto di fede interna, sia per l’azione esterna della Chiesa³⁸. Lo *Ius publicum ecclesiasticum*, in conclusione, coincidente con la Teologia dogmatica in ordine alle Fonti, al metodo e al fine trova la base della sua ‘sussistenza formale’ nella necessità di rendere ragione credibile della missione, sminuendo l’esigenza di confutare direttamente gli errori che turbano le società civili³⁹.

DENZINGER, *Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum*, [P. HÜNERMANN, cur.] Bologna, 2009, nn. 3000-3045).

33 «*Recta ratio potest declarare ipsas revelata veritates, confirmare et scientifico ordine inter se disponere; [...] tandem, ut relationes iuridicæ inter Ecclesiam et civilem societatem determinentur, necesse est ut civilem societatem dignoscamus*». P. GASPARRI, *Institutiones*, 12.

34 Cfr. *ivi*, 13.

35 «*Sane hic omnia exponit, quæ ipsam Ecclesiam Iure divino spectant, originem, finem, naturam, potestatem, subiectum potestatis [...] et suas theses demonstrat locis theologicis. Si nonnulli auctores aliqua omittunt, id est ipsorum vitium, aut ob scholasticas necessitates. Illud vero, si strictè suum obiectum aggreditur, agit de potestate, et subiecto potestatis in Ecclesia, ponit easdem theses et demonstrat ex iisdem locis theologicis; si latiori modo procedit, exponit ea omnia, quæ tractatus dogmaticus de Ecclesia ex iisdem Fontibus. Igitur in primo casu Ius publicum ecclesiasticum est pars huius tractatus in altero differt tantum nomine*». *Ibidem*.

36 *Ibidem*.

37 *Ibidem*.

38 *Ibidem*.

39 P. GASPARRI, *Institutiones*, 13-14: «*tandem Scientia Iuris publici est nedum opportuna, sed nostris*

Vediamo ora, una volta individuate le linee guida della struttura del manuale del Gasparri contenute nei “*Prolegomena*”, le componenti principali di ciascuno dei tre libri. Nel primo libro, intitolato “*De societate in genere*”, tratta della società descrivendone l’origine⁴⁰, spiegando le diverse tipologie⁴¹

diebus prorsus necessaria. Nam ad civile quod attinet, penes nostras Nationes omnes docti, et indocti, iudicium de politicis questionibus proferre non dubitant verbis aut scriptis. Et quotnam et quanti errores circumferuntur, qui societates civiles agitant! Quoad ecclesiasticum ad rem ait Liberatore (Du droit publique ecclesiastique. Préface): “L’hérésie de notre temps est la negation de la souveraineté de l’Église ou plutôt de Christ, dont l’Église, ou plutôt de Christ, dont l’Église est le Royaume. Les adorateurs du siècle voudraient réduire cette reine des Nations à la condition de servante. C’est un horreur que le lire sur ce sujet les faux principes, les déductions illogiques, les théories absurdes, qui chaque jour sont débattés dans les livres, dans les journaux, dans le cercles politiques, dans le Parlément. On nie à l’Église la nature de vrai Empire, quoique sur le terrain religieux, on lui interdit l’exercice des pouvoirs publiques, on exclut son influence de tout ordre social extérieur. A piene lui est laissé un asyle dans l’invisible sanctuaire de la conscience individuelle, espérant puis de la chasser de là même par libre pensée”. Ipsæ ephemerides catolicæ quandoque aliud humani patiuntur; nam scriptores, vel quia tempus ipsis deest vel quia Scientia Iuris publici ecclesiastici non aprime callent, vel per excessum peccant, vel per defectum, aut theoriam liberam nomine Ecclesiæ inculcant, aut damnant. Quæ cum ita sint, maxime interest omnes quidem, sed præsertim clericos Iura Status et Ecclesiæ aprime dignoscere, quæ tradit Ius publicum, civile et ecclesiasticum». Come giustamente afferma Fantappiè: «una così forte riduzione della portata metodologica del *Ius publicum ecclesiasticum* si comprende solo nella più generale prospettiva di concepirlo come una partizione del *Ius publicum*. Non a caso Gasparri, interrompendo l’ormai consolidata tradizione scientifica del Soglia, del Tarquini e del Cavagnis, sceglie di denominare il suo manuale *Institutiones Iuris publici*, eliminando la specificazione *ecclesiastici* solitamente aggiunta. Nel suo disegno, la difesa “*ad extra*” dei diritti della Chiesa non costituisce più un segmento parziale della costruzione canonistica, ma va inquadrata e inserita nella confutazione del “nuovo Diritto pubblico” d’origine contrattualista o legittimista e nella rifondazione dell’ordine complessivo della società auspicato da Leone XIII. In tal senso Gasparri si ricollega alla comune tradizione dei moralisti e dei canonisti dell’età moderna che –in linea con i principi della seconda Scolastica, ed in specie del trattato del Suárez– considera l’Ordinamento canonico come una partizione del *De Legibus* e quindi lo inserisce in uno schema unitario e ordinante da ricondurre, insieme con ogni altra specie di Legge umana, alla *Lex æterna*, come sua causa esemplare ed efficiente. Le relazioni tra i diversi ordini trovano la loro ricomposizione nella prospettiva dell’unico autore della *Lex naturæ* e della *Lex gratiæ*, Dio, il quale, mediante suo Figlio, il divino Fondatore della Chiesa, investe i detentori della giurisdizione ecclesiastica, in modo speciale Pietro, dell’autorità necessaria per costituire sulla terra la Chiesa mediatrice della salvezza» (C. FANTAPPIÈ, *Chiesa romana*, I, 410-411). Proprio per questi motivi, «il manuale del Gasparri si contraddistingue per almeno due motivi. Perché fonda la plausibilità del Diritto pubblico sia civile che ecclesiastico sulla concezione tomista e perché, se non lo risolve nella Teologia, certo lo ricongiunge strettamente ad essa. Ne esce una costruzione giuridica complessiva unitaria ma al tempo stesso articolata, dove il Diritto naturale fornisce una base comune imprescindibile per le due “*societates perfectæ*”, e dove il Diritto canonico positivo viene ridefinito in funzione della vita interna della Chiesa. Il *Ius publicum ecclesiasticum* viene riportato nell’alveo del *Ius publicum*, piuttosto che in quello del *Ius canonicum*. Ciò avrà un importante riflesso sull’architettura del Codice pio-benedettino nel senso che Gasparri, cui sarà affidato il coordinamento dei lavori, escluderà fin dall’inizio la bipartizione Diritto pubblico/Diritto privato» (*Ivi*, 411).

40 Per quanto concerne il concetto di ‘*societas*’, Gasparri riprende la definizione di Tarquini secondo la quale essa è una «*multitudo hominum ea ratione coëuntium ut collatis viribus media sibi comparent ad certum communemque finem assequendum*» (C. TARQUINI, *Iuris ecclesiastici publici institutiones*, Romæ, 1881, 3).

41 «*Si omnes instiusmodi societates attente considerentur, patebit sequentes divisiones admittere*: 1)

e individuandone i diritti fondamentali⁴². Il punto centrale è l'affermazione secondo la quale ogni società ha il diritto di possedere tutti quei mezzi necessari al conseguimento del proprio fine⁴³. Specificamente, la società possiede uno *ius in bona temporalia* e la *potestas socialis*. Circa il primo, la proprietà o dominio è qualificabile come quel diritto di possedere un bene «*ad exclusionem aliorum*»⁴⁴. La potestà sociale, invece, è definita come il diritto di dirigere i consociati verso un fine comune⁴⁵; a questo diritto corrisponde, da parte dei consociati, un dovere di obbedienza nei confronti delle Leggi proprie della società⁴⁶. Tale obbligazione –allorché il soggetto voglia permanere all'interno della società– si profila come assoluta, nei casi in cui si faccia riferimento ad una società obbligatoria; ipotetica, invece, quando si tratta di una *societas* di tipo amicale⁴⁷.

Nella prospettiva di sottolineare quel comune senso della giuridicità, l'autore dedica il secondo libro delle *Institutiones* alla società civile, asserendo che essa viene denominata anche *Status* o, secondo gli antichi, *civitas* o *civilis societas*⁴⁸. Distingue tra Nazione, Patria e Stato⁴⁹, considerando quest'ultimo

*naturalis e supernaturalis; 2) suprema e subalterna; 3) perfecta ed imperfecta; 4) publica e privata; 5) persona moralis proprie dicta e collectio personarum physicarum; 6) obbligatoria seu necessaria e libera seu voluntaria; 7) organica e inorganica; 8) æqualis e inæqualis; 9) amicalis e iuridica; 10) personalis tantum e personalis simul et territorialis; 11) particularis e universalis; 12) licita e illicita». P. GASPARRI, *Institutiones*, 33-39.*

42 Cfr. *ivi*, 27-67.

43 «*Societas ius habet ad media licita pro consecutione finis, salvo iure superioris societatis*». *Ivi*, 53.

44 Cfr. *ivi*, 55.

45 «*Potestas socialis in genere est: ius dirigendi socios ad finem*». *Ivi*, 63.

46 «*Huic iuri respondet in sociis obligatio oboediendi iuxta naturam et statuta societatis*». *Ibidem*.

47 «*Hæc obligatio est absoluta, si agitur de societate obbligatoria, et hypothetica, si agitur de societate amicali, nempe si socius vult in societate permanere*». *Ibidem*.

48 «*Societas civilis dicitur etiam Status a verbo stare, quia sua natura perpetua est. Appellatur etiam, præsertim apud antiquos, civitas, quasi civium unitas, et exinde civilis societatis. Unde vocabulum civitas non solum significat urbem, sed ipsam civilem societatem, cuius urbs est pars. Et civis nedum dicitur ille qui est persona iuridica in urbe, sed etiam ille qui est persona iuridica in Statu*». *Ivi*, 71.

49 «*Notio Status non est confundenda cum notione Nationis. Sane Natio, si vi nominis insistamus, significant eosdem natos; describi autem potest: populus eiusdem sanguinis indolis, aspirationis et lingue. Nimirum omnes homines habent eandem remotam originem ab Adamo vel a Noe. Sed multiplicatis et dispersis familiis in universam faciem terræ factum est ut populi ex diverso stipite procedant. Hinc omnes homines illius regionis determinatæ dicuntur habere eundem sanguine, diverum ab aliis, quia ex eodem proximo stipite proprio descendunt. Præterea isti homines habebunt propriam eandem indolem seu characterem, tum quia descendunt ab eodem proximo stipite, tum quia eandem regionem habitant, ac eandem educationem habent, idemque vitæ genus. Hinc isti homines habebunt quoque easdem aspirationes, sicuti easdem necessitates. Et consequenter eadem lingua utentur, quia in iis circumstantiis specialis lingua naturaliter enascitur, quæ forte plures vulgares dialectus complectetur. Ita isti homines constituent veluti magnam quamdam familiam,*

come una società plurifamiliare che si dirige mediante mezzi esterni, ma sempre sotto la guida degli indirizzi divini, verso una comune felicità temporale⁵⁰. Una volta offerta la definizione di Stato, ne vengono indicate le caratteristiche costitutive, per cui esso è una società naturale o piuttosto temporale, superiore nel suo ordine naturale, perfetta, obbligatoria, organica, ineguale, particolare-territoriale, perpetua e, infine, *persona moralis*⁵¹. Grazie agli abbondanti riferimenti alle opere di San Tommaso d'Aquino, Hobbes, Rousseau, Cavagnis e Leone XIII, Gasparri compie un'interessante indagine circa l'origine della società civile che ritrova nella 'natura' facendo proprio, sulla base delle speculazioni filosofiche di Aristotele, il concetto di *Status naturalis*⁵². Dopo di ciò, il nostro si concentra sui diritti che spettano alla società civile individuandone due fondamentali: lo *ius possidendi bona temporalia*⁵³, sia mobili che immobili, e la *potestas civilis*⁵⁴.

La raffinatezza giuridica e spirituale dell'autore lo induce a sostenere che rispetto allo *ius possidendi*, è necessario distinguere i beni in pubblici e privati: i primi sono sotto il dominio dello Stato; i secondi, invece, appartengono esclusivamente ai singoli. Inoltre, all'interno di questo Diritto proprio della società civile include anche quello relativo all'imposizione dei Tributi⁵⁵ enucleando, in modo sorprendentemente attuale per l'epoca odierna, una serie di limiti che l'Autorità civile deve rispettare: non deve essere imposto alcun Tributo che non si presenti come necessario per il raggiungimento del fine sociale comune; la Tassa deve avere, *ex natura sua*, un carattere generale in modo tale che tutti i

eumdem populum distinctum eiusdem sanguinis, indolis seu characteris, aspirationis, linguæ, qui dicitur Natio. [...] Nec vox Patria idem semper significat ac Status. Attenta vi nominis, Patria dicitur veluti parens omnium nostrum [...]. Plures autem habet reales significationes. Nam indicat: a) Statum cuius nos membra sumus, dummodo tamen sit legitimus [...]. b) Oppidum aut civitatem, cuius nos cives sumus. Amor Patriæ est naturalis, eumque Ecclesia nedum unquam non reprobavit, sed potius commendavit. Quoniam vero amare est velle bonum et quidem efficaciter, si et quantum fieri potest, hinc quisque nostrum potest ac debet Patriæ suæ bonum velle ac procurare pro viribus iuxta ordinem charitatis; secus Patriam amabimus verbo, sed non re. Hic amor in nostris vernaculis linguis dicitur patriotismus, et qui eum fovet patriota; unde patriotismus importat velle patriæ suæ bonum, ac procurare pro viribus iuxta ordinem charitatis». Ivi, 77-79.

50 Cfr. *ivi*, 71.

51 Cfr. *ivi*, 81-88.

52 Cfr. *ivi*, 89-101.

53 Cfr. *ivi*, 109-114.

54 Cfr. *ivi*, 114-152.

55 Sul tema dello *ius possidendi* e dell'imposizione dei Tributi Gasparri cita molte volte opere di famosi economisti quali Jeremy Bentham (J. BENTHAM, *Œuvres en deux parties*, Bruxelles, 1829-1830) e Jean Baptiste Say (J.B. SAY, *Économie politique*, Paris, 1889); cfr. P. GASPARRI, *Institutiones*, 112-113.

cittadini sostengano le spese pubbliche necessarie al mantenimento dell'ordine civile; i Tributi devono essere imposti secondo il criterio della capacità contributiva di ciascuno e percepiti in modo tale che non comportino una diminuzione del capitale ma soltanto dei redditi, pena l'estinzione della fonte tassabile; infine, devono considerarsi leciti tutti i Tributi che promuovano l'onestà e limitino il lusso mentre sono da considerarsi illeciti tutti quelli che ledano l'onestà del cittadino⁵⁶. In tal modo, il già richiamato comune senso della giuridicità si riempie di contenuti molto concreti che, in un'epoca caratterizzata dal prevalere dell'individualismo giuridico e sociale riguardano, invece, la solidarietà nelle relazioni umane discendente dalla comunanza di obiettivi sociali.

Riguardo alla *potestas civilis* Gasparri, dopo avere affermato che si qualifica come il diritto di dirigere le azioni dei cittadini verso il bene comune⁵⁷, ne indica l'imprescindibile necessità affinché possa condurre la comunità verso ciò che Leone XIII definisce, nell'Enciclica "*Immortale Dei*", «*commune propositum*»⁵⁸. Di notevole interesse è la sua analisi sulle possibili forme di governo (monarchia assoluta, monarchia costituzionale, repubblica)⁵⁹ dove afferma che la migliore struttura governativa, in concreto, è determinata dalle circostanze, individuabili nell'indole dei cittadini e nelle necessità storiche e culturali, in modo tale che l'organizzazione esterna di ogni società sia accuratamente 'disegnata' tenendo in debita considerazione le peculiarità proprie di un popolo e dei suoi abitanti⁶⁰. Se si tiene conto del fascino che nella cultura del nostro esercitò il pensiero di Francisco Suárez, è molto interessante che rispetto alla potestà legislativa, consistente nel promulgare Leggi, sia più marcato il riferimento al fine ultimo del dato normativo, il bene comune, proprio della speculazione dell'Aquinate.

Nel terzo ed ultimo libro delle *Institutiones Iuris publici* Gasparri tratta della Chiesa cattolica⁶¹, istituita da Cristo affinché gli uomini in essa e attra-

56 Cfr. *ivi*, 112-114.

57 Cfr. *ivi*, 115.

58 «*Quoniam vero non potest societas ulla consistere, nisi aliquis omnibus præsit, efficaci similique movens singulos ad commune propositum impulsione efficitur civili hominum communitati necessariam esse auctoritatem qua regatur, quæ non secus ac societas a natura proptereaque a Deo ipso oriatur auctore*» (Leo XIII, in *encyclica Immortale Dei*). *Ivi*, 117.

59 Cfr. *ivi*, 124-130.

60 «*In concreto melior forma determinanda est ex circumstantiis nempe ex indole civium, historia necessitatibus, cultura, etc., ita ut forma pro una societate melior possit esse deterior pro alia*». *Ivi*, 131.

61 «*In hoc tertio libro de Ecclesia catholica agendum est; sed ne eadem repetamus quæ in tractatu theologico de Ecclesia tradita sunt, ea tantum evolvimus quæ in eodem tractatu prætermitti aut summis*

verso di essa possano santificarsi, ottengano la salvezza eterna e glorifichino Dio. Vengono quindi individuati i fini precipui della *Ecclesia Christi*: uno, il fine ultimo, è la felicità perfetta soprannaturale degli uomini in paradiso; l'altro, il fine prossimo, la loro santificazione soprannaturale in terra, condizione e allo stesso tempo misura della felicità degli stessi⁶². Il porporato insiste sul fatto che l'intento di Cristo fu duplice nel momento in cui istituì la sua Chiesa: la *sanctificatio supernaturalis* degli uomini nel mondo terreno; la *salus aeterna* nella vita futura. Riguardo ai fini appena sopra individuati la Chiesa e lo Stato, pur avendo un unico scopo ultimo, la «*visio beatifica in vita futura*»⁶³, differiscono per quanto concerne il fine prossimo: nello Stato, il raggiungimento del bene comune temporale nel proprio territorio conservando l'ordine giuridico e supplendo alle insufficienze dei privati cittadini; nella Chiesa, la santificazione soprannaturale di tutti gli uomini⁶⁴. La naturale conseguenza di quanto affermato è che lo Stato si occupa di raggiungere il bene comune temporale nel proprio territorio; la Chiesa, invece, ha il compito gravoso di tendere al bene spirituale, *sanctificatio animarum singulorum*, di tutto il mondo⁶⁵.

Anche se entrambe le società (*Ecclesia* e *Status*) hanno il fine prossimo diverso e ognuna opera per il raggiungimento del proprio⁶⁶, indirettamente 'cura' il fine dell'altra⁶⁷. Ed infatti, da una parte la Chiesa, anche se direttamente non si occupa del 'benessere' temporale dello Stato, indirettamente, nel perseguire il fine prossimo che le compete –la *sanctificatio supernaturalis hominum*– coopera al raggiungimento della felicità temporale degli indivi-

veluti labiis attingi solent, quaeque nostris temporibus ampliore tractatione indigere videntur». Ivi, 159.

62 Cfr. *ibidem*.

63 *Ivi*, 162.

64 «*Nam Status pro fine proximo habet bonum commune temporale conservando ordinem iuridicum et supplendo insufficientia privatorum in suo territorio. Ecclesia pro fine proximo habet sanctificationem supernaturalem omnium et singulorum hominum*». *Ibidem*.

65 *Ibidem*.

66 Per ciò che riguarda il 'raggio d'azione' delle due *societates perfectae* –Chiesa e Stato–, le materie che riguardano il raggiungimento del bene temporale competono allo Stato, quelle che concernono la *sanctificatio supernaturalis*, cioè il bene spirituale, sono di pertinenza della Chiesa; infine, quelle che afferiscono a tutti e due i *bona*, sono di competenza di entrambe anche se, in caso di conflitto, prevale la competenza della Chiesa (cfr. P. GASPARRI, *Institutiones*, 162). La posizione di Cavagnis, riscontrabile nelle *Nozioni di Diritto pubblico naturale ed ecclesiastico* (cfr. F. CAVAGNIS, *Nozioni*, 215-216), è sicuramente più netta rispetto a quella del Gasparri, le cui idee sono mediate anche dall'ambiente in cui è vissuto per molti anni –quello parigino– nel quale ha elaborato le *Insitutiones Iuris publici* e dal quale ha respirato, ci sia passato il termine, un'aria se non diversa sicuramente meno rigida circa i rapporti fra la Chiesa e lo Stato.

67 P. GASPARRI, *Institutiones*, 162.

dui e della società civile⁶⁸. Dall'altra parte lo Stato, nel perseguire il suo fine prossimo –il *bonum commune temporale*–, coadiuva la Chiesa nella sua missione di santificazione soprannaturale dei *christifideles*⁶⁹. Non è ora il caso di soffermarsi sulle distinzioni tra questa impostazione del Gasparri e quella più polemica di alcuni suoi precursori, come il Cavagnis⁷⁰; sia sufficiente segnalare come la prospettiva del nostro costituisca perfettamente il prodromo dell'indirizzo collaborativo che, anni più tardi, con la Costituzione pastorale “*Gaudium et Spes*” sarà ritenuto caratterizzante i rapporti tra Chiesa e comunità politiche⁷¹. In tal senso, vale la pena segnalare che il nostro autore non si tira indietro dall'affrontare tematiche che rimangono delicate, allora come ora, nonostante la positività che racchiude la prospettiva della *sana cooperatio*; basti pensare al capitolo quinto del libro terzo, intitolato *De iuribus Ecclesiae circa instructionem*⁷².

Riguardo ad un tema oggetto di accese discussioni in ambito dottrinale, i diritti della *societas ecclesiastica*, Gasparri si sofferma su alcuni che afferiscono allo *ius Ecclesiae circa bona temporalia*. Ben orientato spiritualmente sulla imprescindibile incarnazione della Chiesa in questo mondo, sostiene con chiarezza che essa ha il diritto proprio ed indipendente di possedere, amministrare e alienare i beni temporali (*ius possidendi, administrandi et alienandi bona temporalia*)⁷³, sia mobili che immobili; il diritto di esigere beni temporali (*ius exigendi bona temporalia*)⁷⁴ necessari al raggiungimento dei propri fini; nonché una speciale ‘immunità’ dei beni ecclesiastici dai Tributi civili⁷⁵.

68 «Ex una parte Ecclesia, prout constat ex dictis, non curat felicitatem temporalem huius vitae directe, quia ea non habet necessariam connexionem cum sanctificatione supernaturali; potest enim quis esse miser temporaliter, et sanctus, imo quandoque expedit miserum esse, ut sanctitas obtineatur. At Ecclesia, curans finem suum, idest sanctificationem supernaturalem hominum, eo ipso indirecte sed necessario, ac potenter curat felicitatem quoque temporalem individuorum et civilis societatis». *Ivi*, 162-163.

69 «Ex alia parte Status directe non curat, nec curare potest, sanctificationem supernaturalem suorum membrorum, quia quis potest esse bonus civis, etsi careat gratia habituali. Ad dum rite prosequitur finem suum, idest bonum temporale commune, eo ipso cooperatur aliquo modo sanctificationi supernaturali suorum membrorum». *Ivi*, 163.

70 Sul punto si veda: M. NACCI, *Origini*, 106-117.

71 CONCILIUM ŒCUMENICUM VATICANUM II, Constitutio pastoralis de Ecclesia in mundo huius temporis: *Gaudium et Spes*, in *AAS*, LVIII (1966), 1099-1100. Sull'importanza della Costituzione pastorale *Gaudium et Spes* nel ‘nuovo assetto’ del Diritto pubblico ecclesiastico si consenta il rinvio a: M. NACCI, *Origini*, 181-188.

72 Cfr. P. GASPARRI, *Institutiones*, 251-282.

73 Cfr. *ivi*, 173-178.

74 Cfr. *ivi*, 178-183.

75 Cfr. *ivi*, 183-187.

Il tema appena presentato suscita un grande interesse se si pensa che queste prerogative proprie della Chiesa circa la Proprietà, il Possesso, e l'Alienazione di beni materiali, superando l'incertezza delle Fonti antiche, saranno oggetto di accurata regolamentazione all'interno del Codice piano-benedettino (Cann. 1495-1528)⁷⁶, nei confronti del quale l'influenza e la fattività del nostro è universalmente conosciuta, e permangono anche in quello vigente⁷⁷.

Sul potere temporale del romano Pontefice, vero *punctum pruriens* che ha trovato in disaccordo molta parte della dottrina ed è stato fautore di accese discussioni scientifiche⁷⁸, l'autore affronta i termini della questione sotto un duplice aspetto, quello della legittimità e quello della necessità. Dal punto di vista della 'legittimità', dopo aver affermato che il "*civilis principatus*"⁷⁹ della Santa Sede è legittimo, rafforza il concetto esprimendo chiaramente che il Papa non ottiene il potere temporale dalla fede, poiché non esiste una definizione dogmatica in tal senso, ma che questo potere è prossimo alla fede, cosicché nessun cattolico o nessuna Carta costitutiva di una società lo possa negare⁸⁰. In riferimento alla 'necessità', dopo avere affermato che il potere temporale del romano Pontefice è indispensabile affinché egli possa esercitare liberamente il suo ministero apostolico, chiarisce ancor più incisivamente che tale potere è necessario alla Chiesa e alla Santa Sede «*non ad esse, sed ad bene esse*»⁸¹ e che senza il cosiddetto *civilis principatus* l'esercizio del ministero apostolico non è pieno, stabile, libero e indipendente⁸². Le stesse argomentazioni utilizzate per giustificare la legittimità e la necessità del potere

76 *Codex Iuris canonici*, 1917, Liber III, *De rebus, pars sexta, De bonis Ecclesiae temporalibus*, Cann. 1495-1551.

77 *Codex Iuris canonici*, 1983, Liber V, *De bonis Ecclesiae temporalibus*, Cann. 1254-1310. Sul punto si veda: C. BEGUS, *Diritto patrimoniale canonico*, Roma, 2007, 7ss.

78 «*Notum est nostris temporibus multos negare legitimitatem civilis principatus S. Sedis. Nonnulli quidem, quia aiunt romanum Pontificem esse non posse regem temporalem, seu potestatem supremam spiritualem et potestatem supremam temporalem in eadem persona esse incompatibilem iuxta principia christianae religionis. Alii autem, quia aiunt modum, quo illum romanus Pontifex acquisivit, legitimum non fuisse [...]. Attamen omnes acatholici, liberales, et etiam plures inter catholicos negant illius necessitate, aut de ea mussitant. Non est necessarium, quia romanum Pontifex primis octo saeculis illud non habet, et hodie illud non habet, et tamen romanus Pontifex optime suo ministerio functus est, et fungitur. Non est opportunum, quia nostris diebus publica opinio non tolerat viros ecclesiasticos negotiis saecularibus commisceri*». P. GASPARRI, *Institutiones*, 187-188 e 197.

79 *Ibidem*.

80 «*Quum vero Auctoritas civilis non sit Iudex in controversiis fidei et morum, sequitur per se non posse prohibere libros ob erroneas doctrinas contra fidem et mores. Si vero eae doctrinae iam damnatae sit ab Ecclesia, et manifeste tradantur in libro, potest et debet ipsum prohibere*». *Ivi*, 188.

81 Cfr. *ivi*, 197.

82 Cfr. *ibidem*.

temporale del romano Pontefice non possono valere, secondo l'autore, anche per i Vescovi. Per questi, al contrario, tale potere –*principatus aut temporalis iurisdictio*– non è necessario né opportuno ai fini dello svolgimento del ministero episcopale a causa degli abusi che potrebbero scaturirne *attenta humana natura* e ricorda, a questo proposito, un modello negativo di 'utilizzo' del potere episcopale rinvenibile nel Medioevo; un'epoca in cui –soprattutto prima dell'Assise tridentina– i Vescovi erano più attenti a svolgere le 'funzioni' di Principe piuttosto che quelle di Vescovo⁸³.

Un ultimo riferimento riguarda il tema delle relazioni intercorrenti fra la Chiesa e lo Stato. Va avvertito immediatamente che sul punto è obbligatorio procedere per deduzioni derivanti da quanto finora analizzato. In effetti, non abbiamo il testo originale del Gasparri; egli stesso non manca di avvertire di aver prestato i suoi appunti ma di non averli mai ricevuti indietro⁸⁴. Su questa tematica, in ogni caso, il primo dato che emerge è il cambiamento 'strutturale' nelle relazioni della Chiesa con gli Stati, un cambiamento che si tradurrà, con la firma dei Patti lateranensi del 1929, nella scelta dell'accordo bilaterale come strumento congeniale alla regolamentazione dei rapporti fra la Santa Sede e gli Stati. Gasparri, dunque –a differenza della cifra fortemente apologetica utilizzata sia da Tarquini che da Cavagnis nelle rispettive opere– per quanto attiene l'aspetto della Chiesa *ad intra* (il cosiddetto *Ius publicum ecclesiasticum internum*), 'legge' la Chiesa in chiave mistico-divina, conferendole un aspetto più teologico che autoritario; mentre per quanto concerne la Chiesa *ad extra* (il cosiddetto *Ius publicum ecclesiasticum externum*), focalizza la sua attenzione sulla utilità e necessità di una collaborazione fra la Chiesa e gli Stati, affinché la prima possa raggiungere il suo fine prossimo 'spirituale' –la *sanctificatio supernaturalis hominum*–, anche attraverso il raggiungimento del fine prossimo 'temporale' degli Stati: la felicità –sia pubblica che privata– dei consociati. Ciò manifesta in modo evidente il contributo di Gasparri al riordinamento della Disciplina giuspubblicistica ridisegnando *ex novo* il tema dei rapporti fra Chiesa e Stato in vista, anche, della prima codificazione del

83 «*Principatus aut temporalis iurisdictio non est necessaria pro exercitio ministerii episcopalis; atque [...] non licet argumentari a necessitate civilis principatus pro romano Pontifice ad necessitatem pro Episcopis. Exinde etiam opportunitas in regula generali dubia evadit. Nam pro romano Pontifice civilis principatus, quum sit necessarius, est etiam opportunus, praesertim quum abusus ex parte romani Pontificis vix timeri queant; sed pro Episcopis particularibus, quum non sit necessarius, nec etiam opportunus videtur, quia pluribus abusibus scatet, attenta humana natura. Et revera in media aetate plurent erant abusus, quum saepe Episcopus esset potius princeps quam Episcopus, aut nec Princeps ne Episcopus*». Ivi, 197.

84 «Manca per completo perché prestato non mi è stato restituito». Ivi, 283.

Diritto della Chiesa. Questa Scienza giuridica, nata in ambito universitario nella Germania settecentesca per arginare sia il diffondersi virulento del luteranesimo che le perniciose idee del Giusnaturalismo, fin dall'inizio si identificò per il forte afflato apologetico nel difendere i diritti della Chiesa, tanto *ad intra* quanto *ad extra*⁸⁵. Negli scritti dei maggiori esponenti della Canonistica curiale quali Camillo Tarquini e Felice Cavagnis, emerge con forza la portata apologetica e la missione ostinatamente difensiva, caratteristiche dalle quali si discosta, per l'appunto, Pietro Gasparri. Questo distacco e, contemporaneamente, rielaborazione dei rapporti Chiesa-Stato da parte del nostro si aggiungono ai motivi di portata spirituale che ho inteso proporre fra i molti aspetti del poliedrico porporato.

4. CONCLUSIONI

Siamo giunti alla fine di questa riflessione sulla testimonianza di carità intellettuale che offre Pietro Gasparri nel settore dello *Ius publicum ecclesiasticum*. Mi sono permesso di riassumerla in tre conclusioni che ritengo stimolanti, oltre i confini di tale Scienza giuridica, per la crescita spirituale nella nostra condizione di giuristi del mondo e della Chiesa di oggi.

La prima conclusione è direttamente riferita allo sforzo nel riscoprire, in mezzo alle mutevoli condizioni sociali, un irrinunciabile senso della giuridicità; sforzo che è dato apprezzare nel Gasparri autore delle *Institutiones Iuris publici* specialmente nel tentativo di fondare la sua riflessione sul concetto aristotelico di società naturale, volendo esprimere in tal modo la secondarietà dell'organizzazione giuridica rispetto al suo valore umanizzante. In tal senso, anche se non è mai risultata semplice la loro coniugazione, è urgente affrontare con sensibilità giuridica, spiritualmente adeguata, il difficile rapporto tra potere legislativo e società, che vive oggi uno dei suoi momenti più critici. Lo dimostrano certe problematiche dell'attualità sociale quali, ad esempio, la sfiducia nelle Istituzioni e la scarsa partecipazione elettorale. L'esperienza intellettuale di Gasparri ci avverte di quanto sia sbagliato ritenere che il problema del riferito distacco riguardi solo la sfera pratica o, tutt'al più, appartenga alla riflessione metagiuridica. Al contrario, lo scollamento tra Diritto e società incombe su qualsiasi branca del sapere giuridico. A me, come storico del Diritto, preme sottolineare che le soluzioni che siamo chiamati ad escogitare passano

85 Sul punto: M. NACCI, *Origini*, 15-21.

per una riscoperta ogni volta più coraggiosa del ruolo non meramente passivo che spetta alla comunità, la cui condizione sarebbe riduttivo, anche nella Chiesa, ricondurre a quella di mera destinataria delle Norme. In tal senso, la prospettiva culturale che emerge dall'evoluzione storica del Diritto canonico è l'imprescindibile esigenza di assicurare l'utilità delle Norme ai bisogni della comunità cristiana. In altre parole, ciò che in termini teologici si chiama *sensus fidelium*, in termini giuridici può essere formulato come ricettività comunitaria delle Norme. A mio avviso, tale ricettività deve essere considerata un criterio di primo livello nel discernere la legittimità ed efficacia delle Norme canoniche. Già in altre occasioni ho richiamato questo criterio poiché lo ritengo una sfida culturale particolarmente insidiosa nei confronti di alcuni aspetti, non esclusi quelli del vigente Diritto matrimoniale e processuale canonico⁸⁶.

Una seconda conclusione ritengo possa discendere dall'esempio di disponibilità al cambiamento delle prospettive e delle Istituzioni che, per la sua apertura ai segni dei tempi e in forza della priorità che rappresenta l'obbligato servizio alla Chiesa e alla società, è dato cogliere nel Gasparri. In effetti, come autore, egli ritenne che fosse giunto il tempo di ridimensionare la visione rivendicativa e apologetica fino a quel momento prevalente nello *Ius publicum ecclesiasticum* traducendola successivamente, come uomo dalle altissime responsabilità di governo, nell'assunzione decisa della già riferita prospettiva di collaborazione con la società civile, escogitando quale supporto giuridico lo strumento concordatario. Penso che una sensibilità giuridica spiritualmente motivata non possa tirarsi indietro nel proseguire questo sforzo rifuggendo da nostalgie, evitando il pessimismo che vede in chi ci circonda soltanto un nemico, e superando l'inconsapevole desiderio di non perdere sicurezze del passato. È quanto mai urgente imparare da esempi coraggiosi, come quello di Gasparri, per saper leggere in positivo le fatiche del mondo in cui viviamo. Siamo chiamati piuttosto a percepire che, dietro apparenti ostilità, il mondo extraecclesiale forse si attende dal Diritto della Chiesa un ausilio adeguato rispetto a temi che rappresentano un interesse comune, fra i quali quello della dignità umana, della vita e della famiglia.

La terza conclusione, inseparabile dalla precedente, riguarda quel valore che ho formulato nell'introduzione come speciale raffinatezza giuridica per delineare il miglior supporto istituzionale ai valori sociali e comunitari, pur

86 Si consenta il rinvio a: M. NACCI, *Historia docet: la ricezione della comunità e la giustificazione delle regole matrimoniali e processuali*, in *Diritto e religioni*, VI (2011), 2, 13-30.

còlta nella loro evoluzione. Gasparri è testimone di quanto tale supporto sia imprescindibile per non ridurre al limbo delle aspirazioni morali il riferito obiettivo. In tal senso, l'apertura del nostro Maestro ai segni dei tempi e la conseguente disponibilità al cambiamento delle istituzioni ha come limite invalicabile la salvaguardia dell'istituzionalità della Chiesa. In altre parole, la giusta evoluzione giuridica per meglio compiere la missione deve risultare coerente con l'esperienza che diede origine alla comunità cristiana. Sul versante interno, come ordinamento materiale, legittimazione e limiti di qualsiasi evoluzione del Diritto canonico discendono dalla pretesa che si ravvisa sin dalla sua nascita, quella cioè di costituire un Ordinamento originario, la cui giustificazione risiede nella volontà di assicurare la missione evangelizzatrice e dove la coerenza con l'esperienza che diede origine alla Chiesa, la cosiddetta volontà fondazionale, è criterio strutturante e discriminante nel discernere eventuali sviluppi non legittimi. In tali sforzi, emerse presto la consapevolezza di dover distinguere tra ciò che si ritenne appartenente alla volontà divina sulla Chiesa (il c.d. Diritto divino) da ciò che si considerò, altrettanto presto, rimesso alla responsabilità della stessa Chiesa dopo i dovuti discernimenti.

Non sarebbe ancora completa questa conclusione se ai tre contenuti specifici appena indicati non si segnalasse, come filo conduttore comune di altissima qualità spirituale, il 'senso di anticipo' che è dato apprezzare nel nostro. Su ciascuno dei tre, pur con differente entità, la successiva storia della Chiesa dimostra la bontà del suo pensiero, soprattutto in quegli aspetti in cui fu più coraggioso. Ora, in un contesto spirituale come quello di oggi possiamo affermare che essere in grado di non trasformare in velleità e mera avventura le proprie intuizioni non è solo merito personale ma un dono ricevuto. Attesa la complessità e frammentarietà che caratterizzano l'epoca attuale, ritengo azzardato che l'operatore del Diritto di oggi possa pretendere di ricevere tale dono nell'intimità della sua religiosità personale e nella mera individualità del proprio agire. Le circostanze odierne richiedono come principale sforzo spirituale quello di sapersi confrontare con onestà intellettuale per non essere travolti dagli eventi e rispondere, quindi, con lo stesso 'senso di anticipo' che caratterizzò, nelle sue varie e ricche dimensioni, l'opera di Gasparri.

V. BIBLIOGRAPHICA

Recensiones

SIMON KASSAS, *Droits de l'homme et Islam*, Harmattan, Paris, 2011, 283 pp., € 29,00 (EAN: 9782296557390)

1. È sotto i nostri occhi il gran numero di studi, dibattiti e *summit* internazionali per identificare i criteri sui quali fondare una convivenza effettiva tra concezioni differenti, tra fedi diverse, così da superare ostacoli e barriere che ostacolano la convivenza pacifica. Tutto mostra come sia anzitutto necessario un vero dialogo. Uno strumento che tanto appassiona credenti e non credenti, tutti animati dalla ricerca del vero e del bene. Probabilmente si tratta di una delle sfide più complesse della nostra era. Uno scenario che non esclude il giurista e ancor più quel giurista che si dedica al peculiare profilo delle regole internazionali tra le quali hanno ormai un posto rilevante quelle relative alla protezione dei diritti umani, alla garanzia delle libertà fondamentali. In effetti questa particolare prospettiva si inserisce in modo diretto nella ricerca del dialogo tra visioni marcate da differenze, anche se non necessariamente contrapposte o ancora di più in conflitto, per offrire criteri di interpretazione, linee di metodologia e proposte di soluzione. Del resto la vita della famiglia umana nelle sue diverse forme di convivenza e strutturazione evidenzia come dialogare significa ricercare e costruire la comune umanità anche attraverso un sistema di principi e Norme posti a garantire la persona e quindi i suoi diritti. Regole ispirate dalla ragione e dalle sue leggi, ma attente a scoprire il significato della persona, il senso della sua dignità e la sua appartenenza attiva all'ordine della creazione dal quale si rileva la presenza del divino nello svolgersi dell'umana avventura.

Dialogo, dunque, favorito da un incontro su un terreno comune: la persona e i suoi diritti inalienabili per consentire la coesistenza e governare la realtà dei rapporti tra differenti concezioni etniche, politiche, giuridiche, socio-economiche, culturali e religiose. Questa differenza segna ormai alcuni degli aspetti più significativi delle nostre società, ad ogni latitudine del pianeta, dove alla presenza di una pluralità di culture, anche giuridiche, di concezioni differenti del Diritto e delle Leggi si accompagna la necessità di farle coesistere: l'alternativa è la contrapposizione, il conflitto, con conseguenze drammatiche a cui spesso assistiamo inermi. Ma, guardando proprio alla concezione dei diritti fondamentali ed alla loro espressione in categorie normative, emerge chiaro l'interrogativo: come possono coesistere visioni differenti di fronte all'azione legislativa e, più ampiamente, di regolazione? È sufficiente per l'Ordinamento giuridico chiamato a garantire l'ordinata convivenza di un intero gruppo sociale utilizzare il criterio di salvaguardare allo stesso tempo (contemporaneamente) identità diverse? Intolleranza, conflitto, assenza di reciprocità, mancata integrazione sono alcuni degli ostacoli che rendono difficile tale finalità. Eppure sono i dati oggettivi a ritenere tale traguardo ineluttabile: non è più solo un problema delle società occidentali o legato alla mobilità umana, per quanto ad esso sia collegato e dipenda per qualche aspetto, ma è sempre più di ordine strutturale poiché tocca i fondamenti della convivenza, fino al punto di mettere in discussione concezioni e stili di vita, aspettative e sicurezza, accoglienza e confronto, garanzia delle libertà fondamentali e valore dei diritti medesimi.

2. La rapida diffusione di notizie ed immagini, veicolo privilegiato di visioni culturali, giuridiche, religiose, sociali molteplici, si riscontra a volte nei mutati comportamenti che se inizialmente possono apparire solo ripetizioni indotte, sul lungo periodo diventano concezioni *altre*, che toccano cioè le tradizionali impostazioni, i punti di vista e gli obiettivi consolidati, modificandoli spesso in modo irreversibile. Un quadro di fronte al quale tornano alla mente concetti come la *longue durée* applicata alla Storia resa nel presente dalle gesta degli uomini (Braudel) o il *clash of civilizations* concepito intorno all'idea dell'inevitabile contrapposizione (Huntington) ridotta poi a ritenere la religione come causa di ogni conflitto e la tolleranza come panacea per ogni dissidio. È invece la struttura delle nostre società a mostrare il volto –il riferimento anche qui è al dato oggettivo– di rapporti tra culture, storie e civiltà giuridiche che si intersecano quotidianamente attraverso la vita delle persone, dei gruppi, delle comunità. Realtà da cui prendono vita inquietudini, discriminazioni, forme di intolleranza che sembrano ormai parte del gioco, quasi altrettanti fattori concorrenti alla ricerca di quei valori comuni in base ai

quali delineare criteri e regole per garantire una convivenza ordinata tra una congerie di concezioni della persona, visioni religiose, culture che domandano allo strumento giuridico di proteggere identità differenti.

I fatti dicono che nonostante siano reali sul piano teorico e programmatico le tentazioni di chiusura o i desideri di innalzare barriere, magari applicando la categoria del “nemico” a tutto ciò che non è decodificabile secondo i parametri preesistenti, nella pratica –meglio si direbbe nelle “funzionalità del quotidiano”– si mostrano di difficile attuazione. Crescono invece, e sempre più si affinano, le realistiche tendenze volte a studiare fenomeni divenuti ormai socialmente rilevanti e quantitativamente consistenti che lasciano emergere l’esigenza di garantire ad identità diverse una effettiva coesistenza partendo dal riconoscere il significato profondo della persona e dei suoi diritti. La conseguenza è il superamento di atteggiamenti di pregiudizio, magari di superiorità spesso identificata nel rapporto maggioranza-minoranza, o più semplicemente collegati al nuovo che l’*altro* rappresenta. Si tratta di un processo che tocca anche le società ritenute tradizionalmente chiuse o quelle che si auto-identificano con concezioni considerate inalterabili, o quelle ancorate a visioni definite incompatibili con i più elementari *standard* di tutela della persona umana. Certo tutto questo con quella naturale gradualità e con diverso tipo di assorbimento tra le fasce di popolazione. Ma è quanto avviene. A consentire tale lettura concorre certamente il paradigma della *società multiculturale* che offre al giurista e quindi al Legislatore un ulteriore vantaggio: cogliere l’esistenza di identità molteplici anche all’interno di sistemi di società ritenuti compatti e aggregati intorno a visioni, fondamenti e regole comportamentali ritenute tradizionalmente consolidate e comuni.

3. In questo scenario complesso e non privo di contraddizioni, si inserisce l’idea dell’autore di proporre, nella ricerca che ha concluso il percorso di studi di Dottorato in *Utroque Iure*, la riflessione su quale sia il significato (o i significati) della protezione dei diritti fondamentali e quale valore tale processo rappresenta in un contesto dove spesso è ritenuto un fattore debole o solo uno strumento per il dialogo, dimenticando che la coesistenza di culture, religioni, diritti, porta con sé legami e conflitti che richiedono soluzioni di ordine giuridico. Una ricerca che sul piano metodologico propone l’approccio volto a definire un modello di società multiculturale di fronte a chi sostiene che ne esistano modelli diversi, preferendo dimenticare che ogni identità è portatrice non solo di cultura, ma anche di valori che se studiati a fondo risultano ancorati a presupposti etici comuni alla famiglia umana. È l’idea della *Legge naturale*, che ricompare ed affascina allo stesso tempo.

Nel quotidiano funzionamento delle nostre società dove è ritornante la richiesta di condividere parametri irrinunciabili, vanno poi attentamente valutate le relazioni tra le differenti identità e il criterio della società democratica divenuto strumento chiamato a garantire non solo l'ordinata coesistenza, ma anche istanze, rivendicazioni lontane da un desiderio di unità. Questo perché è insufficiente rinviare ad una *dimensione multiculturale* che è l'esclusivo frutto di regole o di diritti se a questi manca l'apporto di presupposti effettivamente condivisi. Ecco perché dalla ricerca di P. Kassas non poteva restare estranea la relazione tra le diverse concezioni dei diritti umani espresse dal mondo islamico e dall'Occidente, la dimensione religiosa e non solo per l'uso di quest'ultima come criterio di identificazione di persone e gruppi o istanze anche giuridiche, quanto piuttosto per rimarcare il ruolo positivo che le religioni sono chiamate a svolgere nei processi di coesistenza e nelle esperienze dialogo. Certo questo significa anche che l'autonomia della religione –come la tutela delle libertà che da essa derivano– va garantita rispetto al tentativo ricorrente di identificarla con i processi culturali. E la multiculturalità se non delineata nella sua vera natura, rischia di essere un veicolo privilegiato per tale tendenza.

Una ricerca interessante, ricca di sane provocazioni che ho avuto il privilegio di vedere nascere e delinearci nel tentativo, riuscito, di ripercorrere non solo la concezione originaria dei diritti umani e il confronto con visioni diverse, ma di collocare i possibili effetti della tutela di quei diritti nella nostra quotidianità e nel nostro agire. Un compito che sollecita la responsabilità del giurista chiamato nello specifico a salvaguardare il vero senso della relazionalità che esprime la dimensione di persona e consente quel rapporto profondo e fecondo tra le differenti identità.

VINCENZO BUONOMO

* * *

IVAN SANTUS, *Il contributo della Santa Sede al Diritto internazionale. Dall'ingerenza umanitaria alla responsabilità di proteggere*, CEDAM, Padova, 2012, 560 pp., € 51,00 (EAN: 9788813314897)

1. Sono tanti i motivi che spingono a riflettere su un tema come la sicurezza e l'uso della forza in un contesto internazionale che sperimenta, quasi quotidianamente, contrapposizioni, conflitti, guerre. Situazioni spesso drammatiche e soluzioni che stentano ad essere efficaci, forse perché necessitano di fondamenti ben saldi e strutturati.

Intorno a questi temi si è concentrata l'interessante e ordinata ricerca che Ivan Santus ha condotto per concludere il suo percorso di Dottorato in *Utroque Iure*. Un lavoro che, partendo dal quadro offerto dal Diritto e dalla prassi internazionale, si presenta come tentativo –ben riuscito– di porre a confronto Normative, Istituti giuridici ed opinioni dottrinali differenti, nella convinzione che fermarsi solo a ricercare la cause della mancata sicurezza o rispondere in termini di emergenza non è più sufficiente. Un siffatto approccio, infatti, paradossalmente riesce solo ad essere il modo per rendere meno problematiche le situazioni che persone, comunità, Istituzioni, sono chiamate quotidianamente a subire o ad affrontare.

Nella relazione tra sicurezza e uso della forza le soluzioni proposte dal Diritto internazionale restano direttamente collegate ai principi e alle finalità della Carta delle Nazioni Unite. Un contesto normativo ed istituzionale nel quale i due poli della relazione appaiono come *pendent* rispettivamente di pace e di guerra, e restano inquadrati in quella più ampia organizzazione dei rapporti fra Stati orientata «ad assicurare, mediante l'accettazione di principi e l'istituzione di sistemi, che la forza delle armi non sarà usata, salvo che nell'interesse comune», come recita il Preambolo della Carta.

La prospettiva del Diritto internazionale pertanto non consente di riconoscere o ignorare che la guerra resta un fatto concretamente presente nelle analisi sulla convivenza mondiale e che la sua regolamentazione è legata al funzionamento delle Istituzioni della Comunità internazionale. Sul versante delle regole, infatti, il ricorso alla guerra da sempre evidenzia l'oggettiva indisponibilità delle parti in conflitto a rispettare i principi della convivenza internazionale o più ampiamente il Diritto vigente. La situazione di guerra parallelamente impone al comportamento delle parti in ostilità il rinvio alle Norme dello *Ius in bello* le cui disposizioni classiche, come quelle elaborate mediante codificazione, nella fase più recente hanno mostrato un minore livello di condivisione trasformatosi in alcuni casi in disapplicazione o in aperta violazione. Un atteggiamento che giunge persino ad evidenziare il mancato rispetto del fondamentale principio di buona fede, circostanza quest'ultima di grande rilevanza riguardo sia ai conflitti recenti o in atto sia alla cosiddetta “politica della pace”, intesa come maturazione di indirizzi in sede multilaterale per un generale ricorso alla soluzione pacifica dei conflitti.

Nella prospettiva di ricercare propri spazi ed effettività di risultato, all'azione internazionale sembra rimasto un solo ambito rispetto al quale continuare a confrontarsi: è quello riconducibile al dominio riservato (*domestic*

jurisdiction) di ogni Ordinamento interno. Questo, però, restando consapevole che si tratta di una riserva sempre più erosa da un Diritto internazionale che in materia di sicurezza tende a lasciare al Legislatore nazionale un margine di autonomia ristretta, se non addirittura residuale.

2. Se il binomio diritto-forza, coniugato o contrapposto, è evidente in tutte le vicende che hanno segnato la vita della Comunità internazionale, trova altresì ulteriore considerazione nella prassi più recente, attraverso quella che è diventata l'azione umanitaria, coerente alle finalità dell'ONU per alcuni, non priva di pericolosità per altri. Si tratta di quelle ripetute situazioni che hanno coinvolto direttamente tutto il ruolo del Sistema delle Nazioni Unite, ma soprattutto posto diversi interrogativi circa il livello di coesione dei membri della Comunità internazionale rispetto alle regole in materia di mantenimento della sicurezza e della pace. Infatti, la natura di interventi dettati da esigenze cosiddette "umanitarie" ha fatto emergere sul piano operativo la necessità di prevedere le conseguenze di attività finalizzate a garantire il rispetto del Diritto internazionale nel suo complesso e, più specificamente, quando sono in gioco i diritti di persone, gruppi e popoli.

Sul piano dottrinale e pratico resta pertanto da stabilire se tale allargamento, consentito da una interpretazione che combina i fini e principi dell'ONU (gli Articoli 1 e 2 della Carta) con l'obbligo di cooperazione socio-economica (gli Articoli 55 e 56 della Carta), ha trovato un generale consenso degli Stati membri, dal momento che il dibattito è aperto sui modi di conciliare le attività che rientrano nell'ambito dell'umanitario e i principi di non intervento negli affari interni e di rispetto del dominio riservato di un Paese. Infatti, si tratta di casi che non solo hanno posto il problema della tenuta del dominio riservato di ogni singolo Stato e quindi dei limiti di applicabilità dell'Art. 2.7 della Carta delle Nazioni Unite, ma ricondotto il dibattito alle decisioni adottate dagli Organi dell'ONU –e dal Consiglio di Sicurezza in particolare– circa gli interventi dettati da esigenze cosiddette "umanitarie". Esigenze in cui confluiscono essenzialmente tre profili: l'*intervento* (e quindi l'uso della forza), la *non ingerenza* (e quindi il dominio riservato degli Stati), i *diritti umani*, loro rispetto e promozione (e quindi l'esigenza del primato del Diritto, con un riferimento non più solo indiretto alla persona). L'interagire di questi tre elementi è sostanzialmente un ambito nuovo che si presenta nel contesto del Diritto internazionale, soprattutto dopo le diverse azioni definite "di carattere umanitario" che nella Comunità internazionale hanno preso forma, sia su iniziativa delle Organizzazioni intergovernative sia di singoli Stati o gruppi di essi.

Tutti questi elementi evidenziano immediatamente la loro portata giuridica quando si parla di diritto di intervento o di assistenza legati ad una manifestazione di potenza e quindi di forza come ricorda quella *intervention d'humanité* espressa dalla prassi dei grandi Stati europei nel XIX secolo di fronte alla "Questione d'Oriente". Ovvero di obbligo di aiuto o d'ingerenza, identificati come altrettanti obiettivi della più ampia finalità della sicurezza internazionale, da raggiungere mediante strumenti di cui deve disporre la Comunità internazionale per garantire la sopravvivenza di interi popoli e gruppi etnici. Lo indica bene l'autore, quando parla di azione finalizzata alla tutela dei diritti fondamentali e non a limitare discrezionalmente la libertà di singoli Paesi come diritto del più forte. Prospettiva certamente impegnativa sul piano politico e giuridicamente chiamata a confrontarsi con alcuni presupposti dell'ordine internazionale, legati essenzialmente alla tradizionale concezione della sovranità che chiama a sua garanzia il principio della non ingerenza negli affari interni.

Queste diverse considerazioni relazionano l'umanitario direttamente con l'ambito di applicazione di alcuni dei principi fondamentali che regolano i rapporti internazionali, sintetizzati nella stessa Carta delle Nazioni Unite e nella Dichiarazione sui principi di Diritto internazionale vigenti nelle relazioni amichevoli tra gli Stati adottata dall'ONU nel 1970. Tra questi spicca il principio del non intervento negli affari interni, strettamente connesso a quelli del rispetto del dominio riservato e dell'integrità territoriale di uno Stato; il principio dell'autodeterminazione dei popoli; il principio del non uso della forza per la soluzione delle controversie; il principio della sicurezza collettiva e quindi dell'autotutela, intesa quale legittima difesa individuale e collettiva.

3. Un elemento nuovo è rappresentato dall'idea di "protezione" che gradualmente si è fatta strada, mostrando che il vero cuore del problema non sta tanto negli eventi, spesso violenti, o nell'impossibilità delle strutture di operare. È forse necessaria un'attenzione maggiore verso la dimensione umana della sicurezza, verso la realtà di chi realmente vive condizioni di incertezza legate agli eventi più diversi, dalle catastrofi naturali ai conflitti, alla mobilità umana, alla precarietà delle condizioni di vita, al propagarsi di malattie, al fenomeno terroristico, all'azione criminale transnazionale. Situazioni diverse, certo, ma tutte concorrenti nel richiedere protezione e cioè misure concrete per vincere timori ed ansie. Non è un caso, poi, che i costi –umani ed economici– per la sicurezza siano sempre più alti in un mondo dove numerose sono le crisi nelle differenti aree geopolitiche, con conflitti che combattuti in modo sempre più acceso non sembrano avere fine, con condizioni economiche che

stentano a garantire livelli di sostentamento anche minimi. Gli effetti, ne siamo coscienti testimoni, sono la perdita di vite umane, gli spostamenti forzati di popolazione, l'aggravarsi delle condizioni di indigenza di interi popoli, che poi diventano difficili da gestire o impossibili da estirpare.

È in questo quadro che ritorna il termine "sicurezza": la invoca chi attacca e chi si difende, eserciti regolari e formazioni di combattenti, affamati e ipernutriti, occupati e senza lavoro. Senza timore di essere smentiti da comportamenti che non sempre sono orientati a garantire condizioni di sicurezza. La stessa idea di protezione collegata alla sicurezza può forse essere il modo per affrontare le tendenze in atto, magari invertirne la prospettiva, ma non può costringere gli Stati e la Comunità internazionale a porre al centro delle preoccupazioni per la sicurezza la persona umana. Lo evidenzia il processo di elaborazione manifestatosi all'interno dell'ONU in relazione alle nuove sfide, che ha fatto emergere il principio della responsabilità di proteggere configurandolo in due possibili modalità di attuazione, non contrapposte, ma ordinate secondo il criterio della complementarità. Si tratta anzitutto di una scelta di metodo, certo con dei limiti, ma che lascia intravedere una convinzione: alla protezione deve corrispondere un'azione responsabile capace di cogliere le esigenze effettive, di riscoprire quei vincoli di unità e di aggregazione espressi dai principi fondanti del vivere sociale, di dare legittimazione alle strutture comuni, alle regole giuridiche chiedendone il rispetto in nome della loro necessità, non perché imposte.

L'espressione "responsabilità di proteggere" affascina: se le relazioni interpersonali, come pure quelle nazionali ed internazionali, interiorizzassero questa posizione si potrebbe contribuire a superare difficoltà e conflitti di sorta che, se possono considerarsi 'congeniti' ad ogni tipo di umana relazione, diventano insormontabili quando queste relazioni riguardano l'azione degli apparati statali, dei Governi, delle Istituzioni internazionali. Interiorizzare vuol dire partire dalla sicurezza del piccolo gruppo, magari dell'unità familiare, dove una più responsabile considerazione è rivolta verso quei membri che richiedono maggiori attenzioni e cure, per poter così privilegiare quanti vivono in condizioni drammaticamente inumane e perciò insicure, o in lotta tra loro perché incapaci di passare attraverso la "porta stretta" del dialogo, della trattativa, del negoziato o, in una dimensione planetaria, dell'obbligo di risolvere pacificamente le controversie, prevenire i conflitti e garantire sicurezza.

4. Con estrema chiarezza l'autore indica che si tratta di un dibattito aperto nel quale si inseriscono coerentemente l'apporto del Magistero della Chiesa cat-

tolica –quale istanza diversa da quelle politico-istituzionali– e nello specifico le parole pronunciate da Benedetto XVI di fronte alla platea delle Nazioni, nel corso della sua visita all’ONU il 18 maggio 2008. Parole che, come rileva questa ricerca, possono considerarsi un modo per avvalorare nella vita degli Stati e nelle relazioni internazionali una nuova “teoria della sicurezza” (o usando l’espressione più tecnica, della “responsabilità di proteggere”), che per essere operativa ha necessità di legarsi alla più articolata teoria della “prevenzione”: dei conflitti, della guerra, delle carestie, degli eventi naturali, delle crisi economiche, fino alla più ampia prevenzione di fronte al diniego della dignità umana. Dare concretezza alla responsabilità di proteggere significa adoperarsi per superare un modello di socialità ispirato al timore reciproco, alle ansie della quotidianità, all’allarme per il futuro; a quello che per gli Stati è chiamato deterrenza, sfere d’influenza, limiti di sovranità. E questo ritenendo che l’attuale modello, se non motivato dalla dimensione umana, non è in grado di garantire sicurezza e cioè prevenire contrapposizioni, violenze, ansie e timori, come non è in grado di scongiurare guerre, corsa agli armamenti, conflitti e disastri dagli effetti globali.

Alla responsabilità di proteggere si congiunge il rispetto della legalità anche in presenza di palesi violazioni delle regole compiute all’interno di uno Stato o della Comunità delle Nazioni, spesso in ragione di ristrette vedute o di palesi egoismi, ma magari anche in nome di un desiderio di giustizia o di sicurezza. Non si può tralasciare di considerare che l’insicurezza di fronte alle gravi sofferenze prodotte alla persona umana, ha imposto allo Stato e alla funzione regolatrice del suo Ordinamento giuridico il ruolo di garante di diritti e libertà, introducendo strumenti e interventi a tutela dei più svantaggiati, per arginare l’ingiustizia, per contenere l’azione del più forte. Analogamente sul piano internazionale ciò si è espresso in quel concetto di “azione umanitaria” intesa come necessità di operare all’interno della sovranità di un Paese per garantirne la sicurezza, ma non come esercizio di forza, bensì quale obbligo imposto alla Comunità internazionale da principi ormai presenti nella coscienza dell’umanità che domandano di intervenire lì dove è a rischio la sopravvivenza di persone e gruppi umani. Responsabilità di proteggere, dunque, così da prevenire effetti più estesi dell’insicurezza o conflitti dagli esiti imprevedibili: l’obiettivo però deve restare il rispetto della persona e dei suoi diritti fondamentali attraverso cui è possibile concorrere a realizzare una coesistenza ordinata e sicura, come pure ad eliminare contrapposizioni e scontri quale fattore concorrente alla prevenzione della guerra.

5. Nell’ultimo periodo la soglia di attenzione sulla sicurezza si è spesso confrontata sui modi per bilanciare le misure preventive ed il rispetto dei

diritti, di fronte ad un crescente moltiplicarsi dei conflitti, ad una loro de-localizzazione, all'impossibilità di controllare il terrorismo. Come pure c'è confronto sull'interrogativo di quali siano gli effetti di fenomeni quali la povertà, la fame, il disastro finanziario, la crisi debitoria... La responsabilità di proteggere, allora, dovrebbe porsi come principio-guida per monitorare il rischio di inquietudine, di smarrimento, di disagio sociale, come pure di conflitti e di guerre destinati a protrarsi nel tempo, concorrendo così alla *governance* delle situazioni, unica risorsa dell'azione preventiva.

Nell'avvicinarsi ai "punti di tensione" si percepisce chiaramente che tutto ruota intorno ai termini di *giustizia* e *ingiustizia*: se ogni persona ha diritto a vedere garantita la propria sicurezza, è anche vero che ogni azione non può essere limitativa della altrui sicurezza. Non esiste cioè una sicurezza prevalente, né un diritto che sovrasti l'altro, ma si richiede una necessaria composizione di interessi e posizioni differenti a cui non basta però il primato delle regole e della legalità. Sicurezza e responsabilità di proteggere sono allora capacità di "governare" i diversi processi presenti nelle dinamiche sociali e nelle relazioni internazionali: lotta alla povertà, rispetto dei diritti fondamentali, adeguamento di risposta degli Organismi internazionali non sono soltanto delle strategie, ma possono concretizzarsi se sono il frutto di una sana reciprocità vissuta come vera uguaglianza tra le persone e tra gli Stati a cui fa da sfondo una fraternità intesa come principio capace di tradursi in regole: la solidarietà e l'assistenza, il dovere di cooperare e l'obbligo di risolvere pacificamente i conflitti, il rispetto degli impegni assunti e la tutela dei beni considerati comuni, sono alcune delle possibili applicazioni che affiorano dai contributi di questo prezioso studio.

A chi ha avuto il privilegio di seguire l'autore in tutto lo svolgersi della ricerca, condotta con sistematicità e competenza, è stata offerta la possibilità di approfondire nuove tendenze che caratterizzano l'Ordinamento internazionale in questo periodo, scorgendo in particolare l'insidia di una frammentazione che l'idea dei *self-contained regimes* non riesce a ricomporre. L'autore la propone come una pista di riflessione da seguire ed approfondire, indicandola come cardine di una ricerca che voglia essere effettivo servizio.

Rileggendo queste pagine mi coinvolge, sulle tante possibili, una chiave di lettura chiara e profonda: la responsabilità di proteggere significa non escludere l'altro, perché la sicurezza possa essere effettiva e la pace non violata o derisa.

VINCENZO BUONOMO

FONTES HUIUS VOLUMINIS

A- FONTES ECCLESIASTICI

I. CONCILIA

Symbolum apostolicum, in DENZINGER H., *Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum*, (HÜNERMANN P., cur.) Bologna, 2009, nn. 10-19.

Symbolum constantinopolitanum, in DENZINGER H., *Enchiridion*, n. 150.

CONCILIIUM ŒCUMENICUM VATICANUM I, Constitutio dogmatica de fide catholica: *Dei Filius*, in DENZINGER H., *Enchiridion*, nn. 3000-3045.

CONCILIIUM ŒCUMENICUM VATICANUM II, Constitutio de sacra Liturgia: *Sacro-sanctum Concilium*, in *AAS*, LVI (1964), 97-138.

CONCILIIUM ŒCUMENICUM VATICANUM II, Constitutio pastoralis de Ecclesia in mundo huius temporis: *Gaudium et Spes*, in *AAS*, LVIII (1966), 1099-1100.

II. PONTIFICES

FRIEDBERG Æ. (ed.), *Quinque compilationes antiquæ necnon Collectio Canonum lipsiensis*, Leipzig, 1882 (rist. anast. Graz 1956).

Clem. 2.1.2¹.

Clem. 5.11.2.

1 Per il Diritto canonico classico la Fonte maggiormente accreditata scientificamente è: FRIEDBERG Æ. (cur.), *Corpus Iuris Canonici*, 2 voll., Leipzig, 1879-1881, nelle sue svariate ristampe del sec. XX.

URBANUS PP. VIII, Breve: *Cælestis Hierusalem Cives*, in *Bullarium Romanum*, XIV, Torino, 1868.

BENEDICTUS PP. XIV, *Opus de servorum Dei beatificatione et beatorum canonizatione in septem volumina distributum*, ed. novissima, Prati, 1839-1841.

PIUS PP. X, Motu proprio de Ecclesiæ Legibus in unum redigendis: *Arduum Sane Munus*, in *ASS*, XXXVI (1903-1904), 549-551.

PIUS PP. X, Constitutio apostolica de Romana Curia: *Sapienti Consilio*, in *AAS*, I (1909), 7-19.

BENEDICTUS PP. XV, Litteræ apostolicæ motu proprio datæ quibus Commissio instituitur ad Codicis Canones authentice interpretandos: *Cum Iuris canonici*, in *AAS*, IX (1917), Pars I, 483-484.

PAULUS PP. VI, Constitutio apostolica de Romana Curia: *Regimini Ecclesiæ Universæ*, in *AAS*, LIX (1967), 885-928.

PAULUS PP. VI, Allocutio: *Ad Prælatos auditores, Officiales et Advocatos Tribunalis Sacræ Romanæ Rotæ, novo litibus iudicandis ineunte anno coram admissos*, 27 ianuarii 1969, in *AAS*, LXI (1969), 174-178.

PAULUS PP. VI, Litteræ apostolicæ motu proprio datæ quibus Normæ quædam statuuntur ad Processus matrimoniales expeditius absolvendos: *Causas Matrimoniales*, in *AAS*, LXIII (1971), 441-446.

PAULUS PP. VI, Litteræ apostolicæ motu proprio datæ. Normæ quædam statuuntur ad Processus matrimoniales apud Ecclesias Orientales expeditius absolvendos: *Cum Matrimonialium*, in *AAS*, LXV (1973), 577-581.

IOANNES PAULUS PP. II, Constitutio apostolica. Modus procedendi in Causarum canonizationis instructione recognoscitur et Sacræ Congregationis pro Causis Sanctorum nova datur ordinatio: *Divinus Perfectionis Magister*, in *AAS*, LXXV (1983), Pars I, 349-355.

IOANNES PAULUS PP. II, Constitutio apostolica: *Sacræ Disciplinæ Leges*, in *AAS*, LXXV (1983), Pars II, VII-XIV.

IOANNES PAULUS PP. II, Constitutio apostolica de Romana Curia: *Pastor Bonus*, in *AAS*, LXXX (1988), 841-934.

BENEDICTUS PP. XVI, Litteræ apostolicæ motu proprio datæ quibus Supremi Tribunalis Signaturæ Apostolicæ Lex propria promulgatur: *Antiqua Ordinatione Tribunalium*, in *AAS*, C (2008), 513-538.

BENEDICTUS PP. XVI, Litteræ apostolicæ motu proprio datæ quibus Constitutio apostolica Pastor Bonus immutatur atque quædam competentiæ a Congregatione de Cultu divino et Disciplina Sacramentorum ad novum Officium de Processibus Dispensationis super Matrimonio rato et non consummato ac Causis nullitatis sacræ Ordinationis, apud Tribunal Rotæ Romanæ constitutum, trasferuntur: *Quærit Semper*, in *AAS*, CIII (2011), 569-571 [promulgazione: *L'Osservatore romano*, CLI (2011), n. 223, 28 settembre, 7].

III. CURIA ROMANA ET TRIBUNALES²

PONTIFICIA COMMISSIO AD CODICIS CANONES AUTHENTICE INTERPRETANDOS, Responsa ad proposita dubia: *De Alienatione bonorum ecclesiasticorum*, 20 iulii 1929, in *AAS*, XXI (1929), 574.

PONTIFICIA COMMISSIO AD CODICIS CANONES AUTHENTICE INTERPRETANDOS, Responsum ad proposita dubia: *De declaratione nullitatis Matrimonii*, 16 iunii 1931, in *AAS*, XXIII (1931), 353-354.

SACRA CONGREGATIO DE SACRAMENTIS, Decretum: *Regulæ servandæ in Processibus super nullitate sacræ Ordinationis vel onerum sacris Ordinibus in-hærentium*, in *AAS*, XXIII (1931), 457-473.

SACRA CONGREGATIO DE DISCIPLINA SACRAMENTORUM, Instructio servanda a Tribunalis diœcesanis in pretractandis Causis de nullitate Matrimonium: *Provida Mater Ecclesia*, in *AAS*, XXVIII (1936), 313-361.

SECRETARIA STATUS, Rescriptum ex audientia: *De opportunitate transferendi competentiam circa Causas inconsummationis Matrimonii ad unam tantum sacram Congregationem*, in *AAS*, LXV (1973), 602.

PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI AUTHENTICE INTERPRETANDO, Responsum ad proposita dubia: *II*, 11 iulii 1984, in *AAS*, LXXVI (1984), 747.

CONGREGATIO PRO SACRAMENTIS, Litteræ circulares: *De Processu super Matrimonio rato et non consummato*, 20 dicembre 1986, in *Communicationes*, XX (1988), 78-84.

CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM, *Regolamento proprio della Congregazione per il Culto divino e la Disciplina dei Sacramenti*, Città del Vaticano, 1994.

2 Data l'insufficienza di un criterio di ordinamento solo cronologico delle Fonti relative alla complessa attività della Curia Romana, le stesse verranno raggruppate (rispettando la cronologia 'relativa') per sostanziali settori d'interesse così da favorire una consultazione omogenea 'per materie', più utile allo scopo scientifico; nella stessa prospettiva anche la Giurisprudenza dei Tribunali apostolici sarà gestita in modo autonomo.

CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM, Decretum quo Regulæ servandæ ad nullitatem sacræ Ordinationis declarandam foras dantur: *Ad Satius*, in *AAS*, XCIV (2002), 292-300.

PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS, Instructio servanda a Tribunalibus diœcesanis et interdiœcesanis in pertractandis Causis nullitatis Matrimonii: *Dignitas Connubii*, in *Communicationes*, XXXVII (2005), 11-92.

SACRA RITUUM CONGREGATIO, Decretum generale: *Cum in Congregatione*, 23 aprilis 1741, in GASPARRI P. - SEREDI G. (edd.), *Codicis Iuris canonici fontes*, VIII, 1032-1034, n. 5779.

CONGREGATIO DE CAUSIS SANCTORUM, Istruzione per lo svolgimento delle Inchieste diocesane o eparchiali nelle Cause dei Santi: *Sanctorum Mater*, in *AAS*, XCIX (2007), 465-517.

S. CONGREGATIO DE SEMINARIIS ET DE STUDIORUM UNIVERSITATIBUS, *De novo Iuris canonici Codice in scholis proponendo*, in *AAS*, IX (1917), 439.

SACRÆ ROMANÆ ROTÆ TRIBUNAL, Normæ: *Regulæ servandæ in Iudiciis apud Sacræ Romanæ Rotæ Tribunal*, in *AAS*, II (1910), 783-850.

ROMANÆ ROTÆ TRIBUNAL, Normæ: *Quammaxime Decet*, in *AAS*, LXXXVI (1994), 508-540.

MANTICA F., *Decisiones Rotæ Romanæ a Germanico Mantica in lucem editæ*, Venetiis, 1618.

Coram MANZANEDO, decisio diei 6 iunii 1605, n. CXXXIX, in *Sacræ Rotæ Romanæ Decisionum recentiorum a Prospero Farinaccio J.C. romano selectarum (deinde a Paulo Rubeo J.C. romano, deinde a Ioanne Baptista Compagno J.C. romano)*, Pars II, Venetiis, 1716.

Coram PIROVANO, decisio diei 15 novembris 1613, n. DXXXI, in *Sacræ Rotæ Romanæ Decisionum*, Pars III.

Coram MERLINO, decisio diei 8 iunii 1637, n. CCXXVII, in *Sacræ Rotæ Romanæ Decisionum*, Pars VII.

Coram VEROSPPIO, decisio diei 25 iunii 1638, n. LXXII, in *Sacræ Rotæ Romanæ Decisionum*, Pars VIII.

Sacræ Romanæ Rotæ Decisiones recentiores in compendium redactæ ad modum indicis per materias, et tractatus in quinque tomos a nonnullis mediolanensis athenæ sociis distributæ, 5 voll., Mediolani, 1730-1731.

APOSTOLICUM ROTÆ ROMANÆ TRIBUNAL, *S. Romanæ Rotæ Decisiones seu Sententiæque iuxta Legem propriam et Const. "Sapienti Consilio" Pii X prodierunt anno 1909 cura eiusdem S. Tribunalis, cum præfatione, de veterum Decisionum natura et ordine earumque Collectionibus*, Romæ³.

Coram MANY, *decisio diei 9 iulii 1918*, in *RRDec.*, vol. X.
Coram ROSSETTI, *decisio diei 14 novembris 1919*, in *RRDec.*, vol. XI.
Coram PRIOR, *decisio diei 10 iunii 1922*, in *RRDec.*, vol. XIV.
Coram PRIOR, *decisio diei 9 augusti 1922*, in *RRDec.*, vol. XIV.
Coram JULLIEN, *decisio diei 10 februarii 1926*, in *RRDec.*, vol. XVIII.
Coram FLORCZAK, *decisio diei 5 iunii 1926*, in *RRDec.*, vol. XVIII.
Coram PARRILLO, *decisio diei 14 martii 1927*, in *RRDec.*, vol. XIX.
Coram JULLIEN, *decisio diei 13 ianuarii 1928*, in *RRDec.*, vol. XX.
Coram FLORCZAK, *decisio diei 16 aprilis 1928*, *RRDec.*, vol. XX.
Coram PARRILLO, *decisio diei 1 augusti 1928*, in *RRDec.*, vol. XX.
Coram PARRILLO, *decisio diei 11 martiis 1930*, in *RRDec.*, vol. XXII.
Coram JULLIEN, *decisio diei 11 iulii 1936*, in *RRDec.*, vol. XXVIII.
Coram JULLIEN, *decisio diei 3 maii 1939*, in *RRDec.*, vol. XXXI.
Coram JANASIK, *decisio diei 27 maii 1939*, in *RRDec.*, vol. XXXI.
Coram MATTIOLI, *decisio diei 12 decembris 1951*, in *RRDec.*, vol. XLIII.
Coram BRENNAN, *decisio diei 28 martiis 1957*, in *RRDec.*, vol. XLIX.
Coram PALAZZINI, *decisio diei 17 decembris 1965*, in *RRDec.*, vol. LVII.
Coram ROGERS, *decisio diei 17 maii 1969*, in *RRDec.*, vol. LXI.
Coram POZZI, *decisio diei 14 maii 1971*, in *RRDec.*, vol. LXIII.

SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Coram* AGUSTONI, *decisio diei 4 maii 1996*, in *Ius Ecclesiæ*, X (1998).

SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Coram* CASTILLO LARA, *decr. 21 novembris 1987*, in *Il Diritto ecclesiastico*, C (1989).

SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Coram* FAGIOLO, *decr. 25 iunii 1994*, in *Ius Ecclesiæ*, X (1998).

SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Coram* PALAZZINI, *decisio diei 26 iunii 1976*, in P.V. PINTO, *Diritto amministrativo canonico*, Bologna, 2006.

SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Coram* FAGIOLO, *decisio diei 20 iunii 1992*, *prot. 22036/90 CA*, (cit. parz. in: MONTINI G.P., *I ricorsi*

3 Abbreviato secondo lo standard ormai consolidato in: *RRDec.*

amministrativi presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Una ricognizione a partire dai ricorsi in materia di Parrocchie e di edifici sacri, in G.I.D.D.C. [cur.], *I Giudizi nella Chiesa. Prassi e Procedure speciali*, coll. *Quaderni della Mendola*, n. 7, Milano, 1999, 108-109).

SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Decisio diei 18 ianuarii 1997, prot. n. 25530/95 CA*, (cit. in: DANEELS F., *Soppressione, unione di Parrocchie e riduzione ad uso profano della chiesa parrocchiale*, in *Ius Ecclesiæ*, X [1998], 130).

SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Coram CAFFARRA, decisio diei 21 maii 2011, prot. N. 41719/08 CA*, in *Apollinaris*, LXXXV (2012), 414-426.

SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Coram BURKE, decisio diei 21 maii 2011, prot. N. 42278/09 CA*, in *Apollinaris*, LXXXV (2012), 427-435.

SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Decr. 8 novembris 2011, prot. N. 44426/10 CA*, in *Apollinaris*, LXXXV (2012), 436-439.

SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Decr. 25 maii 2012, prot. N. 46628/12 CA*, in *Apollinaris*, LXXXV (2012), 440-443.

SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Notes on the Meeting of 27 November 1995 - prot. n. 26600/A/95 CA* (cit. parz. in: DANEELS F., *Soppressione, unione di Parrocchie e riduzione ad uso profano della chiesa parrocchiale*, in *Ius Ecclesiæ*, X [1998], 126).

IV. ALII

Codex Iuris canonici, cum notis Petri Card. Gasparri. Liber quintus De Iudiciis ecclesiasticis, Romæ, 1913.

Codex Iuris canonici, cum notis Petri Card. Gasparri. Liber quintus De Iudiciis ecclesiasticis, Romæ, 1916.

Schema 1 1908. Codex Iuris canonici. Liber quintus De Iudiciis. Pars II. De Iudiciis non criminalibus sectio I. De Iudiciis non criminalibus in genere, in LLOBELL J. - DE LÉON E. - NAVARRETE J. (curr.), *Il Libro "De Processibus" nella codificazione del 1917. Studi e documenti*, I, Milano, 1999.

Schema 1909 per il Congresso dei Cardinali 1910. Codex Iuris canonici. Liber quartus [quintus] De Iudiciis, in LLOBELL J. - DE LÉON E. - NAVARRETE J. (curr.), *Il Libro*.

Schema 2 1909. Codex Iuris canonici. Liber quintus De Iudiciis. Pars II. De Processu iudiciario in generali, in LLOBELL J. - DE LÉON E. - NAVARRETE J. (curr.), *Il Libro*.

- Verbali della Commissione dei Consultori. Consulta del 15 maggio 1908*, in LLOBELL J. - DE LÉON E. - NAVARRETE J. (curr.), *Il Libro*.
- Verbali della Commissione dei Consultori. Consulta del 28 aprile 1909*, in LLOBELL J. - DE LÉON E. - NAVARRETE J. (curr.), *Il Libro*.
- Verbali della Commissione dei Consultori. Consulta del 5 maggio 1909*, in LLOBELL J. - DE LÉON E. - NAVARRETE J. (curr.), *Il Libro*.
- Votum Ottonis Fischer Professoris ord. Iuris in Universitate Vratislavensi*, in LLOBELL J. - DE LÉON E. - NAVARRETE J. (curr.), *Il Libro*.
- Votum P. Seraphini Many, C.S. Sulpitii Consultoris*, in LLOBELL J. - DE LÉON E. - NAVARRETE J. (curr.), *Il Libro*.
- Votum R.P. Iosephi Noval O.P. Consultoris*, in LLOBELL J. - DE LÉON E. - NAVARRETE J. (curr.), *Il Libro*.
- Votum Rev. P.R. Bassibey Consultoris*, in LLOBELL J. - DE LÉON E. - NAVARRETE J. (curr.), *Il Libro*.

PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Schema Canonum de modo procedendi pro tutela iurium seu de Processibus*, Città del Vaticano, 1976.

PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Schema Codicis Iuris canonici iuxta animadversiones S.R.E. Cardinalium, Episcoporum Conferentiarum, Dicasteriorum Curiae Romanæ, Universitatum Facultatumque ecclesiarum necnon Superiorum Institutum vitæ consecratæ recognitum*, Città del Vaticano, 1980.

PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Codex Iuris canonici schema novissimum post consultationem S.R.E. Cardinalium, Episcoporum Conferentiarum, Dicasteriorum Curiae Romanæ, Universitatum Facultatumque ecclesiarum necnon Superiorum Institutum vitæ consecratæ recognitum, iuxta placita Patrum Commissionis deinde emendatum atque Summo Pontifici præsentatum*, Città del Vaticano, 1982.

V. PATRES ET DOCTORES⁴

FRIEDBERG Æ. (curr.), *Corpus Iuris canonici*, (rist.) Graz, 1959.
C. XII, q. I, c. VII.

S. THOMAS, *Quæstiones disputatæ de potentia*, q. VIII, a. 1.

S. THOMAS, *Summa Theologiæ*, I, q. 85 a. 2 s.c.

4 Le opere sono disposte secondo l'ordine cronologico degli autori.

IOANNES ANDREÆ, *In secundum Decretalium Librum novella commentaria*, Venetiis, 1581.

ABBAS PANORMITANUS, *Prima Pars consiliorum*, in N. DE TUDESCHIS (PANORMITANUS), *Consilia, tractatus, quæstiones et practica*, Venetiis, 1571, cons. XCIX, cc. 78r-79r.

TARTAGNUS A., *Consiliorum liber primus*, Venetiis, 1570, cons. IV, c. 12r.

LANCELLOTTI G.P., *Institutiones Iuris canonici, quibus Ius pontificium singulari methodo libris quattuor comprehenditur*, Venetiis, 1570.

SUÁREZ F., *Tractatus de Legibus ac de Deo legislatore in decem libros distributus*, Conimbricæ, 1612.

SUAREZ F., *Tractatus de Legibus ac Deo legislatore in decem libros distributus, utriusque Fori hominibus non minus utilis, quam necessarius*, Coimbra, 1613.

SUÁREZ F., *Tratado de las Leyes y de Dios legislador en diez libros*, (VELA SÁNCHEZ L. - EGUILLOR MUNIOZGUREN J.R., cur.) reproducción anastática de la edición príncipe de Coimbra 1612, Madrid, 1967-1968.

GROTIUS H., *De Iure belli ac pacis libri tres. In quibus Ius naturæ, gentium, item Iuris publici præcipua explicantur*, Paris, 1625.

REIFFENSTUEL A., *Jus canonicum universum clara methodo iuxta titulos quinque librorum Decretalium*, II, Venetiis, 1735.

LAMBERTINI P. (BENEDETTO XIV), *De Servorum Dei beatificatione et Beatorum canonizatione. La beatificazione dei Servi di Dio e la canonizzazione dei Beati*, I, Città del Vaticano, 2010.

DE ANGELIS PH., *Prælectiones Iuris canonici ad methodum Decretalium Gregorii IX exactæ quas in scholis Pontificii Seminarii Romani tradebat Philippus canonicus De Angelis*, (GENTILINI N., ed.) Romæ-Parisiis, 1887.

B- FONTES NON ECCLESIASTICI

I. PHILOSOPHICI

DESCARTES R., *Discours de la méthode pour bien conduire sa raison, et cher-*

cher la verité dans les Sciences, s.l., 1637 [cfr. C. ADAM - P. TANNERY (edd.), *Œuvres de Descartes*, Paris, 1897-1913].

HEGEL G.W.F., *Grundlinien der Philosophie des Rechts*, Berlin, 1820.

II. LEGALES

C. 4. 21⁵.

Dig. 1. 4. 1 pr.

Dig. 22. 4. 1.

Dig. 50. 17. 202.

Nov. 73.

Ordonnance de Louis XIV Roi de France et de Navarre donnée à Saint Germain en Laye au mois d'Avril 1667, Paris, 1698.

Ordonnance sur la réforme de la justice, Moulins, février 1566, in *Recueil général des anciennes Loix françaises depuis l'an 420 jusqu'a la Révolution de 1789*, tome XIV (1559/1589), Paris, 1829.

III. ALII

PAULUS DIACONUS, *Historia Langobardorum*, L. II, 7.

IV. DOCTORES

PLACENTINUS, *In Codicis dn. Iustiniani sacratissimi Principis ex Repetita Prælectione libros IX summa*, Moguntia, 1536, (ed. an. Torino 1962).

AZO BONONIENSIS, *Summa locuples Iuris civilis thesaurus*, Venetiis, 1572.

ROLANDINUS DE PASSAGERIIS [BONONIENSIS], *Summa totius artis notariæ*, Venetiis, 1546.

BARTHOLUS DE SAXOFERRATO, *In primam Digesti veteris partem commentaria*, Venetiis, 1590.

5 Per il Diritto giustiniano le 'Fonti' maggiormente accreditate scientificamente sono: MOMMSEN TH. - KRÜGER P. (edd.), *Digesta Iustiniani Augusti*, 2 voll., Berolini, 1870; KRÜGER P. - MOMMSEN TH. - SCHÖLL R. - KROLL W. (edd.), *Corpus Iuris civilis*, 3 voll., Berolini, 1889-1895 nelle loro svariate ristampe del sec. XX.

BIBLIOGRAPHIA HUIUS VOLUMINIS

- AA.VV., *Il nuovo Codice di Diritto canonico: novità, motivazione e significato*. Atti della settimana di studio 26-30 aprile 1983, Roma, 1983.
- ABBAGNANO N., *Dizionario di Filosofia*, 3 ed. agg. (FORNERO G., cur.), Torino, 1998.
- ABBAGNANO N., “Concetto”, in ABBAGNANO N., *Dizionario di Filosofia*, 3 ed. agg. (FORNERO G., cur.), Torino, 1998.
- ALBANESE C., *I computer in Tribunale al posto degli Avvocati. Obiettivo prossimo venturo: Sentenze da algoritmi*, in *Il sole 24 ore*, XLVII (2011), 28 ottobre, URL: < <http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2011-10-28/contenzioso-computer-tribunale-posto-215843.shtml?uud=AafnkWGE> > (al 06-11-2011).
- AMELOTTI G. - COSTAMAGNA G., *Alle origini del Notariato italiano*, Roma, 1975.
- AMELOTTI G., *La disciplina giustiniana del Tabellionato*, in AMELOTTI G. - COSTAMAGNA G., *Alle origini del Notariato italiano*, Roma, 1975.
- AMENTA P., *Le Procedure amministrative in materia di Matrimonio canonico. Storia, Legislazione e prassi*, coll. *Studi giuridici*, n. LXXIX, Città del Vaticano, 2008.
- ARROBA CONDE M.J., *Diritto processuale canonico*, 4 ed., Roma, 2001.
- ARROBA CONDE M.J., *Diritto processuale canonico*, 5 ed., Roma, 2006.
- ARROBA CONDE M.J., *Conoscenza e giudizio nella Chiesa*, in GHERRI P. (ed.), *Decidere e giudicare nella Chiesa*. Atti della VI Giornata canonistica interdisciplinare, Città del Vaticano, 2012.
- ASCHERI M., *Tribunali, giuristi e Istituzioni dal Medioevo all’Età moderna*, Bologna, 1995.
- ASTORRI R. - FANTAPPIÈ C., “Pietro Gasparri”, in ISTITUTO PER L’ENCICLOPEDIA ITALIANA, *Dizionario biografico degli Italiani*, LII, Roma, 1999.
- AZNAR GIL F.R., *La administración de los bienes temporales de la Iglesia*, Salamanca, 1993.
- BARDY G., “Paul de Samosate”, in *Dictionnaire de Théologie catholique*, XII/1, Paris-VI, 1933.
- BASTI G. - GHERRI P. (edd.), *Logica e Diritto: tra argomentazione e scoperta*. Atti della Giornata canonistica interdisciplinare, Città del Vaticano, 2011.

- BASTI G., *Logica aletica, deontica e Ontologia formale: dalla verità ontica all'obbligo deontico*, in BASTI G. - GHERRI P. (edd.), *Logica e Diritto: tra argomentazione e scoperta*. Atti della Giornata canonistica interdisciplinare, Città del Vaticano, 2011.
- BECCARIA G.L., *Dizionario di linguistica*, Torino, 2004.
- BEGUS C., *Diritto patrimoniale canonico*, Roma, 2007.
- BEGUS C., *Adnotationes in Decreta*, in *Apollinaris*, LXXXIV (2011).
- BENTHAM J., *Œuvres en deux parties*, Bruxelles, 1829-1830.
- BERNHARD J., *La valeur probatoire du Témoignage dans la Procédure canonique*, in *Revue de Droit canonique*, X (1960).
- BETTI E., *Diritto, metodo, ermeneutica*. Scritti scelti a cura di G. Crifò, Milano, 1991.
- BIONDI A., *Juris publicis naturalis elementa*, Romæ, 1859.
- BIROCCHI I., *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'Età Moderna*, Torino, 2002.
- BLAT A., *Commentarium textus Codicis Iuris canonici. Liber IV. De Processibus cum declarationibus authenticis usque ad diem 24 maii 1927*, Romæ, 1927.
- BOESCH GAJANO S., *La santità*, Roma-Bari, 1999.
- BONCINELLI E. - BOTTAZZINI U., *La serva padrona: fascino e potere della Matematica*, Milano, 2000.
- BONNET P.A., *Il Giudizio di nullità matrimoniale nei casi speciali*, Roma, 1979.
- BONNET P.A. - GULLO C. (curr.), *Il Processo matrimoniale canonico*, coll. *Studi giuridici*, n. XVII, 1 ed., Città del Vaticano, 1988.
- BONNET P.A., "Testimoni e Testimonianza (Diritto canonico)", in *Enciclopedia del Diritto*, XLIV, Milano, 1992.
- BONNET P.A., *Giudizio ecclesiale e pluralismo dell'uomo. Studi sul Processo canonico*, Torino, 1998.
- BONNET P.A. - LOSCHIAVO L. (curr.), *Forme stragiudiziali o straordinarie di risoluzione delle controversie nel Diritto comune e nel Diritto canonico*. Atti del Convegno di studi, Teramo, 21-22 aprile 2004, Napoli, 2008.
- BONNET P.A., *Il Processo documentale (Artt. 295-299)*, in BONNET P.A. - LOSCHIAVO L. (curr.), *Forme stragiudiziali o straordinarie di risoluzione delle controversie nel Diritto comune e nel Diritto canonico*. Atti del Convegno di studi, Teramo, 21-22 aprile 2004, Napoli, 2008.
- BONNET P.A., *Le Prove nel Giudizio ecclesiale*, in *Periodica*, XCIII (2009).
- BOTTE B. (ed.), *Ambroise de Milan. Des sacrements - Des mystères - Explication du symbole*, coll. *Sources chrétiennes*, n. 25 bis, Paris, 1961.
- BOUX D., *Tractatus de Judiciis ecclesiasticis: ubi et de Vicario generali Episcopi*, 2 ed., I, Parisiis, 1866.
- BOVATI P., *Ristabilire la giustizia. Procedure, vocabolario, orientamenti*, Roma, 1986.

- BOVE L., “Documento (storia del Diritto)”, in *Digesto delle discipline privatistiche. Sezione civile*, VII, Torino, 1991.
- BRECCIA U., *Causa, oggetto, forma del Contratto*, in RESCIGNO P. (dir.), *Trattato di Diritto privato*, 3 ed., Torino, 2002.
- BUCCI A., *Diritto della Chiesa e Diritto dello Stato nel divenire dell'Atto processuale. Un approccio storico giuridico alle attuali prospettive*, Roma, 2003.
- CALASSO F., *Medio Evo del Diritto. I. Le Fonti*, Milano, 1954.
- CALASSO F., *L'eredità di Bartolo*, in SEGOLONI D. (cur.), *Bartolo da Sassoferrato. Studi e documenti per il VI centenario*, I, Milano, 1962.
- CAMPITELLI A., “Processo civile (Dir. interm.)”, in *Enciclopedia del Diritto*, XXXVI, Milano, 1987.
- CAÑIZARES LLOVERA A., *Riorganizzazione della Curia Romana*, in URL: < http://domenica.niedziela.pl/artukul.php?lg=pl&dz=watykan&id_art=00009 > (al 2 agosto 2012).
- CANOSA J., *La funzione della Giurisprudenza della Segnatura Apostolica nello sviluppo del Diritto amministrativo canonico*, in *Ius Ecclesiae*, XVII (2005).
- CAPPELLINI E., *La tutela dei diritti delle comunità territoriali*, in *Monitor ecclesiasticus*, CXIII (1988).
- CAPPELLO F.M., *Summa Iuris canonici*, Roma, 1961.
- CARAVALE M., *Alle origini del Diritto europeo. Ius commune, Droit commun, common Law nella dottrina giuridica della prima Età moderna*, Bologna, 2005.
- CARBASSE J.-M., *Introduction historique au Droit*, Paris, 1999.
- CARLUCCI D., ‘*Super parcelle*’: *sospeso l'Avvocato dei VIP*, in *Repubblica*, 34 (2009), 23 marzo 2009.
- CARROZZINI A., *Grammatica della lingua ebraica*, 2 ed., 15 rist., Genova-Milano, 2006.
- CASTILLO LARA R., *Criteri di lettura e comprensione del nuovo Codice*, in AA.VV., *Il nuovo Codice di Diritto canonico: novità, motivazione e significato*. Atti della settimana di studio 26-30 aprile 1983, Roma, 1983.
- CAVAGNIS F., *Nozioni di Diritto pubblico naturale ed ecclesiastico*, Roma, 1886.
- CAVANNA A., *Storia del Diritto in Europa. I. Le Fonti e il pensiero giuridico*, Milano, 1982.
- CELLUCCI C., *Le ragioni della Logica*, 4 ed., Bari, 2005.
- CICCHESE G. (cur.), *Intelligenza e linguaggio*, coll. *Quaderni SEFIR*, n. 5, Roma, 2004.
- CICU A. - MESSINEO F. (dirr.), *Trattato di Diritto civile e commerciale*, (cont. MENGONI L.) Milano, 1988.
- COLAGIOVANNI E. - FUNGHINI R. (curr.), *I mezzi di prova nelle Cause matrimoniali secondo la Giurisprudenza rotale*, coll. *Studi giuridici*, n. XXXVIII, Città del Vaticano, 1995.
- COLIVA A., *I concetti. Teorie ed esercizi*, Roma, 2006.

- CONDORELLI O. (cur.), *Niccolò Tedeschi (Abbas panormitanus) e i suoi Commentaria in Decretales*, Roma, 2000.
- CONTE A CORONATA M., *Institutiones Iuris canonici ad usum utriusque cleri et scholarum*. III. *De Processibus*, Taurini-Romæ, 1962.
- CORIDEN J.A., *The vindication of Parish rights*, in *The Jurist*, LIV (1994).
- CORSO J., *Le Prove*, in BONNET P.A. - GULLO C. [curr.], *Il Processo matrimoniale canonico*, coll. *Studi giuridici*, n. XVII, 1 ed., Città del Vaticano, 1988.
- CORTESE E., *Il Diritto nella storia medievale*. II. *Il Basso Medioevo*, Roma, 1995.
- CORTESE E., *Scritti*, (BIROCCHI I. - PETRONIO U., curr.) Spoleto, 1999.
- CORTESE E., *Il Processo longobardo tra romanità e germanesimo*, in CORTESE E., *Scritti*, (BIROCCHI I. - PETRONIO U., curr.) Spoleto, 1999.
- CORTESE E., *Le grandi linee della storia giuridica medievale*, Roma, 2001.
- COSTAMAGNA G., *Dalla "charta" all'"instrumentum"*, in CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, *Notariato medievale bolognese*. Tomo 2, Atti di un convegno (febbraio 1976), II, Roma, 1977.
- CRESCENZI V., *Per la storia della Prova per documenti: prime indagini sulla Giurisprudenza rotale*, in IGLESIA FERREIRÓS A. (cur.), *El Dret comú i Catalunya. Vida i Dret: el Procés*. Actes del XII Simposi internacional (Barcelona, 26-28 de maig de 2005), Barcelona, 2006.
- CRISCUOLO V. - OLS D. - SARNO R.J. (curr.), *Le Cause dei Santi. Sussidio per lo Studium*, Città del Vaticano, 2011.
- D'AMICO G., *Libertà di scelta del tipo contrattuale e frode alla Legge*, Milano, 1993.
- D'AURIA AND., *La Prova per documenti (Dignitas Connubii, Artt. 183-192)*, in BONNET P.A. - GULLO C. (edd.), *Il Giudizio di nullità matrimoniale dopo l'Istruzione "Dignitas Connubii"*. Parte terza. *La parte dinamica del Processo*, coll. *Studi giuridici*, n. LXXVII, Città del Vaticano, 2008.
- D'OSTILIO F., *La storia del nuovo Codice di Diritto canonico: revisione, promulgazione, presentazione*, Città del Vaticano, 1983.
- DALLA TORRE G., *Santità e Diritto. Sondaggi nella Storia del Diritto canonico*, Torino, 1999.
- DALLA TORRE G., *Lezioni di Diritto canonico*, Torino, 2004.
- DALLA TORRE G., *La vicenda poco nota delle memorie del Cardinale Gasparri*, Roma, 2007.
- DAMIANO E., *Insegnare i concetti*, Roma, 2004.
- DANEELS F., *Soppressione, unione di Parrocchie e riduzione ad uso profano della chiesa parrocchiale*, in *Ius Ecclesiæ*, X (1998).
- DANTY M., *Traité de la Preuve par Témoins en matière civile*, Paris, 1738.
- DE DIEGO-LORA C., *Naturaleza y supuesto documental del Proceso "in casibus specialibus"*, in *Ius canonicum*, XIV (1974).
- DE DIEGO-LORA C., *Consideraciones sobre el Proceso "in casibus specialibus"*, in *Ius canonicum*, XXI (1981).

- DE DIEGO-LORA C., *El Proceso documental del nuevo Codex Iuris canonici*, in *Ius canonicum*, XXIII (1983).
- DE LA POTTERIE I., *Préface*, in MONSENGWO PASSINYA L., *La notion de nomos dans le Pentateuque grec*, Roma, 2005.
- DE LUCA M., *De Iudiciis ecclesiasticis civilibus*, Romæ, 1902.
- DEL AMO L., *Valoración de los Testimonios en el Proceso canónico*, Salamanca, 1969.
- DEL AMO L., *Los informes en las Causas matrimoniales*, in *Revista española de Derecho canónico*, XXIX (1972).
- DEL GIUDICE P., *Storia della Procedura*, in PERTILE A., *Storia del Diritto italiano dalla caduta dell'Impero Romano alla codificazione*, IV-I, Torino, 1900.
- DEL PORTILLO A., *Laici e fedeli nella Chiesa*, Milano, 1999.
- DELLA ROCCA F., *Istituzioni di Diritto processuale canonico*, Torino, 1946.
- DELLA ROCCA F., *Spunti canonistici sull'istrumento notarile*, in *Rivista del Notariato*, XI (1957).
- DELLA ROCCA F., *Saggi di Diritto processuale canonico*, Padova, 1961.
- DELLA ROCCA F., *Il Processo in Graziano*, in DELLA ROCCA F., *Saggi di Diritto processuale canonico*, Padova, 1961.
- DENTALE F., *Applicabilità del PDM alla Perizia psicologica in ambito canonico*, in *Apollinaris*, LXXXV (2012).
- DI BERNARDO E., *Conformità delle Sentenze come 'responsabilità' condivisa*, in GHERRI P. (ed.), *Responsabilità ecclesiale, corresponsabilità e rappresentanza*. Atti della Giornata canonistica interdisciplinare, Città del Vaticano, 2010.
- DI CEGLIE R., *Il Diritto come "relazione": per un'analisi metafisica*, in GHERRI P. (ed.), *Categorialità e trascendentalità del Diritto*. Atti della Giornata canonistica interdisciplinare, Città del Vaticano, 2007.
- DODD C.H., *The Bible and the Greeks*, Londres, 1935.
- DOMAT J., *Les Loix civiles dans leur ordre naturel; le Droit Public, et Legum delectus*, nouvelle edition, revue, corrigée et augmentée des Troisième et Quatrième Livres du Droit Public, par M. de Hericourt, Avocat au Parlement, I, Paris, 1777.
- DUMMET M., *Il linguaggio come mezzo di comunicazione*, in CICHESE G. (cur.), *Intelligenza e linguaggio*, coll. *Quaderni SEFIR*, n. 5, Roma, 2004.
- ECO U., *Il segno*, Milano, 1973.
- EPP R. - LEFEBVRE C. - METZ R., *Le Droit et les Institutions de l'Eglise catholique latine de la fin du XIII^e siècle à 1978: sources, communauté chrétienne et hiérarchie*, coll. *Histoire du Droit e des Institutions de l'Eglise en Occident*, (LE BRAS G. - GAUDEMET J., dirr.) n. XVII, Paris, 1981.
- ERRÁZURIZ C.J., *Corso fondamentale sul Diritto nella Chiesa. I. Introduzione. I soggetti ecclesiali di Diritto*, Milano, 2009.
- ERRÁZURIZ C.J., *Metodo giuridico e metodo teologico nello studio del munus docendi Ecclesiæ*, in CITO D. - PUIG F. (curr.), *Parola di Dio e missione della Chiesa. Aspetti giuridici*, Milano, 2009.

- ERRERA A., *La Procedura dei Tribunali ecclesiastici in materia matrimoniale: cenni di una evoluzione storica*, in PADOA SCHIOPPA A. - DI RENZO VILLATA G. - MASSETTO G.P. (curr.), *Amicitiae pignus. Studi in ricordo di Adriano Cavanna*, II, Milano, 2003.
- FAGIOLO V., *Vaticano II e Codex Iuris canonici*, in DI FELICE A., *Teologia e Diritto canonico*, coll. *Studi giuridici*, n. XII, Città del Vaticano, 1987.
- FALCHI G.L. - IACCARINO A. (edd.), *Legittimazione e limiti degli Ordinamenti giuridici*. Atti del XIV Colloquio giuridico internazionale - 9/10 marzo 2010, Città del Vaticano, 2012.
- FALCO M., *Introduzione allo studio del Codex Iuris canonici*, Torino, 1925.
- FALCO M., *Introduzione allo studio del "Codex Iuris canonici"*, in FELICIANI G. (cur.), *Religione e società. Studi, testi, ricerche di Diritto e Storia raccolti da Francesco Margiotta Broglio*, Bologna, 1992.
- FALTIN D., *De probatione per Testes*, in *Laurentianum*, II (1961).
- FANTAPPIÈ C., *Gl'inizi della codificazione pio-benedettina alla luce di nuovi documenti*, in *Il Diritto ecclesiastico*, CXIII (2002).
- FANTAPPIÈ C., *Introduzione storica al Diritto canonico*, Bologna, 2003.
- FANTAPPIÈ C., *Per la storia della codificazione canonica (a cento anni dal suo avvio)*, in *Ius Ecclesiae*, XVI (2004).
- FANTAPPIÈ C., *Chiesa romana e Modernità giuridica. I. L'edificazione del sistema canonistico (1563-1903)*, Milano, 2008.
- FANTAPPIÈ C., *Chiesa romana e Modernità giuridica. II. Il Codex Iuris canonici (1917)*, Milano, 2008.
- FARRUGIA N., *De Matrimonio et Causis matrimonialibus. Tractatus canonico-moralis iuxta Codicem Iuris canonici*, Romæ, 1924.
- FELICIANI G., *Il Concilio Vaticano I e la codificazione del Diritto canonico*, in GUALAZZINI U., *Studi in onore di Ugo Gualazzini*, II, Milano, 1981.
- FELICIANI G. (cur.), *Religione e società. Studi, testi, ricerche di Diritto e Storia raccolti da Francesco Margiotta Broglio*, Bologna, 1992.
- FELICIANI G., *Il Cardinal Gasparri e la codificazione del Diritto canonico*, in AA.VV., *Studi in onore di Gaetano Catalano*, II, Soveria Mannelli (CZ), 1998.
- FINAMORE R., *Giudicare e decidere tra coscienza e conoscenza*, in GHERRI P. (ed.), *Decidere e giudicare nella Chiesa*. Atti della VI Giornata canonistica interdisciplinare, Città del Vaticano, 2012.
- FOLCHI A., *Il Cardinale Pietro Gasparri. Conferenza pronunciata a Camerino il 7 dicembre 1959*, Roma, 1960.
- FRANCESCHI F., *La Prova documentale nel nuovo Codice di Diritto canonico*, in ARRIETA J.I. - MILANO G.P. (curr.), *Metodo, fonti e soggetti del Diritto canonico*. Atti del Convegno internazionale di studi "La Scienza canonistica nella seconda metà del '900. Fondamenti, metodi e prospettive in D'Avack, Lombardia, Gismondi e Corecco" (Roma, 13-16 novembre 1996), Città del Vaticano, 1999.
- FUMAGALLI P., *De casibus exceptis in Causis matrimonialibus*, Milano, 1941.

- GALGANO F., *Il negozio giuridico*, in CICU A. - MESSINEO F. (dirr.), *Trattato di Diritto civile e commerciale*, (cont. MENGONI L.) Milano, 1988.
- GARCÍA FAILDE J.J., *Criterios para entender y valorar los peritajes psicológicos y psiquiátricos en las Causas de nulidad matrimonial*, in *Apollinaris*, LXXXV (2012).
- GARCÍA LOPEZ F., “Tôrâ”, in *Grande lessico dell’Antico Testamento*, (ed. it.: BORBONE P.G., cur.) IX, Brescia, 2009.
- GASPARRI P. - SERÉDI J. (edd.), *Codicis Iuris canonici Fontes*, I-IX, Romæ, 1923-1949.
- GASPARRI P., *Tractatus canonicus de Matrimonio*, I-II, Romæ, 1932.
- GASPARRI P., *Storia della codificazione del Diritto canonico per la Chiesa latina*, in PONTIFICIUM INSTITUTUM UTRIVSQUE IURIS, *Acta Congressus iuridici internationalis VII sæculo a Decretalibus Gregorii IX et XIV a Codice Iustiniano promulgatus*. Romæ 12-17 novembris 1934, IV, Romæ, 1937.
- GASPARRI P., *Institutiones Iuris publici*, (FEDELE P., pres.), Milano, 1992.
- GENUARIO W.A., *The 1990 Process: incidental considerations*, in *The Jurist*, XXIV (1964).
- GHERRI P., *Il primo Codice di Diritto canonico: fu vera codificazione?*, in *Apollinaris*, LXXVI (2003).
- GHERRI P., *Note metodologiche sui rapporti tra Teologia e Diritto canonico nell’Alta Scolastica e loro riflessi sull’attuale Teologia del Diritto canonico*, in *Ius canonicum*, XLIV (2004).
- GHERRI P., *Lezioni di Teologia del Diritto canonico*, Roma, 2004.
- GHERRI P., *Recensione a: K. MÖRSDORF, I fondamenti del Diritto canonico*, (Edizione e traduzione a cura di TESTA BAPPENHEIM S.), Venezia, 2008, in *Ius canonicum*, XLIX (2009).
- GHERRI P., *Corresponsabilità e Diritto: il Diritto amministrativo*, in GHERRI P. (ed.), *Responsabilità ecclesiale, corresponsabilità e rappresentanza*. Atti della Giornata canonistica interdisciplinare, Città del Vaticano, 2010.
- GHERRI P., *Logica e Diritto: tra argomentazione e scoperta*, in BASTI G. - GHERRI P. (edd.), *Logica e Diritto: tra argomentazione e scoperta*. Atti della Giornata canonistica interdisciplinare, Città del Vaticano, 2011.
- GHERRI P., *Ricerca scientifica umanistica. Iniziazione pratica*, Reggio Emilia, 2011.
- GHERRI P., *Decidere e giudicare nella Chiesa*, in GHERRI P. (ed.), *Decidere e giudicare nella Chiesa*. Atti della VI Giornata canonistica interdisciplinare, Città del Vaticano, 2012.
- GHERRI P., *Legittimazione e limiti degli Ordinamenti giuridici tra giuridicità e Diritto*, in FALCHI G.L. - IACCARINO A. (edd.), *Legittimazione e limiti degli Ordinamenti giuridici*. Atti del XIV Colloquio giuridico internazionale - 9/10 marzo 2010, Città del Vaticano, 2012.
- GIACOBBE G., “Frode alla Legge”, in *Enciclopedia del Diritto*, XVIII, Milano, 1969.

- GIANFORMAGGIO L., *Modelli di ragionamento giuridico*, in SCARPELLI U. (cur.), *La Teoria generale del Diritto. Problemi e tendenze attuali*. Studi dedicati a Norberto Bobbio, Milano, 1983.
- GIANNINI M.S., “Atto amministrativo”, in *Enciclopedia del Diritto*, IV, Milano 1959.
- GIL DE LAS HERAS F., *Las Pruebas, las Causas incidentales, la publicación y la conclusión de la Causa en la Instrucción Dignitas Connubii*, in RODRÍGUEZ-OCAÑA R. - SEDANO J. (curr.), *Processos de nulidad matrimonial. La Instrucción Dignitas Connubii*. Actas del XXIV Curso de Actualización en Derecho canónico de la Facultad de Derecho canónico (Pamplona, 24-26 octubre 2005), 2 ed., Pamplona, 2007.
- GILISSEN J., *La Preuve en Europe du XVI^e au debut du XIX^e siècle*, Bruxelles, 1965.
- GIUSSANI T., *Discrezionalità del Giudice nella valutazione delle Prove*, coll. *Studi giuridici*, n. I, Città del Vaticano, 1977.
- GONZÁLEZ-MARTÍN A., *La Prueba documental privada en el Proceso canónico*, Pamplona, 1980.
- GONZÁLEZ-MARTÍN A., *Los nuevos medios audiovisuales como Prueba legítima en el Proceso canónico*, in *Ius canonicum*, XLIII (1982).
- GOTOR M., *I Beati del Papa. Santità, inquisizione e obbedienza in Età moderna*, Firenze, 2002.
- GRANDCLAUDE E., *Jus canonicum juxta ordinem Decretalium. Recentioribus Sedis Apostolicae Decretis et recte rationi in omnibus consonum*. II. *Libri Decretalium secundus et tertius*, Parisiis, 1882.
- GRAZIANI E., *Lezioni di giustizia amministrativa*, coll. *Studi giuridici*, n. XLIV, Città del Vaticano, 1997.
- GREINER P., *Le Cardinal Gasparri et la Faculté de Droit canonique*, in *L'Année canonique*, L (2008).
- GROSSI P., *Mitologie giuridiche della Modernità*, 3 ed., Milano, 2007.
- GUALAZZINI U., “Documentazione e documento (Diritto intermedio)”, in *Enciclopedia del Diritto*, XIII, Milano, 1964.
- GUALAZZINI U., *Studi in onore di Ugo Gualazzini*, II, Milano, 1981.
- GULLO C., *Brevi note sulla gravità della «causa» necessaria per ridurre la chiesa ad uso profano*, in *Il Diritto ecclesiastico*, CVIII (1997).
- GUTBROD W., *La Legge nell'Antico Testamento*, in *Grande lessico del Nuovo Testamento*, (ed. it. MONTAGNINI F. - SCARPAT G. - SOFFRITTI O., cur.) VII, Brescia, 1971.
- HACKING I., *L'emergenza della probabilità*, Milano, 1987.
- HARTMANN W. - PENNINGTON K. (curr.), *The history of medieval canon Law in the classical period, 1140-1234 from Gratian to the Decretals of Pope Gregory IX*, Washington, 2008.
- HERMS E. - ZAK L. (edd.), *Sacramento e Parola nel fondamento e contenuto della fede*, Città del Vaticano, 2011.

- HERMS E. (cur.), *Protocollo delle discussioni*, in HERMS E. - ZAK L. (edd.), *Sacramento e Parola nel fondamento e contenuto della fede*, Città del Vaticano, 2011.
- HERVADA J., *Introduzione critica al Diritto naturale*, Milano, 1990.
- HORAK D., *La Prova documentale*, in COLAGIOVANNI E. - FUNGHINI R. (curr.), *I mezzi di prova nelle Cause matrimoniali secondo la Giurisprudenza rotale*, coll. *Studi giuridici*, n. XXXVIII, Città del Vaticano, 1995.
- IGLESIA FERREIRÓS A. (cur.), *El Dret comú i Catalunya. Vida i Dret: el Procés*. Actes del XII Simposi internacional (Barcelona, 26-28 de maig de 2005), Barcelona, 2006.
- IZZI C., *Valutazione del fondamento antropologico della Perizia. Studio sulla recente Giurisprudenza rotale in tema d'incapacità consensuale*, coll. *Quaderni di Apollinaris*, n. 9, Roma, 2004.
- IZZI C., *Personalismo cristiano e Perizia psichica alla luce della recente Istruzione Dignitas Connubii*, in GHERRI P. (ed.), *Diritto canonico, Antropologia e Personalismo*. Atti della Giornata canonistica interdisciplinare, Città del Vaticano, 2008.
- JEMOLO A.C., *Pietro Gasparri (necrologio)*, in *Rivista di Diritto privato*, IV (1934), n. 4.
- JENNI E. - WESTERMANN C. (eds.) *Theologisches Handwörterbuch zum Alten Testament*, 3 ed., II, München, 1984.
- JIMÉNEZ S., *Compendio de Derecho procesal civil y penal*, I, Madrid, 1969.
- JIMÉNEZ URRESTI T., *El teólogo ante la realidad canónica*, in *Salamaticensis*, XXIX (1982).
- KASSAS S., *Droits de l'homme et Islam*, Paris, 2011.
- KERENYI C., *La religione antica nelle sue linee fondamentali*, Bologna, 1940.
- KLEINKNECHT H., "Nomos", in *Grande lessico del Nuovo Testamento*, (ed. it. MONTAGNINI F. - SCARPAT G. - SOFFRITTI O., curr.) VII, Brescia, 1971.
- KUHN T.S., *La struttura delle rivoluzioni scientifiche*, Torino, 1978.
- KUTTNER S., *The date of the Constitution Sæpe, the vatican manuscripts, and the roman edition of the Clementines*, in *Mélanges Eugène Tisserant*, IV, Città del Vaticano, 1964.
- LAMBERTI L., *Modelli matematici*, in URL: < http://www.luigilamberti.it/Scuola/Modelli/1_Modelli.htm > (al 12-03-2012).
- LAZZARATO D., *L'iter del Diritto canonico fin oltre il Vaticano II*, Roma, 1978.
- LEFEBVRE CH., *Les origines romaines de la Procédure sommaire aux XII et XIII s.*, in *Ephemerides Iuris canonici*, XII (1956).
- LEGA M., *De Iudiciis ecclesiasticis civilibus. Compendium iuxta ordinem Decretalium pro auditoribus textus canonici in Universitate Gregoriana*, Romæ, 1896.
- LEGA M., *Commentarius in Iudicia ecclesiastica iuxta Codicem Iuris canonici*, (BARTOCCETTI V., cur.) II, Roma, 1950.
- LEIDKE G. - PETERSEN C., "Tôrà Weisung", in JENNI E. - WESTERMANN C. (eds.) *Theologisches Handwörterbuch zum Alten Testament*, 3 ed., II, München, 1984.
- LEONE F., *La Prova documentale degli scritti nei Processi di beatificazione e canonizzazione (studio storico-canonico)*, Roma, 1989.

- LEVY J.P.H., *L'evolution de la Preuve, des origines à nos jours*, in SOCIÉTÉ JEAN BODIN POUR L'HISTOIRE COMPARATIVE DES INSTITUTIONS, *La Preuve. Deuxieme partie. Moyen Age et temps modernes*, coll. *Recueils de la Societé Jean Bodin pour l'histoire comparative des Institutions*, n. XVII, Bruxelles, 1965.
- LIBERATORE M., *Institutiones philosophicæ. III. Ethica et Ius naturæ*, Romæ, 1869.
- LIBERATORE M., *La dottrina di S. Tommaso confutatrice della dottrina del Kant*, in *La Civiltà cattolica*, 25 (1874-II), fasc. n. 573.
- LLOBELL J., *Il m.p. "Quærit Semper" sulla Dispensa dal Matrimonio non consumato e le Cause di nullità della sacra Ordinazione*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*. Rivista telematica, n. 24/2012, 9 luglio 2012, 30-31 (URL: < http://www.statoechiese.it/images/stories/2012.7/llobell_bis_il_m.p.n.v.x.pdf > al 15-9-2012).
- LONERGAN B.J.F., *Il metodo in Teologia*, coll. *Opere di Bernard J.F. Lonergan*, n. 12, Roma, 2001.
- LONERGAN B.J.F., *Verbum. Word and idea in Aquinas*, coll. *Collected Works of Bernard Lonergan*, n. 2, Toronto, 1997 (LONERGAN B.J.F., *Conoscenza e interiorità. Il Verbum nel pensiero di S. Tommaso*, [N. SPACCAPELO - S. MURATORE, CURT.] Roma, 2004).
- LONERGAN B.J.F., *Insight. Uno studio del comprendere umano*, coll. *Opere di Bernard J.F. Lonergan*, n. 3, Roma, 2007.
- LÓPEZ ALARCÓN M., *Sub Can. 1292*, in ISTITUTO MARTÍN DE AZPILCUETA - UNIVERSITÀ DI NAVARRA (cur.), *Codice di Diritto canonico e Leggi complementari*, ed. it. agg. e ampl. della 6 ed., Roma, 2004.
- LORIZIO G. - HERMS E., *Introduzione*, in HERMS E. - ZAK L. (edd.), *Sacramento e Parola nel fondamento e contenuto della fede*, Città del Vaticano, 2011.
- LOSCHIAVO L., *Figure di Testimoni e modelli processuali tra Antichità e primo Medioevo*, Milano, 2004.
- LOSCHIAVO L., *Il ruolo dei Testimoni e la formazione dell'ordo iudiciarius canonico tra VII e IX secolo*, in ZANCHINI F. (cur.), *Solvere et ligare. Prospettive di soluzione giudiziale e stragiudiziale dei conflitti*, I, Milano, 2005.
- MANGANARO P., *Decisione e motivazione nell'intenzionalità della coscienza. Il contributo della Fenomenologia*, in GHERRI P. (ed.), *Decidere e giudicare nella Chiesa*. Atti della VI Giornata canonistica interdisciplinare, Città del Vaticano, 2012.
- MANSSELLA I., *De Impedimentis Matrimonium dirimentibus ac de Processu iudiciali in Causis matrimonialibus. Notiones et disceptationes canonicæ ad usum præsertim ecclesiasticorum Iudicum et Parochorum tum occidentalis tum orientalis Ecclesiæ cum appendice documentorum*, Romæ, 1881.
- MATTEI U., *Stare decisis*, Milano, 1988.
- MAUSEN Y., *Veritatis adiutor. La Procédure du Témoignage dans le Droit savant et la pratique française (XII-XV siècle)*, Milano, 2006.
- MENGONI L., "Dogmatica giuridica", in ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA *Enciclopedia giuridica*, Roma, 1989.

- METZ R., *Les sources du Droit*, in EPP R. - LEFEBVRE C. - METZ R., *Le Droit et les Institutions de l'Église catholique latine de la fin du XIII^e siècle à 1978: sources, communauté chrétienne et hiérarchie*, coll. *Histoire du Droit e des Institutions de l'Église en Occident*, (LE BRAS G. - GAUDEMET J., dir.) XVII, Paris, 1981.
- METZ R., *La nouvelle codification du Droit de l'Église (1959-1983)*, in *Revue de Droit canonique*, XXXIII (1983).
- MIGLIORINI R., *L'istruzione probatoria nel Processo romano-canonico: concetto e onere della Prova dal XIII al XV secolo*, in *Apollinaris*, LXXXII (2009).
- MIGUELEZ L., *Los documentos publicos su genuinidad y fuerza probativa*, in *Rivista española de Derecho canónico*, VIII (1953).
- MINNUCCI G., “*Simpliciter et de plano, ac sine strepitu et figura Iudicii*”. *Il Processo di nullità matrimoniale vertente fra Giorgio Zaccarotto e Maddalena di Sicilia (Padova e Venezia 1455-1458): una lettura storico-giuridica*, in SEIDEL MENCHI S. - QUAGLIONI D. (cur.), *Matrimoni in dubbio. Unioni controverse e nozze clandestine in Italia dal XIV al XVIII secolo*, coll. *I Processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani*, II, Bologna, 2001.
- MIRAS J. - CANOSA J. - BAURA E., *Compendio di Diritto amministrativo canonico*, 2 ed. aggiornata, Roma, 2009.
- MISZTAL H., *Le Cause di canonizzazione. Storia e Procedure*, Città del Vaticano, 2005.
- MONETA P., *La Giurisprudenza della Rota Romana sul consenso matrimoniale (1908-2008)*, coll. *Studi giuridici*, n. LXXXIII, Città del Vaticano, 2009.
- MONETA P., *La Rota Romana*, in MONETA P., *La Giurisprudenza della Rota Romana sul consenso matrimoniale (1908-2008)*, coll. *Studi giuridici*, n. LXXXIII, Città del Vaticano, 2009.
- MONTINI G.P., *I Ricorsi amministrativi presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Una ricognizione a partire dai Ricorsi in materia di Parrocchie e di edifici sacri*, in G.I.D.D.C. (cur.), *I Giudizi nella Chiesa. Prassi e Procedure speciali*, coll. *Quaderni della Mendola*, n. 7, Milano, 1999.
- MONTINI G.P., *La cessazione degli edifici di culto*, in *Quaderni di Diritto ecclesiale*, 13 (2000).
- MONTINI G.P., *L'Istruzione Dignitas Connubii nella gerarchia delle Fonti*, in *Periodica*, XCIV (2005).
- MONTINI G.P., *L'Istruzione Dignitas Connubii sui Processi di nullità matrimoniale. Una introduzione*, in *Quaderni di Diritto ecclesiale*, 18 (2005).
- MORONI A. (cur.), *Atti della tavola rotonda su: la figura storica del Card. Pietro Gasparri di Ussita*, tenuta nella Università di Macerata il 17 maggio 1973, Milano, 1977.
- MÜLLER P. - DONATI M., *I verbi tedeschi*, Milano, 1996.
- MUSSELLI L., *Manuale di Diritto canonico e matrimoniale*, Bologna, 1995.
- NACCI M., *Origini, sviluppi e caratteri del Jus publicum ecclesiasticum*, coll. *Corona lateranensis*, n. 40, Città del Vaticano, 2010.

- NACCI M., *Historia docet: la ricezione della comunità e la giustificazione delle regole matrimoniali e processuali*, in *Diritto e religioni*, VI (2011), n. 2.
- NACCI M., *Le novità del motu proprio “Quærit Semper” e gli insegnamenti della storia sulla missione della Rota Romana*, in *Apollinaris*, LXXXIV (2011).
- NAVARRO L., *Le nuove “Regulæ servandæ” per le Cause di nullità della sacra Ordinazione*, in *Ius Ecclesiæ*, XV (2003).
- NAZ R., *Traité de Droit canonique. IV. Livres IV et V. Des Procès. Des Délits. Des Peines*, Paris, 1954.
- NICOLAJ G., *Il documento italiano nell’Alto Medioevo*, in SCALON C. (cur.), *Libri e documenti d’Italia: dai Longobardi alla rinascita delle città*. Atti del Convegno dell’Associazione Italiana dei Paleografi e Diplomatisti (Cividale del Friuli, 5-7 ottobre 1994), Udine, 1996.
- NOVAL J., *Commentarium Codicis Iuris canonici. Liber IV, Pars I, De Processibus*, Augustæ Taurinorum, 1932.
- O’CONNEL W., *Il Processo contenzioso*, in AA.VV., *Il nuovo Codice di Diritto canonico: novità, motivazione e significato*. Atti della settimana di studio 26-30 aprile 1983, Roma, 1983.
- ORLANDI G., *I “casi difficili” nel Processo super rato*, Padova, 1984.
- ÖRSY L., *Theology and canon Law. New horizons for Legislation and interpretation*, Collegeville (MN), 1992.
- PADOA SCHIOPPA A. - DI RENZO VILLATA G. - MASSETTO G.P. (cur.), *Amicitia pignus. Studi in ricordo di Adriano Cavanna*, II, Milano, 2003.
- PADOA SCHIOPPA A., *Storia del Diritto in Europa*, Bologna, 2007.
- PALESTRO V., *La disciplina canonica in materia di Alienazioni e di Locazioni (Cann. 1291-1298)*, in AA.VV., *I beni temporali della Chiesa*, coll. *Studi giuridici*, n. L, Città del Vaticano, 1999.
- PANIZO ORALLO S., *El Proceso documental ex supuestos de defecto de forma*, in *Ius canonicum*, XXXVII (1997).
- PAPA G., *Le Cause di canonizzazione nel primo periodo della Congregazione dei Riti (1588-1634)*, Città del Vaticano, 2001.
- PATETTA F., *Le ordalie. Studio di Storia del Diritto e Scienza del Diritto comparato*, Torino, 1890.
- PEÑA F.S., *Commentarios al Código canónico*, V, Madrid, 1922.
- PEÑA GARCÍA C., *Nuevas competencias de la Rota Romana en los Procedimientos de disolución del Matrimonio rato y no consumado y en las Causas de nulidad de Ordenación: el motu proprio Quærit Semper de Benedicto XVI*, in *Estudios eclesiásticos*, LXXXVI (2011).
- PENCO C., *Introduzione alla Filosofia del linguaggio*, Roma-Bari, 2004.
- PENNINGTON K., *Nicolaus de Tudeschis (Panormitanus)*, in CONDORELLI O. (cur.), *Niccolò Tedeschi (Abbas panormitanus) e i suoi Commentaria in Decretales*, Roma, 2000.
- PERELMAN CH., *Trattato dell’argomentazione. La nuova Retorica*, Torino, 1966.

- PERTILE A., *Storia del Diritto italiano dalla caduta dell'Impero Romano alla codificazione*, IV-I, Torino, 1900.
- PERTZ G.H. (ed.), *Monumenta Germaniæ Historica inde ab anno Christi quingentesimo usque ad annum millesimum et quingentesimum. Scriptorum. I*, Hannoveræ, 1826.
- PIAGET J., *La formation du symbole chez l'enfant*, Neuchâtel, 1946.
- PIERGIOVANNI V., *Il primo secolo della scuola canonistica di Bologna: un ventennio di studi*, in S. CONGREGATIO DE SEMINARIIS ET STUDIORUM UNIVERSITATIBUS (ed.), *Proceedings of the Sixth international Congress of medieval canon Law* (Berkeley, California, 28 July - 2 August 1980), Città del Vaticano, 1985.
- PIZZORNI R.M., *L'Abate Alessandro Biondi (+1874) e la sua opera tomista "Juris publici naturalis elementa"*, in *Aquinas*, VIII (1965).
- POMPEDDA M.F., *Studi di Diritto canonico matrimoniale e processuale*, I, Roma, 1983.
- POMPEDDA M.F., *Diritto processuale nel nuovo Codice di Diritto canonico: revisione o innovazione?*, in POMPEDDA M.F., *Studi di Diritto canonico matrimoniale e processuale*, I, Roma, 1983.
- PONCE GALLÉN F., *El Proceso documental, la ejecución de la Sentencia y las costas procesales*, in RODRÍGUEZ-OCAÑA R. - SEDANO J. (curr.), *Processos de nulidad matrimonial. La Instrucción Dignitas Connubii. Actas del XXIV Curso de Actualización en Derecho canónico de la Facultad de Derecho canónico* (Pamplona, 24-26 octubre 2005), 2 ed., Pamplona, 2007.
- PONTIFICIA UNIVERSITÀ LATERANENSE, *Il Cardinale Pietro Gasparri*, Roma, 1960.
- PONTIFICIUM INSTITUTUM UTRISQUE IURIS, *Acta Congressus iuridici internationalis (VII sæculo a Decretalibus Gregorii IX et XIV a Codice Iustiniano promulgatis, Romæ 12-17 nov. 1934)*, Romæ, 1937.
- PONZONE A., *Teologia e Diritto canonico nel pensiero di Ladislav Örsy*, in *Apollinaris*, LXXXV (2012).
- POPPER K., *Miseria dello storicismo*, Milano, 2002.
- POTHIER R.J., *Traité des Obligations, selon les regles tant du for de la conscience, que du for extérieur*, nouv. ed., II, Bruxelles, 1835.
- PROVOST J.H., *Some canonical considerations on closing Parishes*, in *The Jurist*, LIII (1993).
- PUIG F., *La esencia del Matrimonio a la luz del realismo jurídico*, Pamplona, 2004.
- QUACQUARELLI A. (cur.), *I Padri apostolici*, Roma, 1976.
- QUAGLIONI D., "Graziano", in ISTITUTO PER L'ENCICLOPEDIA ITALIANA, *Dizionario biografico degli Italiani*, LIX, Roma, 2002.
- REGATILLO E.F., *Institutiones Iuris canonici. II. De rebus, de Processibus, de Delictis et Pœnis*, Santander, 1949.
- RENGSTORF K.H., "Didakè", in *Grande lessico del Nuovo Testamento*, (ed. it. MONTAGNINI F. - SCARPAT G. - SOFFRITTI O., curr.) II, Brescia, 1966.
- RESCIGNO P. (dir.), *Trattato di Diritto privato*, 3 ed., Torino, 2002.

- RICCIARDI CELSI F., *Beatificazione e canonizzazione nella dottrina di Benedetto XIV*, Roma, 2011.
- RICOEUR P., *La sfida semilogica*, Roma, 1974.
- RICOEUR P., *La semantica dell'azione. Discorso e azione*, (PIERETTI A., trad.) Milano, 1986.
- ROBERTI F., *De Processibus*, II, Romæ, 1926.
- ROBERTI F., *Il Cardinal Pietro Gasparri. L'uomo, il sacerdote, il diplomatico, il giurista*, in *Apollinaris*, XXIII (1960).
- RODRÍGUEZ CHACÓN R., *Quærit Semper. ¿Nuevas competencias para el Tribunal de la Rota Romana?*, in *Revista general de Derecho canónico y Derecho eclesiástico del Estado*, XXVIII (2012), 24-29 (estratto).
- RODRÍGUEZ-OCAÑA R. - SEDANO J. (cur.), *Processos de nulidad matrimonial. La Instrucción Dignitas Connubii*. Actas del XXIV Curso de Actualización en Derecho canónico de la Facultad de Derecho canónico (Pamplona, 24-26 octubre 2005), 2 ed., Pamplona, 2007.
- ROSCH E., *Cognitive representations of semantic categories*, in *Journal of experimental Psychology*, XXXVII (1975), n. 104.
- ROSMINI SERBATI A., *La società e il suo fine*, Milano, 1839.
- ROSMINI SERBATI A., *Filosofia del Diritto*, Milano, 1841-1845.
- S. CONGREGATIO DE SEMINARIIS ET STUDIORUM UNIVERSITATIBUS (ed.), *Proceedings of the Sixth international Congress of medieval canon Law* (Berkeley, California, 28 July - 2 August 1980), Città del Vaticano, 1985.
- SABATTANI A., *De vita et operibus Alexandri Tartagni de Imola*, Milano, 1972.
- SACCHETTO M., "Significato", in ABBAGNANO N., *Dizionario di Filosofia*, 3 ed. agg. (FORNERO G., cur.), Torino, 1998.
- SÁNCHEZ-GIL A.S., *Práctica administrativa canónica en materia de iglesias y lugares sagrados*, in *Ius canonicum*, LII (2012).
- SANTORO PASSARELLI F., *Dottrine generali del Diritto civile*, Napoli, 1986.
- SANTUS I., *Il contributo della Santa Sede al Diritto internazionale. Dall'ingerenza umanitaria alla responsabilità di proteggere*, Padova, 2012.
- SAY J.B., *Économie politique*, Paris, 1889.
- SCALON C. (cur.), *Libri e documenti d'Italia: dai Longobardi alla rinascita delle città*. Atti del Convegno dell'Associazione Italiana dei Paleografi e Diplomatisti (Cividale del Friuli, 5-7 ottobre 1994), Udine, 1996.
- SCHOUPPE J.P., *Le réalisme juridique*, Bruxelles, 1987.
- SEARLE J.R., *Mente, linguaggio, società*, Milano, 2000.
- SEARLE J.R., *La costruzione della realtà sociale*, Milano, 2006.
- SEGOLONI D. (cur.), *Bartolo da Sassoferrato. Studi e documenti per il VI centenario*, I, Milano, 1962.

- SEIDEL MENCHI S. - QUAGLIONI D. (curr.), *Matrimoni in dubbio. Unioni controverse e nozze clandestine in Italia dal XIV al XVIII secolo*, coll. *I Processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani*, II, Bologna, 2001.
- SELLARS W., *Empirismo e Filosofia della mente*, Torino, 2004.
- SERRA B., *L'equità canonica quale limite interno della discrezionalità dell'amministrazione ecclesiale*, in *Ius Ecclesiae*, XVII (2005).
- SINATTI D'AMICO F., *Le Prove giudiziarie nel Diritto longobardo. Legislazione e prassi da Rotari ad Astolfo*, Milano, 1968.
- SINISI L., *Oltre il Corpus Iuris canonici. Iniziative manualistiche e progetti di nuove compilazioni in età post-tridentina*, Soveria Mannelli (CZ), 2009.
- SOCIÉTÉ JEAN BODIN POUR L'HISTOIRE COMPARATIVE DES INSTITUTIONS, *La Preuve. Deuxième partie. Moyen Age et temps modernes*, coll. *Recueils de la Société Jean Bodin pour l'histoire comparative des Institutions*, n. XVII, Bruxelles, 1965.
- SPADOLINI G. (cur.), *Il Cardinale Gasparri e la Questione romana (con brani delle memorie inedite)*, Firenze, 1972.
- STANKIEWICZ A., *Valutazione delle Prove secondo l'Istruzione*, in J.I. ARRIETA (cur.), *L'Istruzione Dignitas Connubii nella dinamica delle Cause matrimoniali*, Venezia, 2006.
- STANKIEWICZ A., *Un'innovazione storica*, in *L'Osservatore romano*, CLI (2011), n. 223, 28 settembre.
- TALAMANCA M., "Documentazione e documento (Diritto romano)", in *Enciclopedia del Diritto*, XIII, Milano, 1964.
- TALIANI F.M., *Vita del Cardinal Gasparri Segretario di Stato e povero prete*, Milano, 1938.
- TAMBA G. (cur.), *Rolandino e l'Ars Notaria da Bologna all'Europa*, Milano, 2002.
- TARANTINO D., *La fides instrumentorum. Per una storia del valore probatorio dei documenti nei Processi civile e canonico dal tardo Diritto comune ai Codici*, Roma, 2010.
- TARELLO G., *Storia della cultura giuridica moderna. I. Assolutismo e codificazione del Diritto*, Bologna, 1976.
- TARQUINI C., *Iuris ecclesiastici publici institutiones*, Romæ, 1881.
- TARUFFO M., *La giustizia civile in Italia dal '700 ad oggi*, Bologna, 1980.
- TARUFFO M., *Aspetti fondamentali del Processo civile di civil Law e di common Law*, in *Revista da Faculdade de Direito Universidade federal do Paraná*, XXXVI (2001).
- TREGGIARI F., *Le ossa di Bartolo. Contributo alla storia della tradizione giuridica perugina*, Perugia, 2009.
- UNIVERSITÀ CA' FOSCARI DI VENEZIA, *Tedesco in rete. Introduzione*, in URL: < <http://venus.unive.it/tinrete/tedescoinrete.it/tir/01/0101.htm> > (al 14-3-12).
- VERAJA F., *La beatificazione. Storia, problemi, prospettive*, Roma, 1983.
- VERAJA F., *Le Cause di canonizzazione dei Santi. Commento alla Legislazione e guida pratica*, Città del Vaticano, 1992.

- VETULANI A., *Deux intéressants manuscrits de la "Compilatio Prima"*, in *Traditio*, XII (1956).
- VIGANÒ D., *I sentieri della comunicazione. Storia e teorie*, Soveria Mannelli (CZ), 2004.
- VILLAR A., *La Prueba documental publica en las Causas matrimoniales*, Pamplona, 1977.
- VILLER R., *Les Preuves dans l'ancien Droit français du XVI au XVIII siècle*, in SOCIÉTÉ JEAN BODIN POUR L'HISTOIRE COMPARATIVE DES INSTITUTIONS, *La Preuve. Deuxieme partie. Moyen Age et temps modernes*, coll. *Recueils de la Societé Jean Bodin pour l'histoire comparative des Institutions*, n. XVII, Bruxelles, 1965.
- VLAMING TH.M., *Prælectiones Iuris canonici cum commentariis ad scholas et ad usum privatum*, II, Mecheln-Roma, 1933.
- VON BALTHASAR H.U., *Gestalt und Werk*, Kòln, 1989.
- WERNZ F.X. - VIDAL P., *Ius canonicum ad Codicis normam exactum*. VI. *De Processibus*, Romæ, 1927.
- ZACCARIA G., *L'arte dell'interpretazione. Saggi sull'ermeneutica giuridica contemporanea*, Padova, 1990.
- ZANCHINI F. (cur.), *Solvere et ligare. Prospettive di soluzione giudiziale e stragiudiziale dei conflitti*, I, Milano, 2005.
- ZANNONI G., *Il Diritto canonico nell'Ontologia della fede*, Venezia, 2011.
- ZIGLIARA T.M., *Summa philosophica in usum scholarum*. III. *Philosophia moralis seu Ethica et Ius naturæ*, Parisiis-Lugduni, 1898.

VI. INDICES

INDEX CANONUM CIC 1983

Canone	pagina	Canone	pagina
4	557	215	31
8	588, 589	221	246
10	41, 50	229	31
17	242, 243	285	50
38	21, 51	383	508
41	21	453	307
44	557	467	307
48-49	55	484	296
48	13	515	414, 421, 428, 433, 455, 457
50	17, 39, 44, 56, 57, 71	532	441, 443
51	15, 56	561	441, 443
86	31, 57	562	441, 443
120	454	694-704	40
124	50, 67	729	41
127	44, 71	838	441, 443
128	270	991	31
145	14	1055	508
187	268	1066	575
189	268	1067	575
204	248	1078	592
205	17	1081	15
208	17	1084-1095	369
212	31		

Canone	pagina	Canone	pagina
1095	170, 184, 189, 191	1451	261, 265, 267, 271, 272, 273
1101	251	1452	243, 250, 261, 560
1112	592	1459	306
1139	592	1467	530
1142	596	1472	530
1165	592	1491	246
1210	441, 443	1501	532
1214	436, 437, 438, 439, 441, 443	1504	274, 532
1220	441, 443	1505	261, 265, 274, 275, 278, 279, 306
1222	418, 424, 425, 428, 429, 430, 432, 433, 434, 437, 439, 445, 446, 448, 455, 456, 458, 459, 460, 463, 452, 463	1507	261
1223	436, 437, 438, 439	1513	244, 261, 265, 286, 290, 291, 313, 532
1254-1310	618	1514	242, 243, 249, 257, 313
1261	31	1517	282
1276	441, 443	1522	559
1279	441, 443	1527	249, 256, 265, 292, 294, 311, 315, 556
1284	441, 443	1528	249
1292	447	1529	250
1339	41, 47, 66	1540	559, 578
1366	508	1541	561
1400	601	1542	561
1408-1417	27	1544	560, 579
1419	242	1546	561
1425	295, 302	1547	583
1426	312	1558	249
1428	249	1561	249
1429	312	1567	530
1437	296	1569	530
1444	276	1574	249, 533, 561
1447	268, 271	1579	193, 533, 561
1448	239, 268, 269, 270, 271, 446	1581	561
1449	271	1587	296, 298, 299, 306
1450	271	1588	296
		1589	261, 265, 296, 299, 300
		1590	297
		1591	295, 297, 306

Canone	pagina	Canone	pagina
1592	261	1687	561, 574
1593	562	1688	574
1596	261, 296, 562	1707	592
1597	296	1708-1712	598
1598	562	1709-1710	592
1599	261, 294	1712	599
1600	250, 562	1732-1733	70
1607	261	1732-1734	7, 45, 46, 61, 62, 63, 66, 70
1608	261	1732	45, 47, 48, 53, 54
1609	532	1733	45, 46, 47, 48, 52, 53, 54, 55, 67, 69
1611	261, 304, 532	1734-1739	46
1612	532	1734	46, 53, 58, 59, 61, 62, 63, 416, 422
1617	261, 283	1735	68, 417, 423, 427, 431
1618	261, 291, 306, 309, 312	1737	48, 53, 417, 423
1620	238, 242, 243, 244, 273, 288, 295, 304	1740-1752	40
1621	283	1744	67
1622	242, 302, 304	1745	67
1623	304	1752	246, 305, 458, 462
1625	283, 312		
1628-1629	599		
1628	289, 309		
1629	264, 271, 278, 279, 289, 291, 297, 304, 306, 312, 313		
1631	265, 307		
1636	302		
1637	289		
1639	562		
1640	289		
1643	281, 282, 305, 312		
1644	312		
1645	250, 280, 281		
1664	530		
1678	292		
1680	249		
1682	289		
1684	63		
1686	574, 580		

INDEX NOMINUM ET AUCTORUM

A

Abbagnano N., 473, 474, 475, 493,
512
Adam C., 503
Adami F.E., 76
Adler A., 213
Agostino san, 33
Albanese B., 157
Albanese C., 469
Alonso Moran S., 240, 242, 244
Ambrogio santo, 482
Amelotti G., 542
Amenta P., 598
Antonini L., 154, 155
Antonio de Butrio, 129
Aristotele, 609, 614
Arrieta J.I., 12, 14, 16, 20, 21, 102,
269, 308, 556, 579
Arroba Conde M.J., 18, 24, 36, 53,
147, 159, 210, 226, 227, 228, 231,
232, 236, 237, 239, 240, 241, 242,
244, 245, 246, 247, 248, 249, 250,
260, 261, 262, 263, 264, 267, 268,
272, 275, 277, 280, 284, 286, 290,

295, 296, 308, 320, 446, 538, 539,
559, 560

Arzillo F., **151-158**

Ascheri M., 570

Astorri R., 606

Aznar Gil F.R., 447

Azo Bononiensis, 543, 544

B

Bacone F., 107

Balthasar von H.U., 477

Barberini G., 77, 86, 87, 139

Barcia Salorio D., 181

Bardy G., 481

Barth K., 509

Bartocetti V., 517, 552

Bartolo De Saxoferrato, 544

Basso M., 245

Basti G., 21, 199, 467, 468, 486, 505,
512, 514

Baumann K., 213, 222

Baura E., 11, 71, 449, 451, 452, 458,
463

Beal J.P., 321, 322,

- Beccaria G.L., 500
 Becchi P., 158
 Begus C., **445-464**, 446, 618
 Belardinelli S., 154
 Bellarmino R. san, 609
 Bello M.V., 369, 370
 Belloch Poveda A., 53
 Benedictus PP. XIV, 564, 565
 Benedictus PP. XV, 76, 549, 607
 Benedictus PP. XVI, 246, 414, 420,
 427, 431, 446, 587, 588, 594, 633
 Benigni S., 251
 Brennan F.J. card., 573
 Bentham J., 614
 Benvenuti F., 23, 24
 Bernard P., 366
 Bernardini De Pace A., 469
 Bernhard J., 584
 Bertolino R., 75, 76, 239
 Bertolone V., 247
 Betti E., 103, 104, 105, 106, 107, 108,
 109, 110, 111, 114, 115, 126, 133,
 145, 239, 517
 Beutel M.E., 181
 Bianchi P., 229
 Biondi A., 609
 Birocchi I., 544
 Blandino G., 176, 179, 182
 Blat A., 555
 Blatt S.J., 164
 Bleuler E., 366
 Bobbio N., 478
 Boccafolo K.E., 260, 266, 267, 272,
 273, 275, 276, 284, 285, 299, 303
 Bodin J., 89
 Boesch Gajano S., 564, 565
 Bohr N., 477
 Boncinelli E., 476
 Bonnet P.A., 25, 228, 235, 241, 247,
 250, 260, 269, 286, 292, 293, 299,
 301, 561, 563, 574, 575, 576, 578,
 579, 582, 583
 Borbone P.G., 520
 Bortolaso G., 179
 Bottazzini U., 476
 Botte B., 482
 Bouix D., 552
 Bovati P., 523
 Braudel, 626
 Breccia U., 448
 Brisset Ch., 366
 Browning S., 212
 Bruno F., 260, 266, 267, 268, 269,
 271, 273, 275, 280, 281, 282, 283,
 284, 285, 293, 295
 Bucci A., 582
 Buonomo V., **625-634**, 628
 Burke R.L. card., 275, 276, 277, 287,
 288, 289, 298, 310, 313, 414, 419,
 420, 426, 427, 430, 431, 435, 437,
 439, 441, 443
 Buselli Mondin P., 9, 221, 222, 262,
 263, 264, 301
 Bussi E., 136
 Butler R.W., 185
- C**
- Caberletti G., **363-368**
 Cabrerros De Anta M., 228, 240, 242,
 244
 Caffarra C. card., 414, 419, 420, 426,
 427, 430, 431, 435,
 Calasso F., 542, 544
 Calvo J., 269
 Campitelli A., 542
 Cañizares Llovera A. card., 600
 Canosa J., 11, 71, 449, 451, 452, 458,
 463
 Capograssi G., 155
 Cappellini E., 454

- Cappello F.M. card., 551
 Caramella S., 228
 Caravale G., 94
 Caravale M., 157
 Carbasse J.M., 544
 Carlucci D., 469
 Carnap R., 512
 Cernelutti F., 132, 137, 138, 243
 Carobene A., 197
 Carrel A., 171
 Carrozzini A., 501, 515
 Cartesio R., 474, 484, 503
 Casiraghi A., 94
 Cassese S., 144
 Castillo Lara R.J. card., 556
 Cattaneo A., 11, 77
 Cavagnis F. card., 608, 609, 611, 612, 614, 616, 617, 619, 620
 Cavanna A., 544, 545
 Cellucci C., 506
 Cerri A., 157
 Cervera S., 182
 Chacón Rodríguez R., 588, 594
 Checchini A., 128
 Chiappetta L., 269, 286, 290, 296, 308
 Chiovenda G., 138, 240
 Cicchese G., 503
 Cicu A., 450
 Ciocchetti M., 103
 Ciprotti P., 137
 Cito D., 25, 470
 Civili R., 275, 278, 280, 281, 284, 285
 Claro G., 152
 Clemens PP. V, 307
 Coccopalmerio F. card., 209
 Colagiovanni E., 260, 562
 Colantonio R., 235, 236, 237, 242
 Coliva A., 472, 474, 476, 479, 480, 493, 495
 Comanducci P., 230
 Compagno I.B., 570
 Composta D., 246
 Condorelli O., 544
 Consales B., 49
 Consolo C., 242
 Conte a Coronata M., 15, 552, 553, 554, 576
 Cooper T.D., 212
 Coppola R., 80
 Corecco E., 16, 26, 318, 319
 Coriden J.A., 321, 322, 454, 455
 Corso J., 46, 49, 55, 56, 288, 561
 Cortese E., 543, 544, 545
 Costa P., 152, 183
 Costa S., 240, 243
 Costamagna G., 542, 580
 Cotta S., 154, 155
 Crescenzi V., 542, 547, 581, 582
 Creusen I., 308
 Crifò G., 103, 517
 Criscenti C., 151
 Criscuolo V., 565, 567, 568
 Custer G.A., 510
- D**
- D'Ailly P., 89
 D'Amico G., 448
 D'Andrea G., 544
 D'Auria And., 579
 D'Avack P.A., 73, 75, 94, 102, 103, 104, 108, 109, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 145, 146
 D'Ostilio F., 17, 25, 61, 65, 67, 556
 Dal Covolo E., 371
 Dalla Torre G., 80, 544, 548, 566, 603
 Damasio A.R., 177
 Damiano E., 483

Daneels F., 419, 426, 431, 435, 437,
 439, 441, 443, 450, 452, 454, 455,
 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463
 Danty G., 544
 Dazzi N., 161, 162, 163
 De Azpilcueta M., 155
 De Bertolis O., 157
 De Diego-Lora C., 260, 261, 262, 297,
 308, 576, 577, 578
 De La Potterie I., 522
 De Laversin B., 287, 297, 298, 299,
 304, 305, 308, 310
 De Léon E., 550
 De Luca M., 552
 De Montesquieu C.-L., 609
 De Paolis V. card., 11, 12
 Decio F., 129
 Defilippi G.B., 260
 Del Amo L., 577
 Del Corno F., 162, 163
 Del Giudice P., 581
 Del Giudice V., 128, 133, 134, 135
 Del Portillo A., 528
 Del Re N., 565
 Della Rocca F., 233, 543, 553, 555
 Dentale F., **159-167**, 533
 Denzinger H., 480, 611
 Descartes R. (v. Cartesio)
 Di Bernardo E., 228, 233, 247, 532
 Di Blasi F., 89
 Di Ceglie R., 468
 Di Felice A., 246, 263, 264, 556
 Di Renzo Villata G., 583
 Diciotti E., 230
 Dodd C.H., 522
 Domat J., 544
 Donati M., 502
 Doran T.G., 260, 266, 267, 268, 287
 Dummet M., 503
 Duns Scotus I., 157

E

Eco U., 470
 Echevarría Rodríguez J., 414, 419,
 420, 426, 427, 430, 431, 435
 Edelby N., 320
 Egan E., 260, 294
 Elias N., 245
 Englaro E., 528
 Erlebach G., 242, 260, 262, 298, 305,
 306, **587-602**
 Errázuriz C.J., 319, 470
 Errera A., 583
 Ey H., 366

F

Fagiolo V. card., 556
 Fagone V., 172
 Falchi G.L., 18, 198, 371, 492
 Falco M., 544, 550
 Faltin D., 260, 299, 300, 304, 305, 583
 Fanella A., **225-257**
 Fantappiè C., 75, 102, 544, 549, 603,
 606, 607, 608, 612
 Farrugia N., 576
 Fattori G., 222, **363-368**, 364, 366,
 367
 Fazzalari E., 234
 Fedele P., 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81,
 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90,
 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 101, 102,
 103, 107, 108, 111, 112, 114, 115,
 116, 118, 119, 121, 122, 127, 128,
 129, 130, 131, 132, 133, 136, 138,
 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145,
 265, 608
 Feliciani G., 76, 544, 550, 603
 Ferme B., 19
 Fernandez E., 182
 Ferrante M., 292
 Ferrara Santamaria M., 140

- Ferrari S., 127
 Ferrari V., 40, 154
 Ferrata D. card., 607
 Ferrara F., 140
 Finamore R., 196, 486
 Fiore E.M., 265, 266, 267, 270, 272
 Florczak I., 599
 Folchi A., 603
 Forchielli G., 130, 131
 Fornes J., 51
 Franceschi F., 556, 563
 Franco I., 49
 Frege G., 476, 512
 Freud S., 366
 Friedberg Æ., 75, 100, 142, 526
 Fumagalli Carulli O., 93, 364
 Fumagalli P., 576
 Funghini R. card., 266, 267, 268, 269,
 271, 286, 287, 293, 294, 296, 298,
 305, 306, 562
- G**
- Galgano F., 450
 Galli D., 24
 Galli R., 24
 Gangoiti B., 246
 García Failde J.J., **169-193**, 231, 235,
 237, 238, 244, 301, 533
 García Lopez F., 520, 521
 García Peña C., 594, 595
 Gasparri P. card., 544, 603, 604, 605,
 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612,
 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619,
 620, 621, 622
 Gaudemet J., 74, 75, 544
 Gazzillo F., 161, 162, 163
 Gemelli A.P., 364, 366
 Genuario W.A., 559
 Gherri P., **7-72**, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 19,
 25, 26, 29, 31, 32, 37, 44, 49, 52,
 65, 69, 70, 75, 77, 147, **195-210**,
 196, 198, 199, 201, 202, 209, 211,
 222, 229, 248, 318, 320, **467-539**,
 468, 469, 470, 482, 486, 490, 492,
 498, 507, 509, 512, 524, 525, 531,
 532, 533, 535, 538, 549
 Ghetti G., 25
 Ghirlanda G., 31
 Giacchi O., 73, 75, 93, 94, 95, 96, 97,
 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104,
 108, 111, 112, 113, 115, 116, 118,
 131, 145
 Giacobbe G., 451
 Gianformaggio L., 478
 Giannini M.S., 144, 455
 Gil De Las Heras F., 579
 Gilissen J., 544
 Giner Ubago J., 181, 182
 Giovanni da Imola, 129
 Girolamo san, 526, 527
 Giussani T., 564
 Gliozzi E., 153
 Gödel K., 506
 Gonzales-Martin A., 554, 558, 559
 Gordon I., 236
 Gorini A., 16
 Gotor M., 564
 Grandclaude E., 552, 554
 Gratianus magister, 525, 527
 Grau A., 181
 Graulich M., 414, 420
 Graziani E., 248, 452
 Greco F., 369
 Green T. J., 321, 322
 Gregorius PP. IX, 604
 Gregorius PP. XIV, 604
 Gregorius PP. XV, 608
 Greiner P., 604
 Grossi P., 75, 76, 77, 80, 84, 103, 115,
 127, 128, 143, 144, 206, 506

Grozio H., 499, 609
 Gualazzini V., 544, 548
 Guarinelli S., 213
 Guastini R., 230
 Guida G., 151
 Gullo A., 261, 427, 431
 Gullo C., 25, 48, 49, 228, 235, 241,
 250, 254, 260, 261, 286, 292, 293,
 414, 420, 452, 457, 458, 459, 460,
 462, 561, 579
 Gurciullo G., **259-316**
 Gutbrod W., 520, 521, 524

H

Hartmann W., 543
 Hasler F., 180
 Healy T., 212
 Hegel G.W.F., 476, 486, 491, 499
 Heidegger M., 172
 Herms E., 488
 Herranz J. card., 248
 Hervada J., 55, 319, 470
 Hilbert M.P., 235, 238
 Hinschius P., 142
 Hobbes T., 609, 614
 Horak D., 562, 563, 582
 Huizing P., 320
 Hünemann P., 480, 611
 Huntington S.P., 626

I

Iaccarino A., 18, 198, 371, 492
 Iannone F., 414, 419, 420, 426, 427,
 430, 431, 435
 Iglesia Ferreiros A., 542
 Imoda F., 222
 Innis R.B., 180
 Ioannes Paulus PP. II, 13, 18, 29, 47,
 184, 190, 246, 248, 318, 323, 338,
 365, 451, 555, 565, 569, 591

Ioannes PP. XXIII, 82
 Ivo di Chartres, 142
 Izzi C., 232, 533

J

Jarawan E., 275, 280, 287, 288, 289,
 290
 Jaspers K., 366
 Jemolo A.C., 122, 123, 128, 129, 130,
 139, 606
 Jenni E., 523
 Jiménez S., 558
 Jiménez Urresti T.I., 21, 320, 477
 Jullien A. card., 193, 599

K

Kant I., 484, 486, 489
 Kaplan H.I., 180, 183, 185
 Kasper W. card., 44
 Kassas S., **625-628**
 Kelsen H., 156, 202
 Kerényi C., 522
 Kleinknecht H., 520, 524
 Klimchak S., 181
 Koval J., 16
 Kuhn T.S., 498
 Kuttner S., 581

L

La Porta U., 151
 La Torre M., 229
 Lajolo G. card., 414, 419, 420, 426,
 427, 430, 431, 435
 Labandeira E., 25, 55, 60, 66, 69
 Lamberti L., 477
 Lancellotti G.P., 549
 Laperuta L., 49
 Lazzarato D., 575
 Le Bras G., 544
 Leal Cercós C., 181, 188

- Lefebvre C., 544, 581
 Lega M. card., 86, 233, 308, 517, 552,
 553, 554, 555
 Leibniz G.W., 512
 Leidke G., 523
 Leo PP. XII, 608
 Leo PP. XIII, 606, 612, 614, 615
 Leone F., 567
 Levy J.Ph., 543, 546
 Leziroli G., 80
 Liberatore M., 80, 489, 608, 609
 Lingiardi V., 161, 162, 163, 164
 Livi A., 153
 Llobel J., 16, 25, 232, 233, 237, 550,
 591, 593, 594, 595, 597, 599, 600
 Llobell S., 243
 Lo Castro G., 20
 Lombardi Vallauri L., 44
 Lombardia P., 319
 Lonergan B.J.F., 197, 213, 323, 486,
 489, 490, 491, 492, 493
 Lopez Alarcon M., 447
 Lopez de Oñate F., 141
 Loschiavo L., 543, 578, 584
 Lucci G., 172
 Luzzati C., 230
- M**
- MacCormick N., 229
 Macioce F., 247
 Madero L., 308
 Malecha P., 419, 426, 431, 435
 Malison R.T., 180
 Manenti A., **211-222**, 201, 212, 213
 Manganaro P., 196, 538
 Mansella I., 552
 Mantica F., 570
 Manzanedo A., 570
 Marangoli G., 286, 288, 290
 Marcozzi V., 172, 179
- Marèchal J., 340, 489
 Margiotta Broglio F., 102
 Masala S., 275, 276, 280, 308, 309,
 310
 Massetto G.P., 583
 Mattei U., 446
 Mattioli P., 572, 573
 Mausen Y., 543
 Mazzacane E., 236, 244
 Mazzarese T., 227
 McCrae R.R., 183
 McWilliams N., 164
 Meccarelli M., 152
 Mengoni L., 536, 537
 Merlino C., 570
 Mertel T. card., 606
 Messineo F., 450
 Metz R., 544, 556
 Migliorini R., 542
 Migne J.P., 33
 Miguelez L., 576
 Milano G.P., 102, 556
 Mill J.S., 512
 Minnucci G., 581
 Miras J., 11, 46, 48, 49, 52, 62, 66, 71,
 449, 451, 452, 458, 463
 Misztal H., 566
 Mojarro Praxedes M.D., 181, 182
 Moneta P., 38, 39, 48, 49, 568, 569
 Monsengwo Passinya L., 522, 523
 Montagnini F., 520
 Monteferrante L., 151
 Montini G.P., 237, 244, 248, 450, 455,
 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463,
 578
 Morán S.A., 228
 Moresco M., 128
 Moroni A., 80, 603
 Mörsdorf K., 318, 509
 Moulart F.J., 609

- Mucci G., 178
 Müller L., 33
 Müller P., 502
 Muniozguren Eguillor J.R., 609
 Muñoz Rodriguez P-E., 188
 Muratore S., 486, 489, 490
 Musselli L., 94, 574
- N**
- Nacci M., 64, **73-147**, 75, 80, 86, 319, 593, **603-622**, 604, 608, 617, 620, 621
 Navarrete J., 550
 Navarro L., 598
 Navarro Valls R., 75
 Neuhaus S., 260, 275, 276, 283, 284, 285
 Nicolas G., 543
 Nicolétti J. (v. Giovanni da Imola)
 Nicolò de' Tudeschi, 93, 129, 544
 Nicosia S., 153, 157
 Nigro M., 49
 Noval J., 576
 Nuttin J., 182
- O**
- O'Connel W., 560
 Occam G. di, 89
 Ochoa X., 245, 597
 Odescalchi C. card., 604
 Olivero G., 140
 Ols D., 565, 567, 568
 Orecchia R., 45
 Orlandi G., 601
 Örsy L., 322, 323, 331, 333, 334, 336, 356, 506, 507
 Orwell G., 100
- P**
- Padoa Schioppa A., 581, 583
 Palestro V., 260, 266, 267, 270, 298, 301, 312, 447
 Pallath P., 592
 Panizio Orallo S., 558, 559
 Panormitanus Abbas (v. Nicolò de' Tudeschi)
 Papa G., 564
 Parolari E., 10
 Parrillo F., 573, 599
 Patetta F., 543
 Paulus PP. VI, 247, 248, 318, 556, 575, 597, 603
 Paulus Diaconus, 502
 Peczenik A., 230
 Pena F.S., 553
 Penco C., 474
 Pennington K., 543
 Perelman Ch., 468
 Pertile A., 581
 Pertz G.H., 502
 Petersen C., 523
 Petroncelli M., 111, 128
 Pettinato C.M., 80
 Piaget J., 483
 Pianigiani O., 236, 239
 Piattelli P., 235
 Picardi N., 155
 Pieretti A., 19, 516
 Piergiovanni V., 544
 Pinto P.V., 25, 28, 55, 62, 238, 275, 276, 279, 280, 282, 283, 286, 290, 308, 309, 451
 Pintore A., 230
 Piola A., 131, 132
 Piovano G., 80
 Pirovano Ph., 570
 Pius PP. IX, 608
 Pius PP. X, 549, 569, 595, 607
 Pius PP. XI, 364, 607
 Pius PP. XII, 248, 307

Pizzorni R.M., 609
 Placentinus, 543
 Pommarès J.M.P., 592
 Pompedda M.F. card., 237, 247, 260,
 275, 287, 288, 291, 293, 294, 309,
 310, 575
 Ponce Gallèn F., 577
 Ponzone A., **317-359**, 321, 507
 Popper K., 182, 511
 Porot A., 366
 Pothier R.J., 544
 Prandstraller G.P., 219
 Prior G., 599
 Provost J., 321, 454
 Pufendorf S., 609
 Puig F., 470
 Punderson I., 427, 431

Q

Quacquarelli A., 524
 Quaglioni D., 543, 581

R

Ragni I., 275, 280, 281, 283, 284, 287,
 288, 289, 290, 298, 299, 300, 304,
 308, 309, 310, 312, 313
 Ramos F.J., 238
 Redaelli C.M., 16, 246
 Redenti E., 242
 Regatillo E.F., 38, 552, 555
 Reiffenstuel A., 553, 554
 Rengstorf K.H., 524, 525
 Rescigno P., 221, 448
 Ricciardi Celso F., 565
 Ricoeur P., 19, 86, 483, 516
 Roberti F. card., 137, 138, 139, 239,
 241, 246, 555, 576, 584, 603
 Robleda O., 19
 Rodríguez-Ocana R., 240, 577, 579
 Romano S., 82, 83

Romeo G., 151
 Ronco A., 183
 Rorty R., 219
 Rosch E., 479
 Rosmini Serbati A., 499, 609
 Rossetti P., 80, 558, 572
 Rousseau J.J., 89, 609, 614
 Rubeo P., 570
 Ruffini F., 142
 Rulla L.M., 212
 Russell B., 512
 Ruzzon A., 74

S

Sabattani A., 264, 544
 Sabbarese L., 292
 Sacchetto M., 512
 Sadok B.J., 180, 183, 185
 Sánchez Vela L., 609
 Sanchez-Gil A.S., 459, 460
 Santoro Passarelli F., 450
 Santos F., 182
 Santus I., **628-634**, 629
 Sarno R.J., 565, 567, 568
 Satz P., 185
 Say J.B., 614
 Scaduto F., 128
 Scalon C., 543
 Scarpat G., 520
 Scarpelli U., 478
 Schlesinger H.J., 215
 Schmitt C., 158
 Schneider K., 366
 Schoch N., 243
 Sciuto I., 152
 Searle J.R., 475
 Sedano J., 577, 579
 Segolini D., 544
 Seidel Menchi S., 581
 Sellars W., 480

- Serédi I. card., 605
 Serra B., 14, 55
 Serrano Ruiz J.M., 260, 274, 275, 276, 277, 284, 288
 Shedler J., 164
 Shermer M., 180
 Shouppe J.P., 231, 249, 250, 470
 Simon Y.R., 89
 Sinatti D'Amico F., 543
 Sinibaldo Fieschi card., 129
 Siwek P., 368
 Skinner B.F., 182
 Sobański R., 75
 Soffritti O., 520
 Soglia G. card., 612
 Sohm R., 509
 Spaccapelo N., 486, 489, 490
 Spadolini G., 603
 Spinelli L., 80
 Stankiewicz A. card., 190, 228, 235, 238, 240, 241, 242, 260, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 287, 289, 291, 294, 295, 309, 310, 311, 312, 579, 593, 594, 599, 600
 Stein von F., 502
 Suárez F., 499, 609, 612, 615
 Suchecki Z., 239
- T**
 Talamanca M., 542
 Taliani F.M., 603
 Tamba G., 544
 Tannery P., 503
 Tarantino D., **541-584**, 544, 546, 547
 Tarello G., 544
 Tarquini C., 609, 612, 620
 Tartagni A., 544
 Taruffo M., 228, 229, 230, 231, 234, 235, 245, 542, 544
 Taski A., 506
- Tasso B., 100
 Tedescan F., 157
 Testa Bappenheim S., 509
 Tommaso d'Aquino san, 157, 324, 488, 489, 609, 614
 Toraldo Di Francia G., 235
 Treggiari F., 77, 544
 Trevijano Etcheverría M., 176
 Turnaturi P.D., 260
 Twining W., 227
- U**
 Udugbor M.O., 370
 Urbanus PP. VIII, 564
 Urrutia F.J., 9
- V**
 Valdrini P., 49, 56, 210, 326
 Valejo Ruiloba J., 181, 188
 Vanzetto T., 74
 Varnier G.B., 76
 Vassalli F., 128
 Veraja F., 565, 566, 568
 Vermeersch A., 308
 Verospio G. card., 570
 Versaldi G., 183, 184, 222
 Vetulani A., 544
 Vidal P., 309, 551, 552, 554, 555
 Viganò D., 470
 Villa V., 235
 Villar A., 555
 Villeggiante S., 243, 264, 265, 278, 279, 294, 296, 297, 299, 301
 Viti Cavaliere R., 153
 Vlaming TH.M., 576
 Vocino C., 234
- W**
 Wegan M., 414, 420, 427, 431
 Weinberger O., 229

Welby P., 528
Wernz F.X., 309, 551, 552, 554, 555,
605
Westen D., 164
Westermann C., 523
Wittgenstein L., 476

Z

Zaccaria G., 478
Zak L., 488
Zanchini F., 584
Zannoni G., 477
Zavalloni R.P., 364
Zigliara T.M., 608
Zimmermann M., 210
Zollner H., 213
Zuanazzi I., 12, 25, 36, 38, 39, 55

INDEX GENERALIS

I. Apostolica

- SUPREMUM TRIBUNAL SIGNATURE APOSTOLICÆ, *Decreta* 413
- CRISTIAN BEGUS, *Adnotationes in Decreta* 445

II. Studia

- PAOLO GHERRI, L'Autotutela amministrativa come supplemento di conoscenza: la *Remonstratio canonica* (Cann. 1732-1734 CIC) 7
- MATTEO NACCI, La cultura giuridica del Diritto canonico: il "laboratorio" degli anni Trenta del Novecento in Italia 73
- PAOLO GHERRI, Linguaggi, concetti e Diritto 467
- DANIELA TARANTINO, *Instrumenta publica ed instrumenta privata*: la Prova documentale nel Diritto canonico codificato e nella prassi rotale 541
- Apollinaris*, LXXXV (2012), 679-681 679

III. Argumenta

- FRANCESCO ARZILLO, Giudizio e decisione nel Diritto: qualche considerazione metapositiva 151
- FRANCESCO DENTALE, Applicabilità del PDM alla Perizia psicologica in ambito canonico 159
- JUAN JOSÉ GARCÍA FAILDE, Criterios para entender y valorar los peritajes psicológicos y psiquiátricos en las Causas de nulidad matrimonial 169
- PAOLO GHERRI, Bilancio canonistico della Sesta Giornata canonistica interdisciplinare 195
- ALESSANDRO MANENTI, Psicologia, scelta e decisione 211
- GRZEGORZ ERLEBACH, Nuove competenze della Rota Romana in seguito al *motu proprio* “*Quærit semper*” 587
- MATTEO NACCI, L’anima giuspubblicistica di Pietro Gasparri e le *Institutiones Iuris publici* 603

IV. Excerpta

- ALESSANDRO FANELLA, Strumenti del Processo canonico di fronte ai fatti e indagine pratica sugli aspetti fattuali del *bonum coniugum* 225
- GIUSEPPE GURCIULLO, Personalismo e formalismo nei *Decreta expeditissime* della Rota Romana 259
- ANDREA PONZONE, Teologia e Diritto canonico nel pensiero di Ladislav Örsy 317

V. Bibliographica

- GABRIELE FATTORI, *Scienza e Diritto nella giustizia della Chiesa. Le Scienze umane moderne nella Giurisprudenza rotale postconciliare* 363

SIMON KASSAS, <i>Droits de l'homme et Islam</i>	625
IVAN SANTUS, <i>Il contributo della Santa Sede al Diritto internazionale. Dall'ingerenza umanitarai alla responsabilità di proteggere</i>	628
<i>Præsentationes</i>	369
<i>Fontes</i>	377; 635
<i>Bibliographia</i>	385; 645

VI. Indices

Index Canonum CIC 1983	663
Index Nominum et Auctorum	667
Index generalis	679